



**COMUNE
DI CERVIA**

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E CONSEGUENTE
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2022
AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016**

Relazione tecnica

Dati relativi al 31/12/2022

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. IL PERIMETRO DELLE SOCIETÀ OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO RICOGNITORIO	5
3. ANALISI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE SOCIETÀ	14
3.1 Parco della Salina di Cervia srl	16
3.2 Cervia Turismo srl.....	24
3.3 Ravenna Holding spa	33
3.3.1 Aser srl	47
3.3.2 Azimut spa	55
3.3.3 Ravenna Entrate spa.....	65
3.3.4 Ravenna Farmacie srl.....	73
3.3.5 Romagna Acque - Società delle fonti Spa	82
3.3.6 Plurima Spa.....	93
3.3.7 SAPIR – Porto Intermodale Ravenna Spa	99
3.3.8 Start Romagna Spa	108
3.3.9 Acqua Ingegneria srl	117
3.3.10 TPER Spa	126
3.4 Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Scrl.....	129
3.5 Delta 2000 Scrl	141
3.6 Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. Srl consortile	148
3.7 Hera spa	157
3.8 Lepida scpa.....	162
3.9 Aeradria spa	172
3.10 S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l.....	174
4. GLI ESITI DELLA REVISIONE PERIODICA	176
4.1 Piano di razionalizzazione 2022.....	178
ALLEGATO: Schede tecniche di sintesi.....	179
APPENDICE.....	181
Relazione sulla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house	182

1. Premessa

L'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il suddetto piano, ai sensi del comma 3, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti (comma 4).

La prima ricognizione periodica, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74/2018, ha preso a riferimento, in base al comma 11 dell'articolo 26, la situazione al 31/12/2017, ponendosi in continuità cronologica con la revisione straordinaria precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, che doveva prendere a riferimento la situazione del settembre 2016 (entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016).

A seguire, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 68/2019, n. 70/2020, n. 72/2021 e n. 60/2022 l'Amministrazione comunale di Cervia ha provveduto ad approvare la ricognizione periodica con la situazione aggiornata rispettivamente al 31/12/2018, al 31/12/2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021. Conseguentemente la presente relazione tecnica prende a riferimento per "l'analisi dell'assetto complessivo delle società" (art. 20) la situazione cristallizzata al 31/12/2022.

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico-patrimoniale-finanziario, le informazioni sono attinte dai bilanci 2022 (ultimi approvati disponibili) fornendo eventuali informazioni su fatti successivi solo se rilevanti. In generale si è ritenuto opportuno fornire le informazioni più aggiornate, e rendicontare le azioni già intraprese, specie se attivate in attuazione di progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o in relazione alle osservazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti su tale documento e sui documenti prodotti da altri Enti che partecipano alle medesime società (vedi deliberazioni n. 9/2021/VSGO del 03.02.2021 e 131/2021/VSGO del 08.06.2021 relative rispettivamente alle ricognizioni ordinarie delle partecipazioni societarie al 31/12/2017, al 31/12/2018, al 31/12/2019 dei Comuni di Faenza e di Ravenna e successive richieste di chiarimenti/integrazioni al Comune di Ravenna). Non risultano attualmente prodotte dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti relazioni sulle "revisioni ordinarie" effettuate dal Comune di Cervia negli anni dal 2018 al 2022.

La presente relazione tecnica si pone l'obiettivo di ricostruire in modo sistematico la situazione delle società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Cervia.

Essa si articola, come ormai è consuetudine, in una premessa di inquadramento circa il perimetro delle società oggetto del provvedimento ricognitorio e, per ciascuna società, in una analisi dei seguenti aspetti:

- verifica sulla riconducibilità o meno delle finalità perseguite dalla società ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 comma 1 o ad una delle attività di cui all'art. 4 commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., al fine di dimostrare che la società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- test di tipo economico-finanziario al fine di verificare la sussistenza dell'equilibrio economico e patrimoniale e la sostenibilità finanziaria nel tempo della società, che dimostrano la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

- test sui parametri di cui all'art. 20, in quanto in caso di sussistenza di una delle condizioni previste dalla norma, l'Ente deve predisporre un piano di riassetto della società per la sua razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante liquidazione o cessione;
- approfondimento delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per l'Emilia-Romagna, con delibere n. 9/2021/VSGO del 03.02.2021 e n. 131/2021/VSGO del 08.06.2021 relative rispettivamente alle ricognizioni ordinarie delle partecipazioni societarie al 31/12/2017, al 31/12/2018, al 31/12/2019 dei Comuni di Faenza e di Ravenna, e successive richieste di chiarimenti/integrazioni al Comune di Ravenna, in quanto enti soci nelle medesime società detenute dal Comune di Cervia.

In allegato alla presente relazione vi sono infine le schede tecniche di sintesi relative alle singole società (redatte secondo i modelli standard approvati con la deliberazione n. 22/2018 adottata dalla Sezione delle Autonomie) che riportano gli esiti dei test sulla riconducibilità delle finalità perseguite dalla società ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 comma 1 o ad una delle attività di cui all'art. 4 commi 2 e 3, gli esiti dei test sui parametri di cui all'art. 20 con riferimento ai dati dei bilanci al 31/12/2022 e le motivazioni circa il mantenimento della partecipazione.

Da un punto di vista metodologico si sottolinea come tali schede richiamino per gli aspetti strutturali quanto già evidenziato in sede di revisione straordinaria, e in particolare l'analisi ivi effettuata per ciascuna società, che ha verificato dettagliatamente la sussistenza dei requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità perseguite dall'ente e lo svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4. La ricognizione è stata a suo tempo effettuata in modo puntuale e ha analizzato l'attività svolta dalle singole società a beneficio della comunità di riferimento, tenendo conto del contesto territoriale e del settore specifico di attività. Sono già state valutate quindi, e vengono assunte in questa sede come confermate, le motivazioni che giustificano la scelta dell'utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Il consolidamento delle scelte allora effettuate e confermate anche per il 2022, viene nella presente relazione supportato da analisi e ricostruzioni aggiornate quando utile o pertinente, tenendo conto in particolare di eventuali modifiche del contesto normativo o giurisprudenziale, nonché delle osservazioni formulate nel tempo dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

La presente relazione è stata elaborata seguendo gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)" e le schede di rilevazione periodica (aggiornate all'8 novembre 2022) pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze dalla struttura di Monitoraggio del MEF d'intesa con la Corte dei Conti.

Inoltre, come già sopra riportato, per la compilazione delle schede tecniche delle singole partecipazioni sono stati utilizzati i modelli standard approvati con la deliberazione n. 22/2018 adottata dalla Sezione delle Autonomie ad oggetto «*Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016*».

2. Il perimetro delle società oggetto del provvedimento ricognitorio

Al fine della definizione del perimetro di ricognizione delle società oggetto del provvedimento ricognitorio, sono state ricomprese tutte le partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Cervia, anche se di ridotta entità, nonché le partecipazioni indirette così come definite dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 175/2016: *“partecipazione indiretta: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*.

Per completezza dell'analisi sono state incluse anche le società quotate HERA S.p.A. e TPER S.p.A. (dal 2017).

Rispetto alla ricognizione straordinaria si conferma l'ampliamento del perimetro di analisi alle seguenti società:

- Plurima S.p.A., detenuta indirettamente tramite la società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., introdotta a partire dalla revisione ordinaria 2018 a seguito dei rilievi effettuati dalla Corte dei Conti;
- Acqua Ingegneria S.r.l. (costituita con effetto dal 04/01/2021) detenuta indirettamente tramite Ravenna Holding S.p.a. e tramite Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., introdotta a partire dalla precedente ricognizione periodica riferita al 31/12/2021.

Si segnala che è stata ultimata la revisione degli statuti delle società soggette a controllo pubblico, a norma dell'articolo 26 del TUSP. Le modifiche statutarie sono state formalmente adottate dalle Assemblee dei Soci tra il 2017 e febbraio 2019.

Nel corso del 2019 sono stati altresì adeguati, attraverso percorsi di condivisione con gli altri azionisti, gli statuti delle società START Romagna S.p.A. e SAPIR S.p.A., pur trattandosi di società caratterizzate dall'assenza di controllo pubblico, anche al fine di valorizzare la partecipazione degli enti pubblici soci, singolarmente intesa e complessivamente detenuta.

Con le medesime motivazioni sono stati infine approvati a novembre 2022 il nuovo statuto della società Agenzia Mobilità Romagna – A.M.R s.r.l. consortile e ad ottobre 2023 il nuovo statuto della società Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Scrl.

Per tutte le società oggetto di analisi vengono confermati gli esiti della verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo societario, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b).

In particolare è stata valutata in maniera specifica l'eventuale sussistenza di un controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) ricorrente per *“le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*. L'analisi è confermata con particolare riguardo per le società ipoteticamente riconducibili alla condizione di controllo “congiunto” da parte di più soggetti pubblici, in quanto argomento oggetto di numerose pronunce e orientamenti di vari soggetti istituzionali. La ricostruzione è stata effettuata tenendo in particolare considerazione i più recenti o consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Richiamando integralmente quanto esposto nelle relazioni annuali precedenti, già in sede di ricognizione al 31/12/2019 si era rilevato che erano intervenute ulteriori pronunce giurisprudenziali, di segno sostanzialmente convergente con le precedenti e contrarie ad una interpretazione estensiva della nozione di controllo pubblico congiunto. Oltre alle già note sentenze del Tar Veneto (n. 363 – 373 e altre del 2018) e del Consiglio di Stato (n. 578/2019 del 13/12/2018) sulla medesima vicenda “Ascopiave”, e alle n. 694 e 695 del 2019 del Tar Marche sull'oggetto specifico, assumevano particolare rilievo le sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale. Si

citavano poi Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11, Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i netti concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque, la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto, né può tradursi automaticamente in «controllo». L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le Sezioni Riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - deve risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l'esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto in assenza di norme che dettino quest'obbligo espressamente.

Le implicazioni delle sentenze delle Sezioni Riunite sono importanti. Si conferma tra l'altro la presenza di letture divergenti all'interno della magistratura contabile e si disattendono radicalmente le letture estensive dell'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 della Struttura di monitoraggio del MEF.

Viene con forza affermato che il controllo pubblico ha connotazione dinamica, e quindi implica un dominio esercitato in concreto sull'attività gestionale, e non è desumibile dalla mera partecipazione al capitale, e dunque deve essere pesato alla luce dell'effettivo assetto societario. Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate, il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), il solo idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

In sede di ricognizione al 31.12.2020 erano stati evidenziati gli sviluppi più recenti (2020-2021) di ulteriori sentenze e pareri di giurisdizione amministrativa e contabile a conferma di quanto sostenuto da Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale Sent. n.16 del 22.05.2019 e n.25 del 29.07.2019.

Tra queste, Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 03.03.2020, che conferma l'orientamento di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019.

Sul punto specifico della natura dell'“*orientamento*” del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 pubblicato il 15.02.2018 si è espresso con chiarezza TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una “*circolare interpretativa*” e, tra le stesse, priva “*di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo*”.

Analoga posizione è assunta anche da Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021.

Rilevante appare la presa di posizione del T.A.R Emilia Romagna Sezione I con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019). Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti

spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle *“decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale”*. Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

In questo contesto sopravviene la sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3880/2023 che valutando la sentenza T.A.R Emilia Romagna Sezione I n. 858 del 28.12.2020 indica un orientamento difforme evidenziando la non necessità di pattuizioni scritte per configurare il controllo congiunto, essendo sufficiente che la parte pubblica (unitariamente considerata *“pubblica amministrazione”*) disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria (non escludeva tale posizione, pur in un diverso contesto, il Consiglio di Stato Sezione V n. 2543/2023).

A titolo di mera ricognizione si registra quanto successivamente affermato dal TAR Emilia Romagna Bologna Sezione I n.434/2023 che, pur a conoscenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato dalla sopracitata sentenza, conferma il suo orientamento difforme, per cui *“non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (...), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi: ... per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l'esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo “dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea” (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi)”*.

Pur dovendo prendere atto della difformità degli orientamenti, riconoscendo certamente l'importanza di quanto assunto dal Consiglio di Stato, tanto più laddove lo stesso venisse successivamente consolidato, si deve prendere del pari atto che autorevoli soggetti esterni continuano a mantenere orientamenti difformi sulla questione, per cui appare arduo da parte di un Ente Locale - chiamato per le sue competenze ad adottare decisioni operative - assumere iniziative definitive modificative dello status quo, anche per le rilevanti conseguenze sulle società peraltro fattivamente diverse tra esse.

Ciò premesso l'Amministrazione comunale di Cervia ritiene doveroso fornire la propria disponibilità ad un confronto nel corso del 2024, con gli altri enti locali soci (diretti ed indiretti), nelle sedi societarie interessate, riguardo ad una seria valutazione sullo stato dell'evoluzione giurisprudenziale in atto in merito alla nozione di controllo congiunto. Ciò al fine di assumere ogni decisione in merito alla modifica (o, a seconda dell'esito del confronto, alla conferma) della configurazione attuale, previa necessaria valutazione della situazione in atto delle singole società e degli effettivi impatti che potrebbero derivare da una diversa definizione del controllo pubblico.

Alla luce del contesto sopra rilevato, pur confermando al momento la qualificazione di alcune società a partecipazione pubblica (e fermo restando che in queste società il Comune di Cervia non dispone da solo del controllo di tali società), appare in ogni caso opportuno - anche al di là della stessa qualificazione societaria - proseguire nella progressiva estensione, per quanto possibile e compatibile, in via di autovincolo di istituti caratteristici delle società a controllo pubblico, laddove compatibili nei diversi contesti e quindi da adattarsi in differenti concrete modalità (ad es. sito *“Società Trasparente”*, regolamento assunzioni, sistema anticorruzione).

Si assume in tal modo volontariamente un indirizzo che porta a ridurre sul piano fattuale le differenze tra i diversi tipi di società, assimilando progressivamente la società a partecipazione pubblica a quella a controllo pubblico.

Nel caso delle società miste poi, anche in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche nei componenti designati nel C.d.A.), e in ipotesi anche se in capo ad un'unica Amministrazione, l'effettiva condizione del controllo pubblico sarà esclusa in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione imponga l'apporto dei soci privati. Si richiamano sul punto le citate per l'autorevolezza Corte dei Conti Sez. Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione n. 16/2019 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo n. 11/2019, nonché Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria n. 76/2019, Tar Lazio Sez. I n.511/2019, Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste, costituite con gara a c.d. *"doppio oggetto"*, la rilevante influenza sulla gestione del socio privato, per come desunta da determinati indicatori e garantita da statuto e/o patti parasociali, condizione pacificamente ricorrente in concreto se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il patto parasociale di AZIMUT e lo Statuto di Cervia Turismo srl, comporta la definizione di società *"a partecipazione maggioritaria pubblica"* (come definito, per un caso del tutto analogo, da Corte dei Conti Sez. Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione n. 16/2019).

Si richiama al riguardo il chiaro orientamento assunto dalla sezione regionale di controllo Emilia-Romagna (n. 10/2022/VSGO relativa alla verifica della ricognizione delle partecipate 2017-2018-2019 del Comune di Rimini) che così riassume il proprio complessivo orientamento sul controllo:


"La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI) richiama la delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp.

L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

Tali condizioni sussistono per Azimut S.p.a. e per Cervia Turismo srl *ab origine* dal momento della loro configurazione come società miste rispettivamente in data 01.07.2012 e 19.03.2007.

La constatazione della mancanza del controllo pubblico è stata in ogni caso oggetto di precedente ricognizione, ed in particolare per Azimut S.p.a., ne dà atto, peraltro, la deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti n. 131/2021/VSGO.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica del perimetro delle società oggetto del presente provvedimento ricognitorio, che fotografa la situazione al 31/12/2022.



A seguire si riportano la tabella riepilogativa di tutte le società a partecipazione diretta e la tabella riepilogativa di tutte le società a partecipazione indiretta del Comune di Cervia.

TAB_1. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progr.	Nome	Codice fiscale	% Quota di part.	Attività svolta	Part. di controllo	Società in house	Quotata	Holding pura
Dir_1	Parco della Salina di Cervia Srl	2112170390	56	Gestione ai fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero della Salina di Cervia e gestione del centro visite della Salina di Cervia	SI	NO	NO	NO

Progr.	Nome	Codice fiscale	% Quota di part.	Attività svolta	Part. di controllo	Società in house	Quotata	Holding pura
Dir_2	Cervia Turismo srl	2267600399	51	Attività di accoglienza ed informazione turistica (I.A.T.); attività di promo-commercializzazione ed attività di reservation mediante attuazione dell'incoming che mira a convogliare i turisti sul territorio; servizio di raccolta ed elaborazione dati statistici relativi ai flussi turistici nel territorio	NO*	NO	NO	NO
Dir_3	Ravenna Holding Spa	02210130395	10,08	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore	SI**	SI	NO	SI
Dir_4	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Scrl	01306830397	7,44	Progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse	NO	NO	NO	NO
Dir_5	Delta 2000 scrl	01358060380	3,58	L'attività della società è finalizzata all'ideazione, attuazione, coordinamento, gestione e rendicontazione tecnico-economica di azioni e progetti riferiti a programmi economici territoriali, al servizio degli Enti Locali, delle Associazioni, degli operatori e dell'intera collettività. I principali ambiti di intervento sono agricoltura e pesca, ambiente e territorio, turismo e cultura, industria e artigianato, risorse umane, cooperazione territoriale, progetti integrati	NO	NO	NO	NO
Dir_6	Agenzia Mobilità Romagna - AMR s.r.l. consortile	02143780399	1,84	Svolgimento di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo	NO***	NO	NO	NO

Progr.	Nome	Codice fiscale	% Quota di part.	Attività svolta	Part. di controllo	Società in house	Quotata	Holding pura
Dir_7	Hera Spa	04245520376	0,16	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti	NO	NO	SI	NO
Dir_8	Lepida Scpa	02770891204	0,0014	Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione, dei servizi di accesso, dei servizi digitali degli Enti soci e degli enti collegati alla rete Lepida	SI****	SI	NO	NO
Dir_9	Aeradria Spa	00126400407	0,54	La società gestiva i servizi aeroportuali dell'aerostazione Rimini Miramare. In data 26 novembre 2013 la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini	NO	NO	NO	NO
Dir_10	S.te.p.ra. Soc. cons. mista a r.l.	00830680393	0,07	La società si occupava della promozione delle attività economiche della Provincia di Ravenna. Dal 2013 erano in corso procedure di liquidazione volontaria. In data 7 giugno 2019 la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna	NO	NO	NO	NO

* Controllo civilistico (NON in controllo pubblico ai sensi del TUSP, si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.2)

** Controllo analogo congiunto ai sensi dell'articolo 2, c. 1, let. d) del D. Lgs. 175/2016

*** Società considerata soggetta ad una forma atipica di controllo simile a quello previsto per le società in house pur non essendo una in-house. NON è in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) e m) del TUSP. Si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.6)

**** Controllo congiunto per effetto di norme di legge

TAB_2. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progr.	Nome	Codice fiscale	Società Tramite	% Quota di part. della Tramite	Attività svolta	Part. di controllo	Società in house	Quotata/ Strumenti finanziari quotati
Ind_1	ASER - Azienda Servizi Romagna Srl	02240010393	Ravenna Holding Spa	100	Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;	SI	NO	NO

Progr.	Nome	Codice fiscale	Società Tramite	% Quota di part. della Tramite	Attività svolta	Part. di controllo	Società in house	Quotata/ Strumenti finanziari quotati
					d) le incombenze non specificamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.			
Ind_2	Azimut SpA	90003710390	Ravenna Holding Spa	59,80	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.	NO ^X	NO	NO
Ind_3	Ravenna Entrate SpA	02180280394	Ravenna Holding Spa	100	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.	SI	SI	NO
Ind_4	Ravenna Farmacie Srl	01323720399	Ravenna Holding Spa	92,47	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.	SI ^{XX}	SI	NO
Ind_5	Romagna Acque - Società delle fonti SpA	00337870406	Ravenna Holding Spa	29,13	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.	SI ^{XX}	SI	NO
Ind_6	Plurima SpA	03362480406	Romagna Acque - Società delle fonti SpA	32,28	Attività di promozione, progettazione, gestione e realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione.	NO	NO	NO

Progr.	Nome	Codice fiscale	Società Tramite	% Quota di part. della Tramite	Attività svolta	Part. di controllo	Società in house	Quotata/ Strumenti finanziari quotati
Ind_7	SAPIR SpA	00080540396	Ravenna Holding Spa	29,45	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti all'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere).	NO	NO	NO
Ind_8	Start Romagna SpA	3836450407	Ravenna Holding Spa	24,51	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima	NO	NO	NO
Ind_9	Acqua Ingegneria srl	02674000399	Ravenna Holding Spa	23,00	Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale	NO	SI	NO
			Romagna Acque - Società delle fonti SpA	46,00				
Ind_10	HERA SpA	04245520376	Ravenna Holding Spa	4,92	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.	NO	NO	SI
Ind_11	TPER SpA	03182161202	Ravenna Holding Spa	0,04	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna.	NO	NO	SI

^X Controllo civilistico (art. 2359 c.c.) di Ravenna Holding spa. Per quanto illustrato nel paragrafo 3.3.2) della presente relazione tecnica la società NON è in controllo pubblico ai sensi del TUSP

^{XX} Controllo analogo congiunto

Per completezza dell'analisi, sono state ricomprese nel perimetro di rilevazione anche le società quotate HERA S.p.A. (detenuta sia direttamente sia indirettamente tramite Ravenna Holding SpA) e TPER S.p.A. (quotata dal 2017 e detenuta indirettamente tramite Ravenna Holding SpA).

3. Analisi di dettaglio sulle singole società

Di seguito viene proposta per ciascuna società una scheda di analisi che mira ad approfondire i seguenti aspetti:

- verifica sulla riconducibilità o meno delle finalità perseguite dalla società ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 comma 1 o ad una delle attività di cui all'art. 4 commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., al fine di dimostrare che la società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- test di tipo economico-finanziario al fine di verificare la sussistenza dell'equilibrio economico e patrimoniale e la sostenibilità finanziaria nel tempo della società, che dimostrano la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- test sui parametri di cui all'art. 20, in quanto in caso di sussistenza di una delle condizioni previste dalla norma, l'Ente dovrà predisporre un piano di riassetto della società per la sua razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante liquidazione o cessione;
- approfondimento delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per l'Emilia-Romagna, con delibere n. 9/2021/VSGO del 03.02.2021 e n. 131/2021/VSGO del 08.06.2021 relative rispettivamente alle ricognizioni ordinarie delle partecipazioni societarie al 31/12/2017, al 31/12/2018, al 31/12/2019 dei Comuni di Faenza e di Ravenna e successive richieste di chiarimenti/integrazioni al Comune di Ravenna, in quanto enti soci nelle medesime società detenute dal Comune di Cervia.

Si reputa necessario infine precisare i criteri interpretativi adottati (a conferma di quanto avvenuto nell'ambito della ricognizione ex articolo 24 e delle precedenti ricognizioni ordinarie) per il calcolo di taluni dei parametri previsti dalla citata norma e le modalità operative adottate per le valutazioni ivi previste:

- con riferimento al dato "Numero dei dipendenti" è stato assunto per ciascuna società il numero medio dei dipendenti indicato nella nota integrativa del Bilancio di esercizio 2022;
- con riferimento al dato del "Fatturato medio" è stato preso in considerazione il parere espresso dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 54 del 28 marzo 2017, secondo la quale per "fatturato" si intende *"l'ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta in sostanza della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 codice civile"*.
Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda la società Ravenna Holding, oltre al valore calcolato come sopra indicato, è stato evidenziato anche l'ammontare determinato secondo quanto indicato dalla determinazione n. 54 sopra richiamata, ma calcolato in base al bilancio consolidato.

Quanto alla sussistenza della sostenibilità economico-finanziaria ed alla eventuale necessità di contenimento dei costi delle società partecipate dal Comune di Cervia, incluse nel perimetro della revisione ordinaria ai sensi dell'art. 20 comma 2, lett. f) del D.Lgs 175/2016, sono state condotte le seguenti verifiche:

- analisi dell'andamento della gestione (2022 vs anni precedenti), mediante l'esame dei singoli bilanci e la verifica dei parametri principali (valore della produzione – costi della produzione – risultato d'esercizio – patrimonio netto – debiti);
- per le società in controllo pubblico, verifica del rispetto degli obiettivi e indicatori assegnati alle stesse, in applicazione a quanto disposto dall'art. 19, comma 5 del D.Lgs. n 175/2016;

- misurazione degli indici di allerta della crisi d'impresa elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e destinati a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. I valori misurati sono stati raffrontati a parametri di riferimento distinti per tipologia di attività economica primaria (Codici ATECO di settore) svolta dalle società. La fonte dei dati è rappresentata dai bilanci di esercizio 2022 delle società partecipate e dagli Indici Settoriali elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.

3.1 Parco della Salina di Cervia srl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	02112170390
Denominazione	Parco della Salina di Cervia S.r.l.
Anno di costituzione della società	2002
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Cervia
CAP	48015
Indirizzo	Via Salara n. 6

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	21
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	16.102 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	9.360 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	32.872 €	25.566 €	105.121 €	17.417 €	11.136 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.305.681	2.130.472€	1.754.915 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	86.797	203.830 €	101.530 €
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	24.524€	70.000 €	25.000 €
TOTALE FATTURATO	2.392.478 €	2.334.302 €	1.856.445 €
FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO	2.194.408 €		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

I contributi in c/esercizio 2022 sono stati erogati in parte dal Comune di Cervia a sostegno del programma di attività per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica della Salina di Cervia nell'ambito della Convenzione stipulata tra il Comune di Cervia e la Società Parco della Salina di Cervia srl per la gestione dei servizi di valorizzazione storica, ambientale e turistica del compendio di beni denominato "Salina di Cervia" (rep. n. 9635 del 18.1.2011) ed ai sensi del "Regolamento per la concessione di forme di sostegno in attuazione del principio di sussidiarietà" approvato con atto di Consiglio Comunale n. 17 del 26.03.2018; per la restante parte sono riconducibili al credito d'imposta delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica ed a contributi concessi dalla Regione alla società ed erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	56%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Per meglio comprendere l'evoluzione patrimoniale-finanziaria della società si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione aggregata di attività, passività e patrimonio netto degli ultimi due esercizi, al fine di monitorare l'evoluzione delle attività correnti e consolidate, le passività a breve/lungo termine e del capitale netto così come si evince nella tabella di seguito riportata:

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	2022	%	2021	%	Variazione	%
ATTIVO FISSO	€ 390.684	20,35%	€ 468.121	23,72%	-77.437	-16,54%
Immobilizzazioni immateriali	€ 71.856	3,74%	€ 96.069	4,87%	-24.213	-25,20%
Immobilizzazioni materiali	€ 316.764	16,50%	€ 369.780	18,74%	-53.016	-14,34%
Immobilizzazioni finanziarie	€ 2.064	0,11%	€ 2.272	0,12%	-208	0,00%
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 1.529.445	79,65%	€ 1.505.095	76,28%	24.350	1,62%
Magazzino	€ 563.042	29,32%	€ 268.069	13,59%	294.973	110,04%
Liquidità differite	€ 551.629	28,73%	€ 544.536	27,60%	7.093	1,30%
Liquidità immediate	€ 414.774	21,60%	€ 692.490	35,09%	-277.716	-40,10%
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 1.920.129	100,00%	€ 1.973.216	100,00%	-53.087	-2,69%
MEZZI PROPRI	€ 799.140	41,62%	€ 766.267	38,03%	32.873	4,29%
Capitale sociale	€ 47.000	2,45%	€ 47.000	2,38%	0	0,00%
Riserve	€ 752.140	39,17%	€ 719.267	35,16%	32.873	4,57%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	€ 471.542	24,56%	€ 492.577	25,29%	-21.035	-4,27%
PASSIVITA' CORRENTI	€ 649.444	33,82%	€ 714.372	36,68%	-64.928	-9,09%
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 1.920.129	100,00%	€ 1.973.216	100,00%	-53.087	-2,69%

Dalla riclassificazione è possibile rilevare che le attività correnti continuano ad essere maggiori delle passività correnti, segnalando la capacità dell'impresa di far fronte ai pagamenti di breve periodo. Le attività consolidate sono coperte dalle passività consolidate e dai mezzi propri, sinonimo di solidità.

In merito al risultato di esercizio evidenziato in bilancio, si è proceduto alla seguente riclassificazione del conto economico:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2022	%	2021	%	VARIAZIONE	%
Ricavi delle vendite	€ 2.305.681	100,00%	€ 2.130.472	100,00%	€ 175.209	8,22%
Produzione interna	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 2.305.681	100,00%	€ 2.130.472	100,00%	€ 175.209	8,22%
Costi esterni operativi	€ 1.327.342	57,57%	€ 1.487.669	69,83%	-€ 160.327	-10,78%
VALORE AGGIUNTO	€ 978.339	42,43%	€ 642.803	30,17%	€ 335.536	52,20%
Costi del personale	€ 874.994	37,95%	€ 674.918	31,68%	€ 200.076	29,64%
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 103.345	4,48%	-€ 32.116	-1,51%	€ 135.461	-421,79%
Ammortamenti e accantonamenti	€ 113.096	4,91%	€ 114.213	5,36%	-€ 1.117	-0,98%
RISULTATO OPERATIVO	-€ 9.751	-0,42%	-€ 146.329	-6,87%	€ 136.578	-93,34%
Risultato dell'area accessoria	€ 68.617	2,98%	€ 192.021	9,01%	-€ 123.404	-64,27%
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€ 19	0,00%	€ 21	0,00%	-€ 2	-10,84%
EBIT NORMALIZZATO	€ 58.885	2,55%	€ 45.713	2,15%	€ 13.172	28,81%
Risultato dell'area straordinaria	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%
EBIT INTEGRALE	€ 58.885	2,55%	€ 45.713	2,15%	€ 13.172	28,81%
Oneri finanziari	€ 13.361	0,58%	€ 4.516	0,21%	€ 8.845	195,83%
RISULTATO LORDO	€ 45.524	1,97%	€ 41.197	1,93%	€ 4.327	10,50%
Imposte sul reddito	€ 12.652	0,55%	€ 15.631	0,73%	-€ 2.979	-19,06%
RISULTATO NETTO	€ 32.872	1,43%	€ 25.566	1,20%	€ 7.306	28,58%

Dall'esame del conto economico a valore aggiunto relativo alle ultime 2 annualità emerge che la società ha registrato un aumento del valore della produzione accompagnato da una riduzione dei costi esterni operativi, il tutto ha portato ad un incremento del valore aggiunto. Detto incremento è in parte assorbito dall'aumento dei costi del personale, ma in ogni caso il MOL è positivo e superiore a quello 2021 che era negativo. Sostanzialmente stabili gli ammortamenti ed accantonamenti, con il risultato operativo di poco negativo e comunque migliore del 2021. In calo l'area accessoria, irrilevante quella finanziaria, l'ebit 2022 risulta superiore a quello 2021. In aumento gli oneri finanziari controbilanciati in parte da una riduzione delle imposte, il risultato netto segna un +29% circa.

Per meglio comprendere le performance, si analizzano di seguito le modalità di finanziamento degli impegni a medio-lungo termine, la composizione delle fonti di finanziamento, la redditività e la solvibilità della società:

Principali indicatori di performance

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		2022	2021
Margine primario di struttura	<i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>	€ 408.456	€ 298.147
Quoziente primario di struttura	<i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>	2,05	1,64
Margine secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>	€ 879.998	€ 790.724
Quoziente secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	3,25	2,69

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		2022	2021
Quoziente di indebitamento complessivo	$(Pml + Pc) / Mezzi Propri$	1,40	1,58
Quoziente di indebitamento finanziario	$Passività di finanziamento / Mezzi Propri$	0,49	0,37

INDICI DI REDDITIVITA'		2022	2021
ROE netto	$Risultato netto / Mezzi propri medi$	4,11%	3,34%
ROE lordo	$Risultato lordo / Mezzi propri medi$	5,70%	5,38%
ROI	$Risultato operativo / (CIO medio - Passività operative medie)$	-0,78%	-13,27%
ROS	$Risultato operativo / Ricavi di vendite$	-0,42%	-6,87%

INDICATORI DI SOLVIBILITA'		2022	2021
Margine di disponibilità	$Attivo circolante - Passività correnti$	€ 879.998	€ 790.724
Quoziente di disponibilità	$Attivo circolante / Passività correnti$	2,35	2,11
Margine di tesoreria	$(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti$	€ 316.956	€ 522.654
Quoziente di tesoreria	$(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti$	1,49	1,73

Per un'analisi più accurata risulta utile entrare nel dettaglio di alcuni indicatori di bilancio particolarmente rilevanti.

Si riscontra la totale copertura delle attività fisse già con i soli mezzi propri, e quindi la capacità di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo (Margini e quoziente primario e secondario di struttura).

In merito alla composizione dei finanziamenti, si registra un buon equilibrio fra i mezzi propri e quelli di terzi (Quoziente di indebitamento).

Il ROE è positivo ed in miglioramento garantendo un rendimento economico positivo del capitale di rischio investito dai soci.

Il ROI ed il ROS sono ancora negativi ma in netto miglioramento e prossimi allo zero.

Il Capitale circolante netto (CCN) risulta ampiamente al di sopra dello zero pertanto l'azienda presenta una solida situazione finanziaria a breve (Margini di disponibilità e di tesoreria).

L'indice di liquidità corrente è ampiamente al di sopra dell'unità, l'azienda è quindi in grado di far fronte agli impegni di pagamento a breve con i flussi di cassa generati entro lo stesso periodo dalle attività correnti (Quoziente di disponibilità e di tesoreria).

Costi di funzionamento

Per quanto attiene ai costi di funzionamento, l'Ente ha adottato obiettivi e indicatori per la società anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale. Di seguito si riportano gli indicatori di efficienza gestionale mirati ad una politica di controllo dei costi e l'andamento rilevato:

- % Incidenza Costi Operativi Esterni su Ricavi $((B7 + B8)/A)$ che ammonta al 38,49% e quindi sopra la soglia del 36% fissato come valore di riferimento per la società nel DUP 2022-2024. Il superamento della soglia trova giustificazione principalmente in alcuni eventi di carattere straordinario che si sono verificati nel corso del 2022: a) maggiori costi per luce e gas determinati dall'impennata dei prezzi delle materie energetiche causata dal conflitto Russia-Ucraina (+36.320€); b) appalto a terzi del servizio di apertura e chiusura delle paratie a seconda delle maree, che fino al 2021 era stato svolto da un dipendente poi collocato a riposo e non sostituito (+16.420€); c) consulenze straordinarie non previste (+16.780€). Calcolando l'incidenza Costi Operativi Esterni su Ricavi al netto delle suddette poste ed al netto dei contributi statali allocati alla voce A5 del conto economico "Contributi c/esercizio energia", l'indice scenderebbe al 35,72%

e quindi sotto la soglia fissata come valore di riferimento per la società nel DUP 2022-2024, senza considerare i costi sostenuti per l'avvio del progetto Acervum, non ancora controbilanciati da adeguati flussi di ricavi, per i quali si prevede un rientro nell'arco di tre anni;

- % Incidenza costo del personale su Ricavi (B9/A) che ammonta al 36,71% e quindi sopra la soglia del 34% fissato come valore di riferimento per la società nel DUP 2022-2024. Il superamento della soglia è interamente imputabile all'avvio del progetto di promozione e marketing territoriale denominato Acervum per il quale, come sopra precisato, si prevede il decollo nell'arco di tre anni.

Inoltre, per indagare l'eventuale necessità di contenimento dei costi, si è ricorso anche alla misurazione degli indici di allerta della crisi d'impresa predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e destinati a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. I valori misurati sono stati confrontati con i rispettivi parametri di settore riferiti alla tipologia di attività economica primaria svolta dalla società (Codici ATECO di settore).

CODICE ATECO 9104 SETTORE R

Indicatori della crisi d'impresa	Formula	Indice calcolato	Parametro di settore	Esito del raffronto
1	Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	0,58%	2,70%	ok
	<i>oneri finanziari</i> <i>ricavi netti</i>			
2	Indice di adeguatezza patrimoniale	89,07%	2,30%	ok
	<i>patrimonio netto</i> <i>totale debiti + ratei/risconti passivi</i>			
3	Indice di ritorno liquido dell'attivo	7,60%	0,50%	ok
	<i>cash-flow (utile + costi non monetari)</i> <i>totale attivo</i>			
4	Indice di liquidità	235,50%	69,80%	ok
	<i>attività a breve</i> <i>passività a breve</i>			
5	Indice indebitamento fiscale / previdenziale	3,40%	14,60%	ok
	<i>debiti fiscali + debiti previdenziali</i> <i>totale attivo</i>			
6	Patrimonio netto	799.140	//	ok
7	DSCR	1,57		ok
	<i>free cash flow operativo - tax (ebitda)</i> <i>flusso finanziario a servizio del debito</i>			

Gli indici rilevatori di un possibile stato sintomatico di "crisi d'impresa" sono tutti positivi, per cui non si denotano criticità patrimoniali / finanziarie. Il Patrimonio Netto è positivo.

Su tali presupposti e considerazioni si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni attuali, non vi sia la necessità di disporre specifiche misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No

Attività svolta dalla Partecipata

La società Parco della Salina di Cervia s.r.l. ha per oggetto l'attività di gestione a fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero dell'area relativa all'intero comparto delle saline di Cervia, ed inoltre, occorrendo, l'area circostante il medesimo comparto e, a tali fini, si propone di favorire, sviluppare e realizzare servizi per l'utenza turistica anche sul fronte dell'informazione, dell'accoglienza e dell'ospitalità.

Con Convenzione Rep. 9635 del 18.01.2011 che disciplina i rapporti tra il Comune di Cervia e la società, il Comune consente alla stessa il godimento in via esclusiva degli immobili e delle aree relativi al comparto della Salina, ivi compreso il Centro Visite, di proprietà comunale.

La Società si impegna a svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili che si rendano necessarie per esigenze connesse all'espletamento dei servizi o per adeguamento ad obblighi di legge. Effettua una programmazione annuale e triennale degli interventi necessari per la manutenzione dell'esistente e per le nuove realizzazioni, da comunicare alla Amministrazione Comunale per l'eventuale inserimento nel piano Triennale delle Opere Pubbliche del Comune.

Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, la produzione e commercializzazione del sale e degli altri prodotti della salina è finalizzata alla conservazione di un prodotto tipico del territorio presente da oltre 1500 anni e la sua valorizzazione rientra fra le azioni promozionali dell'offerta turistica cervese. La Società deve in particolare promuovere la conservazione e lo sviluppo delle produzioni più tradizionali e tipiche legando l'immagine del Sale di Cervia a quella turistica della città.

Il citato art. 7 della Convenzione prevede che *"gli utili della società provenienti dall'attività produttiva e commerciale siano finalizzati al mantenimento della salina e concorrano agli interventi di conservazione ambientale e valorizzazione turistica dell'area"*, pertanto non vengono distribuiti ai soci.

Non risultano esistere altre società pubbliche che per attività svolta siano confrontabili con la società in argomento.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

La società Parco della Salina di Cervia S.r.l. è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. La società è stata difatti costituita allo scopo di realizzare il progetto di valorizzazione del compendio delle Saline di Cervia, patrimonio unico e strategico del territorio del Comune di Cervia. La gestione del compendio avviene pertanto per finalità di interesse generale, ambientale e naturalistico e senza uno specifico sfruttamento economico legato alla produzione e vendita del sale che comunque viene eseguita in quanto strumentale al mantenimento e conservazione dell'ambiente e del territorio che costituisce il parco. Ricade nelle attività contemplate dall'art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP in quanto l'oggetto della concessione è riferibile ad un servizio di interesse generale privo di rilevanza economica. La salina, oltre a rappresentare una componente fondamentale dell'economia del territorio e dell'ambiente, è stata riconosciuta "zona umida di importanza internazionale" ai sensi della Convenzione di Ramsar e con Decreto Ministeriale 31.1.1979 è stata istituita come "Riserva Naturale dello Stato per il popolamento animale".

Con atto rep. 86 del 27/09/2007 l'Agenzia del Demanio ha concesso in uso al Comune di Cervia il compendio immobiliare denominato "Saline di Cervia" al fine di utilizzarlo per la realizzazione di un progetto di valorizzazione e sviluppo di un parco turistico ecologico: in esecuzione della suddetta concessione il Comune, si impegna a mantenere in buono stato di conservazione il complesso immobiliare e a non mutare la destinazione del bene. Tali fini sono raggiunti grazie all'attività posta in essere dalla società in base ad una Convenzione stipulata con il Comune di Cervia che assegna alla società la gestione del compendio immobiliare con finalità di tutela e valorizzazione unitamente alla gestione del Centro Visite. Sempre ai sensi della Convenzione, gli utili conseguiti non possono essere distribuiti ai soci, ma vanno reinvestiti nel progetto di valorizzazione.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	9%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 103/2018/VSGO adunanza del 22/05/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Cervia, per la società Parco della Salina di Cervia S.r.l. ha rilevato *“l'esigenza di adeguare la previsione statutaria relativa all'organo di amministrazione, attualmente previsto alternativamente in forma monocratica o collegiale (da tre a sette membri) alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016”*.

In sede di ricognizione straordinaria era stata menzionata l'intenzione dell'Amministrazione comunale di valutare la trasformazione della società da società a responsabilità limitata a società consortile a responsabilità limitata al fine di preservare al meglio l'interesse pubblico dell'oggetto sociale, rimarcando la finalità non di lucro dell'attività posta in essere dalla società.

A tal fine nel corso del 2018 è stata predisposta la bozza di Statuto che ricomprendeva la trasformazione in consortile a r.l. e gli adeguamenti ai sensi del D.Lgs. 175/2018.

Tuttavia, nel mese di settembre 2018 il socio Provincia di Ravenna ha inviato nota scritta a tutti i soci della società palesando l'intenzione di dismettere la propria quota nella Società in attuazione del proprio piano di razionalizzazione, chiedendo ai restanti soci di manifestare il proprio interesse ad esercitare il diritto di prelazione sulle quote oggetto di dismissione. La modifica dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, con l'inserimento a fine 2018 del comma 5-bis e a fine luglio 2021 del comma 5-ter, hanno autorizzato l'Amministrazione provinciale a non procedere all'alienazione fino al 31/12/2022 in virtù del fatto che la società ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

Alla luce di ciò si è pertanto ritenuto di rinviare la trasformazione della società sino all'eventuale completamento della procedura di exit del socio Provincia di Ravenna e di procedere al solo adeguamento dello Statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 175/2018.

L'Assemblea straordinaria dei Soci di Parco della Salina di Cervia srl in data 28/02/2019 ha approvato la modifica dello Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, in base ai rilievi evidenziati dalla Corte dei Conti, alle previsioni di cui all'art. 11 commi, 2 e 3 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

3.2 Cervia Turismo srl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	02267600399
Denominazione	Cervia Turismo S.r.l.
Anno di costituzione della società	2007
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Cervia
CAP	48015
Indirizzo	Via Evangelisti, 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	10
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	16.641€
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	4.640 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	64.846 €	71.686 €	27.637 €	23.487 €	37.666

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.268.518 €	1.008.189 €	711.410 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	240.798 €	395.800 €	386.769 €
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	224.837 €	364.869 €	376.218 €
TOTALE FATTURATO	1.509.316 €	1.403.989 €	1.098.179 €
FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO	1.337.161€		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

I soggetti eroganti i contributi in c/esercizio sopra evidenziati in ciascuno dei 3 anni considerati sono: il Comune di Cervia, la Regione Emilia Romagna, Destinazione Turistica Romagna e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. I contributi sono stati concessi a sostegno della partecipazione della società a bandi relativi a promozione turistica nell'ambito del Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) ed ai sensi del "Regolamento per la concessione di forme di sostegno in attuazione del principio di sussidiarietà" approvato con atto di Consiglio Comunale n. 17 del 26.03.2018.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	51%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno <i>La società può ritenersi in controllo civilistico (art. 2359 C.C.) ma NON in controllo pubblico ai sensi del TUSP (vedi nota sotto riportata)</i>

Per quanto concerne il tipo di controllo esercitato dal Comune sulla società Cervia Turismo srl si richiamano le considerazioni riportate nei precedenti piani di razionalizzazione periodica riferiti al 31/12/2020 e al 31/12/2021, che hanno portato ad un aggiornamento circa la presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP.

Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di "controllo pubblico" nelle società pubbliche significative per la situazione specifica. Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all'articolo 17 del TUSP, se applicati alla società Cervia Turismo srl, impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. "doppio oggetto" la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comporterebbe un controllo congiunto pubblico - privato della società.

Rivestono particolare importanza al riguardo, per l'evidente autorevolezza, Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale 4.7.2019 n. 17 , Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11.

Si citano poi Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Si rafforza l'orientamento che, anche in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche nei componenti designati nel CdA), e anche se in capo ad un'unica Amministrazione, esclude l'effettiva ricorrenza della condizione del controllo pubblico (ai sensi del TUSP) in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione renda necessario l'apporto dei soci privati.

Se si analizza con tale lente lo Statuto di Cervia Turismo srl emerge come, l'art. 16.2 dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte deliberazioni senza il voto del 60% dell'intero capitale sociale, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (49%). Senza l'approvazione assembleare della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono approvare le linee fondamentali del programma annuale e pluriennale della società (budget).

L'art. 17.2 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l'Amministratore Delegato sia designato dal socio privato ed all'art. 20.2 elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso, e riporta espressamente l'attribuzione della "gestione ordinaria della società" allo stesso.

La configurazione della società come non a controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, anche se l'assetto organizzativo complessivo di Cervia Turismo srl concretamente posto in essere, in quanto società mista con specifiche caratteristiche peculiari, appare attualmente buono e ritagliato su misura, avendo considerato in passato prudentemente la società in controllo pubblico.

Le modalità di adempimento da parte della società dei vari istituti riconnessi alla natura "pubblica" appaiono valide ed efficienti a prescindere dalla ricostruzione formale del controllo, dovendosi ritenere opportuno che tali prassi vengano nella sostanza confermate, anche se fondamentalmente in via di autolimitazione. Nulla cambierebbe di sostanziale nell'applicare in via di autolimitazione e non per obbligo una serie determinata di normative, e in particolare non parrebbe modificare la competenza giurisdizionale di base (che si riteneva in ogni caso civilistica e non amministrativa).

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Per meglio comprendere l'evoluzione patrimoniale-finanziaria della società si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione aggregata di attività, passività e patrimonio netto degli ultimi due esercizi, al fine di monitorare l'evoluzione delle attività correnti e consolidate, le passività a breve/lungo termine e del capitale netto così come si evince nella tabella sotto riportata:

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	2022	%	2021	%	Variazione	%
ATTIVO FISSO	€ 24.964	4,45%	€ 31.374	3,88%	-6.410	-20,43%
Immobilizzazioni immateriali	€ 8.659	1,54%	€ 12.071	1,49%	-3.412	-28,27%
Immobilizzazioni materiali	€ 15.744	2,81%	€ 19.303	2,38%	-3.559	-18,44%
Immobilizzazioni finanziarie	€ 561	0,10%	€ 0	0,00%	561	0,00%
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 535.686	95,55%	€ 778.254	96,12%	-242.568	-31,17%
Magazzino	€ 1.969	0,35%	€ 1.651	0,20%	318	19,26%
Liquidità differite	€ 225.044	40,14%	€ 311.307	38,45%	-86.263	-27,71%
Liquidità immediate	€ 308.673	55,06%	€ 465.296	57,47%	-156.623	-33,66%
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 560.650	100,00%	€ 809.628	100,00%	-248.978	-30,75%
MEZZI PROPRI	€ 271.547	48,43%	€ 334.032	41,25%	-62.485	-18,71%
Capitale sociale	€ 200.000	35,67%	€ 200.000	24,70%	0	0,00%
Riserve	€ 71.547	12,76%	€ 134.032	16,55%	-62.485	-46,62%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	€ 199.038	35,50%	€ 169.183	20,90%	29.855	17,65%
PASSIVITA' CORRENTI	€ 90.065	16,06%	€ 306.413	37,85%	-216.348	-70,61%
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 560.650	100,00%	€ 809.628	100,00%	-248.978	-30,75%

Dalla riclassificazione è possibile rilevare che le attività correnti continuano ad essere maggiori delle passività correnti, segnalando la capacità dell'impresa di far fronte ai pagamenti di breve periodo.

Le attività consolidate sono coperte dalle passività consolidate e dai mezzi propri, sinonimo di solidità.

In merito al risultato di esercizio evidenziato in bilancio, si è proceduto alla seguente riclassificazione del conto economico:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2022	%	2021	%	Variazione	%
Ricavi delle vendite	€ 1.268.518	100,00%	€ 1.008.189	100,00%	€ 260.329	25,82%
Produzione interna	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 1.268.518	100,00%	€ 1.008.189	100,00%	€ 260.329	25,82%
Costi esterni operativi	€ 1.042.917	82,22%	€ 932.397	92,48%	€ 110.520	11,85%
VALORE AGGIUNTO	€ 225.601	17,78%	€ 75.792	7,52%	€ 149.809	197,66%

Costi del personale	€ 361.284	28,48%	€ 361.437	35,85%	-€ 153	-0,04%
MARGINE OPERATIVO LORDO	-€ 135.683	-10,70%	-€ 285.645	-28,33%	€ 149.962	-52,50%
Ammortamenti e accantonamenti	€ 7.397	0,58%	€ 15.062	1,49%	-€ 7.665	-50,89%
RISULTATO OPERATIVO	-€ 143.080	-11,28%	-€ 300.707	-29,83%	€ 157.627	-52,42%
Risultato dell'area accessoria	€ 235.996	18,60%	€ 391.528	38,83%	-€ 155.532	-39,72%
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€ 38	0,00%	€ 27	0,00%	€ 11	40,74%
EBIT NORMALIZZATO	€ 92.954	7,33%	€ 90.848	9,01%	€ 2.106	2,32%
Risultato dell'area straordinaria	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%
EBIT INTEGRALE	€ 92.954	7,33%	€ 90.848	9,01%	€ 2.106	2,32%
Oneri finanziari	€ 302	0,02%	€ 347	0,03%	-€ 45	-12,97%
RISULTATO LORDO	€ 92.652	7,30%	€ 90.501	8,98%	€ 2.151	2,38%
Imposte sul reddito	€ 27.806	2,19%	€ 18.815	1,87%	€ 8.991	47,79%
RISULTATO NETTO	€ 64.846	5,11%	€ 71.686	7,11%	-€ 6.840	-9,54%

Dall'esame del conto economico a valore aggiunto relativo alle ultime 2 annualità emerge che la società ha registrato un netto aumento del valore della produzione solo in parte ridotto dall'aumento dei costi esterni operativi, il valore aggiunto registra quindi un corposo incremento. Stabile il costo del personale, il margine operativo resta negativo ma dimezzato rispetto al precedente esercizio. Si riducono in termini percentuali gli ammortamenti ed accantonamenti, ma il loro impatto in termini assoluti è trascurabile, anche il risultato operativo resta quindi negativo ma dimezzato rispetto al 2021. Si rileva un decremento della gestione accessoria con l'ebit che è positivo e circa sul valore dello scorso anno, trascurabili gli oneri finanziari, in aumento le imposte sul reddito con un risultato netto in leggera flessione sul 2021.

Per meglio comprendere le performance, si analizzano di seguito le modalità di finanziamento degli impegni a medio-lungo termine, la composizione delle fonti di finanziamento, la redditività e la solvibilità della società:

Principali indicatori di performance

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		2022	2021
Margine primario di struttura	<i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>	€ 246.583	€ 302.658
Quoziente primario di struttura	<i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>	10,88	10,65
Margine secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>	€ 445.621	€ 471.841
Quoziente secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	18,85	16,04

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		2022	2021
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>(Pml + Pc) / Mezzi Propri</i>	1,06	1,42
Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento / Mezzi Propri</i>	0,00	0,00

INDICI DI REDDITIVITA'		2022	2021
ROE netto	<i>Risultato netto/Mezzi propri medi</i>	23,88%	21,46%
ROE lordo	<i>Risultato lordo/Mezzi propri medi</i>	34,12%	27,09%
ROI	<i>Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)</i>	-51,16%	-83,55%
ROS	<i>Risultato operativo/ Ricavi di vendite</i>	-11,28%	-29,83%

INDICATORI DI SOLVIBILITA'		2022	2021
Margine di disponibilità	<i>Attivo circolante - Passività correnti</i>	€ 445.621	€ 471.841
Quoziente di disponibilità	<i>Attivo circolante / Passività correnti</i>	5,95	2,54
Margine di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti</i>	€ 443.652	€ 470.190
Quoziente di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti</i>	5,93	2,53

Si riscontra la totale copertura delle attività fisse già con i soli mezzi propri (Margine e Quoziente primario di struttura), e quindi la capacità di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo, con i finanziamenti di terzi che sono di poco superiori ai mezzi propri (Quoziente di indebitamento complessivo) e quindi ancora nei limiti dell'equilibrio nelle fonti dei finanziamenti, indice in miglioramento sul 2021.

Il ROE è ampiamente positivo (24% circa, in aumento rispetto all'anno precedente), al contrario del ROE, il ROI (rendimento economico della sola gestione operativa dell'intero capitale impiegato, compreso quello di terzi) è negativo, evidenziando quindi una perdita operativa, ma in miglioramento. Anche il ROS risulta negativo e da migliorare, conseguenza di una diminuzione dei margini derivanti dall'attività tipica dell'azienda ma come nei casi precedenti il 2022 segna un miglioramento piuttosto consistente.

Il Capitale Circolante Netto (CCN) risulta ampiamente al di sopra dello zero per tanto l'azienda presenta una solida situazione finanziaria a breve con le attività correnti che coprono ampiamente le passività correnti (Margine e Quoziente di disponibilità). Tale indicatore è migliorato sul già buon 2021, non in termini di differenza (margine di disponibilità) ma in termini di rapporto (quoziente).

L'indice di liquidità corrente è ampiamente al di sopra dell'unità e coincide sostanzialmente con il Capitale Circolante Netto (CCN) stante l'esiguità del valore del magazzino, l'azienda è quindi in grado di far fronte agli impegni di pagamento a breve con i flussi di cassa generati entro lo stesso periodo dalle attività correnti (Margine e Quoziente di Tesoreria). Anche qui il miglioramento sul 2021 è rilevabile grazie al confronto fra i quozienti di tesoreria.

Costi di funzionamento

Per quanto attiene ai costi di funzionamento, l'Ente ha adottato obiettivi e indicatori per la società anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale. Di seguito si riportano gli indicatori di efficienza gestionale mirati ad una politica di controllo dei costi e l'andamento rilevato:

- % Incidenza Costi Operativi Esterni su Ricavi $((B7 + B8)/A)$ che ammonta al 68,74% e quindi sotto la soglia del 75% fissata come valore di riferimento per la società nel DUP 2022-2024 con riferimento all'esercizio 2022;
- % Incidenza costo del personale su Ricavi $(B9/A)$ che ammonta al 23,94% e quindi sotto la soglia del 26% fissata come valore di riferimento per la società nel DUP 2022-2024 con riferimento all'esercizio 2022.

Inoltre, per indagare l'eventuale necessità di contenimento dei costi, si è ricorso anche alla misurazione degli indici di allerta della crisi d'impresa predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e destinati a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. I valori misurati sono stati raffrontati con i rispettivi parametri di settore riferiti alla tipologia di attività economica primaria svolta dalla società (Codici ATECO di settore).

CODICE ATECO 7990 SETTORE N

Indicatori della crisi d'impresa	Formula	Indice calcolato	Parametro di settore	Esito del raffronto
1	Indice di sostenibilità degli oneri finanziari <i>oneri finanziari</i> <i>ricavi netti</i>	0,02%	1,80%	ok
2	Indice di adeguatezza patrimoniale <i>patrimonio netto</i> <i>totale debiti + ratei/risconti passivi</i>	301,50%	5,20%	ok

3	Indice di ritorno liquido dell'attivo	<i>cash-flow (utile + costi non monetari)</i>	12,89%	1,70%	ok
		<i>totale attivo</i>			
4	Indice di liquidità	<i>attività a breve</i>	594,78%	95,40%	ok
		<i>passività a breve</i>			
5	Indice indebitamento fiscale / previdenziale	<i>debiti fiscali + debiti previdenziali</i>	3,58%	11,90%	ok
		<i>totale attivo</i>			
6	Patrimonio netto	<i>valore non negativo</i>	271.547	//	ok

Gli indici rilevatori di un possibile stato sintomatico di "crisi d'impresa" sono tutti positivi, per cui non si denotano criticità patrimoniali / finanziarie. Il Patrimonio Netto è positivo.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni attuali, non vi sia la necessità di disporre specifiche misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività svolta dalla Partecipata

La società Cervia Turismo s.r.l. ha per oggetto l'informazione e l'accoglienza turistica (I.A.T.) e l'attività di prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso strutture ricettive ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

La società gestisce i suddetti servizi sulla base di un contratto di servizio che prevede a carico del gestore una serie di attività a fronte della corresponsione di un canone annuo.

Le condizioni tecniche ed economiche di svolgimento dei servizi affidati risultano da una procedura di gara a doppio oggetto svoltasi con procedura aperta ai sensi delle disposizioni al tempo vigenti e possono pertanto ritenersi come le migliori condizioni di mercato.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Cervia Turismo srl, società mista pubblico-privata, si occupa dell'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Pertanto le attività esercitate da Cervia Turismo possono complessivamente essere considerate quali servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. In particolare le attività della società possono essere ricondotte alle seguenti categorie: (i) accoglienza ed informazione turistica (IAT) e promo-commercializzazione: trattasi di servizi rivolti alla collettività e gratuiti

per l'utenza che possono essere ricondotti nell'ambito della categoria dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica; (ii) reservation: tale servizio, affidato in sede di un procedimento di gara a doppio oggetto, è remunerato dall'utenza sulla base di provvigioni pagate dall'operatore turistico per le prenotazioni che la società veicola. Tale attività nel tempo ha perso progressivamente ragion d'essere, sostituita nei fatti da piattaforme informatiche private di dimensioni a carattere nazionale ed internazionale.

Essa comunque rappresenta da un lato un'attività accessoria all'attività ricettiva ed alberghiera e dall'altro lato è un modo di attuare l'incoming, vale a dire il mezzo per convogliare i turisti sul territorio e quindi una forma evoluta di accoglienza turistica.

In questo senso si interpretano le disposizioni a suo tempo contenute nella Legge della Regione Emilia-Romagna n. 7/1998 art. 14 (oggi abrogata) e riprese parimenti nella Legge della Regione Emilia-Romagna n. 4/2016 art. 13 e le disposizioni contenute nella Legge della Regione Emilia-Romagna n. 7/2003 art. 21.

Come sopra accennato, per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) e attività di prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso strutture ricettive ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna, è stata svolta una unica gara (cosiddetta "a doppio oggetto") per la scelta del socio privato con compiti operativi e per l'individuazione del servizio da svolgere.

Il contratto di servizio è decorso dal 06/04/2007 con scadenza fissata al 28/02/2019, rinnovabile per espresso accordo fra le parti fino al 28/02/2031. Alla scadenza del 28/02/2019 il contratto è stato rinnovato alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di anni tre fino al 28/02/2022 (Del. C.C. n. 80 del 18/12/2018). All'approssimarsi della nuova scadenza l'Amministrazione comunale ha valutato di individuare un modello di gestione in forma alternativa dei servizi sin qui svolti dalla società.

Le analisi condotte con l'aiuto di esperti hanno portato ad individuare quale nuovo modello gestionale la Fondazione di partecipazione.

A tal fine è stato individuato e avviato il percorso amministrativo coerente con le linee guida dettate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2022: è stato infatti approvato e pubblicato l'Avviso per la raccolta di Manifestazioni di interesse per l'individuazione di partner per la costituzione di una Fondazione di partecipazione per la gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica e per il programma di valorizzazione e sviluppo turistico del Comune di Cervia. In esito all'esame delle Manifestazioni di interesse presentate sono stati individuati i soggetti privati che diverranno i soci fondatori di parte privata della costituenda Fondazione. È infine stato predisposto lo schema di Statuto da condividere con i partners privati. Nelle more del completamento del percorso di costituzione della Fondazione, è stata concessa alla società Cervia Turismo srl una proroga, alle medesime condizioni, del contratto di servizio in scadenza fino al 31/03/2023, termine entro il quale si prevedeva di giungere alla costituzione del nuovo organismo.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/03/2023 è stata deliberata la costituzione della nuova Fondazione di partecipazione per la gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, di promozione, di valorizzazione e di sviluppo turistico del territorio di Cervia.

L'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Fondatori in data 23 marzo 2023. La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023.

Coerentemente con il percorso intrapreso, completata la procedura di costituzione della nuova Fondazione, la società Cervia Turismo srl non è più riconducibile ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. in quanto non produce più servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Per tali considerazioni l'Amministrazione comunale ha già previsto nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2023 la messa in liquidazione della società Cervia Turismo srl e in data 16/11/2023 si è conseguentemente tenuta l'Assemblea Straordinaria dei soci di Cervia Turismo srl, alla presenza del Notaio Dott. Romeo Giuseppe, nella quale sono stati deliberati lo scioglimento e messa in liquidazione volontaria della società e la nomina del liquidatore con conferimento dei relativi poteri e delle specifiche attribuzioni.

A seguito di quanto sopra riportato, nella Nota di Aggiornamento al DUP 2022-2024 del Comune di Cervia, per l'anno 2022, è stato affidato alla società l'obiettivo di garantire la continuità del servizio di Informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) a parità di risorse umane e finanziarie impiegate nell'anno precedente, in attesa dell'operatività del nuovo modello gestionale prescelto. Infine, nella Nota di Aggiornamento al DUP 2023-

2025 è inserito, per l'annualità 2023, l'obiettivo operativo di messa in liquidazione e cessazione dell'attività della società Cervia Turismo srl ed avvio del nuovo organismo.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	49%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si
Esito della revisione periodica	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione	Primo semestre 2024
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 103/2018/VSGO adunanza del 22/05/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Cervia, per la società Cervia Turismo S.r.l. ha rilevato che *"lo Statuto societario risulta non conforme alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016, prevedendo esclusivamente un organo amministrativo formato da tre componenti"*.

Cervia Turismo s.r.l. è società a partecipazione mista pubblico-privata ai sensi e in conformità all'art. 17 D.Lgs. 175/2016, costituita a seguito dell'espletamento di una gara ad evidenza pubblica cd. "a doppio oggetto", ovvero avente ad oggetto contemporaneamente la selezione del socio privato con specifici compiti operativi e l'affidamento di servizi di interesse generale.

In considerazione del fatto che lo Statuto societario è stato parte integrante dei documenti di gara e, in quanto tale, determinante ai fini delle valutazioni operate dal socio privato aggiudicatario, nonché degli impegni assunti dal socio pubblico in merito alla governance societaria, si è ritenuto di provvedere, in linea generale, all'adeguamento dello statuto finalizzato a un mero recepimento delle disposizioni imperative introdotte dal TUSP, pertanto non sono state oggetto di intervento le disposizioni di cui all'art. 17 dello Statuto sociale, relative all'organo amministrativo, rispetto alle previsioni ex art. 11, comma 2, TUSP, in considerazione del legittimo affidamento del terzo, ovvero il socio privato, che diversamente non sarebbe rappresentato, nel rispetto degli impegni assunti dal Comune di Cervia in merito alla governance societaria laddove veniva previsto che *"...Ai soci spettano i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società:*

- *al socio Comune di Cervia è riservata la nomina di due amministratori e fra questi la designazione del Presidente;*
- *al socio "Aggiudicatario" è riservata la nomina di un amministratore, con ruolo di amministratore delegato".*

In base a tali motivazioni, non è stata introdotta l'opzione dell'amministratore unico in statuto.

La delibera di adeguamento dello Statuto societario al TUSP è stata approvata nell'Assemblea Straordinaria dei soci del 16/01/2019.

3.3 Ravenna Holding spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	02210130395
Denominazione	Ravenna Holding Spa
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48122
Indirizzo	Via Trieste, 90/A

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Si (Art. 4 dello Statuto Sociale)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	19
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	119.412€
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	55.640 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	12.324.838 €	13.294.373 €	14.009.144 €	14.586.513 €	12.622.412 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.176.192 €	5.148.762 €	4.894.479 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	143.315 €	89.363 €	88.613 €
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	1.479 €	48.400 €	56.113 €
C15) Proventi da partecipazioni	13.349.970 €	14.302.150 €	15.013.163€
C16) Altri proventi finanziari	59.226 €	4.309 €	4.982 €
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0 €	0 €	0 €
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0 €	0 €	0 €
TOTALE FATTURATO	18.728.703 €	19.544.584 €	20.001.237 €
FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO	19.424.841 €		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	10,08%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Dall'analisi dei dati e degli indici di bilancio degli ultimi cinque anni emerge una situazione patrimoniale - finanziaria solida ed equilibrata; un indebitamento netto bilanciato; una buona capacità dell'impresa di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi; risultati economici positivi e una buona redditività.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Dividendi	10.854.384	10.730.406	15.013.163	12.550.654	13.349.970
Proventi da gestione delle reti	3.092.695	3.051.678	3.042.533	3.127.383	3.087.214
Altri ricavi e proventi	1.567.483	1.952.337	1.940.559	2.110.742	2.232.293
Valore della produzione	15.514.562	15.734.421	19.996.255	17.788.779	18.669.477
Acquisti	-10.186	-12.046	-14.293	-16.593	-8.451
Servizi e godimento beni di terzi	-497.440	-488.596	-469.958	-498.785	-561.703
Oneri diversi di gestione	-236.313	-291.068	-244.855	-251.104	-231.247
Totale costi operativi esterni	-743.939	-791.710	-729.106	-766.482	-801.401
Valore Aggiunto	14.770.623	14.942.711	19.267.149	17.022.297	17.868.076
Costo del personale compreso distacchi	-1.032.148	-1.309.287	-1.374.146	-1.535.746	-1.527.793
EBITDA = Margine operativo lordo	13.738.475	13.633.424	17.893.003	15.486.551	16.340.283
Ammortamenti e acc.ti	-3.676.153	-3.683.686	-3.666.542	-3.735.763	-3.779.894
EBIT = Risultato operativo	10.062.322	9.949.738	14.226.461	11.750.788	12.560.389
Gestione finanziaria	-178.517	-151.902	-256.189	-249.059	-298.908
Risultato ante gestione straord. ed imposte	9.883.805	9.797.836	13.970.272	11.501.729	12.261.481
Proventi straordinari	2.696.421	4.894.979	0	1.751.496	0
Totale gestione straordinaria	2.696.421	4.894.979	0	1.751.496	0
Risultato ante imposte	12.580.226	14.692.815	13.970.272	13.253.225	12.261.481
Imposte dell'esercizio	42.186	-106.302	38.872	41.148	63.357
Risultato netto	12.622.412	14.586.513	14.009.144	13.294.373	12.324.838

I risultati economici si mantengono positivi, grazie al contributo strutturale delle diverse società partecipate, ai ricavi per locazioni e contratti di service. Si evidenzia inoltre la positiva conferma dei dati strutturali di bilancio, a cominciare dal pieno controllo dei costi operativi, nonostante il forte rincaro dell'energia,

l'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse che non hanno inciso in modo significativo sui risultati della società.

Ravenna Holding ha garantito, dal 2005 anno di costituzione ad oggi, la distribuzione agli azionisti di dividendi per quasi 137 milioni di euro, pari a circa l'82% dell'utile prodotto, oltre ad ulteriori 35 milioni di euro, legati a due riduzioni volontarie del capitale sociale (nel 2015 e nel 2018), per un totale erogato di circa 172 milioni di euro complessivi.

Con riferimento alle previsioni per il triennio 2023-2025, approvate in gennaio 2023, che possono essere considerate ragionevolmente prudenti in una situazione economica generale complessa, ancora turbata da importanti eventi di portata straordinaria, le cui evoluzioni non sono agevolmente prevedibili, il conto economico continua ad evidenziare in modo strutturale risultati molto positivi per tutto il periodo di piano assicurando al contempo la piena sostenibilità della posizione finanziaria. La Società si conferma in grado di garantire, nel rispetto dei presupposti delineati nel Piano approvato, oltre che i vantaggi finanziari ed economici di una gestione coordinata delle partecipazioni degli Enti Soci, anche importanti investimenti. Si prevede per l'anno 2023 un risultato d'esercizio superiore a 10 milioni di Euro, e per gli anni 2024 e 2025 si prevede che l'utile possa mantenersi attorno ai 10 milioni di Euro netti.

Costi di funzionamento

A partire dal 2013 si è assistito alla progressiva centralizzazione dei servizi in capo alla holding, concentrando le attività delle società del c.d. gruppo ristretto - Aser Srl, Azimut S.p.a., Ravenna Farmacie Srl, Ravenna Entrate S.p.a. - sulla gestione operativa dei servizi affidati.

Ravenna Holding S.p.A. consente all'interno del Gruppo di disporre di una struttura che possa dare un ampio e diffuso servizio alle società partecipate, assicurando uniformità di comportamento e presidio di supporto per gli enti locali anche per i controlli previsti dal TUSP. Nel peculiare schema di Ravenna Holding le società del gruppo ristretto possono concentrarsi sull'esecuzione dei servizi propri della loro attività principale, mentre tutte le altre attività di carattere generale e amministrativo sono svolte dalla holding *in service*. Elemento qualificante di Ravenna Holding S.p.a. rispetto ad altre holding è la prestazione di un "service" diffuso e capillare (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, *internal audit*). Il "service" viene adottato in una logica di razionalizzazione e contenimento della spesa (evitando la duplicazione delle strutture), di omogeneizzazione degli indirizzi attuativi e delle attività nell'ambito del gruppo e - in un'ultima analisi - di controllo sulla società ai sensi della normativa civilistica e pubblicistica (come supporto degli enti locali soci indiretti, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL).

Senza la holding le singole società dovrebbero affrontare costi aggiuntivi evidenti, non avrebbero uniformità di comportamenti, difetterebbe un supporto agli enti anche per il controllo così come previsto dal TUSP.

Il "gruppo holding", inteso come entità di riferimento del bilancio consolidato, è stato infatti individuato come ambito ideale per la razionalizzazione e l'efficientamento dei processi gestionali, con particolare attenzione al contenimento dei costi operativi. L'esperienza concreta conferma che il modello adottato, con la presenza di una società capogruppo, possa garantire le più rilevanti economie di funzionamento proprio nei processi di centralizzazione/razionalizzazione infragruppo con la conseguente emersione di economie di scala, ad esempio attraverso la riduzione delle figure apicali utilizzate, e la progressiva rinuncia da parte di tutte le società operative a contratti per prestazioni esterne.

L'assetto centralizzato ha consentito di ridurre i costi degli adeguamenti organizzativi imposti da un numero crescente di norme di grande complessità, che impongono presidi e adempimenti (anticorruzione-trasparenza-gestione dei rischi...), realizzando interventi in grado di massimizzare l'efficienza a livello di gruppo, e favorendo l'introduzione di assetti operativi e professionalità adeguate.

Il progetto di riorganizzazione ha consentito inoltre di migliorare il coordinamento operativo delle società, e introdotto un assetto coerente con il nuovo sistema di controlli a cui sono sottoposti gli Enti locali e le loro società partecipate, rafforzando tra l'altro le possibilità di esercizio effettivo delle funzioni d'indirizzo, coordinamento e controllo.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Tutte le società del c.d. gruppo ristretto hanno prodotto nel quinquennio 2017-2021 utili in ogni annualità (come evidenziato nelle schede delle singole società). In tale contesto generale gli Enti Locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, ROE), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità misurati, oltre che sulle singole società, anche nel bilancio consolidato di gruppo, come sotto indicati:

Indicatori Bilancio Consolidato	VALORE TARGET	2020	2021	2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<=29%	26,95%	26,94%	26,71%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 1,6	1,2	0,8	1,0
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 2,1	1,8	1,3	1,4

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione. Si evidenzia che i ricavi del gruppo sono fortemente influenzati dal valore della produzione di Ravenna Farmacie, in particolare dal fatturato realizzato dal magazzino, a bassa marginalità, che incide in modo rilevante sull'indicatore che ha al denominatore il valore della produzione, mentre è "trascurabile" sugli altri indicatori che hanno come denominatore l'utile. L'obiettivo dell'indicatore sopra esposto è riferito a valori della produzione del magazzino maggiori di 40 milioni di euro. Qualora si verificasse un calo della produzione del magazzino tale per cui il valore della produzione ad esso riferibile diminuisca sotto tale soglia, pertanto, l'indicatore dovrà essere riconsiderato.

Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Holding e le varie società ed il livello del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" delle singole società. Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi della capogruppo e delle società del c.d. gruppo ristretto (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Infine, Ravenna Holding attribuisce assoluta centralità al mantenimento di una corretta dinamica dei flussi finanziari, e al mantenimento nel tempo di una Posizione finanziaria netta equilibrata. L'ambito finanziario non può che essere considerato nel suo insieme all'interno del Gruppo, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente attraverso il Cash pooling, che consente di evitare possibili squilibri finanziari di breve periodo riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del Gruppo, mentre da anni la gestione degli investimenti rimane in capo alla holding. A conferma di ciò si rileva che anche all'interno del Programma della valutazione del rischio di crisi (ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TUSP), si è ritenuto corretto individuare per la sola società capogruppo (in una logica di consolidato) indicatori di solidità finanziaria quali: rapporto PFN/MOL (Coverage), PFN/PN (Leverage), ICR (Interest coverage ratio) e il DSCR (Debt Service Coverage Ratio). I vantaggi dell'accentramento delle risorse monetarie e della gestione unitaria della tesoreria sono molteplici. Prima di tutto una migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'allocazione delle risorse finanziarie delle società con disponibilità in favore delle altre "consorelle", che ha consentito di annullare le diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Evidenti, pertanto, sono le potenzialità in termini di contrazione del margine di indebitamento complessivo del gruppo. Inoltre, la verifica costante delle disponibilità finanziarie attraverso il cash pooling, porta ad una

visione d'insieme della situazione finanziaria, e consente di realizzare un monitoraggio puntuale dell'effettivo fabbisogno finanziario del gruppo, attivando una gestione proattiva dello stesso.

La possibilità di disporre di una buona solidità strutturale, derivante anche dall'efficace gestione finanziaria, ha permesso a Ravenna Holding, grazie alla sua "affidabilità" finanziaria, di intraprendere una serie di operazioni per soddisfare le esigenze dei Soci. In particolare, è stato possibile accedere a nuovi finanziamenti per gli investimenti programmati, a condizioni particolarmente vantaggiose, strettamente e funzionalmente collegate ad operazioni di rinegoziazione di altri finanziamenti per alleggerire i flussi finanziari in uscita.

A supporto di quanto sopra esplicitato, si riportano i valori di alcuni indicatori utili alla misurazione del rischio di crisi aziendale. Tali indicatori, principalmente di natura finanziaria, sono stati selezionati in considerazione del fatto che l'aspetto finanziario risulta quello maggiormente significativo nel settore di attività in cui la società opera. Essi sono destinati a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. La società ha individuato per ciascun indicatore un valore-soglia estremamente prudente e con opportuni limiti di tolleranza, superati i quali il management dovrebbe comunque attivarsi, così da conseguire il risultato di una gestione tempestiva della fase di pre-crisi.

Per ciascun indicatore individuato viene indicato il valore soglia e il dato effettivo misurato, sia a livello di bilancio civilistico che di bilancio consolidato.

INDICATORI	RAVENNA HOLDING		CONSOLIDATO	
	VALORE SOGLIA	VALORE 2022	VALORE SOGLIA	VALORE 2022
UTILE NETTO	< 5.000.000	12.324.838		
ROI rettificato	< 1,20%	2,46%		
ROI al netto reti	< 1,50%	3,53%		
ROE	< 1,00%	2,57%	< 1,50%	2,81%
PFN/ EBITDA	> 6,00	1,24	> 8,00	4,22
PFN/ PN	> 0,30	0,04	> 1,00	0,03
ICR = EBITDA/ Oneri finanziari	< 8,00	51		
(DSCR) = Cash Flow / (Quote cap. + OF)	< 1,20	2,36		
Indice di struttura primario (PN/Attivo fisso netto)	< 0,50	0,94	< 0,50	0,98
Indice strutt. secondario (PN+Pass cons)/Att. fisso netto	< 0,50	0,99	< 0,50	1,03
Grado di indipendenza da terzi (PN/(Pass.cons+Pass.correnti))	< 2,00	10,26	< 2,00	7,30
Rapporto di indebitam. (Tot. Capitale di terzi/Totale passivo)	> 0,33	0,09	> 0,33	0,12

Si rileva il pieno rispetto di tutti gli indicatori che evidenziano una buona solidità patrimoniale, una situazione finanziaria solida ed equilibrata, una buona redditività e la capacità di piena solvibilità dei propri impegni finanziari.

Da ultimo si precisa che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha proposto un set di indicatori di allerta che tracciano valori soglia di taluni indici di bilancio differenziati per settore di attività. Il segnale di allerta dovrebbe essere considerato in uno di questi 3 casi: 1) patrimonio netto negativo; 2) DSCR a 6 mesi inferiore a 1; 3) in assenza di rilevanza del DSCR, 5 specifici indici di bilancio fuori dai valori soglia prestabiliti.

Per quanto riguarda Ravenna Holding si registra un Patrimonio Netto significativamente positivo e si registra un DSCR, indice utilmente applicabile e infatti già preso a riferimento nel set di indicatori introdotti autonomamente sopra evidenziati, molto distante dai valori soglia e valutabile anche in chiave prospettica in base alle programmazioni triennali periodicamente aggiornate.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi della capogruppo e delle società del c.d. gruppo ristretto (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività svolta dalla Partecipata

La società rappresenta lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.

Ravenna Holding garantisce ai soci enti locali qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", si avvale del ruolo operativo fondamentale della holding.

La holding rappresenta, pertanto, un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali in quanto:

- opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento della catena di comando ma, il caso del modello romagnolo forlivese ne è un esempio, ne perfeziona le modalità di attuazione;
- provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentrato della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff delle controllate.

Dal 2012 si è assistito alla progressiva centralizzazione dei servizi in capo alla holding, concentrando le attività delle società del c.d. gruppo ristretto - Aser Srl, Azimut S.p.a., Ravenna Farmacie Srl, Ravenna Entrate S.p.a. - sulla gestione operativa dei servizi affidati. L'organizzazione adottata consente di assicurare adeguate condizioni di funzionalità delle attività, garantendo indirizzi e comportamenti comuni nel rispetto della complessa normativa di settore e connessa ai vari servizi gestiti dalle società. Al contempo si predispone concreto strumento per il controllo civilistico e quello pubblicistico (art. 147 quater del T.U. E.L.) di supporto agli enti locali e si perseguono significative economie di scala. Le sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. hanno rilevanza sul contenimento della spesa per la capogruppo e le società partecipate.

La presenza della holding capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TUSP, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili.

Appare evidente il ruolo fondamentale che la società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in

materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.

La centralizzazione delle attività comprende anche il coordinamento attuativo anticorruzione per tutto il gruppo, in chiave di prevenzione dei fenomeni di "malagestio". Si evidenzia, a tal proposito, il fondamentale ruolo di Ravenna Holding e l'importanza dell'attività tesa a dare attuazione anche in tutte le società del gruppo ristretto, alle procedure per il pieno rispetto delle norme pubblicistiche, con il presidio in particolare delle attività legate al modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. In particolare, il presidio dell'attività contrattuale approcciato in una prospettiva di gruppo, è centrale in una logica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, e si relaziona quindi strettamente con le azioni ed i protocolli previsti all'interno del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Anticorruzione sia della società capogruppo che delle controllate.

Di rilevante importanza è l'adozione nel 2021 del primo bilancio di sostenibilità di Ravenna Holding al cui interno sono ampiamente trattate le tematiche sopraindicate. La società non è tenuta all'adozione del report, ma ha ritenuto di adottarlo in autolimitazione. Il bilancio è pubblicato sul sito della società alla sezione "Società trasparente" al link "Bilanci".

Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva una notevole semplificazione a servizio dell'ente locale socio nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento. La redazione di un consolidato della capogruppo previene, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che il citato D.Lgs. 175/2016, all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente le società capogruppo, avvalorando il modello della holding già in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale. Tale espressa previsione rafforza la certezza che sia assolto per tali società il cosiddetto vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP. Il secondo comma dello stesso articolo richiede che l'oggetto sociale sia riconducibile a determinati settori (c.d. vincolo di attività) ed enuncia alcuni casi espressi in cui tale correlazione si verifica "ex lege" (tra i quali quello di cui alla lettera d) per quanto qui di interesse).

Tale elencazione peraltro non può considerarsi esaustiva, tanto che i commi successivi al 2 dello stesso articolo 4 prevedono altre fattispecie di attività specificamente ammesse.

Il comma 5 dell'art. 4 prevede appunto una disposizione specifica relativa alle società holding, e potrebbe autonomamente far ritenere che le società "che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali" assolvono al vincolo di scopo, e costituiscono, in quanto tali, partecipazioni legittimamente detenibili dagli enti locali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno un oggetto sociale tipico e pare oggi superata la tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Dunque la holding di partecipazione degli enti locali pare correttamente inquadrabile come una società con oggetto di prevalente natura finanziaria che produce servizi per la gestione delle partecipazioni, con un proprio oggetto

autonomo svincolato da quello delle proprie partecipate (in tal senso si veda anche il documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili “Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance” 2010).

La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti di affidamento in house per la prestazione di servizi, ma è insita nella stessa società in quanto nell’oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La partecipazione alla società holding per gli enti soci è tra l’altro funzionale all’attuazione dello schema del c.d. in house a cascata pluripartecipato, rappresentando la società capogruppo il luogo dell’esercizio del controllo analogo congiunto anche sulle società “figlie”, in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compiranno anche le società indirettamente controllate caratterizzate da tale modello di governance.

Il TUSP individua e definisce in varie disposizioni il ruolo delle società holding, codificando la possibilità di partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite di una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione.

Si richiamano in particolare i seguenti aspetti:

- viene definito il modello dell’in house cosiddetto “a cascata”, cioè dell’affidamento in house a società partecipata tramite una holding. Esplicitamente il controllo analogo infatti “può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante”;
- il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali “non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti”.

La struttura di governance incentrata sulla Holding può rappresentare anche un efficace modello di attuazione del sistema di controllo delle partecipate previsto anche nell’art. 147 quater del TUEL.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, nel più ampio processo su scala romagnola, e l’ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluripartecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello c.d. “in house”, essendo presenti i tre requisiti previsti dalla norma:

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
- c) maggior parte dell’attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibere:

- n. 90/2018/VCGO adunanza del 10/4/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Ravenna;
- n. 103/2018/VCGO adunanza del 28/5/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Cervia;
- n. 100/2018/VCGO adunanza del 10/4/2018 e 02/5/2018 relativa alla ricognizione straordinaria della Provincia di Ravenna;

ha rilevato *“il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che prevedono che la società possa essere amministrata indifferentemente da un amministratore unico o da un organo collegiale composto da cinque membri (di cui tre nominati dal Comune di Ravenna), alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi”*.

Successivamente, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare i seguenti rilievi:

1. *La Corte esprime perplessità sul fatto che la “gestione delle partecipazioni societarie di enti locali” effettuata dalla società Ravenna holding possa costituire “oggetto sociale esclusivo” della società, come previsto dall'art. 4, comma 5, del Tusp al fine di poter superare il divieto ivi previsto e quindi acquisire direttamente nuove partecipazioni societarie, rilevando, al contrario, nella specie, un “oggetto sociale prevalente”.*

Al riguardo, la Sezione ha già avuto occasione di esprimersi con deliberazione n. 9/2021/VSGO del 3 febbraio 2021 (Comune di Faenza) nella quale è stato rilevato come “L'esercizio di attività di gestione delle partecipazioni tipiche della holding pura costituisce, dunque, soltanto l'attività prevalente ma non esclusiva di Ravenna Holding la quale, pertanto, soggiace al divieto di costituire nuove società o di assumere nuove partecipazioni”.

2. *Nello Statuto la previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti verso i soci NON è formalmente conforme al dettato normativo. In esso si dice: “In via residuale e comunque in misura inferiore al venti per cento del valore della produzione, previa espressa autorizzazione dei soci e al solo fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società, Ravenna Holding S.p.A. potrà svolgere le attività di cui al presente oggetto sociale a favore anche di terzi diversi dagli enti pubblici soci”.*

Quanto ai rilievi riferiti al mancato adeguamento delle disposizioni statutarie si riferisce quanto segue: lo statuto societario di Ravenna Holding S.p.A. è stato modificato, nell'assemblea straordinaria del Novembre 2017, per adeguarne le previsioni al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

La revisione statutaria è stata accompagnata dall'aggiornamento della convenzione ex art. 30 TUEL, per ragioni di coordinamento ai fini dell'efficace disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo, anche congiunto, sulle società partecipate operanti secondo il modello in house providing nonché, più in generale, relativa all'esercizio attraverso Ravenna Holding di poteri di indirizzo e controllo su tutte le società del Gruppo.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in sede di esame della ricognizione straordinaria delle partecipazioni degli enti soci di Ravenna Holding S.p.A., con delibera n 90/2018/VCGO adunanza del 10/4/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Ravenna ha rilevato il mancato pieno adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che prevedevano che la società potesse essere amministrata indifferentemente da un amministratore unico o da un organo collegiale composto da cinque membri (di cui tre nominati dal Comune di Ravenna), alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

In seguito ai rilievi formulati dalla Corte, lo Statuto è stato oggetto di ulteriore modifica per la parziale riformulazione delle disposizioni dell'art. 16 dello statuto sociale concernenti l'organo amministrativo (e conseguentemente degli artt. 15, 22 e 23, per mero riallineamento all'art. 16). L'Assemblea dei Soci di Ravenna Holding S.p.A. in data 1 agosto 2018 ha pertanto approvato una nuova e limitata modifica dello Statuto, finalizzata a recepire i rilievi formulati dalla Corte, e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Vista la natura estremamente limitata di questo adeguamento statutario, non è stato necessario porre nuovamente mano alla Convenzione, che risultava già aggiornata contestualmente alla revisione statutaria effettuata a fine 2017 a norma dell'art. 26 del TUSP.

Si rileva, infine, che in data 27 febbraio 2020, i soci di Ravenna Holding S.p.A. hanno deliberato il prolungamento della durata della società, portata al 31/12/2100, attraverso specifica e dedicata modifica dell'art. 3 dello Statuto.

In relazione a quanto rappresentato dalla Corte con delibera n.131/2021 (punto 1) si evidenzia quanto segue: con riferimento all'art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e rinviando nel caso ad ulteriore dettaglio, si evidenzia che l'*"oggetto sociale"* identifica nello statuto delle società a partecipazione pubblica la relazione strumentale con i soci nell'ambito dello schema in house e prescinde, nella sua qualificazione ontologica, dalla semplice enumerazione delle *"attività"* che la società svolge o può potenzialmente svolgere. L'esclusività dell'oggetto non coincide nel TUSP con il necessario esercizio di un'unica attività, dovendosi rilevare come *"l'oggetto sociale esclusivo"*, richiamato nell'articolo 4, comma 5, non possa che essere letto in collegamento (almeno logico) al comma 4, relativo alle società in house che ammette, letteralmente, come *"oggetto sociale esclusivo"* l'esercizio di *"una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2"*.

Non risultano pertanto sovrapponibili i concetti di attività e oggetto, che anzi si differenziano in modo significativo, per cui la pluralità di attività esercitate (purché tutte conformi all'articolo 4 comma 4) non è in contrasto con l'esclusività dell'oggetto di una società in house (secondo l'interpretazione ricostruita che pare ampiamente coerente con la lettura sistematica del TUSP).

L'eventuale costituzione di una (o più) "nuova" e autonoma società "patrimoniale", controllata dalla holding stessa, formalmente ammissibile, si porrebbe in contrasto con il processo di semplificazione societaria intrapreso, con effetti, per certi versi paradossali, di perdita di parte dell'efficienza ottenuta. D'altronde la lente interpretativa delle disposizioni non può che essere ispirata dal citato principio di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 175/2016 *"Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo*

all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.”

In tale logica si è valutato coerente e opportuno confermare la scelta di aggregare attività per molti aspetti simili, con l'obiettivo di piena valorizzazione delle potenzialità della holding, concentrando sulla stessa attività coerenti ed omogenee, e massimizzando attraverso l'efficienza e la flessibilità della sua struttura il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione, confermando rilevanti economie. In tale ambito è stata, tra l'altro, perimetrata nello Statuto la possibilità per la società di svolgere attività di natura immobiliare, rafforzandone il collegamento con le finalità istituzionali degli Enti, anche alla luce dell'articolo 4 del TUSP, e pertanto circoscrivendola ad immobili di proprietà degli enti soci o della società, e da destinarsi in ogni caso ad attività di interesse (in senso ampio) degli stessi.

Infine per completare il quadro di gestione di Ravenna Holding si precisa che la medesima società ha perseguito e persegue una politica di costante contenimento dei compensi degli organi amministrativi delle società in controllo pubblico nell'ambito complessivo del consolidamento, rispettosa della normativa vigente. Nell'attuale contesto si tratta di un impegno particolarmente rilevante per la ineludibile necessità di assicurare al contempo organi amministrativi complessivamente adeguati rispetto alla notevole complessità - e conseguente responsabilità - connessa alla gestione di tale tipologia di società. Politica di contenimento che si amplia alle intere strutture e si incrocia direttamente con la scelta di una ridotta struttura dirigenziale (è presente un solo Direttore Generale nelle cinque società del gruppo ristretto, nonostante la figura sia prevista in vari statuti) incrementando impegno quotidiano, competenze e responsabilità degli amministratori muniti di deleghe (con conseguenti riduzioni di spesa).

In relazione alle osservazioni espresse dalla Corte con delibera n.131/2021 (punto 2) si evidenzia che l'art. 16 3° comma del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti locali. L' art. 4 dello Statuto tratta per converso le attività fino al 20% residuo da autorizzarsi dall'Assemblea al fine di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza. Si tratta unicamente di due prospettive diverse, fermo restando che entrambe sono integrate dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Potrà nel caso essere disposta variazione in sede della prossima modifica statutaria utile.

SVILUPPI FUTURI

“Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato”

Ravenna Holding spa sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Gli Enti Locali romagnoli sono soci, diretti o indiretti tramite le Holding, delle società c.d. “delle reti” (Amir, Ravenna Holding, Sis, Team e Unica reti) - che dispongono della proprietà diretta o in concessione delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali del sistema del Servizio Idrico Integrato - nonché soci diretti ed indiretti - tramite le Holding ovvero delle medesime società delle reti – della società Romagna Acque – società delle fonti – spa (“RASDF”).

Nei DUP (Documenti Unici di Programmazione) sostanzialmente di tutti i Comuni soci di RASDF è riportato da diversi anni come obiettivo per la società l'Aggiornamento e avanzamento del "Progetto di Incorporazione In Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di tutti gli asset del Ciclo Idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del SII" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "motivata Istanza" presentata da ATERSIR con deliberazione n.18/2021.

Il progetto è stato più volte oggetto di definizione come indirizzo e obiettivo che la società RASDF doveva perseguire come risulta di seguito:

- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2019 punto 3 odg (OBIETTIVI E INDICATORI 2020-2022)

come obiettivo 1 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre l'85% del capitale sociale;

- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2020 punto 4 odg (OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2021 – PROPOSTA) come obiettivo 1 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 13 ottobre 2021, punto 3 odg (OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2022 E SEGUENTI) come obiettivo 6 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 26 ottobre 2022, punto 4 odg (OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2023 E SEGUENTI) come obiettivo 4 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 2 agosto 2023, punto 4 odg (OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2024 E SEGUENTI) come obiettivo 2 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale.

Il progetto di accorpamento delle società patrimoniali dell'Area vasta Romagna, alla luce di quanto emerso dall'approfondita istruttoria svolta da Atersir, risulta strategico e si è reputato necessario formulare una "motivata istanza", opportunamente integrata con una programmazione aggiornata dei fabbisogni di investimento, oggi ancora più necessaria a causa degli eventi alluvionali dello scorso maggio.

L'approvazione avvenuta da parte del Consiglio Locale di Atersir di Ravenna e di Forlì-Cesena (costituiti da tutti i Comuni ricadenti all'interno delle due Province) con deliberazione rispettivamente n.5 del 9/12/2020 e n.4 del 17/12/2020, per la presentazione ad ARERA, della motivata istanza di adeguamento dei canoni delle società patrimoniali, poi approvata con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.86/2020 del 17/12/2020, ha consentito, anche rispetto alle previsioni, di inserire nel programma degli investimenti le nuove progettazioni previste a partire dall'annualità 2022.

È intervenuta l'approvazione, con deliberazione Arera n. 569/2021/R/IDR del 9 dicembre 2021 e n. 581/2021/R/idr del 14 dicembre 2021 dello specifico schema regolatorio con le predisposizioni tariffarie per i sub ambiti di Ravenna e Forlì-Cesena, contenenti la motivata istanza.

Di seguito l'approvazione da parte di Atersir delle convenzioni con le società patrimoniali Amir e Sis (rispettivamente con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 30 e 31 del 19 aprile 2018), efficaci a seguito di aggiudicazione della gara per il SII nel bacino di Rimini; Unica Reti (Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.115 del 28 novembre 2022), Ravenna Holding e Team (rispettivamente Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 e 4 del 30 gennaio 2023) in applicazione della motivata istanza approvata da Arera.

Il Coordinamento soci della società del 22/11/2023 ha stabilito l'avanzamento del progetto con l'approvazione del cronoprogramma elaborato dai consulenti incaricati che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: si tratta di realizzare un aumento di capitale di RASDF e, a liberazioni delle azioni di nuova emissione, saranno conferite da parte delle società (c.d. "delle reti") le reti, impianti e dotazioni patrimoniali, che costituiscono i rami di azienda afferenti le reti del Servizi Idrico Integrato. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti - le società (c.d. "delle reti") - avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali, che per quanto attiene la distribuzione del dividendo sarà correlato direttamente al rendimento del proprio ramo conferito.

Il cronoprogramma rappresenta la *road map* per l'attuazione del progetto e le azioni che devono compiersi che coinvolgono atti di spettanza della società Romagna Acque spa – la conferitaria -, delle 5 società Conferenti (c.d. "delle reti") – Amir, Unica Reti, Ravenna Holding, Team, Sis, nonché gli Enti Locali che sono tanto soci della conferitaria che delle società conferenti.

A seguire si propongono le analisi di dettaglio di tutte le società controllate, collegate e partecipate da Ravenna Holding s.p.a.:

- ASER SRL;
- AZIMUT SPA;
- RAVENNA ENTRATE SPA;
- RAVENNA FARMACIE SRL;
- ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI SPA;
- PLURIMA SPA;
- SAPIR – Porto Intermodale Ravenna SPA;
- START ROMAGNA SPA;
- ACQUA INGEGNERIA SRL;
- TPER SPA.

3.3.1 Aser srl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	02240010393
Denominazione	Aser – Azienda Servizi Romagna S.r.L.
Anno di costituzione della società	2006
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48124
Indirizzo	Via Aldo Bozzi, 103

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	15
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	41.846 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	21.281 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	307.559€	240.556€	273.374 €	279.580 €	295.974 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.846.442 €	2.810.192 €	2.881.430 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	21.514 €	11.265 €	6.615 €
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	2.603 €	635 €	2.443 €
TOTALE FATTURATO	2.867.956 €	2.821.457 €	2.888.045 €
FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO	2.859.153 €		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//
Codice Fiscale Tramite	02210130395

NOME DEL CAMPO	VALORE
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	100,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Controllo solitario – maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

La società negli ultimi 5 anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Valore della produzione	2.734.787	2.838.709	2.888.045	2.821.457	2.867.956
Acquisti	-654.520	-701.151	-752.919	-741.802	-724.432
Servizi e godimento beni di terzi	-714.195	-783.521	-743.550	-699.703	-731.781
Oneri diversi di gestione	-107.012	-91.556	-95.167	-93.708	-93.312
Totale costi operativi esterni	-1.475.727	-1.576.228	-1.591.636	-1.535.213	-1.549.525
Valore Aggiunto	1.259.060	1.262.481	1.296.409	1.286.244	1.318.431
Costo del personale (compreso distacchi)	-755.056	-788.648	-776.988	-839.276	-800.787
EBITDA = Margine operativo lordo	504.004	473.833	519.421	446.968	517.644
Ammortamenti e acc.ti	-80.546	-70.158	-135.218	-94.882	-77.307
EBIT = Risultato operativo	423.458	403.675	384.203	352.086	440.337
Gestione finanziaria	-1.212	-572	-357	-54	3.315
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	422.246	403.103	383.846	352.032	443.652
Risultato ante imposte	422.246	403.103	383.846	352.032	443.652
Imposte dell'esercizio	-126.272	-123.523	-110.472	-111.476	-136.093
Risultato netto	295.974	279.580	273.374	240.556	307.559

Risultano confermabili inoltre i risultati della programmazione economica pluriennale 2023-2025 che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione del contesto di straordinaria difficoltà legato agli impatti dell'aumento inflazionistico, che ha portato alla revisione dei prezzi di beni e servizi, e che ha accentuato le difficoltà di approvvigionamento di molti prodotti, a cui si aggiungono le criticità ed i danni provocati dall'alluvione e dal dissesto idrologico che a partire dal 2 maggio 2023 hanno colpito il territorio romagnolo, con ingenti danni al patrimonio pubblico e privato di enti, imprese e famiglie. La società nei budget 2023-2025 ha previsto di chiudere l'esercizio 2023 con un utile pre-imposte pari a circa 274 mila euro e un utile netto pari a 172 mila euro. Per gli anni successivi le previsioni evidenziano un utile pari a circa 180 mila euro.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari siano gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante **l'annullamento delle diseconomie** connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo;
- 2) **effetti positivi nel rapporto banca-impresa** necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo;
- 3) **minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli**. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.);
- 4) **maggiore efficienza nella politica del credito**, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento;
- 5) **ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale** anche in momenti sfavorevoli di mercato;
- 6) **disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento**, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine (dal 2012).

Costi di funzionamento

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Aser S.r.l. ha prodotto nel quinquennio 2017-2021 utili in ogni annualità (come sopra evidenziato). In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBIDA - MOL, utile netto, ROE), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità, come sotto riportati. Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Aser ha pienamente rispettato:

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 52,5%	44,70%	45,50%	45,30%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 3,0	1,4	1,4	1,2
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=4,0	2,0	2,3	1,8

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Aser S.r.l. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

Inoltre, per indagare l'eventuale necessità di contenimento dei costi, si è ricorso anche alla misurazione degli indici di allerta della crisi d'impresa predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e destinati a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. I valori misurati sono stati confrontati con i rispettivi parametri di settore riferiti alla tipologia di attività economica primaria svolta dalla società (Codici ATECO di settore).

CODICE ATECO 9603 SETTORE S

Indicatori della crisi d'impresa	Formula	Indice calcolato	Parametro di settore	Esito del raffronto
1	Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	0,10%	2,70%	ok
	<i>oneri finanziari</i>			
2	Indice di adeguatezza patrimoniale	299,71%	2,30%	ok
	<i>ricavi netti</i>			
3	Indice di ritorno liquido dell'attivo	16,64%	0,50%	ok
	<i>patrimonio netto</i>			
4	Indice di liquidità	313,50%	69,80%	ok
	<i>totale debiti + ratei/risconti passivi</i>			
5	Indice indebitamento fiscale / previdenziale	3,66%	14,60%	ok
	<i>cash-flow (utile + costi non monetari)</i>			
6	Patrimonio netto	1.449.418	//	ok
	<i>totale attivo</i>			
	<i>valore non negativo</i>			

Gli indici rilevatori di un possibile stato sintomatico di "crisi d'impresa" sono tutti positivi, per cui non si denotano criticità patrimoniali / finanziarie. Il Patrimonio Netto è positivo.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività svolta dalla Partecipata

La società svolge attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;

- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
- d) le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.

In assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funerari trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14.

In particolare, l’art. 13, 1° comma, regola l’attività “funebre” definendola un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: l’attività di trasporto, l’attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari e la fornitura di cofani ed accessori.

La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l’attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di “*onoranze funebri*”, tra le attività finalizzate alla soddisfazione di “*bisogni di interesse generale*” (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo, del resto, appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell’ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale).

Appare inoltre evidente la sovrapposibilità dell’orientamento della Corte alla fattispecie di “*attività funeraria*” di cui all’art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014.

In sostanza, l’attività funeraria così come definita nel complesso dei tre elementi presupposti dall’art. 13, 1° comma, della L. R. n. 19/2014, sussistendo come attività tipizzata nella presenza “*congiunta*” dei tre elementi, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica, in quanto tali elementi riguardano attività che non possono avere rilevanza autonoma al di fuori dell’attività funeraria ed appaiono pertanto connotati dal medesimo interesse pubblicistico caratterizzante l’esplicazione del complesso delle attività in materia funeraria (o comunque non possono considerarsi ragionevolmente ad esso estranei).

In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all’equilibrio della gestione societaria, consentendo l’esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all’Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell’articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 175/2016.

La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con “*impresa pubblica*” l’attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell’art. 5 ultimo comma “*I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l’attività funebre*”.

Riguardo all’esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la partecipazione, si cita per tutte (dato l’analogo contenuto dei vari provvedimenti assunti degli enti locali che si sono succeduti nel tempo) quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009:

“... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all’intervento dell’ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della “pietas” verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario.

L’ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l’imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigarne l’innalzamento e sopperendo quindi all’impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingentate per i meno

abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l'intero mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l'ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indotte di riduzione di prezzi".

Come statutariamente previsto, Aser S.r.l. applica tariffe calmierate approvate dai Comuni. Nonostante ciò, riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale (avendo adottato il regolamento ex art. 19, 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) ed operando nell'ambito di una rigorosa cornice "pubblicistica" - su disposizione degli enti locali - assunta anche in via di autolimitazione (pur non potendo applicare direttamente la normativa in materia di contratti pubblici, Aser ha adottato in via di autovincolo un proprio regolamento interno che sostanzialmente replica, per quanto compatibile, quelli delle altre società pubbliche sottoposte al regime pubblicistico, integrato dalle misure adottate nell' "Area Contratti" del PTPCT). Nell'ambito degli indirizzi e del coordinamento assicurato dalla capogruppo, Aser adotta e mantiene puntualmente aggiornato un sistema 231/anticorruzione/privacy (prevedendo passaggi in Cda a scadenze fisse annue), con formazione continua del personale. La normativa in materia di trasparenza risulta adottata in modo integrale.

Si consideri inoltre che, come statutariamente previsto:

- a) Aser Srl assume fra l'altro, con oneri a proprio carico, i servizi per gli indigenti (valore ultimo triennio circa €. 30.000,00 annui);
- b) rileva altresì la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con i comuni soci in corso da diversi anni (con destinazione dell'1% del fatturato societario).

La presenza di Aser Srl, in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta "indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," e oggettivamente a tal fine infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione nello specifico contesto.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si Pur non operando sul territorio cervese, il Comune partecipa insieme agli altri soci alla definizione degli obiettivi ai sensi dell'art. 19 co. 5 e li inserisce nel proprio DUP
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare che *“considerato che le attività di “gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria)” nonché “gestione di cremazione salme” e “gestione di camere mortuarie” sono esercitate da due soggetti giuridici diversi (Aser e Azimut) ma entrambe sotto il controllo di un unico soggetto (Ravenna Holding) va valutato il rispetto della condizione evidenziata dal Tar Emilia-Romagna circa la sussistenza di una situazione che escluda in radice “qualsiasi forma di collegamento o controllo societario” a garanzia del principio di concorrenza.”*

In merito alle osservazioni riferite sul *“rispetto della condizione evidenziata dal Tar Emilia-Romagna circa la sussistenza di una situazione che escluda in radice “qualsiasi forma di collegamento o controllo societario” a garanzia del principio di concorrenza”* si precisa che Aser Srl non svolge servizi cimiteriali e necroscopici, né direttamente né attraverso società controllate o collegate, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 della L. R. n. 19/2004 e dell'art. 26 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

Il comma 3° prevede unicamente che i *“servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate”* non possano essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre *“anche attraverso società controllate o collegate”*. La normativa non prevede invece alcun altro caso di rilievo del controllo o collegamento societario. Ravenna Holding S.p.a. non svolge alcuna attività (né il suo Statuto prevede alcunché) inerenti a servizi funeri, cimiteriali, necroscopici. Tutte le società del gruppo hanno adottato PTPCT.

Si evidenzia infine che nel 2012 AGCM chiese a Ravenna Holding informazioni in merito ai rapporti di gruppo e tra i due soggetti controllati, attività commerciale di onoranze funebri e gestione dei servizi cimiteriali, senza alcun ulteriore seguito alla luce della risposta inviata.

3.3.2 Azimut spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	90003710390
Denominazione	Azimut S.p.A.
Anno di costituzione della società	1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48122
Indirizzo	Via Trieste, 90/A

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	67
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	133.845 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	32.224 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	1.271.406 €	1.438.383 €	1.077.799 €	980.258 €	1.027.800 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.399.939 €	12.331.808 €	11.593.519 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	288.946 €	206.149€	128.112 €
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	83.756 €	9.102 €	282 €
TOTALE FATTURATO	12.688.885 €	12.537.957 €	11.721.631 €
FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO	12.316.158€		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//
Codice Fiscale Tramite	02210130395
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	59,80%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno <i>La società può ritenersi in controllo civilistico (art. 2359 C.C.) ma NON in controllo pubblico ai sensi del TUSP (vedi nota sotto riportata)</i>

Anche per quanto riguarda AZIMUT è stato opportuno aggiornare la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b). Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di "controllo pubblico" nelle società pubbliche significative per la situazione specifica.

Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all'articolo 17 del TUSP, se applicati alla società AZIMUT S.p.A., impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa.

Al riguardo riveste particolare importanza, per l'evidente autorevolezza, Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione 4.7.2019 n. 16 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11; Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. "doppio oggetto" la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comporta la definizione di "società a partecipazione pubblica maggioritaria" (come espressamente definito per una fattispecie del tutto simile da Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in Speciale Composizione 4.7.2019 n. 16).

Si richiama al riguardo il chiaro orientamento assunto da Codesta Sezione (n. 10/2022/VSGO relativa alla verifica della ricognizione delle partecipate 2017-2018-2019 del Comune di Rimini) che così riassume il proprio complessivo orientamento sul controllo (orientamento peraltro ribadito testualmente a pag. 2 paragrafo a della stessa richiesta di Codesta Sezione):

"La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI) richiama la delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp.

L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a

doppio oggetto”), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).”

Il paragrafo "3.2.4. Controllo della società" del PTPCT 2023-2024-2025 (AZRB02 rev. 11) (già presente in precedenti versioni) descrive nel dettaglio la specifica situazione della società. Si evidenzia come le condizioni per definire la società a "partecipazione pubblica" e non in "controllo pubblico", in quanto oggettive e strutturali, sussistono dalla data di avvio della società mista (1.7.2012).

Se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il Patto Parasociale di Azimut S.p.A. emerge come, l’art. 16 dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte deliberazioni senza il voto del 70% dell’intero capitale azionario, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (40%). Senza l’approvazione assembleare della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono assumere nuovi servizi dagli stessi enti, senza il voto dell’Amministratore Delegato designato dal socio privato non si possono approvare in C.d.A. il budget e altri atti fondamentali per la gestione societaria.

L’art. 23 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l’Amministratore Delegato sia designato dal socio privato ed elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso, che delineano oggettivamente ed espressamente l’attribuzione della “*gestione ordinaria della società*”.

La configurazione della società come non a controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, anche se l’assetto organizzativo complessivo di Azimut S.p.A. concretamente posto in essere, in quanto società mista con specifiche caratteristiche peculiari, appare attualmente decisamente evoluto e ritagliato su misura, avendo considerato in passato prudentemente la società in controllo pubblico.

Le modalità di adempimento da parte della società dei vari istituti riconnessi alla natura “pubblica” appaiono valide ed efficienti a prescindere dalla ricostruzione formale del controllo, dovendosi ritenere opportuno che tali prassi vengano nella sostanza confermate, anche se fondamentalmente in via di autolimitazione. Nulla cambierebbe di sostanziale nell’applicare in via di autolimitazione e non per obbligo una serie determinata di normative, e in particolare non parrebbe modificare la competenza giurisdizionale di base (che si riteneva in ogni caso civilistica e non amministrativa).

Si evidenzia, infine, come, anche su decisione degli enti locali soci, Azimut S.p.a. applichi in via di autoregolamentazione la normativa del Codice dei Contratti (pur essendo esclusa ai sensi dell’art. 17 ultimo comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., è regolarmente iscritta ad Anac) e di fatto - sempre per autovincolo - gli istituti previsti per le società a controllo pubblico (regolamento per l’assunzione del personale, separazione contabile delle attività pubblicistiche, anticorruzione e trasparenza in integrale).

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. abbia acquisito nel mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione (la società già in precedenza disponeva della certificazione ISO 9001), come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della oggettiva complessità della sua attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di coordinamento della capogruppo dei sistemi integrati 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo e in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati. Nel corso del 2022 è stata effettuata positivamente la visita di mantenimento.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

La società negli ultimi 5 anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Valore della produzione	11.692.849	11.358.150	12.030.325	12.687.585	13.137.641
Acquisti	-1.213.856	-714.845	-1.355.987	-1.124.822	-1.490.505
Servizi e godimento beni di terzi	-4.511.470	-4.906.783	-4.735.009	-4.832.553	-5.132.856
Oneri diversi di gestione	-187.911	-164.811	-176.016	-171.291	-225.836
Totale costi operativi esterni	-5.913.237	-5.786.439	-6.267.012	-6.128.666	-6.849.197
Valore Aggiunto	5.779.612	5.571.711	5.763.313	6.558.919	6.288.444
Costo del personale compreso distacchi al netto rimborsi	-3.609.020	-3.397.588	-3.415.988	-3.654.161	-3.642.353
EBITDA = Margine operativo lordo	2.170.592	2.174.123	2.347.325	2.904.758	2.646.091
Ammortamenti e acc.ti	-736.146	-786.018	-885.609	-924.783	-917.620
EBIT = Risultato operativo	1.434.446	1.388.105	1.461.716	1.979.975	1.728.471
Gestione finanziaria	-5.277	-3.218	-1.677	-725	700
Risultato ante imposte	1.429.169	1.384.887	1.460.039	1.979.250	1.729.171
Imposte dell'esercizio	-401.369	-404.629	-382.240	-540.867	-457.765
Risultato netto	1.027.800	980.258	1.077.799	1.438.383	1.271.406

L'andamento della gestione 2022 rileva complessivamente una gestione molto positiva. All'incremento del valore della produzione si contrappone il consistente aumento inflattivo del costo dei servizi, con particolare riferimento a quelli manutentivi, oltre che l'aumento dei costi energetici, in particolare del gas, dell'energia e del carburante. Malgrado l'aumento dei costi, la società è stata capace di mantenere inalterata la qualità dei servizi resi in tutte le attività gestite e di ottenere un ottimo risultato di esercizio.

I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Si può ritenere che la società anche per il prossimo triennio possa confermare il pieno equilibrio economico di bilancio. Risultano infatti confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza e verificate in considerazione del contesto di straordinaria difficoltà legato alla situazione economica generale, ancora influenzata dall'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse e nuove difficoltà di approvvigionamento per le imprese.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari siano gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante **l'annullamento delle diseconomie** connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo;
- 2) **effetti positivi nel rapporto banca-impresa** necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di

indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo;

- 3) **minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli.** Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.);
- 4) **maggiore efficienza nella politica del credito,** per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento;
- 5) **ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale** anche in momenti sfavorevoli di mercato;
- 6) **disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento,** senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine (dal 2012).

Costi di funzionamento

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Azimut S.p.a. ha prodotto nel quinquennio 2017-2021 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, ROE), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità come sotto riportati.

Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Azimut ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopraindicato - dati in miglioramento.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 72,0%	63,60%	61,87%	62,50%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 5,5	3,0	2,3	2,8
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=5,0	2,3	1,8	2,1

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Il contenimento dei costi di struttura di Azimut S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Azimut S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

Infine, per indagare l'eventuale necessità di contenimento dei costi, si è ricorso anche alla misurazione degli indici di allerta della crisi d'impresa predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e destinati a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. I valori misurati sono stati raffrontati con i rispettivi parametri di settore riferiti alla tipologia di attività economica primaria svolta dalla società (Codici ATECO di settore).

CODICE ATECO 9603 SETTORE S

	Indicatori della crisi d'impresa	Formula	Indice calcolato	Parametro di settore	Esito del raffronto
1	Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	<i>oneri finanziari</i>	0,02%	2,70%	ok
		<i>ricavi netti</i>			
2	Indice di adeguatezza patrimoniale	<i>patrimonio netto</i>	283,88%	2,30%	ok
		<i>totale debiti + ratei/risconti passivi</i>			
3	Indice di ritorno liquido dell'attivo	<i>cash-flow (utile + costi non monetari)</i>	15,47%	0,50%	ok
		<i>totale attivo</i>			
4	Indice di liquidità	<i>attività a breve</i>	237,03%	69,80%	ok
		<i>passività a breve</i>			
5	Indice indebitamento fiscale / previdenziale	<i>debiti fiscali + debiti previdenziali</i>	2,73%	14,60%	ok
		<i>totale attivo</i>			
6	Patrimonio netto	<i>valore non negativo</i>	9.490.693	//	ok

Gli indici rilevatori di un possibile stato sintomatico di "crisi d'impresa" sono tutti positivi, per cui non si denotano criticità patrimoniali / finanziarie. Il Patrimonio Netto è positivo.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni attuali, non vi sia la necessità di disporre specifiche misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività svolta dalla Partecipata

La società si occupa dell'esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio.

In particolare:

- la gestione dei servizi cimiteriali (includere le operazioni di polizia mortuaria);
- la gestione di cremazione salme;
- la gestione di camere mortuarie;
- la gestione di manutenzione verde pubblico;
- l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione;
- la gestione toilette pubbliche;
- la gestione della sosta;

- la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta;
- la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfestazione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. h, del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali soci della stessa.

La costituzione della società mista è avvenuta in data 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali.

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza (anche comunitaria).

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2".

AZIMUT S.p.A. risulta pienamente conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4, 2° comma, prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ...",

"4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali, regolati da contratti di servizio."

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. g del D.Lgs. n. 175/2016).

In conclusione, AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza.

Il modello adottato per Azimut S.p.a. appare pienamente conforme a quello dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016. Sussiste inoltre un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027; in tale complessivo contesto il

mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali soci ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	40%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare che:

1. *“L'art. 17 TUSP prevede che “La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio”. Lo statuto sociale non disciplina in modo puntuale quanto richiesto dall'art. 17 del Tusp (e cioè) limitandosi ad una previsione aperta nel senso di conferire all'assemblea ogni discrezionalità al riguardo.”*
2. *“L'oggetto dell'affidamento deve essere determinato, nel senso che non deve avere un carattere generico, e tale oggetto dovrebbe assorbire l'intera attività della società mista (non a caso, la norma citata fa impiego dell'avverbio “esclusivamente”); diversamente, il Comune ritiene che Azimut sarebbe legittimata a svolgere attività ulteriori rispetto a quelle oggetto di affidamento con gara a doppio oggetto.
Al riguardo, sembra, invece, che il contenuto del contratto di servizio ad “oggetto esclusivo” relativamente agli affidamenti degli enti locali secondo il contenuto presupposto negli atti di gara”, sembra implicare, per un verso, un affidamento non generalista e, per altro verso, che l'oggetto sia esclusivo e quindi assorbente dell'intera attività della società.”*

Con riferimento ai meccanismi di scioglimento del rapporto societario in caso di cessazione del contratto di servizio (art. 17 comma 3° del D.Lgs. n. 175/2016), si evidenzia che lo Statuto regola la fattispecie di recesso del socio privato dalla società in caso di cessazione del contratto di servizio.

L'art. 12, 2° comma ultima parte prevede infatti che *“Il Socio Privato ha inoltre diritto di recedere qualora si verifichi la cessazione, per scadenza anticipata del termine naturale o per qualsivoglia altro motivo,*

dell'affidamento ad "AZIMUT S.P.A." dei Servizi cimiteriali di Ravenna e/o Faenza".

Trattandosi di società multiservizi ed essendo molteplici i contratti di servizio affidati con la gara a c.d. "doppio oggetto", lo Statuto prevede puntualmente - in attuazione di quanto previsto all'art. 17 comma 3 ultima parte del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.- che la cessazione non di un singolo qualsiasi contratto di servizio, ma solo quella del contratto di servizio cimiteriale di Ravenna e/o di Faenza può consentire al socio privato di recedere e quindi di sciogliere il rapporto societario.

Peraltro lo stesso art. 12 dello Statuto, dopo avere descritto ai commi 5-9 in modo puntuale la procedura per attivare formalmente il recesso, al comma 10 descrive tali "meccanismi".

Quanto al secondo punto, la tematica in merito alla possibilità di Azimut S.p.a. di acquisire servizi ulteriori sul mercato è approfondita, col supporto di specifici pareri legali, al capitolo 3.2.2. del PTPCT 2023-2024-2025 (AZRB02 rev. 11) di Azimut S.p.a., al quale si fa rinvio.

3.3.3 Ravenna Entrate spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	02180280394
Denominazione	Ravenna Entrate S.p.A.
Anno di costituzione della società	2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48122
Indirizzo	Via Magazzini Anteriori, 5

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Si (art. 3 comma 7)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	44
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	39.520 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	17.105 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	198.368 €	230.954 €	199.499 €	180.733 €	95.155 €

NOME DEL CAMPO	2021	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.448.858 €	3.093.405 €	3.128.867 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.138.412 €	833.834 €	799.979 €
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	5.192 €	213 €	5.262 €
TOTALE FATTURATO	4.587.270 €	3.927.239 €	3.928.846 €
FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO	4.147.785 €		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//
Codice Fiscale Tramite	02210130395

NOME DEL CAMPO	VALORE
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	100,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Controllo analogo

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

La società negli ultimi cinque anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Valore della produzione	4.270.051	5.236.929	3.928.846	3.927.239	4.587.270
Acquisti	-36.277	-39.528	-27.121	-33.518	-33.864
Servizi e godimento beni di terzi	-2.787.411	-3.332.991	-2.010.779	-1.797.953	-2.449.318
Oneri diversi di gestione	-35.291	-17.344	-17.986	-17.405	-29.818
Totale costi operativi esterni	-2.858.979	-3.389.863	-2.055.886	-1.848.876	-2.513.000
Valore Aggiunto	1.411.072	1.847.066	1.872.960	2.078.363	2.074.270
Costo del personale compreso distacchi	-1.239.880	-1.547.210	-1.580.625	-1.700.465	-1.776.776
EBITDA = Margine operativo lordo	171.192	299.856	292.335	377.898	297.494
Ammortamenti e acc.ti	-40.256	-36.479	-36.946	-49.090	-32.979
EBIT = Risultato operativo	130.936	263.377	255.389	328.808	264.515
Gestione finanziaria	3.051	3.188	2.943	3.045	14.227
Risultato ante imposte	133.987	266.565	258.332	331.853	278.742
Imposte dell'esercizio	-38.832	-85.832	-58.833	-100.899	-80.374
Risultato netto	95.155	180.733	199.499	230.954	198.368

Nell'esercizio 2022 sono riprese integralmente le attività che nei due anni precedenti erano rimaste "sospese" con legge nazionale o da direttive dall'Amministrazione Comunale per far fronte all'emergenza sanitaria, in particolare quelle connesse alla riscossione coattiva delle entrate affidate.

Gli effetti economici legati alla ripresa delle attività sono maturati con prevalenza nella seconda metà dell'esercizio e continueranno a produrre i loro effetti negli esercizi successivi.

Si rileva che la società si è messa a disposizione della Provincia di Ravenna (socio della controllante Ravenna Holding S.p.A.) per individuare le più efficienti modalità per la gestione e per garantire l'attività di riscossione delle sanzioni amministrative della Provincia di Ravenna, in una ottica di efficientamento e di valorizzazione delle sinergie operative. E' confermata la partenza dell'affidamento del servizio dal 1° luglio 2023, relativamente alla sola attività di riscossione coattiva delle sanzioni, a cui si aggiungerà, dal 1° gennaio 2024, anche tutta l'attività ordinaria di gestione.

Le proiezioni economiche per il periodo 2022-2024 sono state determinate considerando gli obiettivi definiti dal Comune di Ravenna e le condizioni disciplinate dal vigente contratto di servizio.

Le proiezioni economiche per il periodo 2023-2025 sono state determinate considerando gli obiettivi definiti dal Comune di Ravenna e le condizioni disciplinate dal vigente contratto di servizio. Il Budget 2023-2025

considera anche attività aggiuntive rispetto a quelle attualmente svolte, relative all'affidamento diretto da parte della Provincia di Ravenna per il servizio di gestione e riscossione delle sanzioni amministrative di propria competenza.

In conformità alla "Mission" della società orientata all'erogazione di un efficace, efficiente ed economico servizio di riscossione delle entrate e dei tributi di competenza del Comune di Ravenna, pur non perseguendo la massima remunerazione del capitale (la cui salvaguardia costituisce tuttavia un presupposto fondamentale che deve essere necessariamente coniugato alle finalità istituzionali) Ravenna Entrate ha previsto risultati netti per il triennio 2023-2025 positivi in grado di garantire l'equilibrio economico, che è considerato un obiettivo minimo inderogabile.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari siano gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante **l'annullamento delle diseconomie** connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo;
- 2) **effetti positivi nel rapporto banca-impresa** necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo;
- 3) **minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli**. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.);
- 4) **maggiore efficienza nella politica del credito**, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento;
- 5) **ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale** anche in momenti sfavorevoli di mercato;

disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine (dal 2012).

Costi di funzionamento

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Entrate Spa ha prodotto nel quinquennio 2017-2021 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo), anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016, al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto,

ROE), appare particolarmente mirato ad una politica di controllo dei costi, quello di efficienza ed economicità, sotto riportato.

Per questo indicatore è stato individuato un parametro soglia che Ravenna Entrate ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopraindicato - dati in miglioramento:

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 92,0%	86,0%	82,6%	86,7%

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Entrate S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Entrate S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

Infine, per indagare l'eventuale necessità di contenimento dei costi, si è ricorso anche alla misurazione degli indici di allerta della crisi d'impresa predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e destinati a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. I valori misurati sono stati raffrontati con i rispettivi parametri di settore riferiti alla tipologia di attività economica primaria svolta dalla società (Codici ATECO di settore).

CODICE ATECO 8299 SETTORE N

Indicatori della crisi d'impresa	Formula	Indice calcolato	Parametro di settore	Esito del raffronto
1 Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	$\frac{\text{oneri finanziari}}{\text{ricavi netti}}$	0,00%	1,80%	ok
2 Indice di adeguatezza patrimoniale	$\frac{\text{patrimonio netto}}{\text{totale debiti} + \text{ratei/risconti passivi}}$	35,66%	5,20%	ok
3 Indice di ritorno liquido dell'attivo	$\frac{\text{cash-flow (utile + costi non monetari)}}{\text{totale attivo}}$	3,49%	1,70%	ok
4 Indice di liquidità	$\frac{\text{attività a breve}}{\text{passività a breve}}$	149,68%	95,40%	ok
5 Indice indebitamento fiscale / previdenziale	$\frac{\text{debiti fiscali} + \text{debiti previdenziali}}{\text{totale attivo}}$	2,52%	11,90%	ok
6 Patrimonio netto	valore non negativo	1.376.789	//	ok

Gli indici rilevatori di un possibile stato sintomatico di "crisi d'impresa" sono tutti positivi, per cui non si denotano criticità patrimoniali / finanziarie. Il Patrimonio Netto è positivo.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni attuali, non vi sia la necessità di disporre specifiche misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività svolta dalla Partecipata

La società ha per oggetto attività a favore di enti pubblici locali riferite direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali ed assimilate.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che in data 20/12/2016, il Consiglio Comunale di Ravenna con atto n. 167/183311 ha deliberato l'avvio del procedimento di conformazione della società al modello "in house providing".

La modalità di affidamento prescelta è quella dell'in house providing c.d. "a cascata" per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

Con successivo atto di Consiglio Comunale n. 44/67315 del 20/04/2017, il Comune di Ravenna ha approvato il nuovo Statuto di Ravenna Entrate e il disciplinare di affidamento del servizio "In House".

Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Il modello in house consente di mantenere nella società Ravenna Entrate S.p.A. le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, del Comune di Ravenna.

Il Comune di Ravenna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 16/10/2018 ha confermato la sussistenza delle ragioni e dei requisiti economici previsti per l'affidamento in house del servizio, approvando un nuovo contratto di servizio, decorrente dal 1/1/2019 ed avente durata di 9 anni.

Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall'Ente affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto.

Ai fini dell'affidamento in house, il Comune affidante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta procedendo ad una analisi di benchmarking. Da tale analisi è emerso che la società Ravenna Entrate rileva una efficienza produttiva migliore rispetto alla media di settore.

Si evidenzia che Anac ha dato positivo riscontro dell'avvenuta iscrizione del Comune di Ravenna negli elenchi di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (attivi dal 30.10.2017).

Pur non essendovi al momento alcun contratto di servizio tra il Comune di Cervia e Ravenna Entrate, la partecipazione risulta vantaggiosa per il patrimonio dell'Ente, dato che la società nell'ultimo quadriennio ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo ed ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli

obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati. Il modello gestionale "In House providing" di Ravenna Entrate offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro alle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, anche per altri Comuni attualmente non serviti dalla società, a cominciare dagli azionisti di Ravenna Holding S.p.A. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni degli Enti, in relazione alle scadenze degli affidamenti in essere. Si rileva pertanto il vantaggio, potenzialmente anche di natura economica, che il Comune può ottenere con la possibilità di affidare a Ravenna Entrate S.p.A. la gestione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si Pur non operando sul territorio cervese, il Comune partecipa insieme agli altri soci alla definizione degli obiettivi ai sensi dell'art. 19 co. 5 e li inserisce nel proprio DUP
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare che: *"Lo statuto societario, all'art. 19, prevede che <<La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea della società, con delibera motivata, con riguardo in particolare a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può alternativamente disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.>> In tale previsione statutaria non si tiene luogo della disposizione, ex art. 11, comma 3, del Tusp, che recita "e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi" relativa al contenuto motivazionale della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione."*

L'art. 19 dello Statuto societario in caso di nomina di organo amministrativo collegiale prevede delibera motivata dell'Assemblea. La Corte rileva che in tal caso l'art. 11 comma 4 del TUSP prevede di tenere conto "delle esigenze di contenimento dei costi". Inoltre la medesima disposizione prevede in caso di organo amministrativo collegiale il rispetto dell'equilibrio di genere (l'art. 19 dello Statuto stabilisce che il Cda sia costituito "per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato"). Si evidenzia che al

momento risulta nominato un Amministratore Unico, per cui quanto sopra evidenziato non appare - nell'attuale contesto - applicabile.

Fermo restando che gli enti, laddove dovessero optare in futuro per un organo collegiale, terranno in ogni caso in considerazione le disposizioni legislative sopraindicate, verrà comunque conformato lo Statuto societario alla prima occasione utile.

3.3.4 Ravenna Farmacie srl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	01323720399
Denominazione	Ravenna Farmacie S.r.L.
Anno di costituzione della società	1969 Consorzio – 2005 S.r.L.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48124
Indirizzo	Via Fiume Montone Abbandonato, 122

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Si (Art. 2 comma 4 dello Statuto sociale)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No

NOME DEL CAMPO	VALORE
Riferimento normativo società di diritto singolare	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	182
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	34.860 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	40.344 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	1.237.113€	638.084 €	310.359 €	599.341 €	624.582 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	74.434.855 €	70.257.667 €	67.491.031 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.760.281 €	2.953.329 €	2.401.525 €
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	178.841 €	56.434 €	30.229 €
TOTALE FATTURATO	78.195.136 €	73.210.996 €	69.892.556 €
FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO	73.766.229 €		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale Tramite	02210130395
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	92,47%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

La società negli ultimi cinque anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2018	2019	2020	2021	2022
Valore della produzione	68.176.381	69.431.292	69.892.556	73.210.996	78.195.136
Acquisti	-54.116.955	-54.923.367	-55.926.798	-57.989.096	-61.985.868
Servizi e godimento beni di terzi	-3.546.803	-3.869.521	-4.048.458	-4.481.041	-4.788.480
Oneri diversi di gestione	-238.357	-228.666	-242.894	-277.319	-272.603
Totale costi operativi esterni	-57.902.115	-59.021.554	-60.218.150	-62.747.456	-67.046.951
Valore Aggiunto	10.274.266	10.409.738	9.674.406	10.463.540	11.148.185
Costo del personale compreso distacchi	-8.237.541	-8.371.870	-8.179.930	-8.473.669	-8.454.034
EBITDA = Margine operativo lordo	2.036.725	2.037.868	1.494.476	1.989.871	2.694.151
Ammortamenti e acc.ti	-1.166.577	-1.184.806	-1.120.064	-1.121.659	-1.111.692
EBIT = Risultato operativo	870.148	853.062	374.412	868.212	1.582.459
Gestione finanziaria	17.602	6.946	36.895	23.468	54.621
Risultato ante imposte	887.750	860.008	411.307	891.680	1.637.080
Imposte dell'esercizio	-263.168	-260.667	-100.948	-253.596	-399.967
Risultato netto	624.582	599.341	310.359	638.084	1.237.113

L'andamento della gestione 2022 è positivo ed i risultati sono in crescita rispetto all'esercizio precedente.

La gestione è stata ancora condizionata dall'emergenza sanitaria, specialmente nella prima parte dell'esercizio. A ciò si sono aggiunte le problematiche derivanti dalle conseguenze della situazione geopolitica internazionale, relativamente all'approvvigionamento e alla consegna di molti prodotti medicinali e di prodotti dell'area salutistica per la mancanza di materie prime, per l'aumento esponenziale dei costi di produzione e trasporto.

La società è stata comunque capace di incrementare il fatturato e ottenere ottimi risultati, grazie alla combinazione positiva delle strategie attuate, all'oculata gestione e alle scelte di massima prudenza adottate negli esercizi passati, oltre che di alcune componenti straordinarie in parte legate alla buona gestione dell'emergenza Covid, ed in parte legate ad eventi straordinari dell'anno che si sono conclusi con esito positivo.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione del contesto di

straordinaria difficoltà legato alla situazione economica generale, ancora influenzata dagli impatti della emergenza sanitaria, oltre che dalle conseguenze del conflitto bellico in Ucraina, che stanno determinando forti rincari dell'energia, l'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse e nuove difficoltà di approvvigionamento per le imprese.

I risultati degli esercizi 2023-2025 saranno influenzati dalla ipotizzata graduale ripresa economica del mercato farmaceutico e dalla capacità dell'azienda di ampliare e migliorare nel tempo il fatturato dell'area distributiva all'ingrosso, confidando altresì sul mantenimento del positivo trend di vendite delle Farmacie nell'area extra SSN, anche grazie agli investimenti effettuati negli ultimi anni ed a quelli previsti a budget.

E' previsto per il triennio 2023-2025 che la società sarà in grado di raggiungere risultati positivi.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari siano gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling,

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante **l'annullamento delle diseconomie** connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo;
- 2) **effetti positivi nel rapporto banca-impresa** necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo;
- 3) **minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli**. Inoltre incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.);
- 4) **maggiore efficienza nella politica del credito**, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento;
- 5) **ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale** anche in momenti sfavorevoli di mercato;
- 6) **disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento**, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine (dal 2012).

Con riferimento all'indebitamento verso banche, pur a fronte di un saldo attivo di cash pooling di quasi cinque volte il valore del debito, si evidenzia che detto indebitamento è stato acceso nel 2009, per finanziare l'acquisto dell'immobile che ospita una farmacia comunale. I flussi finanziari a servizio di detto debito non sono rilevanti. Negli anni non è stata valutata per Ravenna Farmacie la possibilità di dismissione anticipata del finanziamento, vista l'irrilevanza dei flussi di cassa periodici per il rimborso delle rate di mutuo in rapporto al complessivo ammontare dell'indebitamento della società e dei flussi finanziari in uscita per i medesimi periodi, anche per l'ininfluenza degli interessi passivi addebitati.

Le disponibilità di Cash Pooling sono state utilizzate, infatti, anche da Ravenna Farmacie, come fonte di finanziamento per operazioni di investimento in attività immobilizzate, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti a medio – lungo termine.

Costi di funzionamento

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Farmacie Srl ha prodotto nel quinquennio 2017-2021 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, ROE), appare particolarmente mirato ad una politica di controllo dei costi, quello di efficienza ed economicità sotto riportato:

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO STANDARD	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021	RISULTATO 2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<=16,5%	15,3%	16,0%	15,3%

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Farmacie si deve tenere conto delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Farmacie S.r.l. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "*Bilanci*" della sezione "*Società trasparente*" della società.

Inoltre, per indagare l'eventuale necessità di contenimento dei costi, si è ricorso anche alla misurazione degli indici di allerta della crisi d'impresa predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e destinati a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. I valori misurati sono stati confrontati con i rispettivi parametri di settore riferiti alla tipologia di attività economica primaria svolta dalla società (Codici ATECO di settore).

CODICE ATECO 47 SETTORE G

Indicatori della crisi d'impresa	Formula	Indice calcolato	Parametro di settore	Esito del raffronto
1	Indice di sostenibilità degli oneri finanziari <i>oneri finanziari</i> <i>ricavi netti</i>	0,00%	1,50%	ok
2	Indice di adeguatezza patrimoniale <i>patrimonio netto</i> <i>totale debiti + ratei/risconti passivi</i>	141,71%	4,20%	ok
3	Indice di ritorno liquido dell'attivo <i>cash-flow (utile + costi non monetari)</i> <i>totale attivo</i>	4,45%	1,00%	ok
4	Indice di liquidità <i>attività a breve</i> <i>passività a breve</i>	159,41%	89,80%	ok
5	Indice indebitamento fiscale / previdenziale <i>debiti fiscali + debiti previdenziali</i> <i>totale attivo</i>	1,91%	7,80%	ok
6	Patrimonio netto <i>valore non negativo</i>	30.176.258	//	ok

Gli indici rilevatori di un possibile stato sintomatico di "crisi d'impresa" sono tutti positivi, per cui non si denotano criticità patrimoniali / finanziarie. Il Patrimonio Netto è positivo.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni attuali, non vi sia la necessità di disporre specifiche misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività svolta dalla Partecipata

La società si occupa della gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i “servizi pubblici locali a rilevanza economica”.

Al riguardo si richiama la sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

“...In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il “preferenziale” controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al “mercato” delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...”.

Sulla stessa linea si pone la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474: *“La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria “in nome e per conto” del S.S.N., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui “concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune”, come precisa lo stesso disciplinare di gara”, con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione.”*

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing.

Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi “prelazionati” con società “in house”, in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società “in house” degli enti locali, è la “forma” aggiornata e tipizzata che consente *“all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione”* prelazionata garantendo il *“principio di non separabilità della titolarità dalla gestione”*.

La società come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali - consentita espressamente dall'art. 100 comma 1 bis del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. per le “società che gestiscono farmacie comunali” - è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità

“sociali” connesse alla tutela dell’interesse primario, alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di “servizio pubblico”.

La sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacia - grossista di cui all’art 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia-Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell’attività di distribuzione all’ingrosso di farmaci, delineandone i vincoli di evidente interesse pubblicistico.

Sotto tale profilo, appare significativo che tale “concentrazione” avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopra evidenziate riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali soci.

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

E’ presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

Nel 2022 è stata deliberata l’apertura di una nuova farmacia comunale in località Casemurate a Ravenna.

Il Comune di Ravenna a dicembre 2022 ha approvato la Revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Ravenna per l’anno 2022, urbane e rurali. Contestualmente è stato dato atto che sulla sede n. 46 (corrispondente ora alla Frazione Bastia e Mensa Matellica), il Comune intende esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 475/68 per il tramite di Ravenna Farmacie S.r.l., come estensione del contratto di servizio in essere.

La sede di farmacia era stata oggetto di numerose reiterazioni di concorso a livello nazionale andate deserte.

La distribuzione territoriale evidenzia la finalità “sociale” di servire in modo capillare l’interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione “pubblica” comunale può assicurare.

Si conferma pertanto l’assoluta centralità sul territorio provinciale dell’attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un’alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L’organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

Ravenna Farmacie è inoltre l’unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all’Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell’articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016.

“...le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l’assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l’organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale).” (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania con delibera del 28.09.2016 n. 330).

La distribuzione territoriale di Ravenna Farmacie S.r.l. evidenzia la finalità “sociale” di servire in modo capillare l’interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti. Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione “pubblica” comunale può assicurare.

Pertanto, si deve considerare che:

- la vocazione di servizio pubblico ha determinato che la società mantenesse la ubicazione di alcune farmacie in zone della città di Ravenna ed in comuni limitrofi che non possono garantire margini economici in linea con quelli delle farmacie private (ad esempio a Tagliata di Cervia);
- nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche in seguito a limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario.

Da quanto esposto emergono le circostanze in base alle quali per i soci Pubbliche Amministrazione della società, il mantenimento della stessa nella forma sociale consente una positiva valutazione della convenienza, in quanto viene comunque loro riconosciuto un rendimento sul capitale a fronte di servizi svolti sul territorio, anche se non perfettamente in linea con i rendimenti delle farmacie private (almeno attesi), a causa degli obblighi di servizio descritti.

In conclusione, la presenza di Ravenna Farmacie Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta una scelta non solo “*strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali,*” ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come “*servizio di interesse generale di rilevanza economica*” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell’art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all’analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare che:

1. *“come da sito internet dell’Authority ANAC, la società non risulta iscritta nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house;”*
2. *“Nel rilevare la sussistenza di un indebitamento pur a fronte di un saldo attivo di quasi cinque volte il valore del debito, la Sezione invita l’Ente nel prossimo piano di ricognizione a riferire al riguardo; infatti, non è di immediata comprensibilità la ratio dell’indebitamento laddove ricorrano in bilancio poste attive nei confronti della controllante che, come nella specie, superano il valore residuo del debito.”*

Con riferimento al rilievo n. 1), gli affidamenti in house a Ravenna Farmacie S.r.l. risalgono a molti anni prima dell’adozione del sistema di iscrizione delle amministrazioni affidanti ex art. 192 del D.Lgs. n. 175/2016, motivo per il quale si ritiene che non debba essere presentata istanza ad Anac in quanto tale disposizione è riferita ai nuovi affidamenti effettuati a partire dalla data in cui scatta l’obbligo di iscrizione.

ANAC ha infatti disposto che a partire dal 30 ottobre 2017 scattasse l’obbligo di iscrizione per i soggetti intenzionati ad affidare nuovi servizi in house, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché del principio generale del *tempus regit actum*.

Nelle Linee Guida n. 7 Anac (delib. 951/2017) si precisa che (9.3.) *“fino alla data di cui al punto 9.2., ovvero al 30 ottobre 2017, i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici”*. Sul punto si può richiamare a riscontro la circolare Utilitalia 00906/GL del 5.10.2017 al paragrafo “9. Entrata in vigore”.

Quanto al rilievo di cui al punto 2) riferito ad un indebitamento bancario di durata pluriennale di Ravenna Farmacie, pur a fronte di un saldo attivo di cash pooling che supera il valore del debito, si evidenzia che detto indebitamento è stato acceso nel 2009, per finanziare l’acquisto dell’immobile che ospita una farmacia comunale. I flussi finanziari a servizio di detto debito non sono rilevanti. Negli anni non è stata valutata per Ravenna Farmacie la possibilità di dismissione anticipata del finanziamento, vista l’irrelevanza dei flussi di cassa periodici per il rimborso delle rate di mutuo in rapporto al complessivo ammontare dell’indebitamento della società e dei flussi finanziari in uscita per i medesimi periodi, anche per l’ininfluenza degli interessi passivi addebitati.

Le disponibilità di Cash Pooling sono state utilizzate, infatti, anche da Ravenna Farmacie, come fonte di finanziamento per operazioni di investimento in attività immobilizzate, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti a medio – lungo termine.

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI

Il contesto del settore della distribuzione farmaceutica e gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche impongono di valutare possibili operazioni di aggregazione/integrazione della società Ravenna Farmacie S.r.l. con la società S.F.E.R.A. S.r.l. che gestisce le farmacie comunali per il Comune di Faenza.

E’ stato attivato un tavolo tecnico volto a valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra le due società e in tale ambito è stato affidato ad un soggetto esterno l’analisi e la verifica sotto il profilo organizzativo ed economico. La documentazione è al vaglio dei soci interessati.

3.3.5 Romagna Acque - Società delle fonti Spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	00337870406
Denominazione	Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Anno di costituzione della società	1994
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Forlì-Cesena (FC)
Comune	Forlì
CAP	47122
Indirizzo	Piazza Orsi Mangelli, 10

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ¹⁾	Si (Art. 3 comma 3 dello Statuto sociale)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No

NOME DEL CAMPO	VALORE
Riferimento normativo società di diritto singolare	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	158
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	106.612 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	69.052 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	7.393.429 €	7.781.275 €	6.498.349 €	7.041.108 €	7.296.834 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.637.377 €	46.626.245 €	46.171.945 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	17.482.288 €	11.492.367 €	10.476.734 €
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	2.832.925 €	1.310.007 €	746.792 €
TOTALE FATTURATO	68.119.665 €	58.118.612 €	56.648.679 €
FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO	60.962.319 €		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

Le componenti della voce Contributi in c/esercizio per l'annualità 2022 sono le seguenti:

- euro 12.173 per "contributo in c/esercizio per interventi volti a incrementare i margini di sicurezza della diga di Ridracoli (II tranche Fondo sviluppo e coesione – delibera CIPE n. 12/2018)" erogato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- euro 556.137 per "contributi per contenimento tariffe acqua ex decreti TC/327/1994 e TC/754/1996" erogati dal Ministero Ambiente e Tutela del territorio;
- euro 24.800 per "contributi GSE per energia prodotta e autoconsumata da impianti fotovoltaici";
- euro 130.000 pari al credito d'imposta maturato sulle erogazioni effettuate nell'anno 2022 per il c.d. "art

bonus”;

- euro 2.109.826 per “contributi in c/esercizio per crediti d’imposta per imprese non energivore ex art. 2 DL 50/2022, art. 6 L. 142/2022, art. 1 DL 176/2022”.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//
Codice Fiscale Tramite	02210130395
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	29,13%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.770.635	50.568.234	46.171.945	46.626.245	50.637.377
Altri ricavi e proventi non commerciali	10.554.665	10.092.804	10.986.880	12.045.536	18.084.581
VALORE DELLA PRODUZIONE	58.325.300	60.661.038	57.158.825	58.671.781	68.721.958
- Costi operativi esterni	(21.799.399)	(24.455.247)	(22.209.814)	(21.388.884)	(32.108.394)
VALORE AGGIUNTO	36.525.901	36.205.791	34.949.011	37.282.897	36.613.564
- Costo del personale	(8.683.793)	(8.886.132)	(8.728.711)	(8.881.872)	(9.076.792)
MOL (Margine operativo lordo)	27.842.108	27.319.659	26.220.300	28.401.025	27.536.772
- Ammortamenti e accantonamenti	(18.850.936)	(19.016.350)	(18.556.913)	(18.260.343)	(18.865.804)
EBIT (Risultato operativo)	8.991.172	8.303.309	7.663.387	10.140.682	8.670.968
Risultato gestione finanziaria	1.281.241	1.285.679	1.069.405	874.920	743.570
Reddito al lordo delle imposte	10.272.413	9.588.988	8.732.792	11.015.602	9.414.538
- Imposte	(2.975.579)	(2.547.880)	(2.234.443)	(3.234.327)	(2.021.109)
Risultato d'esercizio	7.296.834	7.041.108	6.498.349	7.781.275	7.393.429

L'andamento della gestione nel 2022 è stato fortemente influenzato dagli effetti inflazionistici legati alla situazione energetica che ha pesantemente inciso sull'economia italiana (imprese e famiglie) ed in particolare su quelle imprese, come Romagna Acque, altamente energivore, che sono entrate in una fase incerta, caratterizzata da incrementi molto significativi dei costi ed una domanda finale non disposta ad accettare rincari di entità rilevante.

La tariffa media al mc per il 2022 si è ridotta del 1,3% rispetto alla tariffa media 2021. La riduzione della tariffa dell'acqua all'ingrosso, in un periodo come l'esercizio 2022 caratterizzato da una forte ripresa dell'inflazione, indotta principalmente dagli aumenti delle materie prime e dell'energia, è stato sicuramente un risultato importante per l'economia del territorio di riferimento conseguito attraverso le cd “rinunce tariffarie”. Romagna Acque, infatti, nel suo ruolo di società pubblica ha da sempre accettato l'applicazione proposta da

ATERSIR delle suddette rinunce, ed addirittura, in questa contingenza economica e sociale così critica per le imprese e i cittadini ha comunicato ad ATERSIR la propria disponibilità ad un loro ampliamento, proprio al fine di calmierare le tariffe dei servizi pubblici locali.

Ciò è stato possibile, senza compromettere gli obiettivi di redditività definitivi dai soci per il 2022, grazie a proventi straordinari, di rilevante importo, derivanti dalla premialità assegnata alla società da ARERA nell'ambito delle performances registrate negli indicatori di qualità tecnica, per le bassissime perdite di rete rilevate, riferite alle annualità 2018 e 2019.

A fronte di tale risultato, considerando che le premialità assegnate da ARERA non entrano nel calcolo tariffario ma sono un riconoscimento a diretto beneficio del gestore, la società, sulla base degli indirizzi condivisi con i soci, vista la sfavorevole congiuntura economica che il paese sta attraversando, ha proposto di far partecipi direttamente i cittadini della Romagna, utenti del SII, dei benefici connessi a tale premialità tramite una riduzione della tariffa all'ingrosso. Nello specifico è stato destinato il 60% del premio riconosciuto ad incremento delle rinunce tariffarie per l'anno 2022. Pertanto, per l'annualità 2022 le rinunce complessive passano da 3,4 milioni (rinunce standard) a 5,9 milioni di euro, con un beneficio sul sistema tariffario dell'acqua all'ingrosso della Romagna di circa 2,5 milioni di euro (rinunce derivanti dal premio ricevuto).

La società Romagna Acque continua, comunque, a presentare una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Costi di funzionamento

Al fine di indagare l'eventuale necessità di contenimento dei costi, si è ricorso anche alla misurazione degli indici di allerta della crisi d'impresa predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e destinati a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. I valori misurati sono stati raffrontati con i rispettivi parametri di settore riferiti alla tipologia di attività economica primaria svolta dalla società (Codici ATECO di settore).

CODICE ATECO 3600 SETTORE E

	Indicatori della crisi d'impresa	Formula	Indice calcolato	Parametro di settore	Esito del raffronto
1	Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	$\frac{\text{oneri finanziari}}{\text{ricavi netti}}$	0,00%	2,60%	ok
2	Indice di adeguatezza patrimoniale	$\frac{\text{patrimonio netto}}{\text{totale debiti} + \text{ratei/risconti passivi}}$	1132,00%	6,70%	ok
3	Indice di ritorno liquido dell'attivo	$\frac{\text{cash-flow (utile + costi non monetari)}}{\text{totale attivo}}$	4,54%	1,90%	ok
4	Indice di liquidità	$\frac{\text{attività a breve}}{\text{passività a breve}}$	249,79%	84,20%	ok
5	Indice indebitamento fiscale / previdenziale	$\frac{\text{debiti fiscali} + \text{debiti previdenziali}}{\text{totale attivo}}$	0,25%	6,50%	ok
6	Patrimonio netto	valore non negativo	402.994.110	//	ok

Gli indici rilevatori di un possibile stato sintomatico di "crisi d'impresa" sono tutti positivi, per cui non si denotano criticità patrimoniali / finanziarie. Il Patrimonio Netto è positivo.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni attuali, non vi sia la necessità di disporre specifiche misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività svolta dalla Partecipata

La società si occupa della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre province romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai sensi dell'art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nei territori delle tre province della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nei territori delle tre province della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (oggi ARERA) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce

di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;

- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione, tra l'altro, alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2019 per adeguarne l'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare che *“Da apposita visura camerale risulta che 11.007 azioni ordinarie (1,5% del totale a fronte di 726.915), per un totale di euro 5.684.675,22, hanno formato oggetto di pegno (attualmente a favore di un soggetto privato Berenice spv s.r.l.) da parte del Comune di Cattolica, che è uno dei soci pubblici della predetta società in house. Tale peculiare situazione – in disparte la considerazione che non risultano in atti obiezioni da parte degli altri soci pubblici, pur essendo stato disatteso, come si è visto, il patto sociale - potrebbe incidere sulla configurazione della Romagna Acque quale società in house, tenuto conto del disposto di cui all'art. 16, comma 1, del Tusp nonché del patto statutario, che non prevede espressamente un'ipotesi di subentro di tal genere di un privato nella società in house.”*

In merito alle osservazioni mosse circa una parte di azioni di Romagna Acque del Comune di Cattolica date in pegno, si evidenzia che le azioni non danno diritto di voto e di partecipare all'Assemblea e lo Statuto sociale impedisce che un soggetto privato possa divenire socio (art. 8 dello Statuto in rapporto all'art. 3 della convenzione ex art. 30 del D.Lg. 267/2000).

SVILUPPI FUTURI

Avanzamento delle attività del “Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato”

Si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Gli Enti Locali romagnoli sono soci, diretti o indiretti tramite le Holding, delle società c.d. “delle reti” (Amir, Ravenna Holding, Sis, Team e Unica reti) - che dispongono della proprietà diretta o in concessione delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali del sistema del Servizio Idrico Integrato - nonché soci diretti ed indiretti - tramite le Holding ovvero delle medesime società delle reti – della società Romagna Acque – società delle fonti – spa (“RASDF”).

Nei DUP (Documenti Unici di Programmazione) sostanzialmente di tutti i Comuni soci di RASDF è riportato da diversi anni come obiettivo per la società l'Aggiornamento e avanzamento del "Progetto di Incorporazione In Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di tutti gli asset del Ciclo Idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del SII" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "motivata Istanza" presentata da ATERSIR con deliberazione n.18/2021.

Il progetto è stato più volte oggetto di definizione come indirizzo e obiettivo che la società RASDF doveva perseguire come risulta di seguito:

- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2019 punto 3 odg (OBIETTIVI E INDICATORI 2020-2022) come obiettivo 1 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre l'85% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 24 settembre 2020 punto 4 odg (OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2021 – PROPOSTA) come obiettivo 1 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 13 ottobre 2021, punto 3 odg (OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2022 E SEGUENTI) come obiettivo 6 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 95% del capitale sociale;

- Nel Coordinamento soci del 26 ottobre 2022, punto 4 odg (OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2023 E SEGUENTI) come obiettivo 4 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale;
- Nel Coordinamento soci del 2 agosto 2023, punto 4 odg (OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA': A) OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2024 E SEGUENTI) come obiettivo 2 e il punto è stato deliberato all'unanimità dei presenti, pari ad oltre il 92% del capitale sociale.

Il progetto di accorpamento delle società patrimoniali dell'Area vasta Romagna, alla luce di quanto emerso dall'approfondita istruttoria svolta da Atersir, risulta strategico e si è reputato necessario formulare una "motivata istanza", opportunamente integrata con una programmazione aggiornata dei fabbisogni di investimento, oggi ancora più necessaria a causa degli eventi alluvionali dello scorso maggio.

L'approvazione avvenuta da parte del Consiglio Locale di Atersir di Ravenna e di Forlì-Cesena (costituiti da tutti i Comuni ricadenti all'interno delle due Province) con deliberazione rispettivamente n.5 del 9/12/2020 e n.4 del 17/12/2020, per la presentazione ad ARERA, della motivata istanza di adeguamento dei canoni delle società patrimoniali, poi approvata con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.86/2020 del 17/12/2020, ha consentito, anche rispetto alle previsioni, di inserire nel programma degli investimenti le nuove progettazioni previste a partire dall'annualità 2022.

È intervenuta l'approvazione, con deliberazione Arera n. 569/2021/R/IDR del 9 dicembre 2021 e n. 581/2021/R/idr del 14 dicembre 2021 dello specifico schema regolatorio con le predisposizioni tariffarie per i sub ambiti di Ravenna e Forlì-Cesena, contenenti la motivata istanza.

Di seguito l'approvazione da parte di Atersir delle convenzioni con le società patrimoniali Amir e Sis (rispettivamente con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 30 e 31 del 19 aprile 2018), efficaci a seguito di aggiudicazione della gara per il SII nel bacino di Rimini; Unica Reti (Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.115 del 28 novembre 2022), Ravenna Holding e Team (rispettivamente Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 e 4 del 30 gennaio 2023) in applicazione della motivata istanza approvata da Arera.

Il Coordinamento soci della società del 22/11/2023 ha stabilito l'avanzamento del progetto con l'approvazione del cronoprogramma elaborato dai consulenti incaricati che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: si tratta di realizzare un aumento di capitale di RASDF e, a liberazioni delle azioni di nuova emissione, saranno conferite da parte delle società (c.d. "delle reti") le reti, impianti e dotazioni patrimoniali, che costituiscono i rami di azienda afferenti le reti del Servizi Idrico Integrato. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti - le società (c.d. "delle reti") - avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali, che per quanto attiene la distribuzione del dividendo sarà correlato direttamente al rendimento del proprio ramo conferito.

Il cronoprogramma rappresenta la *road map* per l'attuazione del progetto e le azioni che devono compiersi che coinvolgono atti di spettanza della società Romagna Acque spa – la conferitaria -, delle 5 società Conferenti (c.d. "delle reti") – Amir, Unica Reti, Ravenna Holding, Team, Sis, nonché gli Enti Locali che sono tanto soci della conferitaria che delle società conferenti.

Cronoprogramma - conferimento reti				
	Azioni	Oggetto	Periodo	Note operative
Fase 1				
1	Definizione dei perimetri dei rami di azienda da conferire in RASDF	Le società interessate dovranno definire i rami di azienda - identificando gli elementi dell'attivo e del passivo nonché rapporti giuridici pendenti - assumendo i relativi dati contabili riferiti ai singoli elementi che li compongono aggiornati ad una data di riferimento preliminarmente condivisa.	X0	

2	Definizione per ogni ramo d'azienda delle 5 società conferitarie dello sviluppo dei piani economici - finanziari e patrimoniali prospettici	Con gli advisor saranno redatti i piani economico- finanziari prospettici dei 5 rami di azienda oggetto di conferimento. Il consulente di RASDF che ha seguito l'attività regolatoria fornirà i dati delle risultanze riconosciute in tariffa sulla base dei provvedimenti assunti da ARERA nella nuova pianificazione regolatoria approvata che saranno assunti nei piani economici – finanziari	X0	
Fase 2				
3	Definizione della simulazione per la determinazione delle reti e aumento del capitale di RASDF	<u>Sulla base delle analisi preliminari già eseguite</u> - Con gli advisor saranno determinati: 1) i criteri di valutazione dei rami di azienda da conferire; 2) i criteri di valutazione della conferitaria RASDF; 3) la definizione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle nuove azioni che dovrà emettere RASDF; simulazione del concambio (con eventuale sovrapprezzo) delle azioni da assegnare ai conferenti	X0 + 1 mese	1. Definizione del criterio di valutazione dei singoli rami di azienda da conferire (tenuto conto delle indicazioni del perito, già individuato e facente parte del gruppo di lavoro, che dovrà valutare tali beni ai sensi di legge); 2. Definizione del criterio di valutazione della conferitaria RASDF; 3. Ipotesi di determinazione del valore delle nuove azioni con calcolo del sovrapprezzo; 4. Simulazione delle modalità di correlazione delle nuove azioni con gli utili generati dal rispettivo perimetro conferito: criteri di calcolo; 5. Ipotesi di definizione dei diritti di voto (ridotti o limitati ad un tetto massimo) spettanti alle azioni correlate al fine di mantenere inalterato gli equilibri territoriali della compagine sociale; 6. Simulazione di riassegnazione delle azioni correlate delle c.d. società delle reti agli enti locali soci delle medesime. 7. Con la definizione del valore di conferimento dei rami di azienda da parte del perito e del valore della conferitaria da parte del consulente che vorrà individuare il cda, si potranno definire i valori del sovrapprezzo, i diritti di voto spettanti alle azioni correlate ed il metodo di riassegnazione delle azioni enti locali.
4	Esame della definizione da parte del coordinamento soci di RASDF	Il coordinamento soci di RASDF esaminerà le determinazioni finali delle varie condizioni per il conferimento e l'emissione delle azioni ai conferenti	X0 + 1 mese	

5	Trasmissione documentazione al perito da parte delle società interessate	I Consigli di amministrazione delle società delle reti consegneranno al perito la documentazione	X0 + 1 mese	I cda dovranno approvare la situazione patrimoniale alla data di riferimento (1) con la quale il perito assumerà la valutazione nella perizia di stima ex art. 2343 ter comma 2 lett. b) del cod.civ.
6	Valutazione RASDF	Il cda di RASDF da incarico per la valutazione del capitale economico di RASDF	X0 + 2 mesi	La valutazione del capitale economico di RASDF è funzionale alla determinazione del rapporto di cambio fra valore conferiti e azioni da assegnare alle società delle reti conferenti
7	Consegna valutazioni	Il perito consegna la valutazione delle reti e l'esperto, individuato ai sensi di legge, consegna la valutazione del capitale economico di RASDF	X0 + 2 mesi	
8	Il cda di RASDF predispone la relazione per aumento capitale e convoca assemblea straordinaria dei soci	Ai sensi combinato disposto art. 2440 e 2441 del cod.civ. il cda predispone relazione per aumento capitale sociale e convoca l'assemblea dei soci. La convocazione dell'assemblea dei soci sarà effettuata in data utile per raccogliere le preventive autorizzazioni degli organi competenti tanto dei soci (sia di RASDF che delle società delle reti)	X0 + 3 mesi	L'art. 2441 cod. civ prevede che, come nel caso di specie, il conferimento avvenga in natura con esclusione ex lege del diritto di opzione, il cda deve predisporre apposita relazione ai soci, illustri i motivi del conferimento in natura ed i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni assegnate alle società delle reti conferenti. Inoltre, la relazione prevederà le modifiche dello statuto di RASDF conseguenti. La relazione, a termini di legge, va comunicata 30 gg prima dell'assemblea al collegio sindacale, (che deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni) e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché va depositata 15 giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale.
Fase delle autorizzazioni				Questa fase prevede che gli organismi competenti di RASDF e dei rispettivi soci, nonché gli organismi delle società delle reti e dei rispettivi soci (che sono gli stessi soci di RASDF) siano chiamati a deliberare l'autorizzazione all'operazione.
9	Coordinamento soci RASDF	Ai sensi dell'art. 6.4 della Convenzione ex art. 30/267 il Coordinamento soci approva la deliberazione di aumento del capitale sociale	X0 + 4 mesi	Il coordinamento soci in occasione dell'assemblea straordinaria riceverà la relazione ex art. 2441 cod. civ contenente tutte le informazioni per l'aumento del capitale sociale per la modifica dello statuto di RASDF e dovrà approvarlo di modo che i soci possano esprimersi per la relativa deliberazione

10	Deliberazioni dei consigli comunali	I consigli comunali sono (i) dei soci di RASDF e (ii) dei soci delle società delle reti che sono i medesimi	X0 + 4 mesi	I tempi di deliberazione degli enti locali sono previsti in un arco di tempo utile rispetto le scadenze elettorali del 2024
11	Autorizzazioni delle società delle reti	Nelle società delle reti, l'autorizzazione al conferimento dei rami di azienda del SII spetta all'assemblea dei soci	X0 + 6 mesi	
12	Il collegio sindacale di RASDF	Deposita la propria relazione art. 2441 cod civ.	X0 + 7 mesi	
13	Assemblea straordinaria di RASDF	Si tiene l'assemblea straordinaria di RASDF che aumenta il capitale sociale, emette le azioni a favore dei conferenti	X0 + 8 mesi	All'assemblea partecipano i soci di RASDF
14	Conferimento delle reti	Contestualmente all'assemblea dei soci si terrà l'atto di conferimento delle reti	X0 + 8 mesi	A margine dell'assemblea seduta stante i legali rappresentanti delle società delle reti sottoscriveranno le azioni di nuova emissione di RASDF
15	Relazione congruità	Il cda entro 30 gg rilascia la propria relazione ex art. 2343 ter cod. civ.	X0 + 10 mesi	Il cda deve verificare che non si siano verificati fatti di rilievo tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti
<i>I tempi sono indicativi.</i>				

3.3.6 Plurima Spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	03362480406
Denominazione	PLURIMA S.P.A.
Anno di costituzione della società	2003
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Forlì-Cesena
Comune	Forlì
CAP	47122
Indirizzo	Piazza Orsi Mangelli n. 10 – 47122 Forlì

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	Si

NOME DEL CAMPO	VALORE
Riferimento normativo società di diritto singolare	Art. 13 comma 4 del Decreto Legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0 **
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	14.418 € (include compenso revisione legale)

** La società si avvale delle competenze fornite dai propri Soci e Amministratori.

Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre.

Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori; ad essi è unicamente riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	53.947 €	60.515 €	55.567 €	34.575 €	46.813 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	398.238 €	385.203 €	403.453 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.057.585 €	1.069.059 €	1.091.316 €
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	0	0	0
TOTALE FATTURATO	1.455.823 €	1.454.262 €	1.494.769 €
FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO	€ 1.468.285		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta di secondo livello
Quota diretta	//
Codice Fiscale Tramite (di secondo livello)	00337870406
Denominazione Tramite (organismo)	Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	32,28%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) – di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei finanziamenti stessi.

Su tali basi Romagna Acque gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione, originariamente pari al valore di oltre 40 miliardi di vecchie Lire, e che sta recuperando. Il finanziamento attraverso Plurima delle opere realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie rispetto a forme alternative di investimento (a suo tempo valutate), per soddisfare le esigenze di fornitura idrica soddisfatte mediante le opere assegnate a Plurima.

Non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No

Attività svolta dalla Partecipata

Plurima è una partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art.1, co.4 lett. a).

Per tali società "restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti" e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A..

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe "a") fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

La società risponde inoltre ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/2016.

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

- C.E.R. – Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo - 67,72%
- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. - 32,28%

Art. 2 Statuto

"La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili.

Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative".

La società, in conformità alla normativa speciale sopra indicata, è costituita per la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. A tal fine è legittimata ad utilizzare gli specifici finanziamenti statali finalizzati ad assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni.

Come previsto dalla legge istitutiva, CER (Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo), essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal D.L. 138/2002 e dall'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza incedibile delle proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria.

La società opera nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale mediante la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, ed è stata costituita, a tale scopo, in forza dell'art. 13, comma 4, del DL 138/2000 espressamente finalizzato a disciplinare le modalità di gestione dei finanziamenti e contributi pubblici destinati al recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e al miglioramento e protezione ambientale.

L'Assemblea dei Soci di Plurima nel corso del 2019 ha approvato la modifica dello Statuto, su indicazione di quanto deliberato dal coordinamento soci di Romagna Acque – Società delle Fonti Spa, con particolare riferimento agli articoli relativi alla nomina dell'organo amministrativo, introducendo l'opzione dell'Amministratore unico e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	No
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare che:

- L'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto di Plurima indica che "In caso di partecipazione di enti pubblici ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.l. n. 138/2002, la società sarà a prevalente capitale pubblico e gli eventuali aumenti di capitale sociale saranno regolati dalla convenzione di cui al medesimo d.l. n. 138/2002, fatte salve le ricapitalizzazioni a norma di legge". Tale disposizione statutaria sembra presentare contraddizione rispetto al primo comma del medesimo articolo secondo cui la società è a totale capitale pubblico.*

2. *Pur ammettendo che la società possa iscriversi al modello di "società pubblica di diritto singolare" ciò non implica l'esonero della società dagli obblighi di razionalizzazione ove questi non risultino incompatibili con la disciplina di diritto singolare; il medesimo ragionamento va esteso ai restanti obblighi dettati dal Tusp per le società a controllo pubblico segnatamente con riferimento alla mancanza di dipendenti, fattispecie per la quale la regola di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) prevede l'adozione di un piano di razionalizzazione.*
3. *La previsione statutaria non indica che la motivazione della deliberazione di nomina del collegio in luogo dell'Amministratore unico deve essere "con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".*

Quanto al primo rilievo si conferma che è presente una discrasia tra quanto affermato all'art. 5 comma 1 dello Statuto sociale ("La società è a totale capitale pubblico e per l'intera durata non è ammessa la partecipazione di capitali privati;") e l'ultimo comma del medesimo articolo ("In caso di partecipazione di enti pubblici ..., la società sarà a prevalente capitale pubblico"). L'art. 5 comma 1 dichiara espressamente che non è ammessa la partecipazione del capitale privato, per cui il riferimento alla "prevalenza del capitale pubblico" indicata all'ultimo comma del medesimo articolo deve ritenersi erronea ed in ogni caso come non apposta. In occasione della prima modifica statutaria, si procederà alla modifica dell'errore materiale.

Quanto al secondo punto riferito alla mancanza di dipendenti, si precisa che l'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

Quanto al terzo punto riferito all'art. 17 dello Statuto che, nell'indicare che in caso di scelta di un organo amministrativo di n. 3 o 5 componenti si debba procedere con "*deliberazione motivata dell'Assemblea*" ma non specifica che la motivazione debba avere riguardo a "*ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi*", si conferma che, fermo restando che le delibere di Assemblea in concreto dovranno essere in ogni caso in tal senso motivate, si procederà ad adeguamento in sede della prima modifica statutaria utile.

3.3.7 SAPIR – Porto Intermodale Ravenna Spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	00080540396
Denominazione	SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Anno di costituzione della società	1957
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48122
Indirizzo	Via Giovan Antonio Zani, 1

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	112
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	9
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	291.847 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	62.520 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	3.245.228 €	3.042.114 €	2.807.522 €	3.570.682 €	3.828.730 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.041.462 €	22.885.315 €	15.814.319 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	10.545.432 €	10.811.221 €	11.135.561 €
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	758.945 €	744.610 €	679.623 €
TOTALE FATTURATO	38.586.894 €	33.696.536 €	26.949.880 €
FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO	33.077.770 €		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

I "contributi in conto esercizio" sono riferiti in gran parte all'incentivo che il Gestore dei Servizi Energetici riconosce per la produzione di energia derivante dagli stessi impianti fotovoltaici; sono, inoltre, contabilizzati i crediti per l'Energia Elettrica e il Gas e i contributi che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Emilia Romagna hanno riconosciuto per l'esercizio 2022, strettamente connessi al maggior utilizzo del vettore ferroviario.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//
Codice Fiscale Tramite	02210130395
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	29,45%

Nel corso del 2022, in seguito a dismissione da parte di azionisti “minori”, sono state acquistate da Ravenna Holding spa n. 40.954 azioni proprie di SAPIR S.p.A. del valore nominale di € 0,52 cadauna, al prezzo di € 4,50 per azione, per un valore complessivo di € 184.293; la percentuale di partecipazione è pertanto passata dal 29,29% al 29,45%.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno <i>(vedi motivazioni riportate nella sezione “Osservazioni della Corte dei Conti ed azioni poste in essere”)</i>

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati di bilancio degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi caratteristici	20.119.809	20.266.478	15.814.319	22.885.316	28.041.462
Altri ricavi non caratteristici	8.952.336	9.202.963	11.135.561	10.883.635	10.573.284
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	29.072.145	29.469.441	26.949.880	33.768.951	38.614.746
Costi operativi esterni	(17.841.062)	(17.683.056)	(14.931.952)	(19.475.856)	(23.801.465)
VALORE AGGIUNTO	11.231.083	11.786.385	12.017.928	14.293.095	14.813.281
Costi del personale	(4.270.307)	(4.404.062)	(4.920.049)	(5.819.339)	(6.637.362)
MOL (Margine operativo lordo)	6.960.776	7.382.323	7.097.879	8.473.756	8.175.919
Ammortamenti e svalutazioni	(5.253.779)	(5.168.035)	(5.492.544)	(5.712.159)	(6.247.481)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	1.706.997	2.214.288	1.605.335	2.761.597	1.928.438
Risultato dell'area finanziaria	2.731.846	2.057.202	1.456.209	918.001	1.699.637
RISULTATO PRE IMPOSTE	4.438.843	4.271.490	3.061.544	3.679.598	3.628.075
Imposte sul reddito	(610.113)	(700.808)	(254.022)	(637.484)	(382.847)
RISULTATO NETTO	3.828.730	3.570.682	2.807.522	3.042.114	3.245.228

A seguito dei buoni risultati registrati nel 2022 dal Porto di Ravenna si può affermare che la società ha proseguito il buon andamento incrementando i propri servizi, malgrado continuo le difficoltà dei traffici con l'Ucraina, a seguito del conflitto bellico, in particolare per quanto riguarda i materiali inerti (argille), che rappresentano per la società uno dei maggiori punti di forza.

La società presenta una buona solidità strutturale, un basso rapporto di indebitamento e una redditività in crescita.

Il Bilancio consolidato del Gruppo SAPIR al 31 dicembre 2022 presenta un valore della produzione di 70.796 mila euro (contro 63.811 mila euro del 2021) e un utile d'esercizio complessivo pari a 6.442 mila euro (contro 6.181 mila euro del 2021). L'utile di spettanza del Gruppo è pari a 4.984 mila euro.

Il Piano Industriale prevede anche per i prossimi esercizi la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva e la piena solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Costi di funzionamento

Al fine di indagare l'eventuale necessità di contenimento dei costi, si è ricorso anche alla misurazione degli indici di allerta della crisi d'impresa predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e destinati a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. I valori misurati sono stati raffrontati con i rispettivi parametri di settore riferiti alla tipologia di attività economica primaria svolta dalla società (Codici ATECO di settore).

CODICE ATECO 5222 SETTORE H

	Indicatori della crisi d'impresa	Formula	Indice calcolato	Parametro di settore	Esito del raffronto
1	Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	$\frac{\text{oneri finanziari}}{\text{ricavi netti}}$	0,09%	1,50%	ok
2	Indice di adeguatezza patrimoniale	$\frac{\text{patrimonio netto}}{\text{totale debiti + ratei/risconti passivi}}$	549,26%	4,10%	ok
3	Indice di ritorno liquido dell'attivo	$\frac{\text{cash-flow (utile + costi non monetari)}}{\text{totale attivo}}$	7,61%	1,40%	ok
4	Indice di liquidità	$\frac{\text{attività a breve}}{\text{passività a breve}}$	98,17%	86,00%	ok
5	Indice indebitamento fiscale / previdenziale	$\frac{\text{debiti fiscali + debiti previdenziali}}{\text{totale attivo}}$	0,58%	10,20%	ok
6	Patrimonio netto	valore non negativo	105.142.182	//	ok

Gli indici rilevatori di un possibile stato sintomatico di "crisi d'impresa" sono tutti positivi, per cui non si denotano criticità patrimoniali / finanziarie. Il Patrimonio Netto è positivo.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni attuali, non vi sia la necessità di disporre specifiche misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No

Attività svolta dalla Partecipata

La società si occupa di attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti all'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere).

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna. La società SAPIR S.p.A. è, infatti, proprietaria di Asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, banchine, piazzali, ecc.), e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di SAPIR a più forte vocazione pubblicistica consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale di disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra, con diverse specificità, tra i compiti istituzionali degli enti territoriali (Regione, Comuni), che rappresentano, direttamente o indirettamente i principali soci pubblici.

Anche la Regione Emilia-Romagna, infatti, ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione, in relazione al ruolo esercitato dalla società nell'ambito di una infrastruttura strategica come il porto di Ravenna.

Occorre tenere conto che i diversi soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici e che possono essere potenzialmente in conflitto (Camera di commercio, enti territoriali di livello diverso).

È stata valutata, senza rilievi, la coerenza di Sapir con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo). Si evidenzia che, dovendo inquadrare Sapir spa nel nuovo sistema di cui al Tusp, anche in relazione al c.d. vincolo di attività, gli azionisti di Ravenna Holding hanno valutato che certamente la stessa possa continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma appare ampia, e può certamente far valutare autonomamente assolti i cosiddetti vincoli di attività di cui al comma 2.

L'attività svolta da Sapir è poi inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale". In base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) si può così valutare, anche se in modo non automatico, l'attività svolta nel complesso dalla società.

Valutazioni specifiche merita l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

Si segnala che la Regione Emilia Romagna ha classificato nella revisione ex articolo 24 l'attività della società come pienamente riconducibile ai servizi di interesse generale (art. 4 co. 2 let. a).

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁾	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	No
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

(1) *Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".*

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna osserva che "*<...> In considerazione del fatto che l'Ente provvede ad affidare alla società de qua il conseguimento di specifici obiettivi e che tali obiettivi risultano assai vincolanti e come tali incidenti in via consequenziale sulla governance societaria, non esclude un effettivo condizionamento sulla medesima governance della società venendosi così a configurare un potenziale controllo pubblico e un coordinamento con gli altri soci. <...> Se la società dovesse risultare in controllo pubblico andrebbero inserite nei piani di razionalizzazione anche tutte le partecipate/controllate da Sapir.*"

In occasione di successive richieste di chiarimenti/integrazioni al Comune di Ravenna, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, richiama "*...l'orientamento più volte ribadito dalla Sezione circa la sussistenza del controllo pubblico - con conseguente assoggettabilità alla disciplina del Tusp - qualora i soggetti pubblici (cumulativamente considerati) dispongano della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure di voti o rapporti contrattuali tali da configurare un'influenza dominante, a prescindere dalla presenza di forme coordinate di controllo, sempreché non sussista un'influenza dominante del socio privato. Argomento che, come detto, oggi è confermato dal Consiglio di Stato.*"

Come già evidenziato nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 nel 2018, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, con propria deliberazione n. 90/2018, pur ammettendo la possibilità di controllo congiunto "mediante comportamenti concludenti" non ha individuato un automatismo nel configurare le Società con prevalenza di quote detenute da diversi soci "pubblici" come in controllo pubblico congiunto. L'invito alle amministrazioni socie a rendere coerente l'assetto formale all'eventuale assetto sostanziale dei rapporti che configurasse un controllo esercitato mediante comportamenti concludenti, non è formulato indistintamente ma solo in caso di effettiva ricorrenza di tale situazione ("*possa ricorrere*").

In alternativa “...in mancanza di tali comportamenti” i soci pubblici devono assumere le iniziative “...allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere”. Si confermava cioè come plausibile l’assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, e in tal caso si invitavano i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

L’art. 2 del TUSP, prospetta la nozione di società a controllo pubblico facendola derivare da due previsioni definitorie contenute al comma 1 - lett. m) e lett. b).

La “Struttura di controllo e monitoraggio” del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs. 175/2016), con proprio “Orientamento” reso in ordine alla nozione di “società a controllo pubblico” nel corso del 2018, si era espressa sul punto con una lettura estensiva nel senso di ritenere che il “controllo pubblico” possa sussistere anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Recentemente sul punto specifico della natura del sopracitato “orientamento” del MEF di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 pubblicato il 15.1.2018 si è espresso con chiarezza TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una “circolare interpretativa” e, tra le stesse priva “di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo”.

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (n. 578/2019 del 13/12/2018, più recentemente confermata da Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 03.03.2020) e alle sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l’attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell’esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l’affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo». L’interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le Sezioni riunite, dirsi compromesso dall’adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l’esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto, in assenza di norme che dettino quest’obbligo espressamente, come sarebbe eventualmente necessario tra enti equiordinati.

Si registrano diversi provvedimenti di varie giurisdizioni confermativi dell’orientamento di Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale Sent. n. 16 del 22.05.2019 e n. 25 del 29.07.2019.

Oltre alla conferma sopracitata del Consiglio di Stato (Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020), Corte dei Conti Sez. Contr. Veneto n. 18/2021/PSR del 29.01.2021 afferma che la qualificazione di «società a controllo pubblico» ex art.2, comma 1, lett. b), del TUSP si fonda sull’effettiva influenza degli enti partecipanti circa l’assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale” ed è ravvisabile unicamente quando, in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, le decisioni strategiche per la vita sociale richiedano il consenso unanime delle amministrazioni pubbliche che esercitano il controllo, restando escluso che la menzionata qualificazione possa essere desunta da “comportamenti univoci o concludenti” che consentano di configurare il “controllo congiunto” degli enti controllanti.

Appare al riguardo particolarmente importante la presa di posizione del T.A.R Emilia Romagna con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019). Nelle società partecipate da più

amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale". Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

Fra tutti i principali azionisti di Sapir, sia pubblici che privati con quote superiori al 6% del capitale (e complessivamente detentori di oltre il 90%), è stato sottoscritto un Patto di consultazione, che ha unicamente caratteristiche informative tra i soci. Lo statuto prevede che tutte le decisioni di competenza dei soci vengano assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria; le concrete dinamiche societarie sono peraltro caratterizzate da ampia condivisione delle scelte tra i principali azionisti a prescindere dalla loro natura, pubblica o privata.

Analizzando in concreto la governance di Sapir emerge pertanto come nella stessa tutte le decisioni di competenza dei soci vengano assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria, in assenza di specifici accordi preventivi, e quindi l'assenza di un "nucleo di controllo" costituito da alcuni dei soci.

La Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. Controllo con proprie deliberazioni n. 9/2021 e 131/2021 afferma non trattarsi di "controllo pubblico": *"preso atto delle considerazioni espresse e delle caratteristiche assunte dalla governance anche per effetto della revisione statutaria operata dai soci si ritiene che non possa configurarsi un controllo pubblico della società"*.

In questo contesto sopravviene la sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3880/2023 che valutando la sentenza T.A.R. Emilia Romagna Sezione I n. 858 del 28.12.2020 indica un orientamento difforme evidenziando la non necessità di pattuizioni scritte per configurare il controllo congiunto, essendo sufficiente che la parte pubblica (unitariamente considerata "pubblica amministrazione") disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria (non escludeva tale posizione, pur in un diverso contesto, il Consiglio di Stato Sezione V n. 2543/2023).

A titolo di mera ricognizione si registra quanto successivamente affermato dal TAR Emilia Romagna Bologna Sezione I n.434/2023 che, pur a conoscenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato dalla sopracitata sentenza, conferma il suo orientamento difforme, per cui *"non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (...), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi: ... per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l'esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo "dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea" (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi);"*

Pur dovendo prendere atto della difformità degli orientamenti, riconoscendo certamente l'importanza di quanto assunto dal Consiglio di Stato, tanto più laddove lo stesso venisse successivamente consolidato, si deve prendere del pari atto che autorevoli soggetti esterni continuano a mantenere orientamenti difformi sulla questione, per cui appare arduo da parte di un Ente Locale - chiamato per le sue competenze ad adottare decisioni operative - assumere iniziative definitive modificative dello status quo, anche per le rilevanti conseguenze sulle società peraltro fattivamente diverse tra esse.

Ciò premesso, alla luce di quanto sopra riportato il Comune di Cervia si dichiara disponibile, nel corso del 2024, ad un confronto con gli altri Enti Locali soci (diretti ed indiretti) riguardo ad una seria valutazione sullo stato dell'evoluzione giurisprudenziale in atto in merito alla nozione di controllo congiunto. Ciò al fine di assumere ogni decisione in merito alla modifica (o, a seconda dell'esito del confronto, alla conferma) della configurazione attuale, previa necessaria valutazione della situazione in atto nella società e degli effettivi impatti che potrebbero derivare da una diversa definizione del controllo pubblico.

Per tutto quanto esposto, si conferma quindi - al momento e per quanto sopra precisato - la non riconducibilità di Sapir alle società a controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Considerando in ogni caso la rilevante partecipazione pubblica, anche alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti, si è posto l'obiettivo di valorizzazione della stessa.

E' stata pertanto deliberata in data 14 maggio 2019 una modifica statutaria, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP, rendendo più trasparente ed ispirato a principi di efficienza lo statuto e, confermando inevitabilmente gli assetti peculiari della Società, ha consentito una evoluzione anche della governance.

Infine, la Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. Controllo con proprie deliberazioni n. 9/2021 e 131/2021 in ordine alla qualificazione della società Sapir conferma che non trattasi di "controllo pubblico" in quanto scrive che *"Al riguardo preso atto delle considerazioni espresse e delle caratteristiche assunte dalla governance anche per effetto della revisione statutaria operata dai soci si ritiene che non possa configurarsi un controllo pubblico della società"*.

In relazione al perimetro della ricognizione si verifica, per quanto sopra esposto, la insussistenza - al momento e per quanto sopra precisato - su SAPIR da parte dei soci di Ravenna Holding di una eventuale situazione di controllo come definito all'art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP. Si riconferma in ogni caso che le società partecipate/controllate da SAPIR S.p.A, rappresentano articolazioni finalizzate alla specializzazione operativa all'interno del gruppo societario di cui SAPIR S.p.A è capogruppo, e che ai fini dell'inquadramento l'articolazione del gruppo societario (con tutte le principali partecipazioni inserite nel perimetro di consolidamento integrale) non modifica sostanzialmente i presupposti. Il bilancio consolidato redatto della capogruppo rappresenta peraltro un punto di riferimento dal quale poter ottenere importanti informazioni anche relative alle partecipazioni indirette.

SVILUPPI FUTURI

L'obiettivo di evoluzione dell'assetto del gruppo, individuato nella precedente pianificazione, appare in grado di confermarlo come perfettamente coerente con il quadro normativo. Per quanto riguarda il "faro" costituito dai "criteri di efficienza, efficacia ed economicità" è necessario valutare l'ingente valore patrimoniale della società (e il valore della partecipazione societaria per gli azionisti pubblici) e la sua consolidata capacità di produrre utili.

Le prospettive delineate dalle linee guida di Piano Industriale definiscono un percorso che rafforza gli obiettivi di valorizzazione delle partecipazioni pubbliche, individuando le condizioni e i vincoli perché ciò possa avvenire evitando in particolare perdite patrimoniali o perdite di redditività.

Con l'implementazione del Piano industriale (iniziative e investimenti) Sapir sarà in grado di raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio attuale e prospettico, fattore che si presenta come essenziale per la piena valorizzazione della componente infrastrutturale, di particolare interesse per gli azionisti pubblici. Sono in particolare previsti circa 90 Milioni di investimenti "obbligatori" in arco piano, derivanti dalle attività operative, di cui oltre 30 Milioni necessari per garantire la continuità di business (15 di interventi di manutenzione). Si evidenzia inoltre una forte interconnessione tra investimenti di sviluppo SAPIR e progetti strategici dell'Autorità Portuale (es. programmazione dei lavori del progetto Hub Portuale e conseguente incidenza sui volumi in ingresso per Sapir).

Nell'esercizio in corso, anche a seguito degli indirizzi dei soci pubblici è proseguita l'implementazione di quanto previsto nel piano industriale, partendo dai principali fattori abilitanti.

Nonostante SAPIR non sia classificabile - sulla base dell'analisi effettuata e confermata da autorevole giurisprudenza - come società in controllo pubblico, non tenuta pertanto a procedere alla revisione del proprio statuto a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata effettuata una modifica statutaria, nel 2019, tenendo conto degli orientamenti dei principali soci e, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP.

Lo Statuto di SAPIR Spa individua maggioranze qualificate per operazioni di carattere straordinario come acquisto e vendita di asset immobiliari, e prevede indicatori che rendono trasparenti e verificabili da tutti i soci i comportamenti societari sul piano di sviluppo pluriennale della società, della responsabilità sociale e dei rischi societari di crisi.

3.3.8 Start Romagna Spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	03836450407
Denominazione	Start Romagna S.p.A.
Anno di costituzione della società	2009
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Rimini (RN)
Comune	Rimini
CAP	47923
Indirizzo	Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 38

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	957
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	82.595 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	65.900 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	73.472 €	98.352 €	40.277 €	93.317 €	588.569 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	75.901.218 €	73.934.663 €	64.147.883 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	19.818.964 €	17.143.277 €	16.301.947 €
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	<i>12.097.689 €</i>	<i>9.019.849 €</i>	<i>10.787.341 €</i>
TOTALE FATTURATO	95.720.182 €	91.077.940 €	80.449.830 €
FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO	89.082.651 €		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

Le componenti della voce Contributi in c/esercizio per l'annualità 2022 ricevuti da Start Romagna, così come nei precedenti esercizi, si riferiscono in primo luogo ai Contributi per rinnovo CCNL, ovvero a fondi erogati direttamente dalla Regione all'Agenzia AMR, e da questa corrisposti a Start Romagna, tramite ATG e METE. Gli altri contributi in c/esercizio (Euro 6,0 milioni) comprendono principalmente i contributi statali destinati a parziale copertura dei minori ricavi tariffari registrati a causa dell'emergenza sanitaria oltre alla copertura sempre parziale dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante ed energia.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci tratto dalla Nota Integrativa del bilancio 2022 di Start Romagna:

	2020	2021	2022
Contributi rinnovo CCNL	5.513.170	5.611.958	5.611.958
Recupero oneri malattia da Ministero del Lavoro	134.992	123.150	190.320
Rimborso piani formativi	15.575	17.280	114.475
Contributi credito imposta gasolio: rimborso accise	746.349	576.413	133.859
Altri contributi in c/esercizio	4.377.255	2.691.048	6.047.077

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//
Codice Fiscale Tramite	02210130395
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	24,51%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno (vedi motivazioni riportate nella sezione "Osservazioni della Corte dei Conti ed azioni poste in essere")

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	68.623.099	68.623.099	64.147.883	73.934.663	75.901.218
Incrementi di immb. per lavori interni	1.035.843	1.035.843	1.084.246	653.659	1.113.176
Altri ricavi e proventi non commerciali	14.339.252	14.339.252	16.301.947	17.143.277	19.818.964
VALORE DELLA PRODUZIONE	83.998.194	86.217.774	81.534.076	91.731.599	96.833.358
- Costi operativi esterni	(34.855.486)	(35.172.110)	(33.363.152)	(41.816.526)	(47.351.433)
VALORE AGGIUNTO	49.142.708	51.045.664	48.170.924	49.915.073	49.481.925
- Costo del personale	(41.144.722)	(40.908.927)	(37.690.263)	(39.831.401)	(40.609.347)
MOL (Margine operativo lordo)	7.997.986	10.136.737	10.480.661	10.083.672	8.872.578
- Ammortamenti e accantonamenti	(7.309.238)	(9.907.993)	(10.405.817)	(9.952.268)	(8.549.259)
EBIT (Risultato operativo)	688.748	228.744	74.844	131.404	323.319
Risultato gestione finanziaria	(4.716)	(4.735)	1.006	(3.448)	(229.154)
Reddito al lordo delle imposte	684.032	224.009	75.850	127.956	94.165
- Imposte	(95.463)	(130.692)	(35.573)	(29.604)	(20.693)
Risultato d'esercizio	588.569	93.317	40.277	98.352	73.472

L'andamento della gestione negli ultimi esercizi è stato complessivamente positivo, nonostante le difficoltà, tutt'ora irrisolte, del settore in cui la società opera.

L'esercizio 2022, come già per i due anni precedenti, è stato caratterizzato dal trascinarsi degli impatti della pandemia Covid-19, che nel settore del trasporto pubblico è stato particolarmente rilevante, sia in termini economici che organizzativi, a causa delle severe misure di restrizione adottate per ridurre il rischio di diffusione del virus. A ciò si sono aggiunti gli aumenti incontrollati dei prezzi delle materie prime, in particolare dei carburanti ed energia, con una crescita significativa dell'inflazione che ha interessato tutte le componenti di costo. Il settore del Trasporto Pubblico ha risentito in maniera rilevante degli effetti di cui sopra.

Gli interventi normativi da parte dello Stato con la messa a disposizione di fondi straordinari a sostegno del TPL hanno permesso di compensare in parte i minori ricavi tariffari e gli incrementi del prezzo del carburante e dei prezzi di beni e servizi in generale.

Nonostante anche il 2022 sia stato un anno con effetti particolarmente impattanti per le aziende del settore dei trasporti, la società ha continuato a beneficiare di una serie di economie di scala e di efficientamenti che negli anni hanno prodotto un progressivo miglioramento, ed hanno consentito di mantenere l'equilibrio economico di bilancio.

Il Piano industriale 2022-2025 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, considerate le difficoltà del settore di riferimento, inasprite dal rincaro dei costi energetici e del carburante. Il contesto operativo nell'ambito di attività regolate dovrebbe attenuare significativamente l'impatto economico della crisi e limitare l'incertezza e l'instabilità dei ricavi. Le dinamiche contrattuali previste e il sostegno della finanza pubblica nei confronti del settore appaiono nel complesso solidi supporti al fine di garantire la continuità aziendale.

La struttura patrimoniale e finanziaria della società è in equilibrio. Il rapporto di indebitamento complessivo è bilanciato.

La società rimane determinata a proseguire i piani di investimento intrapresi per il rinnovo della flotta e per lo sviluppo dei progetti dei sistemi di trasporto locale avviati nei territori di propria competenza.

Costi di funzionamento

Al fine di indagare l'eventuale necessità di contenimento dei costi, si è ricorso anche alla misurazione degli indici di allerta della crisi d'impresa predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e destinati a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. I valori misurati sono stati raffrontati con i rispettivi parametri di settore riferiti alla tipologia di attività economica primaria svolta dalla società (Codici ATECO di settore).

CODICE ATECO 4931 SETTORE H

	Indicatori della crisi d'impresa	Formula	Indice calcolato	Parametro di settore	Esito del raffronto
1	Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	$\frac{\text{oneri finanziari}}{\text{ricavi netti}}$	0,40%	1,50%	ok
2	Indice di adeguatezza patrimoniale	$\frac{\text{patrimonio netto}}{\text{totale debiti} + \text{ratei/risconti passivi}}$	42,07%	4,10%	ok
3	Indice di ritorno liquido dell'attivo	$\frac{\text{cash-flow (utile + costi non monetari)}}{\text{totale attivo}}$	0,05%	1,40%	ok
4	Indice di liquidità	$\frac{\text{attività a breve}}{\text{passività a breve}}$	84,56%	86,00%	out
5	Indice indebitamento fiscale / previdenziale	$\frac{\text{debiti fiscali} + \text{debiti previdenziali}}{\text{totale attivo}}$	2,62%	10,20%	ok
6	Patrimonio netto	valore non negativo	30.376.882	//	ok

Gli indici rilevatori di un possibile stato sintomatico di "crisi d'impresa" sono tutti positivi ad eccezione dell'indice di liquidità che si presenta inferiore (ma non di molto) alla soglia di riferimento, mettendo in luce una difficoltà a fronteggiare i pagamenti di breve periodo.

Quanto emerge da questa ulteriore verifica non rappresenta al momento una severa criticità in quanto tali indicatori sono sintomatici di una presumibile crisi d'impresa quando risultano tutti contemporaneamente al di fuori dai parametri di riferimento. Il Patrimonio Netto inoltre è ampiamente positivo.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni attuali, non vi sia la necessità di disporre specifiche misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività svolta dalla Partecipata

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società Start Romagna Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A..

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

- 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da Start Romagna;

- 2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Dal 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	//
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato in particolare che *"Il Collegio richiama quanto già osservato nella deliberazione n. 9/2021/VSGO del Comune di Faenza circa la riconducibilità della società de qua nell'alveo delle società a controllo pubblico. In essa infatti la Sezione rilevava che Start Romagna rientrasse in questa casistica "trattandosi di una società interamente pubblica e tenuto conto dell'orientamento, confermato anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG), in base al quale "se la sommatoria delle partecipazioni pubbliche è pari a 100, è pacifica la sussistenza del controllo pubblico".*

In occasione di successive richieste di chiarimenti/integrazioni al Comune di Ravenna, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, evidenzia che *"...il Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 3880 del 18/04/2023 ha accolto proprio gli appelli avverso la sentenza n. 858/2020 del TAR Emilia – Romagna, ribaltandone il pronunciamento "* confermando pertanto la ricorrenza del controllo pubblico in relazione alla Società Start Romagna spa e invita l'Ente a rimeditare l'orientamento sin qui assunto.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria (delibere n. 90/2018/VCGO riferita al Comune di Ravenna, n. 103/2018/VCGO riferita al Comune di Cervia e n. 119/2018/VCGO riferita al Comune di Faenza), aveva rilevato con propria deliberazione n.90/2018 come *"l'ipotesi del controllo di cui*

all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Con successiva deliberazione n. 131 del 2021 la medesima sezione regionale di controllo della Corte richiama quanto già osservato nella deliberazione n. 9/2021/VSGO circa la riconducibilità della società de qua nell'alveo delle società a controllo pubblico.

La stessa Corte, sempre con propria deliberazione n.90/2018, inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non era coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del TUSP. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del TUSP, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start Romagna, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b", che non ricorresse, in capo a Start Romagna, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come "società partecipata", e non come "società a controllo pubblico" (congiunto). La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs.175/2016) con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico", si è espressa nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere non solo in caso di "controllo monocratico" (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all'amministrazione intesa come soggetto unitario.

Avverso tale posizione, peraltro, ASTRA – Associazione Trasporti e diverse società di trasporto pubblico (tra cui Start Romagna S.p.A.) hanno peraltro promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio.

TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 ha accolto la tesi di Astra stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una "circolare interpretativa" e, tra le stesse priva "di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo".

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018) e alle recenti sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque, la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le Sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda Start Romagna, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale,

distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Sono seguiti provvedimenti di varie giurisdizioni (amministrativa e contabile) in linea con le citate sentenze della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale: Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020 (a piena conferma di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019), Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021 e soprattutto T.A.R Emilia-Romagna 28.12.2020 n. 858 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019).

Alla luce delle considerazioni svolte e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi di governo formalizzati sulla società. Il richiamo dell'art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo "per comportamenti concludenti") di valutarne l'eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti.

Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente "aritmetico".

Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo a uno o più "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale rilievo di "comportamenti concludenti". Occorrerà quindi verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le sopraesposte osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna presentate con la deliberazione n. 90/2018. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, la Corte invita in ogni caso i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Considerando la rilevante partecipazione pubblica, pertanto, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra, si è perseguito l'obiettivo di valorizzazione complessiva attraverso la società delle diverse partecipazioni, che può avvenire anche in assenza di patti finalizzati all'esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti relativi alla governance che non configurino tuttavia un controllo congiunto.

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato, coordinandosi tra loro, i seguenti procedimenti volti a:

- a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Il nuovo Statuto è stato adottato dall'Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l'altro, alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14).
- b) perfezionare, tra i principali soci di Start Romagna, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della

società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

Start Romagna si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un "nucleo di controllo". In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell'ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

In questo contesto sopravviene la sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3880/2023 che valutando la sentenza T.A.R Emilia Romagna Sezione I n. 858 del 28.12.2020 indica un orientamento difforme evidenziando la non necessità di pattuizioni scritte per configurare il controllo congiunto, essendo sufficiente che la parte pubblica (unitariamente considerata "pubblica amministrazione") disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria (non escludeva tale posizione, pur in un diverso contesto, il Consiglio di Stato Sezione V n. 2543/2023).

A titolo di mera ricognizione si registra quanto successivamente affermato dal TAR Emilia Romagna Bologna Sezione I n.434/2023 che, pur a conoscenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato dalla sopracitata sentenza, conferma il suo orientamento difforme, per cui *"non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (...), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi: ... per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l'esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo "dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea" (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi)"*.

Pur dovendo prendere atto della difformità degli orientamenti, riconoscendo certamente l'importanza di quanto assunto dal Consiglio di Stato, tanto più laddove lo stesso venisse successivamente consolidato, si deve prendere del pari atto che autorevoli soggetti esterni continuano a mantenere orientamenti difformi sulla questione, per cui appare arduo da parte di un Ente Locale - chiamato per le sue competenze ad adottare decisioni operative - assumere iniziative definitive modificative dello status quo, anche per le rilevanti conseguenze sulle società peraltro fattivamente diverse tra esse.

Ciò premesso, alla luce di quanto sopra riportato, il Comune di Cervia si dichiara disponibile, nel corso del 2024, ad un confronto con gli altri Enti Locali soci (diretti ed indiretti) riguardo ad una seria valutazione sullo stato dell'evoluzione giurisprudenziale in atto in merito alla nozione di controllo congiunto. Ciò al fine di assumere ogni decisione in merito alla modifica (o, a seconda dell'esito del confronto, alla conferma) della configurazione attuale, previa necessaria valutazione della situazione in atto nella società e degli effettivi impatti che potrebbero derivare da una diversa definizione del controllo pubblico.

Start Romagna, alla luce delle ricostruzioni fatte, non può definirsi - al momento e per quanto sopra precisato - come una società a controllo pubblico, ma come società a partecipazione pubblica non di controllo.

Infine si riporta che in data 17/05/2019 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Start Romagna spa ha approvato il testo del nuovo Statuto societario. L'esigenza di revisione del testo è stata fondata, da un lato, sulla necessità di ammodernare e rendere più snello il testo del medesimo (ove possibile), aggiornare le procedure di nomina degli organi societari e recepire talune indicazioni fornite da parte della Corte dei Conti Emilia-Romagna con la deliberazione n. 90/2018 al fine di valorizzare le partecipazioni pubbliche, pur sottolineando che Start Romagna spa non è società a controllo pubblico ma società a partecipazione pubblica non di controllo.

La società adotta in ogni caso in via di autolimitazione vari istituti tipici del controllo pubblico: dispone di un regolamento per le assunzioni del personale in linea con le disposizioni dell'art.19, 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016; adotta un sistema anticorruzione (PTPCT integrato con il modello 231); presenta una sezione "Società Trasparente" nel proprio sito web adeguatamente strutturata.

3.3.9 Acqua Ingegneria srl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	02674000399
Denominazione	Acqua Ingegneria s.r.l.
Anno di costituzione della società	2021
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Area Industriale Ravenna
CAP	48122
Indirizzo	Via Giovan Antonio Zani 7

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Si (art. 3 comma 2)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	14
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.921 € (include compenso revisione legale)

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	//	//	//
Risultato d'esercizio	16.796 €	9.645 €	//	//	//

Non è possibile operare un raffronto circa i risultati conseguiti negli ultimi 5 esercizi (art. 20, co. 2, lett. e) in quanto il 2021 rappresenta il primo anno di attività della società. Il 2022 ed il 2021 si sono chiusi con un utile di esercizio.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	831.345 €	303.664 €	//
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.495 €	2.210 €	//
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	329 €	124 €	//
TOTALE FATTURATO	834.840 €	305.874 €	//

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

Il fatturato medio nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d) non è calcolabile in quanto il 2021 rappresenta il primo anno di attività.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta di I livello e di II livello

NOME DEL CAMPO	VALORE
Quota diretta	//
Codice Fiscale Tramite di I livello	02210130395
Denominazione Tramite di I livello(organismo)	Ravenna Holding S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite di I livello nella società	23,00%
Codice Fiscale Tramite di II livello	00337870406
Denominazione Tramite di II livello(organismo)	Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite di II livello nella società	46,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Le ragioni e le finalità che hanno giustificato la scelta di costituire la società Acqua Ingegneria S.r.l., sul piano della **convenienza economica e della sostenibilità finanziaria**, sono rinvenibili nella relazione e nei prospetti contenuti nel documento “*Società servizi di ingegneria in house – Mission e governance di Acqua Ingegneria S.r.l.*”, parte integrante delle delibere approvate dai soci per l’acquisizione della partecipazione nella suddetta società, ed in particolare:

- nel *business plan* prospettico, da cui si rileva che la predetta società è in grado di perseguire un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale senza registrare disequilibri né esigenze di ulteriori apporti di capitale da parte dei soci;
- nel piano economico-finanziario aggiornato, da cui sul piano della convenienza economica, si evidenzia una redditività gestionale rappresentata da un EBITDA (margine lordo operativo) sempre positivo per tutto il periodo di piano previsionale (fino al 2023);
- nell’analisi di *benchmarking*, da cui si ricava che i principali indici economici patrimoniali e finanziari (ROE, ROI, Leverage, Autonomia finanziaria, Quick ratio), rapportati ai dati medi relativi a campioni di società che, per dimensioni e tipologia di attività svolta, sono state ritenute comparabili con Acqua Ingegneria S.r.l., si attestano su livelli da ritenersi soddisfacenti.

Inoltre attraverso la possibilità degli affidamenti in House, vi è la previsione dell’abbattimento dei c.d. “costi di transazione” che rappresentano oneri in capo al concedente per la ricerca e la selezione dell’impresa, per la raccolta delle informazioni, per l’attività di controllo, ecc., oltre che una significativa riduzione dei tempi di affidamento, una più efficace e diretta capacità di verifica e controllo tra committente e commissionario che comporta una riduzione dei rischi di errori ed un miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi.

Si rileva infine che, nell’ambito dell’operatività del contratto di service, con il socio Ravenna Holding S.p.A, vengono valorizzate sinergie operative che consentono un risparmio nella struttura fissa dei costi di gestione di una società di pari complessità.

L’Assemblea dei soci di Acqua Ingegneria ha approvato l’aggiornamento del Piano Industriale e del Piano Economico-Finanziario 2023-2025 definendo le priorità e le tempistiche, in relazione al tempo trascorso e valutati i nuovi fabbisogni operativi dei Soci. Il Piano 2023-2025 evidenzia la positività complessiva della

gestione ed il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario.

Si può pertanto affermare che viene pienamente rispettato quando previsto dall'art. 1 comma 2 del TUSP "Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Costi di funzionamento

Al fine di indagare l'eventuale necessità di contenimento dei costi, si è ricorso anche alla misurazione degli indici di allerta della crisi d'impresa predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e destinati a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. I valori misurati sono stati confrontati con i rispettivi parametri di settore riferiti alla tipologia di attività economica primaria svolta dalla società (Codici ATECO di settore).

CODICE ATECO 7112 SETTORE F

	Indicatori della crisi d'impresa	Formula	Indice calcolato	Parametro di settore	Esito del raffronto
1	Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	$\frac{\text{oneri finanziari}}{\text{ricavi netti}}$	0,08%	2,80%	ok
2	Indice di adeguatezza patrimoniale	$\frac{\text{patrimonio netto}}{\text{totale debiti} + \text{ratei/risconti passivi}}$	7,14%	5,30%	ok
3	Indice di ritorno liquido dell'attivo	$\frac{\text{cash-flow (utile + costi non monetari)}}{\text{totale attivo}}$	2,98%	1,40%	ok
4	Indice di liquidità	$\frac{\text{attività a breve}}{\text{passività a breve}}$	104,65%	101,10%	ok
5	Indice indebitamento fiscale / previdenziale	$\frac{\text{debiti fiscali} + \text{debiti previdenziali}}{\text{totale attivo}}$	5,96%	5,30%	out
6	Patrimonio netto	valore non negativo	126.765	//	ok

Gli indici rilevatori di un possibile stato sintomatico di "crisi d'impresa" sono tutti positivi ad eccezione dell'indice di indebitamento fiscale/previdenziale che si presenta superiore alla soglia di riferimento. Quanto emerge da questa ulteriore verifica non rappresenta al momento una severa criticità in quanto tali indicatori sono sintomatici di una presumibile crisi d'impresa quando risultano tutti contemporaneamente al di fuori dai parametri di riferimento. Il Patrimonio Netto inoltre è positivo.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni attuali, non vi sia la necessità di disporre specifiche misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si

Attività svolta dalla Partecipata

La società svolge attività d'ingegneria riferite alla gestione manutentiva, all'asset management ed alla progettazione di infrastrutture del sistema idrico e delle opere civili.

Obiettivo fondamentale e strategico per i soci è che tali attività possano aumentare la capacità di investimento pubblica relativamente a servizi pubblici di interesse generale a rilevanza economica, e la realizzazione di opere pubbliche necessarie allo sviluppo dei territori.

Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita con effetto dal 04/01/2021, tramite lo scorporo di un ramo d'azienda della società Sapir Engineering, società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (S.A.P.I.R.). È divenuta a totale controllo pubblico per effetto di un aumento di capitale in data 26/02/2021 e contestuale vendita delle quote in mano all'azionista privato originario, e quindi conformata al modello di società in house a capitale interamente pubblico sempre con effetto dal 26/02/2021. I soci pubblici hanno acquisito la partecipazione nella società Acqua Ingegneria S.r.l. sulla base delle deliberazioni assunte dagli organi consiliari competenti.

In linea con le vigenti normative, è stata presentata in data 29/03/2021 la richiesta di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti in regime di *In House providing* a cura del Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

Come stabilito nelle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è stata presentata un'unica domanda da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A in quanto socio di maggioranza, riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione (essendo il controllo su Acqua Ingegneria S.r.l. esercitato congiuntamente da più Amministrazioni Aggiudicatrici o Enti Aggiudicatori).

In data 29/09/2022, a seguito di comunicazione di ANAC in data 10/8/2022, è stato effettuato un adeguamento delle partecipazioni dei soci al fine di riequilibrare la condizione per l'assunzione delle determinazioni principali in sede di Coordinamento soci per l'esercizio del controllo congiunto, indicata nello Statuto. Con tale adeguamento Ravenna Holding S.p.A ha acquisito il 2% della partecipazione di Romagna Acque - Società delle Fonti SpA. Dal 30/09/2022 la compagine sociale di Acqua Ingegneria S.r.l. risulta pertanto la seguente: Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 46% del capitale sociale, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31%, Ravenna Holding S.p.A. 23%.

In data 10/10/2022 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha accolto la richiesta e disposto l'iscrizione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., unitamente a Ravenna Holding S.p.A. e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in relazione agli affidamenti in house providing ad Acqua Ingegneria S.r.l.. La conformazione al modello "In-House Providing" consente ad Acqua Ingegneria S.r.l., sulla base delle norme vigenti, di acquisire direttamente le commesse affidate dai Soci in seguito alla convenzione approvata dall'Assemblea dei Soci del 12 maggio 2021.

I soci indiretti potranno effettuare affidamenti in house a cascata con richiesta di iscrizione ad ANAC.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Acqua Ingegneria S.r.l. è società a capitale interamente pubblico che opera secondo il modello dell'In House providing svolgendo attività di autoproduzione di servizi strumentali agli enti partecipanti (art. 4, comma 2, lett. d, TUSP), in specifico servizi di ingegneria e architettura, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale dei soci.

Nel rispetto della previsione di cui all'art. 16 comma 3 del TUSP, viene previsto espressamente nello Statuto (art.3 comma 2) il vincolo a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari e comunque con le collettività rappresentate dai "soci indiretti" nel relativo territorio di riferimento.

A seguito della conformazione quale società "in house providing" a partecipazione pubblica totalitaria, sottoposta al controllo analogo congiunto esercitato dai Soci, Acqua Ingegneria S.r.l. ha adottato gli strumenti

attuativi delle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti e prevenzione della corruzione e trasparenza (adozione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e nomina dell'O.d.V.; nomina del RPCT; adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza; costituzione e implementazione nel proprio sito web della sezione "Società Trasparente").

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico (nel pieno rispetto delle disposizioni previste per le società a controllo pubblico). L'attuale Amministratore Unico svolge l'incarico a titolo gratuito. Risultano adottati i regolamenti per il conferimento dei contratti, quello per il reclutamento del personale (ai sensi dell'art. 19, 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), il regolamento per il rimborso spese degli amministratori ed il regolamento cassa economale.

La società ha istituito un albo pubblico ad accesso continuo per servizi di ingegneria ed architettura da affidare a terzi. Ha aderito, inoltre, all'albo fornitori/appaltatori ed a quello dei servizi legali agli albi del socio Ravenna Holding S.p.a..

La presenza di Ravenna Holding S.p.a. nella compagine societaria di Acqua Ingegneria S.r.l. (e, per analoghe motivazioni, di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.) si pone come punto di riferimento nella società per la possibile attivazione dell'in house "a cascata" degli enti locali, soci indiretti (date le loro crescenti necessità di organico, in particolare per gli impegni relativi al Pnrr, con un intento di ottimizzazione della gestione tramite l'utilizzo di una struttura di servizio comune già in essere. Tali opportunità sono state previste dal legislatore - coerentemente con tale ragionamento - con le semplificazioni in materia di affidamenti in house introdotte dagli artt. 9-10 della L. n. 108/2021).

Al riguardo l'art. 14 del Patto Parasociale prevede espressamente che *"I soci si danno reciprocamente atto che alcuni dei Soci diretti, essendo sottoposti a loro volta al controllo analogo da parte dei rispettivi Soci indiretti, garantiscono l'esercizio di sistemi di governance sulla Società tali da rendere effettiva la forma, del controllo analogo congiunto "a cascata", come previsto dall'art.5 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)*.

Come previsto nelle premesse del Patto parasociale e del suo Accordo Attuativo, sottoscritti in pari data il 30.11.2021, i soci hanno previsto di affidare in senso ampio a Ravenna Holding S.p.A. l'esercizio di un "service" capillare, sfruttando l'unicità della struttura di Ravenna Holding S.p.A. già in essere per le proprie società controllate (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit, RPCT). Il "service" viene adottato in una logica di razionalizzazione e contenimento della spesa, consentendo quel contenimento della spesa della struttura societaria essenziale per la sua sostenibilità.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

Con riferimento alla partecipazione di Ravenna Holding S.p.A. al capitale sociale della neo costituita società Acqua Ingegneria S.r.l. la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con delibera n. 131/2021/VSGO, adunanza del 08/06/2021, relativa all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha evidenziato il seguente rilievo (già riportato e discusso al paragrafo 3.3. della presente relazione):

“La Corte esprime perplessità sul fatto che la “gestione delle partecipazioni societarie di enti locali” effettuata dalla società Ravenna holding possa costituire “oggetto sociale esclusivo” della società, come previsto dall’art. 4, comma 5, del Tusp al fine di poter superare il divieto ivi previsto e quindi acquisire direttamente nuove partecipazioni societarie, rilevando, al contrario, nella specie, un “oggetto sociale prevalente”.

Al riguardo, la Sezione ha già avuto occasione di esprimersi con deliberazione n. 9/2021/VSGO del 3 febbraio 2021 (Comune di Faenza) nella quale è stato rilevato come “L’esercizio di attività di gestione delle partecipazioni tipiche della holding pura costituisce, dunque, soltanto l’attività prevalente ma non esclusiva di Ravenna Holding la quale, pertanto, soggiace al divieto di costituire nuove società o di assumere nuove partecipazioni”.

Come già riportato al paragrafo 3.3 della presente relazione, Ravenna Holding S.p.a. è una società in house, inquadrabile fra quelle di cui all'art. 4 comma 2 lett. d) e che quindi svolgono le proprie “attività” “in autoprodotto di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni”. La locuzione autoprodotto allude chiaramente all’“in house providing” o con menzione aziendalistica all’“in sourcing”.

L’assunto sulla holding come società in house appare pacifico, come esplicitato in Consiglio di Stato Sez. III, 3 marzo 2020 n. 1564.

Come società in house Ravenna Holding può svolgere quindi con oggetto esclusivo (inteso, per quanto si dirà, con riferimento al servizio nei confronti dei propri soci) “una o più” delle “attività” di cui all’art. 4 comma 4 del TUSP (“4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”).

È reso evidente dalla disposizione che un “oggetto sociale esclusivo” è compatibile con “una più attività”.

È del resto evidente la piena continuità con la giurisprudenza consolidata per le società strumentali di cui all’art. 13 del c.d. Decreto Bersani (D.L. 223/226 convertito con modifiche in L. n. 248/2006) che prevedeva per le stesse un “oggetto sociale esclusivo”: riconoscendo la compatibilità tra “oggetto sociale esclusivo” ed “attività” (quindi anche plurime), la giurisprudenza ha inteso conseguentemente per “oggetto sociale esclusivo” il riferimento a svolgere la propria attività nei confronti esclusivi dell’ente locale di riferimento (Corte Costituzionale n. 326/2008; Consiglio di Stato Adunanza della Commissione Speciale 21.4.2016 n. 968 sullo schema del TUSP; Consiglio di Stato Sez VI 8.5.2014; Consiglio di Stato Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3022 in riferimento all’oggetto sociale esclusivo “la locuzione va infatti riferita non alle attività nominalmente enunciate nell’oggetto sociale, ma all’effettivo rapporto instaurato con gli enti locali di riferimento”).

L’art. 4, 4° comma, del D.gs n. 175/2016, in rapporto all’art. 16 del medesimo Decreto Legislativo, ha successivamente chiarito che “oggetto sociale esclusivo” è compatibile con l’operare in via prevalente con enti locali costituenti o partecipanti o affidanti.

Le “attività” della holding possono quindi certamente comprendere la gestione “strumentale” del patrimonio immobiliare dell’ente locale, o comunque finalizzato al perseguimento degli scopi dello stesso, in un mix sinergico di detenzione di valori mobiliari ed immobiliari, la cui gestione è votata solo ed esclusivamente all’interesse pubblico dell’ente locale socio della holding (e quindi in piena compatibilità con la nozione di “oggetto esclusivo sociale” sopra riportata), ovviamente al di fuori di ogni logica di lucro e/o di mercato.

L’attività immobiliare di Ravenna Holding S.p.a. non rientra quindi nella fattispecie di cui all’art. 4, 3° comma, in quanto non in deroga alla previsione dell’art. 4, 1° comma: l’attività immobiliare prevista dal comma 3 dell’art. 4 non può essere esercitata da Ravenna Holding S.p.a. in quanto società in house in quanto quest’ultima può svolgere in via esclusiva una o più delle attività di cui al comma 2 lett. a), b), d), e) e risulta pertanto esclusa quella del predetto comma 3.

Le ragioni di tale esclusione sono da ricercare nel dichiarato scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato anche al di fuori del rispetto del vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1.

Si pone pertanto in alternativa alla *ratio* che sottende la società in house, che nel perseguire solo ed esclusivamente l'interesse dell'ente locale socio e committente in house, non può assumere una vocazione commerciale come un normale operatore di mercato. In quanto tale ricade nelle attività strumentali di cui all'art. 4 comma 2 lett. d), svolgendo un servizio in "*autoproduzione*" che può essere svolto da una società in house a favore e nell'interesse del socio e quindi in piena coerenza con l'"*oggetto sociale esclusivo*" inteso come sopra indicato (attività nei confronti dell'ente pubblico socio).

In base a quanto esposto pare del tutto coerente considerare tale attività immobiliare esercitabile anche da parte della *holding* che opera secondo il modello *in house*.

Gli enti locali hanno del resto posto in essere un importante intervento di razionalizzazione affidando a Ravenna Holding S.p.a. l'attività di valorizzazione immobiliare esclusivamente in un'ottica esclusiva di finalità di pubblico interesse, perseguendo in tal senso i principi dell'art. 1 comma 2° del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ("*Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*").

È infatti di immediata evidenza che gli enti locali, o direttamente la stessa Ravenna Holding S.p.a., avrebbero potuto costituire del tutto legittimamente una società ad hoc per svolgere l'attività immobiliare: tale intervento sarebbe palesemente incompatibile con gli obiettivi di razionalizzazione, ai principi di funzionalità e di contenimento della spesa imposti dal citato art. 1, comma 2.

Del resto, l'art. 1 comma 2° del D.Lgs. n. 175/2016 si pone come norma presupposto e preconditione per valutare gli interventi di razionalizzazione attuati dagli enti.

Tale assunto risulta confermato in modo espresso da Corte dei Conti Sez. Controllo Liguria 23/2021/VSG. La Corte rimarca il favor verso lo schema della holding, in quanto di per sé connaturata con la gestione di plurime partecipazioni societarie (e non di una sola), e quindi strumento "*strutturale*" di applicazione dei principi di cui all'art. 1, 2° comma: "*... il tenore letterale dell'esposto art. 4, comma 5, TUSP, che sembra riferire la legittima detenzione di una società "holding" alla gestione di, plurime, "partecipazioni societarie", il mantenimento di una struttura societaria al fine di esercitare i diritti di socio nei confronti di una sola società appare presentare profili di non economicità (o, comunque, necessitanti di una congrua motivazione).*"

Ne consegue l'affermazione esplicita che tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 ed espressamente l'art. 4 sono condizionate al rispetto dei principi di cui all'art. 1, 2° comma, del D.Lgs n. 175/2016:

"Si tenga conto che le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 175 del 2016 (anche gli artt. 4 e 20, qui in esame) "vanno applicate avendo riguardo", fra gli altri, "all'efficiente gestione delle partecipazioni" e "alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (oltre che alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, cfr. art. 1, comma 2, TUSP). Tali principi sono poi specificati nell'art. 20, che, fra i parametri che devono informare il processo di revisione (e, pertanto, la periodica motivata opzione di mantenimento che il legislatore richiede all'ente socio), fanno riferimento, in prevalenza, proprio alla necessità di un congruo rapporto fra costi della partecipazione e benefici attesi per l'ente socio o la collettività di riferimento."

Riconoscendo quindi la Corte che le disposizioni dell'art. 4 e quindi anche quella in questione del 5° comma, devono intendersi come subordinate alla piena declinazione dei principi di cui all'art. 1, 2° comma, si deve ritenere affermazione conclusiva che conferma - date le evidenze del pieno rispetto di tali principi (anche al contrario, come detto, rispetto a soluzioni alternative) - la correttezza dell'attuale configurazione della holding come strumento "*strutturale*" di applicazione della razionalizzazione societaria e della sua legittima partecipazione in ulteriori società, tra cui Acqua Ingegneria Srl.

Con specifico riferimento ad Acqua Ingegneria Srl risulta inoltre ulteriormente esaltato l'apporto della holding, in termini di funzionalità e contenimento della spesa.

Come già evidenziato ad Anac, infatti, la partecipazione di Ravenna Holding S.p.a. ad Acqua Ingegneria Srl non solo è essenziale, ma di fatto infungibile per la società per ragioni direttamente riconducibili al pieno rispetto dei principi dell'art. 1, comma 2° citato.

Come previsto nelle premesse del Patto parasociale e del suo Accordo Attuativo, sottoscritti in pari data il 30.11.2021, i soci di Acqua Ingegneria Srl hanno previsto di affidare in senso ampio a Ravenna Holding S.p.a.

l'esercizio di un "service" capillare, sfruttando lo schema "unico" della struttura di Ravenna Holding S.p.a. già in essere per le proprie società controllate (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit, RPCT). Il "service" (del tutto peculiare per complessità e diffusione) viene adottato da Ravenna Holding S.p.a. necessariamente come socio in una logica di massima razionalizzazione e di rilevante contenimento della spesa (evitando la duplicazione delle strutture, i cui costi aggiuntivi sarebbero chiaramente insostenibili per la società), di omogeneizzazione degli indirizzi attuativi e delle attività nell'ambito del gruppo e - in un'ultima analisi - di controllo sulla società ai sensi della normativa civilistica e pubblicistica (come supporto degli enti locali soci indiretti, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL).

L'iscrizione negli elenchi Anac conferma, del resto, la piena legittimità dell'affidamento in house di Ravenna Holding S.p.a. come socio di Acqua Ingegneria Srl e quindi della sua partecipazione nella società.

3.3.10 TPER Spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	03182161202
Denominazione	TPER S.p.A.
Anno di costituzione della società	2012
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	Si La società ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile per un ammontare di 95 milioni di euro quotato alla Borsa di Dublino (Irish Stock Exchange).
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Bologna (BO)
Comune	Bologna
CAP	40128
Indirizzo	Via di Saliceto, 3

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	//

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale Tramite	02210130395
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding s.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	0,04%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività svolta dalla Partecipata

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 30/1998; si occupa della gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna.

La partecipazione di Ravenna Holding in TPER, di entità estremamente modesta, è stata conferita dalla Provincia di Ravenna a seguito dell'operazione di aumento di capitale con entrata di nuovi soci, avvenuta nel dicembre 2015.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

I servizi gestiti da TPER spa sono riconosciuti come servizi di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

TPER Spa ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Il TUSP all'articolo 26 comma 5 indica che *"..... il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati..."*

Inoltre il TUSP, all'articolo 1 comma 5 stabilisce che *"Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)"*.

Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	No
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 103/2018/VSGO adunanza del 22/05/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Cervia, per la società TPER S.p.A., afferma che *"la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del t.u. n. 175 ricorre anche nei confronti di TPER in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso t.u., avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati"*.

Anche la Corte dei Conti in sede di valutazione delle relazioni di revisione straordinaria delle partecipazioni relative ai Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del TUSP n. 175 ricorre anche nei confronti di TPER in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso TUSP, avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.

SVILUPPI FUTURI

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

3.4 Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Scrl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	01306830397
Denominazione	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.
Anno di costituzione della società	2008
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48123
Indirizzo	Via M. Monti, 32

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	26
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	8.068,52 € (trattasi di rimborsi chilometrici)
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	7.787,52 € Dalla nota integrativa al bilancio 2022 rilevano anche compensi per attività di consulenza fiscale pari a 5.200 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	65.685 €	54.111 €	11.801 €	30.902 €	26.276 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.348.697 €	3.881.276 €	3.469.231 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	122.727 €	121.678 €	126.162 €
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	107.835 €	107.835 €	107.711 €
TOTALE FATTURATO	4.471.424 €	4.002.954 €	3.595.393
FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO	4.023.257 €		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	7,44%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Per meglio comprendere l'evoluzione patrimoniale-finanziaria si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione aggregata di attività, passività e patrimonio netto degli ultimi due esercizi, al fine di monitorare l'evoluzione delle attività correnti e consolidate, le passività a breve/lungo termine e del capitale netto così come si evince nella tabella sotto riportata:

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	2022	%	2021	%	Variazione	%
ATTIVO FISSO	€ 128.566	4,66%	€ 54.729	1,81%	73.837	134,91%
Immobilizzazioni immateriali	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%	0	#DIV/0!
Immobilizzazioni materiali	€ 125.466	4,55%	€ 51.629	1,71%	73.837	143,01%
Immobilizzazioni finanziarie	€ 3.100	0,11%	€ 3.100	0,10%	0	0,00%
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 2.628.100	95,34%	€ 2.963.710	98,19%	-335.610	-11,32%
Magazzino	€ 719.426	26,10%	€ 1.483.370	49,14%	-763.944	-51,50%
Liquidità differite	€ 1.020.698	37,03%	€ 915.128	30,32%	105.570	11,54%
Liquidità immediate	€ 887.976	32,21%	€ 565.212	18,73%	322.764	57,10%
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 2.756.666	100,00%	€ 3.018.439	100,00%	-261.773	-8,67%
MEZZI PROPRI	€ 471.905	17,12%	€ 406.220	11,88%	65.685	16,17%
Capitale sociale	€ 100.000	3,63%	€ 100.000	3,31%	0	0,00%
Riserve	€ 371.905	13,49%	€ 306.220	8,35%	65.685	21,45%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	€ 632.164	22,93%	€ 570.268	19,24%	61.896	10,85%
PASSIVITA' CORRENTI	€ 1.652.597	59,95%	€ 2.041.951	68,88%	-389.354	-19,07%
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 2.756.666	100,00%	€ 3.018.439	100,00%	-261.773	-8,67%

Dalla riclassificazione è possibile rilevare che le attività correnti continuano ad essere maggiori delle passività correnti, segnalando la capacità dell'impresa di far fronte ai pagamenti di breve periodo. Le attività consolidate sono coperte dalle passività consolidate e dai mezzi propri, sinonimo di solidità.

In merito al risultato di esercizio evidenziato in bilancio, si è proceduto alla seguente riclassificazione del conto economico secondo lo schema "a valore aggiunto":

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2022	%	2021	%	Variazione	%
Ricavi delle vendite	€ 4.348.697	100,00%	€ 3.881.276	100,00%	€ 467.421	12,04%
Produzione interna	-€ 763.943	-17,57%	-€ 188.159	-4,85%	-€ 575.784	0,00%
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 3.584.754	82,43%	€ 3.693.117	95,15%	-€ 108.363	-2,93%
Costi esterni operativi	€ 2.176.164	50,04%	€ 2.410.082	62,10%	-€ 233.918	-9,71%
VALORE AGGIUNTO	€ 1.408.590	32,39%	€ 1.283.035	33,06%	€ 125.555	9,79%
Costi del personale	€ 1.185.462	27,26%	€ 1.149.092	29,61%	€ 36.370	3,17%
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 223.128	5,13%	€ 133.943	3,45%	€ 89.185	66,58%
Ammortamenti e accantonamenti	€ 159.254	3,66%	€ 103.222	2,66%	€ 56.032	54,28%
RISULTATO OPERATIVO	€ 63.874	1,47%	€ 30.721	0,79%	€ 33.153	107,92%
Risultato dell'area accessoria	€ 81.283	1,87%	€ 93.556	2,41%	-€ 12.273	-13,12%
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€ 3.005	0,07%	€ 4	0,00%	€ 3.001	75025,00%
EBIT NORMALIZZATO	€ 148.162	3,41%	€ 124.281	3,20%	€ 23.881	19,22%
Risultato dell'area straordinaria	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%
EBIT INTEGRALE	€ 148.162	3,41%	€ 124.281	3,20%	€ 23.881	19,22%
Oneri finanziari	€ 0	0,00%	€ 0	0,00%	€ 0	-
RISULTATO LORDO	€ 148.162	3,41%	€ 124.281	3,20%	€ 23.881	19,22%
Imposte sul reddito	€ 82.477	1,90%	€ 70.170	1,81%	€ 12.307	17,54%
RISULTATO NETTO	€ 65.685	1,51%	€ 54.111	1,39%	€ 11.574	21,39%

Dall'esame del conto economico a valore aggiunto relativo alle ultime 2 annualità emerge che la società ha registrato una flessione del valore della produzione accompagnato però da un calo più che proporzionale dei costi operativi. Il valore aggiunto risulta quindi in aumento, così come il MOL nonostante un incremento fra i costi del personale.

In aumento sia il risultato operativo, nonostante l'incremento di ammortamenti ed accantonamenti, sia l'EBIT, nonostante una flessione dei ricavi accessori in parte compensati da proventi finanziari, così come il risultato sia ante che post imposte che si rafforzano rispetto al 2021. In aumento le imposte 2022.

Per meglio comprendere le performance, si analizzano di seguito le modalità di finanziamento degli impegni a medio-lungo termine, la composizione delle fonti di finanziamento, la redditività e la solvibilità della società:

Principali indicatori di performance

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		2022	2021
Margine primario di struttura	<i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>	€ 343.339	€ 351.491
Quoziente primario di struttura	<i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>	3,67	7,42
Margine secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>	€ 975.503	€ 921.759
Quoziente secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	8,59	17,84

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		2022	2021
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>(Pml + Pc) / Mezzi Propri</i>	4,84	6,43
Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento / Mezzi Propri</i>	0,00	0,00

INDICI DI REDDITIVITA'		2022	2021
ROE netto	<i>Risultato netto/Mezzi propri medi</i>	13,92%	13,32%
ROE lordo	<i>Risultato lordo/Mezzi propri medi</i>	31,40%	30,59%
ROI	<i>Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)</i>	9,83%	4,52%
ROS	<i>Risultato operativo/ Ricavi di vendite</i>	1,47%	0,79%

INDICATORI DI SOLVIBILITA'		2022	2021
Margine di disponibilità	<i>Attivo circolante - Passività correnti</i>	€ 975.503	€ 921.759
Quoziente di disponibilità	<i>Attivo circolante / Passività correnti</i>	1,59	1,45
Margine di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti</i>	€ 256.077	-€ 561.611
Quoziente di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti</i>	1,15	0,72

Si riscontra la totale copertura delle attività fisse già con i soli mezzi propri (Margine e Quoziente primario di struttura), e quindi la capacità di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo, con i finanziamenti di terzi che sono però elevati in rapporto ai mezzi propri (Quoziente di indebitamento) e richiedono un riequilibrio. In ogni caso l'indice è migliorato rispetto al 2021.

Il ROE è al di sopra dello zero (13% circa) stabile rispetto al 2021, garantendo un rendimento economico positivo del capitale di rischio investito dai soci. Il ROI (rendimento economico della sola gestione operativa dell'intero capitale impiegato, compreso quello di terzi) è positivo ed in netto aumento rispetto al 2021. Anche il ROS risulta positivo ed incrementato sul 2021, segnale che la redditività delle vendite è migliorata.

Il Capitale Circolante Netto (CCN) risulta ampiamente al di sopra dello zero, pertanto, l'azienda presenta una solida situazione finanziaria a breve con le attività correnti che coprono ampiamente le passività correnti (Margine e Quoziente di disponibilità).

L'indice di liquidità corrente che nel 2021 era negativo, sinonimo che la solvibilità era legata alla capacità di vendita, nel 2022 è diventato positivo, l'azienda è quindi in grado di far fronte agli impegni di pagamento a

breve con i flussi di cassa generati entro lo stesso periodo dalle attività correnti (Margine e Quoziente di Tesoreria).

Costi di funzionamento

Al fine di indagare l'eventuale necessità di contenimento dei costi, si è ricorso anche alla misurazione degli indici di allerta della crisi d'impresa predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e destinati a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. I valori misurati sono stati confrontati con i rispettivi parametri di settore riferiti alla tipologia di attività economica primaria svolta dalla società (Codici ATECO di settore).

CODICE ATECO 8559 SETTORE P

	Indicatori della crisi d'impresa	Formula	Indice calcolato	Parametro di settore	Esito del raffronto
1	Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	<i>oneri finanziari</i>	0,01%	2,70%	ok
		<i>ricavi netti</i>			
2	Indice di adeguatezza patrimoniale	<i>patrimonio netto</i>	34,18%	2,30%	ok
		<i>totale debiti + ratei/risconti passivi</i>			
3	Indice di ritorno liquido dell'attivo	<i>cash-flow (utile + costi non monetari)</i>	8,16%	0,50%	ok
		<i>totale attivo</i>			
4	Indice di liquidità	<i>attività a breve</i>	190,36%	69,80%	ok
		<i>passività a breve</i>			
5	Indice indebitamento fiscale / previdenziale	<i>debiti fiscali + debiti previdenziali</i>	4,63%	14,60%	ok
		<i>totale attivo</i>			
6	Patrimonio netto	<i>valore non negativo</i>	471.905	//	ok

Gli indici rilevatori di un possibile stato sintomatico di "crisi d'impresa" sono tutti positivi, per cui non si denotano criticità patrimoniali / finanziarie. Il Patrimonio Netto è positivo.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni attuali, non vi sia la necessità di disporre specifiche misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività svolta dalla Partecipata

La società Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri S.c.a.r.l. è stata costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico,

post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. Può inoltre promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta nell'ambito del mercato del lavoro operando come agenzia di ricerca del personale sia pubblico che privato.

La società gestisce, inoltre, sotto il profilo amministrativo e gestionale anche altre scuole del territorio, ovvero le scuole di musica Rossini di Cervia e Sarti di Faenza e, dal settembre 2019, la scuola di disegno Minardi di Faenza.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

La società è lo strumento attraverso il quale il Comune esercita la funzione istituzionale di formazione professionale delegata dalla Regione con legge regionale n. 12/2003 sull'uguaglianza e l'opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale. Essa, infatti, affida agli enti locali, oltre che alla Regione stessa, competenze nel campo del sostegno del successo formativo (art. 20), definendo all'art. 28 la formazione professionale come servizio pubblico determinante per lo sviluppo socio-economico e per l'innovazione sul territorio. Il successivo art. 38, inoltre, individua la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

L'art. 39 della sopra richiamata Legge Regionale, inoltre, attribuisce ai Comuni la facoltà di esercitare le funzioni di gestione in materia di formazione professionale in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati.

Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2015, la società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, in particolare dei soggetti più deboli e svantaggiati. Si colloca, pertanto, in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla Scuola stessa, in particolare riguardo le categorie più svantaggiate.

Infatti, da diversi anni la Scuola A. Pescarini propone attività a rilevanza sociale, offrendo diverse tipologie di percorsi:

- qualifica professionale di tipo artigianale e industriale per giovani in dispersione scolastica tra i 15 e 18 anni nell'ambito della legge regionale n. 5/2010;
- riqualifica e riconversione per disoccupati di lunga durata al fine del reinserimento lavorativo, in collaborazione anche con i Servizi provinciali per l'impiego e attivazione di tirocini formativi in imprese del territorio per favorire la transizione al lavoro di giovani e disoccupati;
- progetto regionale per donne vittime di violenza, coordinato dalla Scuola A. Pescarini in collaborazione con le Associazioni che si occupano del tema. Nel 2022 il progetto ha visto complessivamente assistite 303 donne (70 nella Provincia di Ravenna);
- sostegno e accompagnamento al lavoro di personale disabile ex L. 68/99 e persone svantaggiate ex L. 381/91. Nel corso del 2022 sono state assistite n. 93 persone affette da disabilità alle quali sono state erogate formazione e accompagnamento/sostegno;
- progetto opportunità orientative e di promozione del successo formativo nel territorio ravennate, con il coinvolgimento di alunni e famiglie attraverso seminari e colloqui individuali;
- progetto per interventi orientativi e formativi a sostegno della transizione scuola lavoro di giovani con disabilità, che ha riguardato n. 38 studenti assistiti;
- corsi per Operatore socio-sanitario e RAA quasi in esclusiva sul territorio provinciale. Nel 2022 sono stati organizzati n. 5 corsi per complessivi 121 partecipanti, il 58,67% stranieri provenienti da 18 paesi diversi.

La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016.

Come infatti affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5086 del 14 ottobre 2014 e dalla Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 25118/2008 l'attività di formazione si qualifica come pubblico servizio.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	No <i>Nel DUP dell'Ente vengono inseriti obiettivi di carattere gestionale per la società ai sensi dell'art. 18 comma 2, lett. b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, in quanto trattasi di società partecipata affidataria di servizi pubblici.</i>
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 103/2018/VSGO adunanza del 22/05/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Cervia, per la società Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. A.R.L. interamente pubblica, partecipata al 7,44 % dal Comune di Cervia, e, con quote variabili, da tutti i comuni dell'ambito provinciale, ha rilevato che *"il controllo da parte di pubbliche amministrazioni, partecipanti in misura maggioritaria, può sussistere per effetto di comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.*

Si rende necessario, pertanto, che i soci pubblici congiuntamente assumano le iniziative volte a valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

In tale prospettiva si osserva, inoltre, che lo statuto societario, prevede attualmente, come unica ipotesi, che l'amministrazione della società sia affidata ad un organo collegiale composto da tre membri, e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 del t.u. n. 175 del 2016."

Successivamente la stessa Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in occasione dell'analisi dei piani di ricognizione ordinaria del Comune di Forlì, ha rilevato, *"in conformità alla deliberazione n. 29/SEAUT/2019/FRG (Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari - Relazione 2019) della Sezione delle Autonomie, che "se la sommatoria delle partecipazioni pubbliche è pari a 100, è pacifica la sussistenza del controllo pubblico".*

Infine, la stessa Sezione, in occasione dell'analisi dei piani di ricognizione ordinaria del Comune di Faenza ha anche avuto occasione di indicare che *"nel caso in esame non può che ritenersi configurata l'esistenza dei presupposti dell'assoggettabilità della società, in quanto interamente pubblica, alle disposizioni recate dal Tusp per le società controllate da pubbliche amministrazioni. Tesi ulteriormente avvalorata dalla natura omogenea degli enti soci",* pertanto, *"la Sezione rileva che le caratteristiche della società implicano, per gli enti soci, la formalizzazione di strumenti coordinati di controllo finalizzati a garantire l'effettiva vigilanza sulla stessa anche in ordine al rispetto delle norme dettate dal tusp."*

La tesi è stata ribadita anche nella deliberazione n. 131/2021/VSGO in occasione dell'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna.

La Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche, nell'ambito dei monitoraggi dei piani di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche adottati ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in data 05/10/2022 ha inviato a tutti i soci della società Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. A.R.L. richiesta di chiarimenti in merito alla comunicazione di non esercitare alcuna forma di controllo pubblico sulla stessa e cita al riguardo gli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"*, condivisi dal Dipartimento del tesoro e dalla Corte dei conti e la delibera Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

In occasione di successive richieste di chiarimenti/integrazioni al Comune di Ravenna, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, evidenzia che "Con riferimento alla Società "Angelo Pescarini – scuola arti e mestieri – Scarl" questa Sezione ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze – struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche, di essere informata in merito agli eventuali aggiornamenti dell'istruttoria avviata sulla società in parola. La predetta struttura del MEF, con nota del 9 marzo 2023 (allegato n. 1) ha comunicato che, sulla base delle motivazioni rappresentate nella medesima nota, *"la natura di società a controllo pubblico della Società Angelo Pescarini scarl deve [...] essere desunta non soltanto dalla sua partecipazione pubblica totalitaria, bensì anche dalla strumentalità della medesima all'erogazione di un servizio di interesse generale, rispetto al quale, come evidenziato, il controllo pubblico sulla società si delinea come essenziale. Diversamente, l'insussistenza di un controllo pubblico sulla società dovrebbe indurre a dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai Comuni nei provvedimenti richiamati e, dunque, della stessa ammissibilità delle loro partecipazioni nella società considerata."*

In merito alle osservazioni riferite all'eventuale configurazione della società come in "controllo pubblico", con conseguente assoggettabilità della stessa alle disposizioni recate dal TUSP per le società controllate da pubbliche amministrazioni, si precisa quanto di seguito.

Partendo dalle nozioni di cui all'art. 2 lettere b) e m) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

"- lett. m) << società a controllo pubblico >>: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

- lett. b): <<controllo>>: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;" ne consegue che le fattispecie di società a controllo pubblico sono quindi:

1. società in cui una pubblica amministrazione dispone, anche indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359 c.c.);
2. società in cui una pubblica amministrazione dispone, anche indirettamente, di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (art. 2359 c.c.);
3. società sotto influenza dominante di una pubblica amministrazione, in virtù di particolari vincoli contrattuali (art. 2359 c.c.);
4. società in cui, in applicazione di norme di legge statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (art.2, comma 1, lett. b, TUSP).

I principali effetti che conseguono alla qualificazione di una società a controllo pubblico, ai sensi del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. (TUSP), sono i seguenti:

- a) obbligo di nomina dell'organo di controllo (o di un revisore) per le Srl e obbligo di revisione legale autonoma nelle Spa (art.3);

- b) obbligo di contabilità separata nel caso dello svolgimento di attività economiche protette da diritti speciali insieme a quelle in regime di mercato (art.6);
- c) opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6);
- d) vincoli in tema di organi (art. 11) (amministratore unico o, previa motivazione, organo collegiale); rispetto dell'equilibrio di genere; limitazione dei compensi con applicazione, nel transitorio dell'adozione di un apposito decreto, dell'art. 4 comma 4 della L. 135/2012;
- e) potere del socio pubblico di denuncia ex art. 2409 c.c., a prescindere dall'entità della partecipazione posseduta (art. 13);
- f) nel caso di crisi aziendale, obbligo di adozione di un piano di risanamento, pena la configurabilità di gravi irregolarità denunciabile ex art. 2409 c.c. (art. 14);
- g) adozione di regolamento ispirato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001 e vincoli nel reclutamento del personale (art. 19);
- h) applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui all' art.1 comma 2 bis della L. n. 190/2012 e s.m.i.;
- i) applicazione piena della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (art. 22).

Le questioni controverse in tema di società partecipate a controllo pubblico riguardano sinteticamente:

- a) *la sufficienza di un controllo per fatti concludenti anche in mancanza di patti parasociali o altri atti negoziali;*
- b) *la sufficienza dell'esistenza di una maggioranza 'pubblica', sempre ch  il socio privato non eserciti un'influenza dominante.*

In particolare, sulla nozione di controllo pubblico "congiunto" da parte di pi  soggetti pubblici si sono delineate nel tempo diverse posizioni contrastanti e sono intervenute numerose pronunce e orientamenti giurisprudenziali da parte di vari soggetti istituzionali:

La posizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Orientamento del 15 febbraio 2018.

La nozione di controllo pubblico comprende, oltre alle fattispecie di cui all'art. 2 comma 1,lett. b), del TUSP, anche i casi ove le ipotesi previste dall'art. 2359 C.C. si riferiscono a pi  pubbliche amministrazioni che esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

L'orientamento del Consiglio di Stato.

Una partecipazione pulviscolare   in linea di principio **inidonea** a consentire ai singoli soggetti pubblici di incidere sulle decisioni strategiche della societ , in presenza di interessi contrastanti. La modestia della partecipazione al capitale di norma si riflette in una debolezza sia assembleare sia amministrativa, se, tra i vari soggetti pubblici partecipanti, non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – che permettano di coordinare la loro azione collettiva, assicurando il controllo sulle decisioni pi  rilevanti della societ  partecipata.   necessaria la stipula di idonei patti parasociali o la previsione, negli atti costitutivi della societ , di un organo speciale, per esprimere la volont  unitaria dei soci pubblici (Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019).

La sollecitazione del Ministero dell'interno (atto di indirizzo del 12 luglio 2019).

Necessit  di un intervento legislativo in grado di rimuovere l'incertezza interpretativa connessa alla nozione di "societ  a controllo pubblico" di cui all'art.2, comma 1, lett. b) e m) del TUSP, al fine di chiarire se rientrino nella predetta nozione anche le societ  aventi totale o prevalente capitale pubblico frazionato tra una pluralit  di amministrazioni nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale, ancorch  tra le medesime non sussista un vincolo legale, statutario, parasociale o contrattuale o comunque un coordinamento formalizzato.

La posizione dell'ANAC (delibera n. 859 del 25 settembre 2019).

La partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale   indice presuntivo della situazione di controllo

pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella L. n.190/2012 e nel D.Lgs. n. 33/2013.

È onere della società interessata dimostrare l'assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria.

I diversi orientamenti della Corte dei conti.

A) Sezioni Riunite, Sede Controllo (del. n.11/SSRRCCO/QMIG/19):

Si ha società a controllo pubblico:

- ex art. 2359 C.C., quando i soggetti pubblici (cumulativamente considerati) dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure di voti o rapporti contrattuali tali da configurare un'influenza dominante, a prescindere dalla presenza di forme coordinate di controllo, sempre che non sussista un'influenza dominante del socio privato;
- al di fuori dell'art. 2359 C.C. quando i soggetti pubblici esercitano un'influenza dominante sulla società perché, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, ne indirizzano le decisioni finanziarie gestionali strategiche, essendone richiesto necessariamente il consenso;

B) Sezioni Riunite, Sede giurisdizionale (Sentenze n.16 del 22.05.2019 e n. 25 del 29.07.2019):

Vengono individuate n. 2 nozioni di "controllo pubblico":

- situazione descritta dall'art. 2359 C.C., allorché un soggetto pubblico esercita il controllo di diritto in una società, ovvero il controllo di fatto o contrattuale;
- situazione in cui uno o più soggetti pubblici esercitano il controllo ai sensi dell'art.2, co.1, lett. b), del TUSP, allorché in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, le decisioni strategiche per la vita sociale richiedono il consenso unanime delle amministrazioni pubbliche che esercitano il controllo.

Di conseguenza:

- a) le disposizioni di cui all'art.2359 C.C. non sono di per sé decisive al fine di valutare il controllo societario da parte di una pluralità di amministrazioni pubbliche, poiché la norma civilistica nonché l'ipotesi contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. b), del TUSP presuppongono un'organizzazione giuridica unitaria da parte di chi esercita il "dominio", in modo da imprimere un'unità di indirizzo strategico alla società partecipata;
- b) la situazione di controllo da parte di amministrazioni pubbliche non può essere presunta nel caso di comportamenti univoci e concludenti, ma deve risultare da norme di legge, statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti, siano in grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società; tanto più che sotto il profilo normativo, nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto, atteso che l'interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire non è necessariamente compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche di ciascun socio pubblico.

La sezione di Controllo Regionale Emilia - Romagna conferma l'interpretazione, dalla stessa già in precedenza sostenuta, in base alla quale se la sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie è totalitaria o maggioritaria il controllo pubblico può sussistere per fatti concludenti, anche senza necessità di vincoli legali, contrattuali, statutari e accordi parasociali.

Negli anni 2020, 2021 e 2022 gli sviluppi sul tema fanno ritenere prevalente la tesi opposta sostenuta dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale (Sentenze n.16 del 22.05.2019 e n.25 del 29.07.2019) e dal Consiglio di Stato.

Si citano al riguardo la chiara presa di posizione del T.A.R Emilia Romagna dapprima con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 e da ultimo con la sentenza n. 252 del 23.02.2022 (che confermano pienamente TAR Marche n. 82/2019).

Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale".

Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

Inoltre sul punto specifico della natura del sopracitato "*orientamento*" del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 pubblicato il 15.1.2018 si è espresso con chiarezza il TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una "*circolare interpretativa*" e, tra le stesse, priva "*di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo*".

Il Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020 (a piena conferma di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019) stabilisce che il possesso di una partecipazione pulviscolare, sebbene in linea di principio idoneo a consentire ai singoli soci pubblici di incidere sulle scelte strategiche della società partecipata, può egualmente configurare il controllo pubblico sulla stessa, in presenza di patti parasociali con cui i medesimi soci realizzano un coordinamento tra loro, in modo da assicurare il controllo sulle decisioni più rilevanti della società.

Prendono diversa posizione anche sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (ad es. Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021).

La qualificazione di «società a controllo pubblico» ex art.2, comma 1, lett. b), del TUSP si fonda sull'effettiva influenza degli enti partecipanti circa l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale" ed è ravvisabile unicamente quando, in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, le decisioni strategiche per la vita sociale richiedano il consenso unanime delle amministrazioni pubbliche che esercitano il controllo, restando escluso che la menzionata qualificazione possa essere desunta da "comportamenti univoci o concludenti" che consentano di configurare il "controllo congiunto" degli enti controllanti.

Da ultimo, nel contesto appena descritto sopravviene la recente sentenza del **Consiglio di Stato Sezione VI n. 3880/2023** che valutando la sentenza T.A.R Emilia Romagna Sezione I n. 858 del 28.12.2020 indica un orientamento difforme evidenziando la non necessità di pattuizioni scritte per configurare il controllo congiunto, essendo sufficiente che la parte pubblica (unitariamente considerata "pubblica amministrazione") disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria (non escludeva tale posizione, pur in un diverso contesto, il Consiglio di Stato Sezione V n. 2543/2023).

A titolo di mera ricognizione si registra quanto successivamente affermato dal TAR Emilia Romagna Bologna Sezione I n.434/2023 che, pur a conoscenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato dalla sopracitata sentenza, conferma il suo orientamento difforme, per cui "*non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (...), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi: ... per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l'esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo "dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea" (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi)*".

Pur dovendo prendere atto della difformità degli orientamenti, riconoscendo certamente l'importanza di quanto assunto nel corso del 2023 dal Consiglio di Stato, tanto più laddove lo stesso venisse successivamente consolidato, si deve prendere del pari atto che autorevoli soggetti esterni continuano a mantenere orientamenti difformi sulla questione, per cui appare arduo da parte di un ente locale - chiamato per le sue

competenze ad adottare decisioni operative - assumere iniziative definitive modificative dello status quo, anche per le eventuali e possibili conseguenze sulla società.

Alla luce del contesto sopra rilevato, pur confermando al momento che Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri soc. consortile a r.l. non è configurabile come “società in controllo pubblico”, in quanto non si presentano le condizioni previste dall’art. 2 primo comma lettere b) e m), né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che richiedano il consenso unanime di tutte le parti, il Comune di Cervia si dichiara disponibile, nel corso del 2024, ad un confronto con gli altri Enti Locali soci riguardo ad una seria valutazione sullo stato dell’evoluzione giurisprudenziale in atto in merito alla nozione di controllo congiunto. Ciò al fine di assumere ogni decisione in merito alla modifica (o, a seconda dell’esito del confronto, alla conferma) della configurazione attuale, previa necessaria valutazione della situazione in atto nella società e degli effettivi impatti che potrebbero derivare da una diversa definizione del controllo pubblico.

A prescindere dalla ricostruzione formale di controllo, la società si è posta l’obiettivo di rispettare comunque i principali obblighi previsti per le società a controllo pubblico dal TUSP, ritenendo opportuno soddisfarli in via di autolimitazione; ad esempio:

- nelle nomine degli Amministratori della società sono state rispettate le norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (il Consiglio di Amministrazione non percepisce compenso);
- la società non corrisponde gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività;
- la società non corrisponde trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- la società non attribuisce deleghe ai consiglieri;
- il vicepresidente è solo il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso;
- la società non ha istituito organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- la società rispetta le disposizioni sulla trasparenza e sull’anticorruzione.

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri soc. consortile a r.l. ha inserito tali obblighi e condizioni nella proposta di modifica dello Statuto societario, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2023 con delibera n. 11 e successivamente in data 08/07/2023 con delibera n. 18, che ha condiviso con tutti i soci.

Il nuovo Statuto così aggiornato è stato infine approvato dall’Assemblea dei Soci in data 4 ottobre 2023.

3.5 Delta 2000 Srl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	01358060380
Denominazione	Delta 2000 Soc. cons. a r.l.
Anno di costituzione della società	1996
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	Si

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ferrara (FE)
Comune	Ostellato
CAP	44020
Indirizzo	Strada del Mezzano, 10

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	//
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	//
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	//
Riferimento normativo società di diritto singolare	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	//
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DISPOSIZIONI ART. 20 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

La disciplina sulle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stata modificata con la legge di bilancio per il 2019 (legge n.145 del 2018, articolo 1, commi 721-724) al fine di attenuare la portata di taluni obblighi previsti dal Testo unico approvato con il decreto legislativo n.175 del 2016. **In particolare, il comma 724 amplia l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica, prevedendo che "le disposizioni dell'art. 20 non si applichino alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6",** cioè i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER.

DELTA 2000 Scrl è un Gruppo di Azione Locale e come tale ricade nella citata disposizione transitoria recepita all'art. 26 comma 6-bis del modificato D.Lgs. 175/2016.

Per completezza di informazione vengono comunque inseriti di seguito i principali dati di bilancio.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	7
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	45.000 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.660 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	3.804 €	1.184 €	7.235 €	6.698 €	6.088 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0 €	7.495 €	14.989 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.096.235 €	844.308 €	706.916 €
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	<i>1.095.012 €</i>	<i>843.147 €</i>	<i>689.519 €</i>
TOTALE FATTURATO	1.096.235 €	851.803 €	721.905 €
FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO	889.981 €		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

I contributi in c/esercizio percepiti dalla società nel 2022 sono costituiti principalmente da:

- Contributo Misura 19 PAL PSR 2014/2020;
- Contributo FLAG FEAMP 2014/2020;
- Contributi per progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei (RURALGROWTH Interreg Europe 2014/2020, CASCADE Italia-Croazia 2014/2020, EXCOVER Italia-Croazia 2014/2020, VALUE Italia-Croazia 2014/2020, TANGRAM Adrion);
- Contributi consortili da parte dei soci.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	3,58%

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

In considerazione del fatto che la società Delta 2000 Scrl è un Gruppo di Azione Locale ed in quanto tale non le si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, le analisi e le relative considerazioni sono state affrontate in modo sintetico.

La società ha registrato nell'ultimo quinquennio risultati d'esercizio sempre positivi anche se di modesta entità.

La Relazione sul Governo Societario che accompagna il Bilancio al 31/12/2022 di Delta 2000 riporta i principali indici e margini significativi analizzati al fine di verificare l'evoluzione economica e finanziaria della Società; da essi emergono i seguenti risultati:

- adeguatezza del capitale, ossia il livello di capitalizzazione, la capacità della Società di affrontare eventuali periodi di stress utilizzando le risorse proprie;
- efficienza, ossia la capacità di generare adeguati margini nella gestione caratteristica, senza considerare la parte straordinaria.

	Anno corrente n (2022)	Anno - n 1 (2021)	Anno n-2 (2020)
Stato Patrimoniale			
Margini			
Margine di tesoreria	374.615	351.575	341.212
Margine di struttura	240.254	236.160	232.804
Indici			
Indice di liquidità	141,95%	138,31%	133,09%
Indice di copertura delle immobilizzazioni	4.890,71%	4.551,65%	3.214,02%

Margini			
Margine operativo lordo (MOL)	(1.044.415)	(799.971)	(656.392)
Risultato operativo (EBIT)	42.650	32.943	42.611
Indici			
Return on Equity (ROE)	1,55%	0,49%	3,01%
Return on Investment (ROI)	(82,79%	(62,64)%	(47,52)%
Return on sales (ROS)	0,00%	439,45%	175,56%
Altri indici e indicatori			
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	0,00%	66,43%	52,05%

L'Organo amministrativo ha stabilito delle soglie di attenzione dei suddetti indici al fine di intraprendere le più adeguate misure di gestione nel caso in cui i risultati superassero dette soglie.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività svolta dalla Partecipata

L'attività della società è finalizzata all'ideazione, attuazione, coordinamento, gestione e rendicontazione tecnico-economica di azioni e progetti riferiti a programmi economici territoriali, al servizio degli Enti Locali, delle Associazioni, degli operatori e dell'intera collettività. I principali ambiti di intervento sono agricoltura e pesca, ambiente e territorio, turismo e cultura, industria e artigianato, risorse umane, cooperazione territoriale, progetti integrati.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

DELTA 2000 Srl è un **Gruppo di Azione Locale** e come tale ricade nell'applicazione dell'art. 4 co. 6 ai sensi del quale è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.5.2015. Si ritiene la partecipazione indispensabile per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente in quanto la società si inserisce nel quadro della evoluzione

delle strategie comunitarie, nazionali e regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche, quale strumento operativo di supporto agli Enti pubblici locali e alle imprese del territorio, per svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale. In particolare, in estensione a progetti o iniziative assegnate direttamente, partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare l'integrazione tra la fase di progettazione e la fase della gestione, agendo particolarmente sul potenziale endogeno per elevare l'impatto degli interventi programmati. Inoltre si rileva che la partecipazione alla società comporta benefici al Comune di Cervia grazie alla partecipazione ai progetti proposti ai soci nelle aree di intervento dei diversi programmi di finanziamento seguiti dal GAL. Una parte importante dell'attività di Delta2000 è difatti nella progettazione e gestione di programmi comunitari e regionali.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	<i>La quota privata nel GAL è costituita dagli operatori economici locali delle province di Ravenna e Ferrara nella misura del 3,74% del capitale sociale</i>
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	//
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n. 103/2018/VSGO adunanza del 22/05/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Cervia, *“per la società Delta 2000 Soc. Cons. a r.l., partecipata all'allora 2,79% e tenuto conto delle altre pubbliche amministrazioni socie, complessivamente con capitale pubblico maggioritario, circa l'insussistenza del controllo indicata nel questionario compilato dall'Ente, correlata all'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di una quota pubblica maggioritaria di capitale, richiama le considerazioni già svolte sull'argomento”* circa la necessità che i soci pubblici assumano le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

“In tale prospettiva si osserva, inoltre, che lo statuto societario, benché aggiornato nel gennaio 2017, prevede tuttora, un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, e che, pertanto, esso - ove effettivamente sussistano i presupposti del controllo - andrebbe tempestivamente adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 del t.u. n. 175 del 2016.”

Successivamente la stessa Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in occasione dell'analisi dei piani di ricognizione ordinaria al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020) del Comune di Ravenna ha richiamato la propria deliberazione n. 106/2020/VSGO (Comune di Forlì) evidenziando che *la società è da qualificare a controllo pubblico*.

Nel caso di specie, la normativa europea esclude che il GAL possa essere a controllo pubblico e se ciò in qualche modo si dovesse determinare Delta 2000 non potrebbe più essere beneficiario della qualifica di GAL e dei relativi fondi europei da destinare al territorio.

Il Regolamento UE 1303/2013 prevede infatti che un partenariato locale, per essere Gruppo di Azione Locale (GAL) debba avere le seguenti caratteristiche:

- essere composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati (art. 32);
- nei GAL a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto (art. 32);
- almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione deve provenire da partner che sono autorità non pubbliche (art. 34).

Da ciò emerge che il GAL pur prevedendo soci pubblici non può poi consentire loro di avere il controllo, ed anzi nell'organo amministrativo di Governo le decisioni devono essere sempre assunte con il voto di maggioranza dei consiglieri espressione del partenariato privato. Tali condizioni sono tutte rispettate nel GAL Delta 2000 ove il CDA è composto da 5 membri di cui solo 2 indicati dal partenariato pubblico e delibera sempre a maggioranza privata.

Quanto sopra trova conferma anche all'interno degli Avvisi pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo per la programmazione 2014/2020 e per la nuova programmazione 2023/2027; infatti tra i requisiti di ammissibilità che un GAL deve possedere al momento della presentazione della domanda vi sono i seguenti:

- a)
- b) essere costituito in forma di società di capitali, di società consortile o di società cooperativa;
- c) avere un capitale sociale di almeno 50.000 Euro interamente versato;
- d) essere dotato di uno statuto e di un regolamento interno nel quale siano previste norme atte a garantire il corretto funzionamento del partenariato, disciplinare le procedure interne di funzionamento della struttura, nonché, le modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche;
- e) avere un partenariato rappresentativo dei diversi settori socio-economici pubblici e privati operanti sul territorio di riferimento, nei quali è favorita una rappresentanza equilibrata fra generi e la partecipazione dei giovani. A titolo di esempio: enti pubblici e/o organismi di diritto pubblico, organizzazioni di categoria e associazioni operanti sul territorio LEADER nei vari settori, banche, fondazioni, enti di ricerca e università, enti di formazione riconosciuti, istituti scolastici, organizzazioni non governative (ONG), enti del terzo settore (ETS), privati cittadini e imprese;
- f) garantire che nessun singolo "gruppo di interesse" controlli il processo decisionale;**
- g) avere un organo decisionale costituito da almeno 3 membri;
- h) esprimere la presenza negli organi decisionali di un numero di soggetti privati (economici e sociali) pari ad almeno il 51% dei componenti;**
- i)

Il GAL è quindi una struttura di derivazione europea - Reg. (UE) n. 1303/2013 e si configura come un partenariato locale che assume personalità giuridica di diritto privato. Ai sensi del disposto del suddetto Reg. UE, il GAL garantisce a livello decisionale che né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle

norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino più del 49% degli aventi diritto al voto (art. 32) e che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche (art. 34).

Tali caratteristiche contrastano con l'indirizzo normativo nazionale di garantire che nelle società a partecipazione pubblica plurisoggettiva gli enti si debbano adoperare per esercitare anche il controllo della società. Pertanto, se l'ente pubblico vuole partecipare al GAL deve sapere che non potrà mai né autonomamente né in cordata con altri enti pubblici esercitare il controllo della società.

Del resto il GAL non esercita alcuna attività economica e non si sostiene con i fondi dei soci, ma è uno strumento per l'ascolto del territorio, per la progettazione strategica e per l'erogazione di fondi di derivazione europea al territorio di riferimento.

I soci pertanto si pongono più che altro come stakeholder del territorio e come attivatori della strategia, come portatori di singoli ed autonomi interessi territoriali e soprattutto senza alcuna possibilità non solo di fatto, ma anche di diritto di controllare la società che al contrario deve rispondere prevalentemente agli interessi dei privati.

In conclusione, nel GAL Delta 2000 la parte pubblica non ha alcun effettivo potere di controllo sulla società sia perché non esistono patti parasociali tra i vari enti pubblici soci, sia perché l'organo di Governo (CDA), che ai sensi dell'Art. 21 dello Statuto *“è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale ad eccezione soltanto di quelle che per disposizioni di legge o di Statuto siano riservate alla competenza dell'Assemblea”*, è composto da cinque componenti di cui tre rappresentanti della parte privata e due rappresentanti della componente pubblica e ogni specifica decisione del CDA è assunta con almeno il 50% dei voti provenienti obbligatoriamente da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati. Le risorse per lo svolgimento delle attività di gestione del GAL provengono da programmi e progetti europei.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la società, essendo a partecipazione pubblica plurisoggettiva senza che vi sia nessun ente che detenga una maggioranza idonea al controllo e operando con vincoli statutari e di legge che al contrario impongono nelle decisioni di governo la prevalenza della maggioranza privata, sia da considerarsi *“soggetto a prevalente partecipazione pubblica”* ma non a controllo pubblico.

In tale veste vengono rispettate le normative relative a tale tipo di società e viene in ogni caso garantito il rispetto dei principi normativi europei, nazionali e regionali, nei processi deliberativi, operando nel rispetto degli interessi di tutti gli attori del territorio di riferimento (privati e pubblici) coinvolgendoli e incoraggiando le iniziative, sia pubbliche che private, che, come previsto dal programma Leader europeo siano di effettivo interesse per lo sviluppo integrato del territorio di cui gli stessi sono parte.

3.6 Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. Srl consortile

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	02143780399
Denominazione	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.R.L. Consortile
Anno di costituzione della società	2003
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Forlì – Cesena (FC)
Comune	Cesena
CAP	47522
Indirizzo	Piazza Leonardo Sciascia, 111

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ¹⁾	//
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	Si
Riferimento normativo società di diritto singolare	L.R. 10 del 30 giugno 2008
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	20
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	25.889 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	17.500 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	119.223	162.457	199.942 €	-162.813 €	37.131 €

La perdita di esercizio conseguita nell'anno 2019, pur registrando il bilancio un margine positivo nella gestione corrente societaria, è stata indotta da un onere straordinario per la svalutazione di un credito vantato nei confronti di un Comune socio per parte dei contributi consorziali richiesti per l'esercizio 2019 a seguito della difficoltà espressa dal Comune stesso di assorbire completamente il contributo consorziale 2019.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	662.836 €	579.653 €	381.586 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	69.254.039 €	70.194.824 €	61.885.804 €
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	65.729.020 €	67.647.887 €	59.763.722 €
TOTALE FATTURATO	69.916.875 €	70.774.477 €	62.267.390 €
FATTURATO MEDIO NEL TRIENNIO	67.652.914 €		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

I contributi in c/esercizio percepiti dalla società nel 2022 sono così costituiti:

Contributi in c/ esercizio	
CONTR.C/CRED.D'IMP.ESONERO CONTRIBUTIVO	5.733
CONTR.C/CRED.D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI	59
CON.C/ES.EX REG.X SERV.MIN.	43.553.113
CONTR.IN C/ES. COSTO CCNL PERSONALE	102.740
CONTRIBUTI CONSORTILI ENTI LOCALI	16.893.089
CON.C/ES.REG.SERVIZI AGGIUNTIVI COVID DGR 1122/20	5.174.286
TOTALE	65.729.020

Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. S.R.L. Consortile svolge tutte le funzioni di “agenzia della mobilità” previste dalle norme di legge vigenti nell’ambito territoriale romagnolo. Per lo svolgimento di tali funzioni percepisce: i) contributi in conto esercizio dalla Regione, quale contributo per servizi minimi di TPL erogati dalla Regione Emilia Romagna in base al riparto delle risorse disponibili ed alle percorrenze chilometriche annuali pattuite stabilite con DGR n. 693 del 16.05.2016 e con Delibera n. 1578 del 16/10/2017 suddivise per Bacino; ii) contributi consortili caratterizzati da due distinte componenti: a) il contributo per il funzionamento dell’Agenzia, ovvero contributo per la copertura integrale dell’eventuale perdita generata dal funzionamento della struttura societaria, nella misura del 20% in base alla quota societaria di ciascun Ente Socio e per l’80% in base alla % di km di pertinenza di ciascun Ente Socio; b) il contributo per l’affidamento del servizio, ovvero contributi per la copertura integrale dell’eventuale perdita generata dal costo di affidamento di tutti i servizi (minimi e aggiuntivi) di trasporto pubblico in ognuno dei tre bacini e calcolato in base ai costi ad esso imputabili in base ai contratti di servizio al netto dei contributi regionali, ripartito tra gli Enti Soci in base alla % di km sul totale del bacino di riferimento.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	1,84%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

La Società non è in controllo pubblico ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett b) e m) del TUSP. È considerata soggetta ad una forma atipica di controllo simile a quello previsto per le società in house pur non essendo una in-house.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

In considerazione del fatto che la quota di partecipazione è di assoluta minoranza le analisi e le relative considerazioni sono state affrontate in modo sintetico.

A.M.R. S.r.l. consortile, come sopra descritto, ha già posto in essere un'operazione di aggregazione con effetto dal 16/01/2017 ai sensi dell’art. 23 comma 4 della L.R. 9/2013 come modificato dalla L.R. 17/2014 art. 27 comma 1, al fine di consentire un’organizzazione unica dei servizi di T.P.L. nei bacini delle tre provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

Nel corso del triennio 2018—2020 è stato completato il progetto di internalizzazione della contabilità generale, gestita da Ambra prima e da AMR nel 2017 in service esterno, e l’impianto del controllo di gestione. Il controllo della gestione, espressamente previsto in Statuto e richiesto dai Soci per Bacino ed anche per periodi infra-annuali, svolge un monitoraggio costante dell’andamento della gestione così da avere entro il mese di ottobre/novembre attendibili dati di pre-chiusura di bilancio per l’assestamento dei valori della contribuzione a carico degli Enti.

Il 2022 è stato un anno molto complesso, condizionato da diversi fattori, che hanno fortemente inciso e condizionato l'erogazione del servizio di TPL: la conclusione del periodo di emergenza pandemica del Covid, a fine marzo, non ha restituito quel ritorno alla normalità tanto desiderato. Il conflitto russo-ucraino ha comportato una forte impennata dei costi, in particolare energetici e dei carburanti che ha pesato gravemente sul servizio di TPL.

Importante e significativo è stato l'intervento della Regione, che ha deliberato un incremento strutturale dei Servizi minimi in tutta la Regione, e quindi anche nei bacini dell'area Romagna, con un maggiore contributo economico impiegato per potenziare i servizi TPL, e particolare attenzione alle esigenze legate alla scuola.

Contestualmente la Regione ha deliberato anche un contributo specifico assegnato al Metromare di Rimini, riconoscendo il valore innovativo della infrastruttura ma anche il maggiore costo di funzionamento. Questo ultimo è un tema che si ripropone sempre più frequentemente: ovvero come le strutture più innovative e sostenibili comportino forti investimenti iniziali, ma anche successivamente maggiori costi di funzionamento. Il 2022 ha portato anche una nuova criticità per il nostro TPL locale, ovvero una serie di disservizi (corse saltate) dovute a una carenza di autisti nella disponibilità del gestore; è un dato che suscita forte preoccupazione, perché non accenna a calare, apparso nel bacino di Forlì-Cesena si sta propagando nel ravennate, e il fenomeno non sembra superabile in tempi brevi.

I fattori sopra elencati, rendono chiaro come anche il 2022 sia stato un anno molto impegnativo per la struttura dell'Agenzia, chiamata costantemente ad aggiornare e rimodulare servizi e percorrenze, oltre ad implementare nuovi assetti e servizi nei contratti in essere. Tenuto conto del risparmio per servizi non erogati sui bacini di Ravenna e Rimini, dei maggiori costi riscontrati sul bacino di Forlì Cesena, e delle conseguenti rimodulazioni dei Contributi Consortili, a fronte di un valore della produzione ancora intorno ai 70 milioni di Euro, il bilancio chiude con un saldo positivo di circa 120.000 € (pari a circa 1,7%), margine ritenuto in equilibrio a fronte del valore della produzione dell'Agenzia.

Costi di funzionamento

Al fine di indagare l'eventuale necessità di contenimento dei costi, si è ricorso anche alla misurazione degli indici di allerta della crisi d'impresa predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e destinati a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. I valori misurati sono stati raffrontati con i rispettivi parametri di settore riferiti alla tipologia di attività economica primaria svolta dalla società (Codici ATECO di settore).

CODICE ATECO 5221 SETTORE H

Indicatori della crisi d'impresa	Formula	Indice calcolato	Parametro di settore	Esito del raffronto
1	Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	0,00%	1,50%	ok
	oneri finanziari / ricavi netti			
2	Indice di adeguatezza patrimoniale	26,49%	4,10%	ok
	patrimonio netto / totale debiti + ratei/risconti passivi			
3	Indice di ritorno liquido dell'attivo	0,85%	1,40%	out
	cash-flow (utile + costi non monetari) / totale attivo			
4	Indice di liquidità	130,23%	86,00%	ok
	attività a breve / passività a breve			
5	Indice indebitamento fiscale / previdenziale	0,71%	10,20%	ok
	debiti fiscali + debiti previdenziali / totale attivo			
6	Patrimonio netto	3.622.296	//	ok

Gli indici rilevatori di un possibile stato sintomatico di "crisi d'impresa" sono tutti positivi ad eccezione dell'indice di ritorno liquido dell'attivo che si presenta inferiore alla soglia di riferimento mettendo in luce una difficoltà di autofinanziamento da parte della società.

Quanto emerge da questa ulteriore verifica non rappresenta al momento una severa criticità in quanto tali indicatori sono sintomatici di una presumibile crisi d'impresa quando risultano tutti contemporaneamente al di fuori dai parametri di riferimento. Il Patrimonio Netto inoltre è positivo.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni attuali, non vi sia la necessità di disporre specifiche misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività svolta dalla Partecipata

La società Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. Srl consortile (ex AMBRA S.R.L. fino al 15/01/2017) si occupa dello svolgimento di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

AMBRA srl, oggi divenuta Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile, è stata costituita nel 2009 in attuazione della L.R. 10 del 30 giugno 2008 quale strumento per il coordinamento e la gestione del sistema di trasporto pubblico locale nel territorio della Provincia di Ravenna.

A seguito dell'emanazione della Legge Regionale n. 10 del 30 giugno 2008 che espressamente prevede all'articolo 24, comma 1, "... l'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3 della legge regionale n. 30 del 2 ottobre 1998 con l'esclusione della gestione dei servizi" e considerato che l'art.23, comma 4, della L.R. n.9 del 25/07/2013 così come modificato dall'art. 27, comma 1, della L.R. n.17 del 18/07/2014 ha previsto che Province e Comuni, al fine di semplificare la governance del sistema, dovessero attuare la fusione delle Agenzie Locali per la mobilità in coerenza con gli ambiti sovrabacinali già precedentemente definiti dalla Regione stessa, in data 1 marzo 2017 ha acquisito efficacia giuridica l'operazione di scissione parziale e proporzionale delle società ATR e AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSORTILE a favore della società AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L. (divenuta appunto Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile). Tale operazione è stata quindi preordinata ad assegnare ad A.M.R. S.r.l. consortile i rami di azienda di proprietà delle società scisse destinati all'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale (T.P.L.), al fine di consentire un'organizzazione unica dei servizi di T.P.L. nei bacini delle tre provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

La partecipazione alla società si configura quindi obbligatoria alla luce delle disposizioni normative regionali vigenti, pertanto resta esclusa ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale.

Per tutto quanto sopra esposto e visto l'orientamento (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016) del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2019 ad oggetto "Nozione di 'società a partecipazione pubblica di diritto singolare' di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", si ritiene che la società Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. S.r.l. consortile rientri nell'art. 1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	No <i>Nel DUP 2022-2024 dell'Ente sono stati inseriti obiettivi di carattere gestionale per la società ai sensi dell'art. 18 comma 2, lett. b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, in quanto trattasi di società partecipata che esercita una funzione fondamentale per conto dell'Amministrazione.</i> <i>A seguito dell'approvazione del nuovo statuto in vigore dal 18.11.2022 gli obiettivi generali impartiti dagli enti soci hanno trovato la loro formalizzazione in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023 in data 10.03.2023</i>
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in occasione dell'esame dei Piani di ricognizione ordinaria adottati dal Comune di Faenza e da ultimo dal Comune di Ravenna, richiama le proprie considerazioni già svolte in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria del Comune di Forlì (deliberazione n. 106/2020/VSGO), dove ha ritenuto, *in considerazione delle caratteristiche organizzative e operative di A.M.R. s.r.l. (costituita in attuazione delle citate norme regionali), nonché della partecipazione pubblica totalitaria e della natura omogenea degli enti soci, che la società fosse da considerarsi a controllo pubblico e ha sollecitato l'Ente ad assumere con immediatezza le iniziative per la necessaria formalizzazione della situazione di controllo in essere.*

Conseguentemente la Corte ha rilevato che il Tusp all'art. 11, comma 9, prevede che gli statuti delle società a controllo pubblico devono prevedere alcune clausole, fra le quali, quella indicata alla lettera d) ovvero "il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società". L' art. 10 dello Statuto di AMR prevede fra gli organi sociali il "Coordinamento dei soci".

A proposito di tale organo la Sezione ha rilevato che *"non rientra tra quelli previsti dalle norme generali in tema di società e come tale, stante l'effettiva natura di società a controllo pubblico che caratterizza AMR soc. consortile a responsabilità limitata, sembra eccedere il limite contenuto all'art. 11, comma 9, lett. d, del tusp. Esso, infatti, in concreto costituisce uno strumento di coordinamento dei soci coerente con le esigenze proprie del controllo congiunto della società e, come tale, andrebbe collocato all'esterno di essa"*.

In occasione di successive richieste di chiarimenti/integrazioni al Comune di Ravenna, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, evidenzia che *"...il Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 3880 del 18/04/2023 ha accolto proprio gli appelli avverso la sentenza n. 858/2020 del TAR Emilia – Romagna, ribaltandone il pronunciamento "* confermando pertanto la ricorrenza del controllo pubblico in relazione alla Società AMR Agenzia Mobilità Romagnola scarl e invita l'Ente a rivedere l'orientamento sin qui assunto.

In merito alle osservazioni riferite all'eventuale configurazione della società come in *"controllo pubblico"*, atteso che nessun socio possiede una partecipazione di controllo, si conferma, al momento, la posizione assunta nelle precedenti ricognizioni periodiche, ritenendo che AMR non si configuri come società in *"controllo pubblico"*, in quanto non si presentano le condizioni previste dall'art. 2, primo comma, lettere b) e m) del D.lgs. 175/2016.

In linea con questa interpretazione, la Corte dei conti in sede giurisdizionale, con Sent. 25/2019, ribadisce concetti già precedentemente espressi con Sent. 16/2019 in materia di presupposti per l'attribuzione della qualifica di società a *"controllo pubblico"* ai sensi del D.lgs. 175/2016.

Secondo la sentenza sopra citata, infatti, *"né la ratio, né l'art. 2, lett. b) e m) sono sufficienti a sostenere che il TUSP abbia introdotto una nozione di controllo "funzionale" totalmente disarticolata dal concetto di "controllo" civilistico, consentendo di configurarlo in presenza di una mera, frammentaria, partecipazione pubblica maggioritaria"*. Inoltre, viene evidenziato che *"eventuali situazioni di coordinamento di mero fatto non possono assumere rilievo ai fini della configurabilità della nozione di controllo pubblico"*.

Tale concetto è stato di seguito ribadito dal TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 28 dicembre 2020, n. 858 come segue: *"nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie; dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividano il dominio perché sono vincolate – in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale – ad esprimersi all'unanimità, anche attraverso gli amministratori da loro nominati, per l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale" (Consiglio di Stato sez. I, 4 giugno 2014, n. 1801; T.A.R. Marche 11 novembre 2019, n. 695)"*.

In tale contesto però sopravviene nel corso del 2023 la sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3880/2023 che, valutando la sentenza T.A.R Emilia Romagna Sezione I n. 858 del 28.12.2020, indica un orientamento difforme evidenziando la non necessità di pattuizioni scritte per configurare il controllo congiunto, essendo sufficiente che la parte pubblica (unitariamente considerata "pubblica amministrazione") disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria (non escludeva tale posizione, pur in un diverso contesto, il Consiglio di Stato Sezione V n. 2543/2023).

A titolo di mera ricognizione si registra quanto successivamente affermato dal TAR Emilia Romagna Bologna Sezione I n.434/2023 che, pur a conoscenza di quanto sostenuto dal Consiglio di stato dalla sopracitata sentenza, conferma il suo orientamento difforme, per cui *"non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (...), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi: ... per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l'esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo "dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la*

maggioranza azionaria in assemblea" (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi)".

Pur dovendo prendere atto della difformità degli orientamenti, riconoscendo certamente l'importanza di quanto assunto dal Consiglio di Stato, tanto più laddove lo stesso venisse successivamente consolidato, si deve prendere del pari atto che autorevoli soggetti esterni continuano a mantenere orientamenti difformi sulla questione, per cui appare arduo da parte di un ente locale - chiamato per le sue competenze ad adottare decisioni operative - assumere iniziative definitive modificative dello status quo, anche per le eventuali e possibili conseguenze sulla società.

Nel caso di specie, alla luce del contesto sopra rilevato, pur confermando al momento che AMR non è configurabile come "società in controllo pubblico", in quanto non si presentano le condizioni previste dall'art. 2 primo comma lettere b) e m), né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che richiedano il consenso unanime di tutte le parti, il Comune di Cervia si dichiara disponibile, nel corso del 2024, ad un confronto con gli altri Enti Locali soci riguardo ad una seria valutazione sullo stato dell'evoluzione giurisprudenziale in atto in merito alla nozione di controllo congiunto. Ciò al fine di assumere ogni decisione in merito alla modifica (o, a seconda dell'esito del confronto, alla conferma) della configurazione attuale, previa necessaria valutazione della situazione in atto nella società e degli effettivi impatti che potrebbero derivare da una diversa definizione del controllo pubblico.

Pur valendo per AMR tutte le considerazioni sopra esposte, al fine di ricostruire la disciplina applicabile alla società, va considerata la sua natura di società di regolazione del TPL, esplicante funzioni pubbliche come diretta emanazione degli enti, costituita in attuazione di una specifica normativa regionale. Ciò porta alle seguenti considerazioni:

- AMR è società di diritto speciale per effetto di quanto disposto nella legislazione regionale;
- AMR è strumentale all'esercizio in forma necessariamente associata di funzioni fondamentali dei Comuni; dalla Legge Regionale emerge infatti che i Comuni sono tenuti a svolgere collettivamente una funzione di cui ognuno di loro è individualmente titolare, mediante la società e a disciplinare i loro rapporti con una convenzione ex art.30 D.lgs.267/2000, che è strumento per la disciplina dell'organizzazione collettiva e coordinata di funzioni facenti capo agli enti locali;
- AMR non può qualificarsi, a rigore, come società *in house*, poiché non è affidataria di un servizio che potrebbe essere svolto da privati; in altri termini, esercitando per conto dei comuni una funzione fondamentale degli stessi, non si pone nella fattispecie un problema di scelta fra autoproduzione di un servizio o esternalizzazione del medesimo, alla soluzione del quale è diretta la disciplina della società *in house* sulla scorta dei principi comunitari in materia di concorrenza.

Ne consegue pertanto che la ricostruzione della disciplina applicabile ad AMR deve tenere conto del suo grado di specialità determinato dalla Legge Regionale e non richiamando tout court le qualificazioni contemplate nel TUSP.

Non essere a controllo pubblico ex art.2, primo comma, lett.b) del TUSP, e non essere qualificabile come "*in house*" a mente dello stesso TUSP, non conduce inevitabilmente alla conclusione che l'attività svolta da AMR, e quindi l'azione del suo organo amministrativo, sia sottratta al "controllo" da parte degli enti pubblici soci. Al contrario, a prescindere dai modelli di riferimento del TUSP (società a controllo pubblico, società *in house*), è ragionevole concludere che l'attività di AMR, e l'azione del suo organo amministrativo, siano soggetti a "controllo" da parte degli Enti Soci per una ragione desumibile dal fatto che la stessa esercita per conto dei Comuni una loro funzione fondamentale, di cui i Comuni stessi restano titolari, pur dovendo condividerne lo svolgimento. Tale "controllo" deve esplicarsi sull'attività e sull'azione dei preposti alla gestione della società e deve manifestarsi come capacità collettiva (e non individuale) di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più importanti, poiché gli enti locali possono organizzare collettivamente, ed anche delegare, ma non abdicare, l'esercizio di funzioni pubbliche fondamentali. Si tratta di una forma di controllo che pertanto ha un contenuto sostanzialmente simile a quello richiesto perché una società possa definirsi "*in house*".

L'equivalenza con la società in house si ferma però al contenuto del potere di controllo, e non si estende alle modalità del suo esercizio.

In definitiva AMR è una società necessariamente soggetta a "controllo pubblico", ma **in una forma atipica rispetto al TUSP**, nella stessa accezione con cui sono qualificate a "controllo pubblico" le società *in house*, accezione diversa da quella espressa nell'art. 2, comma 1, lett. m) e b) del TUSP.

A prescindere comunque dalla sua qualificazione giuridica di società a partecipazione pubblica, AMR ha adottato nel tempo delle disposizioni previste dalla disciplina più rigorosa delle società a controllo pubblico: a titolo esemplificativo e non esaustivo ha adottato un "Regolamento per la ricerca, selezione e reclutamento del personale", ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e redige il relativo Piano triennale, applica il Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i), nessun compenso viene riconosciuto ai membri del Comitato di Coordinamento e al relativo Presidente.

Infine, come già anticipato nelle Relazioni tecniche ai Provvedimenti di razionalizzazione periodica del Comune di Cervia riferiti all'anno 2020 e all'anno 2021, i soci di AMR avevano conferito mandato all'Amministratore Unico, di presentare all'Assemblea dei Soci la proposta di un testo aggiornato dello Statuto sociale al fine di tenere conto delle evoluzioni normative e dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti.

La proposta di revisione dello Statuto è stata trasmessa ai soci nel mese di agosto 2022 (Prot. gen. n. 54892 del 11/08/2022 e n. 55906 del 18/08/2022) al fine di essere adottata nei rispettivi Consigli Comunali.

Lo Statuto revisionato inquadra AMR S.r.l. consortile come società di diritto speciale, "a partecipazione pubblica" necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente ai vincoli previsti dalla legge per le società "a controllo pubblico" e, parallelamente, introduce tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs.175/2016 per le società "a controllo pubblico". In particolare, sostituisce la previsione statutaria di un "coordinamento soci" con quella di una nuova "Consulta dei soci" con funzioni di mera informazione, consultazione e discussione preventiva degli argomenti da porre in approvazione (dato l'elevato numero di Soci), che non verrà più ricompresa tra gli organi sociali.

Si precisa infine che non è stato possibile inserire nello Statuto revisionato di AMR la previsione di un organo amministrativo collegiale (consiglio di amministrazione, formato da 3 o 5 membri) ipotizzata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in quanto la Legge Regione Emilia-Romagna n. 10/2008 – che disciplina le "agenzie della mobilità" nella regione Emilia-Romagna - stabilisce espressamente (art. 25, comma 1, lettera "a") che le agenzie della mobilità debbano avere obbligatoriamente un organo amministrativo monocratico (amministratore unico).

Lo Statuto revisionato di AMR è stato approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 18 novembre 2022.

3.7 Hera spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	04245520376
Denominazione	HERA S.p.A.
Anno di costituzione della società	1995
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	<p>Si</p> <p>Il titolo del Gruppo è quotato alla Borsa Valori di Milano dal 26 giugno 2003. Dal 18 marzo 2019 è entrata a fare parte del FTSE MIB.</p> <p>I suoi codici di riferimento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codice Bloomberg: HER IM • Codice Reuters: HRA.MI
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Bologna (BO)
Comune	Bologna
CAP	40127
Indirizzo	Viale Berti Pichat, 2/4

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta ed indiretta
Quota diretta	0,1611%

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale Tramite	02210130395
Denominazione Tramite (organismo)	Ravenna Holding s.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	4,92%

La partecipazione azionaria del Comune di Cervia in Hera S.p.A. al 31/12/2022 era costituita da n. 2.399.917 di azioni, pari allo 0,1611% detenute direttamente e da n. 73.226.545 azioni, pari al 4,92% del capitale sociale, detenute indirettamente tramite Ravenna Holding S.p.A..

Nel mese di aprile 2021, il Comune di Cervia e Ravenna Holding S.p.A. hanno aderito al “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari”, che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti. Il contratto è decorso dal 1° luglio 2021 e resterà in vigore sino al 30 giugno 2024. Le azioni di Hera garantiscono in maniera significativa gli introiti da partecipazioni sia per il Comune sia per la Holding. Questa consapevolezza ha prodotto una strategia rispetto alla partecipazione in tale società da parte dei Soci della Holding, che ha guidato i passaggi relativi alla governance della società e alle operazioni relative al pacchetto azionario. E’ stato perseguito l’obiettivo di contribuire con il pacchetto azionario al patto di sindacato tra azionisti pubblici, valutando eventuali alienazioni di azioni solo in caso di necessità di investimento da parte dei soci, e in ogni caso in maniera mirata e quantitativamente non tale da intaccare il pacchetto dedicato al controllo della società, attraverso il patto di sindacato.

Il Comune di Cervia e Ravenna Holding S.p.A. hanno inoltre aderito anche al Contratto di Sindacato dei Soci pubblici di Hera S.p.A. dell’Area Territoriale Romagna (detto anche “Patto di Sindacato di Il livello”).

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

Grazie al consolidato modello multibusiness, bilanciato tra attività regolamentate e a libero mercato, e a una buona gestione operativa, finanziaria e fiscale, il Gruppo Hera ha chiuso l’esercizio 2022 con risultati economici e investimenti in crescita rispetto all’anno precedente, affrontando positivamente uno scenario esterno particolarmente complicato, caratterizzato dal perdurare della volatilità del mercato energetico e da una situazione geopolitica internazionale molto instabile. Le politiche gestionali messe in atto dal Gruppo, unitamente al solido e resiliente modello industriale, si sono dimostrati ancora una volta efficaci nel rispondere a tali complessità esogene, consentendo di garantire la continuità e qualità dei servizi e la creazione di valore per tutti gli stakeholder, perseguendo allo stesso tempo uno sviluppo sostenibile. Oltre alla flessibilità nei confronti dei fornitori, che hanno potuto rivedere le condizioni di fornitura sulla base dell’andamento dell’inflazione, sono state numerose le iniziative a sostegno dei clienti, con particolare attenzione alle utenze più deboli: dal potenziamento delle rateizzazioni all’estensione dei protocolli con i Comuni e dei bonus sociali per il teleriscaldamento, fino al supporto di strumenti digitali e di operatori qualificati sull’analisi e sull’efficientamento dei consumi.

Il Gruppo ha, pertanto, saputo trasformare le sfide in opportunità ed ha confermato un importante volume di investimenti per la transizione energetica, l’economia circolare e l’innovazione, con progettualità concrete

e coerenti con le principali policy nazionali e internazionali. In particolare, per il 2022 si segnala un incremento di oltre il 20% degli investimenti rispetto al 2021, a riprova dell'attenzione continua del Gruppo alla valorizzazione ed al rafforzamento della resilienza degli asset gestiti, e con l'obiettivo finale di continuare a generare valore per gli stakeholder.

I ricavi 2022 del Gruppo Hera salgono a 20.082 milioni di euro, in deciso rialzo rispetto ai 10.555,3 milioni del 2021. In particolare, hanno registrato una forte crescita i settori dell'energia, per effetto dell'incremento dei prezzi delle commodity energetiche, a cui si sono aggiunti l'ampliamento della base clienti e le maggiori attività legate alla vendita di servizi e soluzioni a valore aggiunto per l'efficienza energetica e l'autoproduzione. Ai maggiori ricavi del settore ambiente hanno contribuito soprattutto la produzione di energia, le nuove acquisizioni nel mercato industria e la crescita dei prezzi nei mercati presidiati.

Il margine operativo lordo dell'esercizio 2022 sale a 1.295 milioni di euro, in aumento del 6,2% rispetto ai 1.219,4 al 31 dicembre 2021. Questo incremento, legato particolarmente alle buone performance dell'area ambiente, in crescita di 46,3 milioni, e al contributo complessivo delle aree energy per 28,8 milioni, è maggiormente apprezzabile considerando che assorbe anche l'effetto negativo, per circa 22 milioni di euro, derivante dalla revisione del Wacc da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) con efficacia dal 1° gennaio 2022.

Nel 2022 gli investimenti operativi del Gruppo Hera, al lordo dei contributi in conto capitale, hanno raggiunto i 709,5 milioni di euro, in aumento del 20,5% rispetto al 2021: i principali interventi hanno riguardato impianti, reti e infrastrutture, a cui si sono aggiunti gli adeguamenti normativi legati soprattutto alla distribuzione gas e al ciclo idrico integrato, rispettivamente per la sostituzione massiva dei contatori di nuova generazione e per interventi specifici nell'ambito depurativo e fognario.

Sono da considerare, inoltre, le significative risorse finanziarie investite per incrementare i volumi di gas in stoccaggio. Tali risorse - che al 31 dicembre 2022 risultano pari a 503,7 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 200 milioni per i prelievi effettuati nel mese di dicembre che non si sono ancora tradotti in flussi di cassa - rappresentano un investimento strategico a breve termine in quanto hanno consentito al Gruppo di garantire sicurezza e flessibilità nella fornitura del gas ai propri clienti.

L'indebitamento finanziario netto sale a 4.249,8 milioni di euro rispetto ai 3.261,3 milioni al 31 dicembre 2021. Tale crescita è riconducibile principalmente all'incremento del capitale circolante netto determinato dalla significativa attività di stoccaggio gas e dai maggiori prezzi delle commodities energetiche nel 2022 rispetto ai valori dello scorso anno, nonché agli importanti investimenti del periodo e alle attività di M&A.

Il rapporto tra debito netto e MOL sale a 3,28% rispetto al 2,67% del 2021, ma se si esclude la riserva di gas negli stoccaggi ormai quasi completamente svuotati, tale rapporto si attesta su un valore pari a circa 2,9%, ovvero al di sotto della storica politica prudentiale e perfettamente in linea con i target di performance della multiutility.

Il risultato della gestione fa registrare un rendimento sul capitale proprio (ROE) a doppia cifra, pari al 10,0%.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività svolta dalla Partecipata

Hera Spa rappresenta attualmente una delle più importanti aziende multi-utility italiane, con posizioni di leadership nella gestione dei servizi pubblici locali d'interesse economico legati al ciclo idrico, nel settore energetico, nella gestione dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti, igiene urbana, termovalorizzazione, raccolta differenziata).

Nasce dalla fusione di 11 multi-utility municipalizzate dell'Emilia-Romagna per migliorare la qualità dei servizi al cittadino in settori fondamentali come l'energia, l'acqua e i servizi ambientali sviluppando sinergie e percorsi di efficienza. I soci fondatori sono stati 139 comuni delle province di Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena. Attualmente la compagine azionaria del Gruppo Hera annovera oltre 100 Comuni dei territori di riferimento che, assieme agli altri soci pubblici, detengono una quota complessiva pari al 45,8% del capitale sociale.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

Si ritiene che la società HERA S.p.A. sia riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il Gruppo Hera, attraverso la Capogruppo Hera Spa, è concessionario in gran parte del territorio di competenza e nella quasi totalità dei Comuni azionisti (province di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), dei servizi pubblici locali d'interesse economico (servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti).

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	Flottante: 54,2%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	No
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

Hera Spa è società quotata nel mercato regolamentato.

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che *“Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)”*. Nell'art. 20 *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, non viene data tale previsione. Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”* creando una sorta di presunzione di detenibilità anche a prescindere dal settore di attività e da una lettura stretta del cosiddetto *“vincolo di scopo”*.

Anche la Corte dei Conti in sede di analisi dei precedenti piani di ricognizione delle partecipazioni del Comune di Cervia e degli altri Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che tale partecipazione, essendo riferibile a società quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del TUSP espressamente richiamate.

3.8 Lepida scpa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	02770891204
Denominazione	Lepida S.c.p.a.
Anno di costituzione della società	2007
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Bologna (BO)
Comune	Bologna
CAP	40128
Indirizzo	Via della Liberazione, 15

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	VALORE
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Si (Art. 3 dello Statuto Sociale)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No

NOME DEL CAMPO	VALORE
Riferimento normativo società di diritto singolare	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	655
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	35.160 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	35.000 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	283.704 €	536.895 €	61.229 €	88.539 €	538.915 €

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.626.108 €	64.061.744 €	59.092.773 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.097.423 €	853.669 €	760.412 €
di cui Contributi in conto esercizio	724.686 €	321.406 €	289.361 €
TOTALE FATTURATO	66.723.531 €	64.915.413 €	59.853.185 €

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

I contributi in c/esercizio percepiti dalla società nel 2022 sono relativi a importi di cui alle rendicontazioni dei progetti europei e a contributi da crediti d'imposta per spese d'acquisto di energia elettrica.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta

NOME DEL CAMPO	VALORE
Quota diretta	0,0014%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto di norme di legge

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E COSTI DI FUNZIONAMENTO

La società ha posto in essere nel corso del 2018 un'operazione di aggregazione. Infatti, con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la Fusione per incorporazione di CUP 2000 Scpa in Lepida spa con contestuale trasformazione di Lepida in Scpa. Tale processo rientra nell'ambito del riordino delle società in house, che la Regione Emilia-Romagna aveva avviato con delibera n° 924/2015, in coerenza con la legge di stabilità 2015 n° 190/2014.

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, si fornisce il prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale, in chiave finanziaria, utile alla rappresentazione dei principali indicatori finanziari e di struttura (i dati riportati sono tratti dalla Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio di esercizio 2022 di Lepida scpa).

ATTIVO

VOCI	ESERCIZIO 2022	%	ESERCIZIO 2021	%	VARIAZ. ASSOLUTE	VARIAZ. %
CAPITALE CIRCOLANTE	52.637.803	49,04%	51.376.845	48,10%	1.260.958	0,94%
Liquidità immediate	11.121.727	10,36%	12.991.425	12,16%	-1.869.698	-1,80%
Disponibilità liquide	11.121.727	10,36%	12.991.425	12,16%	-1.869.698	-1,80%
Liquidità differite	41.516.076	38,68%	38.385.420	35,94%	3.130.656	2,74%
Crediti verso soci	0	0,00%	46	0,00%	-46	0,00%
Crediti dell'attivo circolante a breve	27.119.537	25,26%	32.692.189	30,61%	-5.572.653	-5,34%
Crediti immobilizzati a breve	63.149	0,06%	63.249	0,06%	-100	0,00%
Immobilizzazioni finanz. destinate alla vendita	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Attività finanziarie	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ratei e risconti attivi	4.134.797	3,85%	1.535.939	1,44%	2.598.858	2,41%
Rimanenze	10.198.593	9,50%	4.093.996	3,83%	6.104.597	5,67%

IMMOBILIZZAZIONI	54.703.847	50,96%	55.441.463	51,90%	-737.616	-0,94%
Immateriali	841.429	0,78%	1.586.257	1,49%	-744.828	-0,70%
Materiali	51.972.046	48,42%	52.266.684	48,93%	-294.638	-0,51%
Finanziarie	72.766	0,07%	65.416	0,06%	7.350	0,01%
Crediti dell'attivo circolante a medio lungo	1.817.606	1,69%	1.523.107	1,43%	294.500	0,27%
TOTALE IMPIEGHI	107.341.650	100,00%	106.818.308	100,00%	523.342	0,00%

PASSIVO

VOCI	ESERCIZIO 2022	%	ESERCIZIO 2021	%	VARIAZ. ASSOLUTE	VARIAZ. %
CAPITALE DI TERZI	33.216.216	30,94%	32.976.580	30,87%	239.636	0,73%
Passività correnti	30.116.346	28,06%	29.721.251	27,82%	395.217	1,22%
Debiti a breve termine	26.387.700	24,58%	25.812.507	24,16%	575.193	2,23%
Ratei e risconti passivi	3.728.768	3,47%	3.908.743	3,66%	-179.975	-4,60%
Passività consolidate	3.099.748	2,89%	3.255.329	3,05%	-155.581	-4,78%
Debiti a m/l termine	0	0,00%	244.246	0,23%	-244	-100,00%
Fondi per rischi ed oneri	342.401	0,32%	416.197	0,39%	-73.796	-17,73%
TFR	2.757.347	2,57%	2.594.886	2,43%	162.461	6,26%
CAPITALE PROPRIO	74.125.434	69,06%	73.841.728	69,13%	283.706	0,38%
Capitale sociale	69.881.000	65,10%	69.881.000	65,42%	0	0,00%
Riserve	3.960.730	3,69%	3.423.833	3,21%	536.897	15,68%
Utili/perdite portati a nuovo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Utile/perdita dell'esercizio	283.704	0,26%	536.895	0,50%	-253.191	-47,16%
TOTALE FONTI	107.341.650	100,00%	106.818.308	100,00%	523.342	0,49%

I dati rappresentati evidenziano una buona struttura patrimoniale, e una buona capacità di copertura delle immobilizzazioni, con il capitale proprio. Rispetto agli anni precedenti si evidenzia un miglioramento degli indicatori di solvibilità e di solidità come di seguito rappresentato.

Di seguito si riportano alcuni indicatori relativi al bilancio 2022 in comparazione con il bilancio 2021.

Indicatori di solidità

L'analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di studiare la capacità della società di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine:

DESCRIZIONE INDICE	31/12/2022	31/12/2021
Margine primario di struttura E' costituito dalla differenza tra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni.	21.239.193	19.922.372

Quoziente primario di struttura	1,40	1,37
Margine secondario di struttura E' costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni.	24.338.941	23.177.701
Quoziente secondario di struttura	1,46	1,43

Con riferimento alla composizione delle fonti di finanziamento, gli indicatori utili sono i seguenti:

DESCRIZIONE INDICE	31/12/2022	31/12/2021
Quoziente di indebitamento complessivo (Passività consolidate + Passività correnti)/ Mezzi propri	0,45	0,45
Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento/Mezzi propri	0,006	0,008

Indicatori di solvibilità (o liquidità)

L'analisi di solvibilità concerne la capacità della società di mantenere l'equilibrio finanziario nel breve, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine (passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per il breve periodo (liquidità differite).

DESCRIZIONE INDICE	31/12/2022	31/12/2021
Margine di disponibilità È costituito dall'attivo corrente meno le passività correnti	24.338.941	23.178.701
Quoziente di disponibilità È costituito dal rapporto tra attivo corrente e passività correnti	1,81	1,78
Margine di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità immediate) – Passività correnti	22.521.335	21.655.594
Quoziente di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti	1,75	1,73

Di seguito si riporta la riclassificazione dei dati di conto economico a valore aggiunto, per l'evidenza dei principali indicatori di redditività (i dati riportati sono tratti dalla Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio di esercizio 2022 di Lepida scpa).

VOCI	ESERCIZIO 2022	%	ESERCIZIO 2021	%	VARIAZ. ASSOLUTE	VARIAZ. %
VALORE DELLA PRODUZIONE	72.828.127	100,00%	68.184.400	100,00%	4.643.727	8,18%
- consumi di materie prime	2.599.082	3,57%	2.906.773	4,26%	-307.691	-10,59%
- spese generali	23.830.587	32,72%	20.564.715	30,16%	3.265.872	15,88%
- variazione delle rimanenze	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
VALORE AGGIUNTO	46.398.458	63,71%	44.712.913	65,58%	1.685.545	3,77%
- altricavi	857.850	1,18%	783.246	1,15%	74.604	9,52%
- costo del personale	28.626.613	39,31%	27.012.018	39,62%	1.614.595	5,98%
- accantonamenti	666.667	0,92%	123.978	0,18%	542.689	437,73%

MARGINE OPERATIVO LORDO	16.247.328	22,31%	16.793.670	2463,00%	-564.342	-3,25%
- ammortamenti e svalutazioni	10.124.027	13,90%	10.580.145	15,52%	-456.118	-4,31%
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (margine operativo netto)	6.123.301	8,41%	6.213.525	9,11%	-90.224	-1,45%
+ altri ricavi	857.850	1,18%	783.246	1,15%	74.604	9,52%
- oneri diversi di gestione	6.870.632	9,43%	6.485.025	9,51%	385.607	5,95%
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA (margine corrente ante gestione finanziaria)	110.519	0,15%	511.746	0,75%	-401.227	-78,40%
+ proventi finanziari	718	0,00%	2.649	0,00%	-1.931	-72,90%
+ utili e perdite su cambi	-12.510	-0,02%	-369	0,00%	-12.141	3292,82%
MARGINE OPERATIVO (EBIT)	98.727	0,14%	514.027	0,75%	-415.300	-80,79%
- oneri finanziari	32.063	0,04%	64.623	0,09%	-32.560	-50,38%
REDDITO ANTE RETTIFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	66.664	0,09%	449.403	0,66%	-382.739	-85,17%
- rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
REDDITO ANTE IMPOSTE	66.664	0,09%	449.403	0,66%	-382.739	-85,17%
- imposte sul reddito d'esercizio	217.039	0,30%	87.493	0,13%	129.546	148,06%
REDDITO NETTO	283.703	0,39%	536.896	0,79%	-253.193	-47,16%

L'esercizio 2022 si chiude con un risultato netto positivo di € 283.703, pari allo 0,39% del valore della produzione, rispetto a un utile netto d'esercizio 2021 di € 536.896, pari allo 0,79% del valore della produzione. Il risultato del 2022 deriva dalla natura societaria di Lepida che in quanto società consortile per azioni tende a pareggio di bilancio anche per effetto di conguaglio consortile ai Soci. Il risultato netto risulta incrementarsi per l'effetto del saldo imposte anticipate che nel 2022 hanno un effetto di incremento del risultato pari a € 217.039.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) - che rappresenta l'utile/perdita del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli accantonamenti e svalutazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito - si attesta nel 2022 su € 16.247.328, a fronte del dato 2021 pari € 16.793.670.

Il Risultato Operativo ammonta a € 6.123.301, pari al 8,41% del valore della produzione, a fronte di € 6.213.525, pari al 9,11% del valore della produzione. Ciò evidenzia una gestione caratteristica positiva e coerente con la storia della Società.

Il Risultato ante gestione finanziaria evidenzia l'incidenza degli oneri diversi di gestione, che ricordiamo sono prevalentemente relativi alla voce IVA indetraibile in capo alla Società a seguito della mutata natura societaria in Scpa e delle operazioni concluse con i Soci.

Il Reddito ante gestione finanziaria evidenzia un saldo di € 110.519.

Il risultato ante imposte - al netto dei costi di produzione, dei proventi e oneri finanziari e dei proventi e oneri straordinari - ammonta nell'esercizio 2022 a € 66.664, pari al 0,09% del valore della produzione. Le imposte 2022 sono relative ad Irap per un ammontare di € 10.265, e alla riduzione per l'effetto delle imposte anticipate per € 234.329.

Il reddito netto registra pertanto un saldo di € 283.703 pari allo 0,39% del valore della produzione, evidenziando una continuità dei risultati positivi dell'attività societaria e di sostanziale pareggio della gestione 2022.

Occorre ricordare che la Società ha natura consortile e opera in regime di in-house con i propri Soci. La gestione consortile della Società e le previsioni contrattuali prevedono l'applicazione di conguaglio sulla base dei costi imputabili alle attività. Gli obiettivi della gestione consortile sono quelli di realizzazione di servizi per i Soci in assenza di scopo di lucro e con conseguente pareggio di bilancio.

Di seguito si riportano i principali indici economici calcolati in raffronto al bilancio 2021:

DESCRIZIONE INDICE	31/12/2022	31/12/2021
ROE netto - (Return on Equity) L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa	0,38%	0,73%
ROI - (Return on Investment) L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica	5,70%	5,82%
ROS - (Return on Sales) L'indice rappresenta l'incidenza percentuale del risultato operativo sul fatturato	0,15%	0,75%

Infine, come si evince dal Piano Industriale pluriennale di Lepida scpa, si prevede la capacità dell'impresa per il triennio 2021-2023 di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva e la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Costi di funzionamento

Per quanto attiene ai costi di funzionamento, per l'esercizio 2022 il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento (CPI) di Lepida scpa aveva approvato, tra gli altri, il seguente obiettivo per la società in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016: *“Prevedere che, per ciascun esercizio, a consuntivo, l'incidenza percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore della produzione” non superi l'analoga incidenza media aritmetica percentuale delle medesime “spese” degli ultimi cinque bilanci di esercizio precedenti”*, dove per spese di funzionamento si intende il totale dei “costi della produzione” - voce “B” - del “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per “oneri diversi di gestione” e con i “costi per il personale” assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali.

Il medesimo obiettivo è presente anche nel DUP 2022-2024 del Comune di Cervia.

Gli esiti del monitoraggio a consuntivo sono riportati nella relazione elaborata dai preposti uffici della Regione Emilia-Romagna nell'ambito dei controlli svolti dalla struttura di vigilanza, e sono qui di seguito sintetizzati:

Cod	Voce	Società	2019	2020	2021	2022	Variazioni% 2020/2019	Variazioni% 2021/2020	Variazioni% 2022/2021	Variazioni% 2022/2019
A	Valore della Produzione	Lepida scpa	60.821.768	60.583.006	68.184.400	72.828.127	-0,39%	12,55%	6,81%	19,74%
B	Costi della Produzione	Lepida scpa	60.775.393	60.433.130	67.672.654	72.717.607	-0,56%	11,98%	7,45%	19,65%
	Differenza (A-B)		46.375	149.876	511.746	110.520				
	Costi del Personale	Lepida scpa	26.052.400	26.411.866	27.012.018	28.626.613	1,38%	2,27%	5,98%	9,88%
	% su Costi della Produzione		42,9%	43,7%	39,9%	39,4%				
	% sul Valore della Produzione		42,8%	43,6%	39,6%	39,3%				

Dai dati osservati è possibile segnalare quanto segue:

- per quanto attiene al rapporto tra Costi del Personale e Costi della Produzione si evidenzia un lieve decremento rispetto all'esercizio 2021 (-0,5%). Si conferma dunque il trend in diminuzione dell'incidenza dei Costi del Personale sui Costi della Produzione in atto dal 2020, che ha consentito di portare l'aggregato societario a valori inferiori rispetto a quelli registrati nel triennio precedente;
- per quanto attiene al rapporto tra i Costi del Personale e il Valore della Produzione si registra un ulteriore decremento rispetto all'esercizio 2021 (-0,3%). Tale variazione si deve principalmente all'incremento del Valore della Produzione pari a € 72.828.128, rispetto al dato 2021, che si attestava a € 68.184.400 (+6,81

%). Le variazioni di incidenza presentano pertanto una tendenza positiva che deve comunque essere monitorata qualora uno dei fattori di riferimento subisca variazioni repentine negli esercizi futuri. Si segnala pertanto la necessità di continuare a mantenere il livello di rapporto tra ricavi e costi del personale raggiunta negli ultimi tre esercizi con l'obiettivo di mantenere sotto controllo il livello di rigidità strutturale.

Al fine di indagare l'eventuale necessità di contenimento dei costi, si è ricorso anche alla misurazione degli indici di allerta della crisi d'impresa predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e destinati a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. I valori misurati sono stati confrontati con i rispettivi parametri di settore riferiti alla tipologia di attività economica primaria svolta dalla società (Codici ATECO di settore).

CODICE ATECO 6202 SETTORE J

	Indicatori della crisi d'impresa	Formula	Indice calcolato	Parametro di settore	Esito del raffronto
1	Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	$\frac{\text{oneri finanziari}}{\text{ricavi netti}}$	0,05%	1,80%	ok
2	Indice di adeguatezza patrimoniale	$\frac{\text{patrimonio netto}}{\text{totale debiti + ratei/risconti passivi}}$	246,13%	5,20%	ok
3	Indice di ritorno liquido dell'attivo	$\frac{\text{cash-flow (utile + costi non monetari)}}{\text{totale attivo}}$	10,10%	1,70%	ok
4	Indice di liquidità	$\frac{\text{attività a breve}}{\text{passività a breve}}$	175,57%	95,40%	ok
5	Indice indebitamento fiscale / previdenziale	$\frac{\text{debiti fiscali + debiti previdenziali}}{\text{totale attivo}}$	3,18%	11,90%	ok
6	Patrimonio netto	valore non negativo	74.125.434	//	ok

Gli indici rilevatori di un possibile stato sintomatico di "crisi d'impresa" sono tutti positivi, per cui non si denotano criticità patrimoniali / finanziarie. Il Patrimonio Netto è positivo.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni attuali, non vi sia la necessità di disporre specifiche misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività svolta dalla Partecipata

La società Lepida S.c.p.A. è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna quale strumento operativo per la

pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti-Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi telematici inclusi nell'architettura di rete.

La finalità della società è quella di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e nello scambio di dati. A tal fine, svolge le seguenti attività:

- costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari;
- attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;
- attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working, nonché attività di fornitura di rete e servizi a condizioni eque e non discriminanti a enti pubblici locali e statali, aziende pubbliche e forze dell'ordine;
- attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;
- attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;
- realizzazione, manutenzione, gestione, esercizio, collaudo, monitoraggio e fornitura di servizi di connettività delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale, nonché servizi inerenti la trasmissione di dati;
- offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia Wi-Fi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;
- gestione delle reti di telecomunicazione, tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" (dorsale geografica e MAN cittadine) e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ER-rete".

La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci. In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti.

Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'Art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP

La società Lepida è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga e ultra larga delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii e in conformità agli obiettivi europei. La società è quindi strumento operativo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004 con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11 nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima.

Lepida concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici, definiti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER), inerenti principalmente l'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna. In particolare, collabora alla diffusione della banda ultra larga per cittadini, imprese e scuole, alla diffusione di nuovi punti WiFi pubblici e gratuiti di accesso alla rete Internet, alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale e supporta la diffusione delle Agende digitali locali in coerenza con la strategia regionale. In particolare si evidenzia che Lepida gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ER-rete". Lepida è inoltre la società di riferimento della Regione e di tutti i

suoi Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs. 259/2003).

Lepida si configura quale società in house providing sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016. E' sottoposta a controllo congiunto per effetto di norme di legge, esercitato tramite il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali (CPI) in base a Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	Si
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	//

In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, nell'ambito del CPI (Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento), luogo del controllo analogo congiunto di Lepida scpa. Ciò consente di razionalizzare il processo di definizione e controllo degli obiettivi assegnati, evitando l'attribuzione alla società di indirizzi diversificati da parte dei numerosi soci.

Non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g), in quanto la società ha già posto in essere nel corso del 2018 un'operazione di aggregazione. Infatti, con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la Fusione per incorporazione di CUP 2000 Scpa in Lepida con contestuale trasformazione di Lepida in Scpa. Tale processo rientra nell'ambito del riordino delle società in house, che la Regione Emilia Romagna aveva avviato con delibera n° 924/2015, in coerenza con la legge di stabilità 2015 n° 190/2014.

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI ED AZIONI POSTE IN ESSERE

Nessun rilievo.

3.9 Aeradria spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	00126400407
Denominazione	Aeradria S.p.a.
Anno di costituzione della società	1962
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Soggetta a procedure concorsuali
Data di inizio della procedura	26/11/2013
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Rimini (RN)
Comune	Rimini
CAP	47900
Indirizzo	Aeroporto Civile

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,54%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società gestiva i servizi aeroportuali dell'aerostazione Rimini Miramare.

INFORMAZIONI

Aeradria S.p.A. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 26 novembre 2013, pertanto al fine di addivenire all'effettiva dismissione della partecipazione è necessario attendere le tempistiche della procedura concorsuale in corso di svolgimento.

I tempi di conclusione della procedura non sono noti al momento.

3.10 S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Codice Fiscale	0083068039
Denominazione	S.TE.P.RA. Soc. Cons. mista a R.L. in liquidazione
Anno di costituzione della società	1982
Forma giuridica	Società consortile mista a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	Soggetta a procedure concorsuali
Data di inizio della procedura	07/06/2019
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	VALORE
Stato	Italia
Provincia	Ravenna (RA)
Comune	Ravenna
CAP	48121
Indirizzo	Viale Farini, 14

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,07%
Codice Fiscale Tramite	//
Denominazione Tramite (organismo)	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società	//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	VALORE
Tipo di controllo	Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	VALORE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	//
Denominazione della società quotata controllante	//

OGGETTO

Attività svolta dalla Partecipata

La società aveva finalità di interesse pubblico, con oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna, anche acquisendo da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi.

INFORMAZIONI

Nel 2013 erano state avviate le procedure di liquidazione volontaria a seguito di decisione dell'Assemblea dei soci del 26 luglio 2013 ed era stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice civile.

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società.

In data 25/10/2019 si è svolta l'udienza per l'esame dello stato passivo. Il Giudice Delegato ha dichiarato in data 11/12/2020 chiuso ed esecutivo lo stato passivo del fallimento, dando mandato ai Curatori di dare comunicazione immediata a tutti i creditori che avevano proposto domanda di ammissione.

In data 25/06/2021 il Giudice Delegato ha ordinato il deposito in Cancelleria del progetto di ripartizione e dato mandato al Curatore di darne avviso a tutti i creditori.

I tempi di conclusione della procedura non sono noti al momento.

4. Gli esiti della revisione periodica

Di seguito si presentano in forma sintetica gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nella presente relazione e nelle schede tecniche allegate:

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Esito ricognizione
Dir_1	Diretta	Parco della Salina di Cervia Srl	SI	Art. 4, co. 2, lett. a	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_2	Diretta	Cervia Turismo srl	NO*	Art. 4, co. 2, lett. a) Art. 4, co. 2, lett. c)	NO	AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE
Dir_3	Diretta	Ravenna Holding Spa	SI**	Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_4	Diretta	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri ScrI	NO	Art. 4, co. 2, lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_5	Diretta	Delta 2000 scrI	NO	Art. 4, co. 6	Ricade nell'art. 26 comma 6-bis del modificato DL. 175/2016	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_6	Diretta	Agenzia Mobilità Ro- magnola - AMR s.r.l. consortile	NO***	Art. 4, co. 2, lett. d)	Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (Art.1 co. 4)	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_7 e Ind_10	Diretta e Indiretta	Hera Spa	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	Società quotata in mercati regolamentati	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_8	Diretta	Lepida Spa	SI****	Art. 4, co. 2, lett. a) Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_1	Indiretta 1° livello	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	SI	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_2	Indiretta 1° livello	Azimut S.p.A.	NO ⁺	Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_3	Indiretta 1° livello	Ravenna Entrate S.p.A.	SI	Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_4	Indiretta 1° livello	Ravenna Farmacie S.r.l.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_5	Indiretta 1° livello	Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Ind_6	Indiretta 2° livello	Plurima S.p.A.	NO	Art. 1 co. 4 lett. a) Art. 4 co. 2 lett. a) e lett. b)	Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (Art.1 co. 4)	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_7	Indiretta 1° livello	SAPIR S.p.A.	NO	Art. 4 co. 3 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_8	Indiretta 1° livello	Start Romagna S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_9	Indiretta di 1° e di 2° livello	Acqua Ingegneria S.r.l.	SI**	Art. 4, co. 2, lett. d)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_11	Indiretta 1° livello	TPER S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	La società ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

* *Controllo civilistico (art. 2359 C.C.) ma NON in controllo pubblico ai sensi del TUSP, si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.2)*

** *Controllo analogo congiunto ai sensi dell'articolo 2 c. 1 let. d), D.Lgs. 175/2016*

*** *Società considerata soggetta ad una forma atipica di controllo simile a quello previsto per le società in house pur non essendo una in-house. NON è in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) e m) del TUSP. Si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.6)*

**** *Controllo congiunto per effetto di norme di legge*

* *Controllo civilistico da parte di Ravenna Holding spa (art. 2359 c.c.) ma NON in controllo pubblico ai sensi del TUSP, si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.3.2)*

Sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata si osserva quanto segue:

- non sussistono motivazioni per dare seguito ad azioni di razionalizzazione riconducibili a contenimento dei costi, cessione/alienazione di partecipazioni, fusione/incorporazione/scissione di società detenute direttamente o indirettamente dall'Ente;
- si rileva la necessità di dare seguito ad una misura di razionalizzazione per la società Cervia Turismo srl consistente nella liquidazione della stessa. Nel successivo paragrafo 4.1 trova collocazione il Piano di razionalizzazione 2022 dell'Ente;
- si prevede il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di tutte le restanti partecipazioni sopra elencate. Per una sintesi delle motivazioni circa il mantenimento di tali partecipazioni si rinvia all'allegata scheda tecnica denominata "04. *Mantenimento senza interventi di razionalizzazione*".

4.1 Piano di razionalizzazione 2022

Di seguito viene presentata l'unica scheda che costituisce il Piano di Razionalizzazione 2022 del Comune di Cervia e che interessa la società mista pubblico-privata Cervia Turismo srl partecipata direttamente dall'Ente.

CERVIA TURISMO S.R.L.

NOME DEL CAMPO	VALORE
Misura di razionalizzazione	Liquidazione
Motivazione della scelta	<p>Scelta di gestione del servizio in forma alternativa</p> <p>L'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario ricercare un diverso modello per la gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, di promozione, di valorizzazione e di sviluppo turistico del territorio di Cervia. Il modello di società mista pubblico-privato sin qui utilizzato, se da un lato assicura la presenza di un socio competente perché scelto con gara e quindi idoneo ad assicurare adeguata organizzazione operativa e specializzata, presenta la criticità di una limitata rappresentatività delle realtà private territoriali e di una società di scopo non votata ad altri sviluppi.</p> <p>Il desiderio dell'Amministrazione è di favorire un più ampio coinvolgimento a diverso titolo di soggetti privati, organizzati anche per gruppi di interesse, pur salvaguardando per il Comune un ruolo di regia e di controllo, nonché di salvaguardia della identità territoriale.</p>
Modalità di attuazione della liquidazione	<p>Coerentemente con il percorso intrapreso, con atto n. 11 del 09/03/2023 il Consiglio Comunale di Cervia ha già approvato lo scioglimento e messa in liquidazione della società Cervia Turismo s.r.l., da avviarsi non appena il nuovo modello per la gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, di promozione, di valorizzazione e di sviluppo turistico del territorio di Cervia diverrà operativo.</p> <p>Entro fine 2023 si prevede la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci di Cervia Turismo srl al fine di deliberare la messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore.</p>
Tempi stimati per la conclusione della procedura	La procedura di liquidazione sarà avviata entro il 2023 con l'auspicio di giungere al suo completamento nei primi mesi del 2024.
Stima dei risparmi attesi	<p>Non si prevede il conseguimento di significativi risparmi in termini economici. Il beneficio va ricercato in termini di miglioramento della tipologia, della qualità e della modalità di organizzazione dei servizi resi, grazie alla presenza di una ampia rappresentatività del privato, costituito da soggetti aggreganti i singoli operatori del turismo presenti sul territorio cervese e soggetti operanti con grandi infrastrutture sul territorio di riferimento di Destinazione Romagna per l'attrazione del turismo. La loro lunga esperienza di imprenditori sul territorio porterà nuovi stimoli, approcci più creativi, nuove progettualità.</p> <p>Si auspica inoltre di poter progressivamente intercettare ulteriori investitori privati così da integrare le sempre più esigue risorse pubbliche.</p>

ALLEGATO:


Schede tecniche di sintesi relative alle singole società

*(redatte secondo i modelli standard approvati con la deliberazione
n. 22/2018 adottata dalla Sezione delle Autonomie)*

Allegato alla Relazione tecnica

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

Dati riferiti al 31/12/2020



INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: EMILIA-ROMAGNA

Codice fiscale dell'Ente: 00360090393

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Resp. Servizio Partecipate

Nome:

Verusca

Cognome:

Zaccarelli

Recapiti:

Indirizzo:

Piazza Garibaldi, 1 - 48015 CERVIA (RA)

Telefono:

0544979330

Fax:

054472340

Posta elettronica:

zaccarelliv@comunecervia.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	% Quota di partecipazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) K	Holding pura L
Dir_1	02112170390	Parco della Salina di Cervia Srl	2002	Attiva	//	56,00	Gestione ai fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero della Salina di Cervia e gestione del Centro Visite della Salina di Cervia	SI	NO	NO	NO
Dir_2	02267600399	Cervia Turismo Srl	2007	Attiva	//	51,00	Attività di accoglienza ed informazione turistica (I.A.T.); attività di promo-commercializzazione ed attività di reservation mediante attuazione dell'incoming che mira a convogliare i turisti sul territorio; servizio di raccolta ed elaborazione dati statistici relativi ai flussi turistici nel territorio	NO*	NO	NO	NO
Dir_3	02210130395	Ravenna Holding Spa	2005	Attiva	//	10,08	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore	SI**	SI	NO	SI
Dir_4	01306830397	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Scrl	2008	Attiva	//	7,44	Progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse.	NO	NO	NO	NO
Dir_5	01358060380	Delta 2000 Scrl	1996	Attiva	//	3,58	L'attività della società è finalizzata all'ideazione, attuazione, coordinamento, gestione e rendicontazione tecnico-economica di azioni e progetti riferiti a programmi economici territoriali, al servizio degli Enti Locali, delle Associazioni, degli operatori e dell'intera collettività. I principali ambiti di intervento sono agricoltura e pesca, ambiente e territorio, turismo e cultura, industria e artigianato, risorse umane, cooperazione territoriale, progetti integrati	NO	NO	NO	NO

Dir_6	02143780399	Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. Srl consortile (ex AMBRA S.R.L. fino al 15/01/2017)	2003	Attiva	//	1,84	Svolgimento di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo	NO***	NO	NO	NO
Dir_7	04245520376	Hera Spa	2002	Attiva	//	0,1611	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti	NO	NO	SI	NO
Dir_8	02770891204	Lepida scpa	2007	Attiva	//	0,0014	Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione, dei servizi di accesso, dei servizi digitali degli Enti soci e degli enti collegati alla rete Lepida	SI****	SI	NO	NO
Dir_9	00126400407	Aeradria Spa	1962	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)	2013	0,54	La società gestiva i servizi aeroportuali dell'aerostazione Rimini Miramare. In data 26 novembre 2013 la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini	NO	NO	NO	NO
Dir_10	00830680393	S.te.p.ra Scarl	1982	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)	2019	0,07	La società si occupava della promozione delle attività economiche della Provincia di Ravenna. Dal 2013 erano in corso procedure di liquidazione volontaria. In data 7 giugno 2019 la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna	NO	NO	NO	NO

* La società può ritenersi in controllo civilistico (art. 2359 c.c.). Per quanto illustrato nel paragrafo 3.2) della relazione tecnica, NON è in controllo pubblico ai sensi del TUSP

** La società è soggetta a controllo analogo congiunto ai sensi dell'articolo 2 c. 1 let. d), D.Lgs. 175/2016

*** La società è considerata soggetta ad una forma atipica di controllo simile a quello previsto per le società in house pur non essendo una in-house. NON è in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) e m) del TUSP. Si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.6 della relazione tecnica)

**** La società è soggetta a controllo congiunto per effetto di norme di legge

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Ind_1	02240010393	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	2006	Attiva	//	Ravenna Holding S.p.A.	100,00	10,08	Attività di impresa funebre	SI	NO	NO	NO
Ind_2	90003710390	AZIMUT S.p.A.	1996	Attiva	//	Ravenna Holding S.p.A.	59,80	6,03	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione delle toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti	NO*	NO	NO	NO
Ind_3	02180280394	Ravenna Entrate S.p.A.	2004	Attiva	//	Ravenna Holding S.p.A.	100,00	10,08	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale	SI	SI	NO	NO
Ind_4	01323720399	Ravenna Farmacie S.r.l.	1969 Consorzio - 2005 SRL	Attiva	//	Ravenna Holding S.p.A.	92,47	9,32	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso	SI**	SI	NO	NO
Ind_5	00337870406	Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.	1994	Attiva	//	Ravenna Holding S.p.A.	29,13	2,94	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini	SI**	SI	NO	NO
Ind_6	03362480406	Plurima S.p.A.	2003	Attiva	//	Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.	32,28	0,95	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatici della pubblica amministrazione	NO	NO	NO	NO
Ind_7	00080540396	SAPIR S.p.A.	1957	Attiva	//	Ravenna Holding S.p.A.	29,45	2,97	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)	NO	NO	NO	NO
Ind_8	03836450407	Start Romagna S.p.A.	2010	Attiva	//	Ravenna Holding S.p.A.	24,51	2,47	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima	NO	NO	NO	NO
Ind_9	02674000399	Acqua Ingegneria S.r.l.	2021	Attiva	//	Ravenna Holding S.p.A.	23,00	3,67	Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale	SI**	SI	NO	NO
		Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.	46,00										
Ind_10	04245520376	HERA S.p.A.	2002	Attiva	//	Ravenna Holding S.p.A.	4,92	0,50	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti	NO	NO	SI	NO
Ind_11	03182161202	TPER S.p.A.	2012	Attiva	//	Ravenna Holding S.p.A.	0,04	0,004	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel Comune di Bologna	NO	NO	SI	NO

* La società può ritenersi in controllo civilistico (art. 2359 c.c.) di Ravenna Holding spa. Per quanto illustrato nel paragrafo 3.3.2) della relazione tecnica, NON è in controllo pubblico ai sensi del TUSP

** La società è soggetta a controllo analogo congiunto

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.


Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna N: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Dati al 31/12/2022



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) - SITUAZIONE AL 31/12/2022

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
Denominazione società partecipata:	Parco della Salina di Cervia Srl	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Gestione ai fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero della Salina di Cervia e gestione del Centro Visite della Salina di Cervia	(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

La società Parco della Salina di Cervia S.r.l. è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. La società è stata difatti costituita allo scopo di realizzare il progetto di valorizzazione del compendio delle Saline di Cervia, patrimonio unico e strategico del territorio del Comune di Cervia. La gestione del compendio avviene pertanto per finalità di interesse generale, ambientale e naturalistico e senza uno specifico sfruttamento economico legato alla produzione e vendita del sale che comunque viene eseguita in quanto strumentale al mantenimento e conservazione dell'ambiente e del territorio che costituisce il parco. Ricade nelle attività contemplate dall'art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP in quanto l'oggetto della concessione è riferibile ad un servizio di interesse generale privo di rilevanza economica. La salina, oltre a rappresentare una componente fondamentale dell'economia del territorio e dell'ambiente, è stata riconosciuta "zona umida di importanza internazionale" ai sensi della Convenzione di Ramsar e con Decreto Ministeriale 31.1.1979 è stata istituita come "Riserva Naturale dello Stato per il popolamento animale". Con atto rep. 86 del 27/09/2007 l'Agenzia del Demanio ha concesso in uso al Comune di Cervia il compendio immobiliare denominato "Saline di Cervia" al fine di utilizzarlo per la realizzazione di un progetto di valorizzazione e sviluppo di un parco turistico ecologico: in esecuzione della suddetta concessione il Comune, si impegna a mantenere in buono stato di conservazione il complesso immobiliare e a non mutare la destinazione del bene. Tali fini sono raggiunti grazie all'attività posta in essere dalla società in base ad una Convenzione stipulata con il Comune di Cervia che assegna alla società la gestione del compendio immobiliare con finalità di tutela e valorizzazione unitamente alla gestione del Centro Visite. Sempre ai sensi della Convenzione, gli utili conseguiti non possono essere distribuiti ai soci, ma vanno reinvestiti nel progetto di valorizzazione.

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*

(d): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	21
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	32.872
2021	25.566
2020	105.121
2019	17.417
2018	11.136

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Importi in euro

Costo del personale (f)	874.994
Compensi amministratori	16.102
Compensi componenti organo di controllo	9.360

Importi in euro

FATTURATO	
2022	2.392.478
2021	2.334.302
2020	1.856.445
FATTURATO MEDIO	2.194.408

A1+A5

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (art. 20, co. 2, lett. e)
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale (per approfondimenti si veda paragrafo 3.1 della Relazione Tecnica). In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici alle società controllate, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, assegnati direttamente dal Comune ed inseriti nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente. In particolare, gli "obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale", sono legati non esclusivamente a valori indicati in termini assoluti, ma sono espressi principalmente in termini di miglioramento del rapporto "costi/ricavi" in un orizzonte temporale pluriennale: % incidenza Costi Operativi Esterni su ricavi; % Incidenza Costo del personale su ricavi.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Azioni da intraprendere:

//

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) - SITUAZIONE AL 31/12/2022

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si riportano in estrema sintesi le conclusioni circa la riconducibilità delle attività svolte da Cervia Turismo srl ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., rinviando per una disamina completa alla sezione denominata "Riconducibilità ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 TUSP" della scheda di analisi della società contenuta nel paragrafo 3.2 della Relazione tecnica: coerentemente con la scelta compiuta nel corso del 2022 dall'Amministrazione Comunale di individuare un modello di gestione in forma alternativa dei servizi sin qui svolti da Cervia Turismo srl, **la società non risulta più riconducibile ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. in quanto non produce più servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.**

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Importi in euro

Numero medio dipendenti (e)	10
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	361.284
Compensi amministratori	16.641
Compensi componenti organo di controllo	4.640

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	64.846
2021	71.686
2020	27.637
2019	23.487
2018	37.666

Importi in euro

FATTURATO	
2022	1.509.316
2021	1.403.989
2020	1.098.179
FATTURATO MEDIO	1.337.161

A1+A5

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La scelta compiuta dall'Amministrazione Comunale di individuare un modello di gestione in forma alternativa dei servizi sin qui svolti da Cervia Turismo srl alla scadenza del contratto di servizio, ha comportato nel corso del 2022 il venir meno del requisito di stretta necessarietà delle attività svolte dalla società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. **La società ricade pertanto nella ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e, come tale, deve essere oggetto di razionalizzazione.**

Azioni da intraprendere:

Liquidazione della società.

Coerentemente con il percorso intrapreso, con atto n. 11 del 09/03/2023 il Consiglio Comunale di Cervia ha già approvato lo scioglimento e messa in liquidazione della società Cervia Turismo s.r.l., da avviarsi non appena il nuovo modello per la gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, di promozione, di valorizzazione e di sviluppo turistico del territorio di Cervia diverrà operativo.

La procedura di liquidazione sarà avviata entro il 2023 con l'auspicio di giungere al suo completamento nel corso del 2024. Per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda di dettaglio inserita al paragrafo 4.1 della presente Relazione tecnica.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)**

X

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che il citato D.Lgs. 175/2016, all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente le società capogruppo, avvalorando il modello della holding già in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale. Tale espressa previsione rafforza la certezza che sia assolto per tali società il cosiddetto vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP. Il secondo comma dello stesso articolo richiede che l'oggetto sociale sia riconducibile a determinati settori (c.d. vincolo di attività) ed enuncia alcuni casi espressi in cui tale correlazione si verifica "ex lege" (tra i quali quello di cui alla lettera d) per quanto qui di interesse).

Tale elencazione peraltro non può considerarsi esaustiva, tanto che i commi successivi al 2 dello stesso articolo 4 prevedono altre fattispecie di attività specificamente ammesse.

Il comma 5 dell'art. 4 prevede appunto una disposizione specifica relativa alle società holding, e potrebbe autonomamente far ritenere che le società "che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali" assolvono al vincolo di scopo, e costituiscono, in quanto tali, partecipazioni legittimamente detenibili dagli enti locali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno un oggetto sociale tipico e pare oggi superata la tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Dunque la holding di partecipazione degli enti locali pare correttamente inquadrabile come una società con oggetto di prevalente natura finanziaria che produce servizi per la gestione delle partecipazioni, con un proprio oggetto autonomo svincolato da quello delle proprie partecipate (in tal senso si veda anche il documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili "Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance" 2010).

La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti di affidamento in house per la prestazione di servizi, ma è insita nella stessa società in quanto nell'oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La partecipazione alla società holding per gli enti soci è tra l'altro funzionale all'attuazione dello schema del c.d. in house a cascata pluripartecipato, rappresentando la società capogruppo il luogo dell'esercizio del controllo analogo congiunto anche sulle società "figlie", in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compiranno anche le società indirettamente controllate caratterizzate da tale modello di governance.

Il TUSP individua e definisce in varie disposizioni il ruolo delle società holding, codificando la possibilità di partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite di una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione.

Si richiamano in particolare i seguenti aspetti:

- viene definito il modello dell'in house cosiddetto "a cascata", cioè dell'affidamento in house a società partecipata tramite una holding. Esplicitamente il controllo analogo infatti "può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";
- il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali "non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

La struttura di governance incentrata sulla Holding può rappresentare anche un efficace modello di attuazione del sistema di controllo delle partecipate previsto anche nell'art. 147 quater del TUEL.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, nel più ampio processo su scala romagnola, e l'ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluripartecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello c.d. "in house", essendo presenti i tre requisiti previsti dalla norma:

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
- c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	19
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la nomina è effettuata dall'assemblea dei soci

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	Bil. Civile	Bil. Consolidato
2022	12.324.838	14.124.524
2021	13.294.373	14.950.057
2020	14.009.144	10.776.222
2019	14.586.513	16.565.402
2018	12.622.412	14.714.741

Importi in euro (Bil. Civile)

Costo del personale (f)	1.199.973
Compensi amministratori	119.412
Compensi componenti organo di controllo	55.640

Compresa revisione

Importi in euro

FATTURATO	Bil. Civile	Bil. Consolidato
2022	18.728.703	114.560.408
2021	19.544.584	109.789.146
2020	20.001.237	102.102.290
FATTURATO MEDIO	19.424.841	108.817.281

Voci A1+ A5+ C15+ C16+ C17bis+ D del Bilancio (come indicato par. 5.1 Indirizzi MEF)

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società (per approfondimenti si veda paragrafo 3.3 della Relazione Tecnica).
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Azioni da intraprendere:

//

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) - SITUAZIONE AL 31/12/2022

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**

- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

La società è lo strumento attraverso il quale il Comune esercita la funzione istituzionale di formazione professionale delegata dalla Regione con legge regionale n. 12/2003 sull'uguaglianza e l'opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale. Essa, infatti, affida agli enti locali, oltre che alla Regione stessa, competenze nel campo del sostegno del successo formativo (art. 20), definendo all'art. 28 la formazione professionale come servizio pubblico determinante per lo sviluppo socio-economico e per l'innovazione sul territorio. Il successivo art. 38, inoltre, individua la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

L'art. 39 della sopra richiamata Legge Regionale, inoltre, attribuisce ai Comuni la facoltà di esercitare le funzioni di gestione in materia di formazione professionale in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati.

Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2015, la società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, in particolare dei soggetti più deboli e svantaggiati. Si colloca, pertanto, in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla Scuola stessa, in particolare riguardo le categorie più svantaggiate.

Infatti, da diversi anni la Scuola A. Pescarini propone attività a rilevanza sociale, offrendo diverse tipologie di percorsi: a) qualifica professionale di tipo artigianale e industriale per giovani in dispersione scolastica tra i 15 e 18 anni nell'ambito della legge regionale n. 5/2010; b) riqualifica e riconversione per disoccupati di lunga durata al fine del reinserimento lavorativo, in collaborazione anche con i Servizi provinciali per l'impiego e attivazione di tirocini formativi in imprese del territorio per favorire la transizione al lavoro di giovani e disoccupati; c) progetto regionale per donne vittime di violenza, coordinato dalla Scuola A. Pescarini in collaborazione con le Associazioni che si occupano del tema. Nel 2022 ha visto complessivamente assistite 303 donne; d) sostegno e accompagnamento al lavoro di personale disabile ex L. 68/99 e persone svantaggiate ex L. 381/91. Nel corso del 2022 sono state assistite n. 93 persone affette da disabilità alle quali sono state erogate formazione e accompagnamento/sostegno; e) progetto opportunità orientative e di promozione del successo formativo nel territorio ravennate, con il coinvolgimento di alunni e famiglie attraverso seminari e colloqui individuali; f) progetto per interventi orientativi e formativi a sostegno della transizione scuola lavoro di giovani con disabilità, che ha riguardato n.38 studenti assistiti; g) corsi per Operatore socio-sanitario e RAA quasi in esclusiva sul territorio provinciale. Nel 2022 sono stati organizzati n. 5 corsi per complessivi 121 partecipanti, il 58,67% stranieri provenienti da 18 paesi diversi.

La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016. Come infatti affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5086 del 14 ottobre 2014 e dalla Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 25118/2008 l'attività di formazione si qualifica come pubblico servizio.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	26
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	65.685
2021	54.111
2020	11.801
2019	30.902
2018	26.276

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.185.462
Compensi amministratori	8.069
Compensi componenti organo di controllo	7.788

trattasi di soli rimborsi chilometrici

Dalla Nota integrativa al bilancio 2022 rilevano anche compensi per attività di consulenza fiscale pari a 5.200 €

Importi in euro

FATTURATO	
2022	4.471.424
2021	4.002.954
2020	3.595.393
FATTURATO MEDIO	4.023.257

A1 + A5

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
-
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
 - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
 - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
 - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire l'equilibrio economico-gestionale (per approfondimenti si veda paragrafo 3.4 della Relazione Tecnica).
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Azioni da intraprendere:

//

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) - SITUAZIONE AL 31/12/2022

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- **È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)** X

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, integrate nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

DELTA 2000 Srl è un Gruppo di Azione Locale e come tale ricade nell'applicazione dell'art. 4 co. 6 ai sensi del quale è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.5.2015. Si ritiene la partecipazione indispensabile per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente in quanto la società si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comunitarie, nazionali e regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche, quale strumento operativo di supporto agli Enti pubblici locali e alle imprese del territorio, per svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale. In particolare, in estensione a progetti o iniziative assegnate direttamente, partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare la integrazione tra la fase di progettazione e la fase della gestione, agendo particolarmente sul potenziale endogeno per elevare l'impatto degli interventi programmati. Inoltre si rileva che la partecipazione alla società comporta benefici al Comune di Cervia grazie alla partecipazione ai progetti proposti ai soci nelle aree di intervento dei diversi programmi di finanziamento seguiti dal GAL. Una parte importante dell'attività di Delta2000 è difatti nella progettazione e gestione di programmi comunitari e Regionali.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	7
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	3.804
2021	1.184
2020	7.235
2019	6.698
2018	6.088

Importi in euro

Costo del personale (f)	326.522
Compensi amministratori	45.000
Compensi componenti organo di controllo	18.660

Importi in euro

FATTURATO	
2022	1.096.235
2021	851.803
2020	721.905
FATTURATO MEDIO	889.981

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La disciplina sulle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stata modificata con la legge di bilancio per il 2019 (legge n.145 del 2018, articolo 1, commi 721-724) al fine di attenuare la portata di taluni obblighi previsti dal Testo unico approvato con il decreto legislativo n.175 del 2016. In particolare il comma 724 amplia l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica, prevedendo che *le disposizioni dell'art. 20 non si applichino alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6*, cioè i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER.

DELTA 2000 Scrl è un Gruppo di Azione Locale e come tale ricade nella citata disposizione transitoria recepita all'art. 26 comma 6-bis del modificato DL. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

//

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26) - SITUAZIONE AL 31/12/2022

Progressivo società partecipata:	Dir_6	(a)
Denominazione società partecipata:	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. Srl consortile	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Svolgimento di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo	(d)

indicare se la società:

- **E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co.4)**
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)**
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, integrate nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

AMBRA srl, oggi divenuta Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile, è stata costituita nel 2009 in attuazione della L.R. 10 del 30 giugno 2008 quale strumento per il coordinamento e la gestione del sistema di trasporto pubblico locale nel territorio della Provincia di Ravenna.

A seguito dell'emanazione della Legge Regionale n. 10 del 30 giugno 2008 che espressamente prevedeva all'articolo 24, comma 1, "... l'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3 della legge regionale n. 30 del 2 ottobre 1998 con l'esclusione della gestione dei servizi" e considerato che l'art.23, comma 4, della L.R. n.9 del 25/07/2013 così come modificato dall'art. 27, comma 1, della L.R. n.17 del 18/07/2014 ha previsto che Province e Comuni, al fine di semplificare la governance del sistema, dovessero attuare la fusione delle Agenzie Locali per la mobilità in coerenza con gli ambiti sovrabacinali già precedentemente definiti dalla Regione stessa, in data 1 marzo 2017 ha acquisito efficacia giuridica l'operazione di scissione parziale e proporzionale delle società ATR e AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSORTILE a favore della società AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L. (divenuta appunto Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile). Tale operazione è stata quindi preordinata ad assegnare ad A.M.R. S.r.l. consortile i rami di azienda di proprietà delle società scisse destinati all'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale (T.P.L.), al fine di consentire un'organizzazione unica dei servizi di T.P.L. nei bacini delle tre provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

La partecipazione alla società si configura quindi obbligatoria alla luce della disposizioni normative regionali vigenti, pertanto resta esclusa ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale.

Per tutto quanto sopra esposto e visto l'orientamento (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016) del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2019 ad oggetto "Nozione di 'società a partecipazione pubblica di diritto singolare' di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", si ritiene che la società Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile rientri nell'art. 1 comma 4 lett.a) quale società di diritto singolare.

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*

(d): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	20
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	119.223
2021	162.457
2020	199.942
2019	-162.813
2018	37.131

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.386.296
Compensi amministratori	25.889
Compensi componenti organo di controllo	17.500

Importi in euro

FATTURATO	
2022	69.916.875
2021	70.774.477
2020	62.267.390
FATTURATO MEDIO	67.652.914

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore a un milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società ha prodotto un risultato medio negli ultimi cinque anni positivo;
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società normalmente garantisce il pieno equilibrio economico-gestionale (la perdita rilevata nel 2019 è di natura straordinaria, imputabile alla svalutazione prudenziale di un credito vantato nei confronti di un comune socio per parte dei contributi consortili richiesti per l'esercizio 2019 a seguito della difficoltà espressa dal Comune stesso di assorbire completamente il contributo consortile 2019);
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g), in quanto la società ha già posto in essere un'operazione di aggregazione con effetto dal 16/01/2017 ai sensi dell'art. 23 comma 4 della L.R. 9/2013 come modificato dalla L.R. 17/2014 art. 27 comma 1.

Azioni da intraprendere:

//

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Hera Spa è società quotata nel mercato regolamentato. Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)". Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione. Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015" creando una sorta di presunzione di detenibilità anche a prescindere dal settore di attività e da una lettura stretta del cosiddetto "vincolo di scopo". Anche la Corte dei Conti in sede di analisi dei precedenti piani di ricognizione delle partecipazioni dei Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che tale partecipazione, essendo quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del TUSP espressamente richiamate. La società HERA S.p.A. risulta in ogni caso riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente ascrivibili a quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	2.954
Numero amministratori	15
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

n. 1 rappresentante soci area ravennate eletto in assemblea con voto di lista di maggioranza regolamentato da Patto di Sindacato di 1° livello e di 2° livello (Area Territoriale Romagna)

Importi in euro	
Costo del personale (f)	205.025.193
Compensi amministratori	2.512.066
Compensi componenti organo di controllo	627.934

Bilancio Separato

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	270.976.395
2021	223.760.996
2020	217.017.464
2019	166.311.616
2018	195.139.030

Bilancio Separato

Importi in euro	
FATTURATO	
2022	1.666.325.232
2021	1.508.611.013
2020	1.344.516.131
FATTURATO MEDIO	1.506.484.125

Bilancio Separato A1+A5

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) - SITUAZIONE AL 31/12/2022

Progressivo società partecipata:	Dir_8	(a)
Denominazione società partecipata:	Lepida Scpa (ex LEPIDA S.P.A. fino al 31/12/2018)	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione, dei servizi di accesso, dei servizi digitali degli Enti soci e degli enti collegati alla rete Lepida	(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)**
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

La società Lepida è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni. La società è quindi strumento esecutivo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004 con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11 nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima. Lepida S.c.p.a. concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici, definiti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER), inerenti principalmente l'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna. In particolare, Lepida S.c.p.a. collabora alla diffusione della banda ultra larga per cittadini, imprese e scuole, alla diffusione di nuovi punti WiFi pubblici e gratuiti di accesso alla rete Internet, alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale e supporta la diffusione delle Agende digitali locali in coerenza con la strategia regionale. In particolare si evidenzia che Lepida S.c.p.a. gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERretre". Lepida S.c.p.a. è inoltre la società di riferimento della Regione e di tutti i suoi Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs. 259/2003).

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*

(d): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	655
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	28.626.613
Compensi amministratori	35.160
Compensi componenti organo di controllo	35.000

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	283.704
2021	536.895
2020	61.229
2019	88.539
2018	538.915

Importi in euro	
FATTURATO	
2022	66.723.531,00
2021	64.915.413,00
2020	59.853.185,00
FATTURATO MEDIO	63.830.710

A1 + A5

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore a un milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire l'equilibrio economico-gestionale (per approfondimenti si veda paragrafo 3.8 della Relazione Tecnica). In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, nell'ambito del CPI (Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento), luogo del controllo analogo congiunto di Lepida scpa. Ciò consente di razionalizzare il processo di definizione e controllo degli obiettivi assegnati, evitando l'attribuzione alla società di indirizzi diversificati da parte dei numerosi soci.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g), in quanto la società ha già posto in essere nel corso del 2018 un'operazione di aggregazione. Infatti, con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la Fusione per incorporazione di CUP 2000 Scpa in Lepida con contestuale trasformazione di Lepida in Scpa. Tale processo rientra nell'ambito del riordino delle società in house, che la Regione Emilia Romagna aveva avviato con delibera n° 924/2015, in coerenza con la legge di stabilità 2015 n° 190/2014.

Azioni da intraprendere:

//

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e):** Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f):** Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g):** Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) - SITUAZIONE AL 31/12/2022

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Aeradria S.p.A. è stata **dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 26 novembre 2013**, pertanto al fine di addivenire all'effettiva dismissione della partecipazione è necessario attendere le tempistiche della procedura concorsuale in corso di svolgimento. Non si è pertanto proceduto alla compilazione della scheda di verifica delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) - SITUAZIONE AL 31/12/2022

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Nel 2013 erano state avviate le procedure di liquidazione volontaria a seguito di decisione dell'Assemblea dei soci del 26 luglio 2013. **La società è stata dichiarata fallita il 7 giugno 2019** con sentenza del Tribunale di Ravenna. In data 25/10/2019 si è svolta l'udienza per l'esame dello stato passivo. Il Giudice Delegato ha dichiarato in data 11/12/2020 chiuso ed esecutivo lo stato passivo del fallimento, dando mandato ai Curatori di dare comunicazione immediata a tutti i creditori che avevano proposto domanda di ammissione. In data 25/06/2021 il Giudice Delegato ha ordinato il deposito in Cancelleria del progetto di ripartizione e dato mandato al Curatore di darne avviso a tutti i creditori. I tempi di conclusione della procedura non sono noti al momento.

In quanto società soggetta a procedure concorsuali non si è proceduto alla compilazione della scheda di verifica delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**

- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con "impresa pubblica" l'attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell'art. 5 ultimo comma "I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre".

Riguardo all'esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la partecipazione, si cita per tutte (dato l'analogo contenuto dei vari provvedimenti assunti degli enti locali che si sono succeduti nel tempo) quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009:

"... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all'intervento dell'ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della "pietas" verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario.

L'ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l'imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigarne l'innalzamento e sopperendo quindi all'impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingentate per i meno abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l'intero mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l'ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indotte di riduzione di prezzi".

Come statutariamente previsto, Aser S.r.l. applica tariffe calmierate approvate dai Comuni. Nonostante ciò, riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale (avendo adottato il regolamento ex art. 19, 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) ed operando nell'ambito di una rigorosa cornice "pubblicistica" - su disposizione degli enti locali - assunta anche in via di autolimitazione (pur non potendo applicare direttamente la normativa in materia di contratti pubblici, Aser ha adottato in via di autovincolo un proprio regolamento interno che sostanzialmente replica, per quanto compatibile, quelli delle altre società pubbliche sottoposte al regime pubblicistico, integrato dalle misure adottate nell' "Area Contratti" del PTPCT). Nell'ambito degli indirizzi e del coordinamento assicurato dalla capogruppo, Aser adotta e mantiene puntualmente aggiornato un sistema 231/anticorruzione/privacy (prevedendo passaggi in Cda a scadenze fisse annue), con formazione continua del personale. La normativa in materia di trasparenza risulta adottata in modo integrale.

Si consideri inoltre che, come statutariamente previsto:

- a) Aser Srl assume fra l'altro, con oneri a proprio carico, i servizi per gli indigenti (valore ultimo triennio circa €. 30.000,00 annui);
- b) rileva altresì la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con i comuni soci in corso da diversi anni (con destinazione dell'1% del fatturato societario).

La presenza di Aser Srl, in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta "indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," e oggettivamente a tal fine infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione nello specifico contesto.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	15
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	307.559
2021	240.556
2020	273.374
2019	279.580
2018	295.974

Importi in euro

Costo del personale (f)	793.857
Compensi amministratori	41.846
Compensi componenti organo di controllo	21.281

Compresa revisione

Importi in euro

FATTURATO	
2022	2.867.956
2021	2.821.457
2020	2.888.045
FATTURATO MEDIO	2.859.153

Voci A1+A5 Bilancio

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società (per approfondimenti si veda paragrafo 3.3.1 della Relazione Tecnica).
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Azioni da intraprendere:

//

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: AZIMUT S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- **Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)**
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfezione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. h, del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali soci della stessa.

La costituzione della società mista è avvenuta in data 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali.

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza (anche comunitaria).

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2".

AZIMUT S.p.A. risulta pienamente conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4, 2° comma, prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ...",

"4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali, regolati da contratti di servizio."

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. g del D.Lgs. n. 175/2016).

Anche per quanto riguarda AZIMUT è stato opportuno aggiornare la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b). Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di "controllo pubblico" nelle società pubbliche significative per la situazione specifica.

Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all'articolo 17 del TUSP, se applicati alla società AZIMUT S.p.A., impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa.

Al riguardo riveste particolare importanza, per l'evidente autorevolezza, Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione 4.7.2019 n. 16 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11; Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. "doppio oggetto" la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comporta la definizione di "società a partecipazione pubblica maggioritaria" (come espressamente definito per una fattispecie del tutto simile da Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in Speciale Composizione 4.7.2019 n. 16).

Si richiama al riguardo il chiaro orientamento assunto da Codesta Sezione (n. 10/2022/VSGO relativa alla verifica della ricognizione delle partecipate 2017-2018-2019 del Comune di Rimini) che così riassume il proprio complessivo orientamento sul controllo (orientamento peraltro ribadito testualmente a pag. 2 paragrafo a della stessa richiesta di Codesta Sezione): "La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI) richiama la delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp.

L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

Il paragrafo "3.2.4. Controllo della società" del PTPCT 2023-2024-2025 (AZRB02 rev. 11) (già presente in precedenti versioni) descrive nel dettaglio la specifica situazione della società. Si evidenzia come le condizioni per definire la società a "partecipazione pubblica" e non in "controllo pubblico", in quanto oggettive e strutturali, sussistono dalla data di avvio della società mista (1.7.2012).

Se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il Patto Parasociale di Azimut S.p.A. emerge come, l'art. 16 dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte deliberazioni senza il voto del 70% dell'intero capitale azionario, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (40%). Senza l'approvazione assembleare della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono assumere nuovi servizi dagli stessi enti, senza il voto dell'Amministratore Delegato designato dal socio privato non si possono approvare in C.d.A. il budget e altri atti fondamentali per la gestione societaria.

L'art. 23 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l'Amministratore Delegato sia designato dal socio privato ed elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso, che delineano oggettivamente ed espressamente l'attribuzione della "gestione ordinaria della società".

La configurazione della società come non a controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, anche se l'assetto organizzativo complessivo di Azimut S.p.A. concretamente posto in essere, in quanto società mista con specifiche caratteristiche peculiari, appare attualmente decisamente evoluto e ritagliato su misura, avendo considerato in passato prudentemente la società in controllo pubblico.

Le modalità di adempimento da parte della società dei vari istituti riconnessi alla natura "pubblica" appaiono valide ed efficienti a prescindere dalla ricostruzione formale del controllo, dovendosi ritenere opportuno che tali prassi vengano nella sostanza confermate, anche se fondamentalmente in via di autolimitazione. Nulla cambierebbe di sostanziale nell'applicare in via di autolimitazione e non per obbligo una serie determinata di normative, e in particolare non parrebbe modificare la competenza giurisdizionale di base (che si riteneva in ogni caso civilistica e non amministrativa).

Si evidenzia, infine, come, anche su decisione degli enti locali soci, Azimut S.p.a. applichi in via di autoregolamentazione la normativa del Codice dei Contratti (pur essendo esclusa ai sensi dell'art. 17 ultimo comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., è regolarmente iscritta ad Anac) e di fatto - sempre per autovincolo - gli istituti previsti per le società a controllo pubblico (regolamento per l'assunzione del personale, separazione contabile delle attività pubblicistiche, anticorruzione e trasparenza in integrale).

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. abbia acquisito nel mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione (la società già in precedenza disponeva della certificazione ISO 9001), come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della oggettiva complessità della sua attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di coordinamento della capogruppo dei sistemi integrati 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo e in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati. Nel corso del 2022 è stata effettuata positivamente la visita di mantenimento.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	67
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Le 3 nomine di competenza sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare

Le 2 nomine di competenza sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	1.271.406
2021	1.438.383
2020	1.077.799
2019	980.258
2018	1.027.800

Importi in euro	
Costo del personale (f)	3.407.704
Compensi amministratori	133.845
Compensi componenti organo di controllo	32.224

Compresa revisione

Importi in euro

FATTURATO	
2022	12.688.885
2021	12.537.957
2020	11.721.631
FATTURATO MEDIO	12.316.158

Voci A1+A5 Bilancio

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. Pur non trattandosi di società a controllo pubblico si è consolidato in via di autolimitazione un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, del tutto simile a quello dell'art. 19 comma 5 (per approfondimenti si veda paragrafo 3.3.2 della Relazione Tecnica).
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Azioni da intraprendere:

//

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)**

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che in data 20/12/2016, il Consiglio Comunale di Ravenna con atto n. 167/183311 ha deliberato l'avvio del procedimento di conformazione della società al modello "in house providing".

La modalità di affidamento prescelta è quella dell'in house providing c.d. "a cascata" per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

Con successivo atto di Consiglio Comunale n. 44/67315 del 20/04/2017, il Comune di Ravenna ha approvato il nuovo Statuto di Ravenna Entrate e il disciplinare di affidamento del servizio "In House".

Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Il modello in house consente di mantenere nella società Ravenna Entrate S.p.A. le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, del Comune di Ravenna.

Il Comune di Ravenna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 16/10/2018 ha confermato la sussistenza delle ragioni e dei requisiti economici previsti per l'affidamento in house del servizio, approvando un nuovo contratto di servizio, decorrente dal 1/1/2019 ed avente durata di 9 anni.

Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall'Ente affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto.

Ai fini dell'affidamento in house, il Comune affidante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta procedendo ad una analisi di benchmarking. Da tale analisi è emerso che la società Ravenna Entrate rileva una efficienza produttiva migliore rispetto alla media di settore.

Si evidenzia che Anac ha dato positivo riscontro dell'avvenuta iscrizione del Comune di Ravenna negli elenchi di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (attivi dal 30.10.2017).

Pur non essendovi al momento alcun contratto di servizio tra il Comune di Cervia e Ravenna Entrate, la partecipazione risulta vantaggiosa per il patrimonio dell'Ente, dato che la società nell'ultimo quadriennio ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo ed ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Il modello gestionale "In House providing" di Ravenna Entrate offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro alle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, anche per altri Comuni attualmente non serviti dalla società, a cominciare dagli azionisti di Ravenna Holding S.p.A.

Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni degli Enti, in relazione alle scadenze degli affidamenti in essere. Si rileva pertanto il vantaggio, potenzialmente anche di natura economica, che il Comune può ottenere con la possibilità di affidare a Ravenna Entrate S.p.A. la gestione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	44
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

La nomina è effettuata da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare

Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	198.368
2021	230.954
2020	199.499
2019	180.733
2018	95.155

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale (f)	1.583.327
Compensi amministratori	39.520
Compensi componenti organo di controllo	17.105

Compresa revisione

<i>Importi in euro</i>	
FATTURATO	
2022	4.587.270
2021	3.927.239
2020	3.928.846
FATTURATO MEDIO	4.147.785,00

Voci A1+A5 Bilancio

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società (per approfondimenti si veda paragrafo 3.3.3 della Relazione Tecnica).
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Azioni da intraprendere:

//

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e):** Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f):** Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g):** Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_4 (a)

Denominazione società partecipata: Ravenna Farmacie S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso. (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

La società Ravenna Farmacie srl si occupa della gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica".

Al riguardo si richiama la sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

"...In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...".

Sulla stessa linea si pone la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474: "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione."

L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali - consentita espressamente dall'art. 100 comma 1 bis del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. per le "società che gestiscono farmacie comunali" - è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità "sociali" connesse alla tutela dell'interesse primario, alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di "servizio pubblico".

La sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacista - grossista di cui all'art 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia-Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci, delineandone i vincoli di evidente interesse pubblicistico.

Sotto tale profilo, appare significativo che tale "concentrazione" avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopra evidenziate riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali soci.

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing. Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente "all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelazionata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione".

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

E' presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

Nel 2022 è stata deliberata l'apertura di una nuova farmacia comunale in località Casemurate a Ravenna. Il Comune di Ravenna a dicembre 2022 ha approvato la Revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Ravenna per l'anno 2022, urbane e rurali. Contestualmente è stato dato atto che sulla sede n. 46 (corrispondente ora alla Frazione Bastia e Mensa Matellica), il Comune intende esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 475/68 per il tramite di Ravenna Farmacie S.r.l., come estensione del contratto di servizio in essere. La sede di farmacia era stata oggetto di numerose reiterazioni di concorso a livello nazionale andate deserte.

La distribuzione territoriale di Ravenna Farmacie S.r.l. evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti. Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Pertanto, si deve considerare che:

- la vocazione di servizio pubblico ha determinato che la società mantenesse la ubicazione di alcune farmacie in zone della città di Ravenna ed in comuni limitrofi che non possono garantire margini economici in linea con quelli delle farmacie private (ad esempio a Tagliata di Cervia);
- nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche in seguito a limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario.

Da quanto esposto emergono le circostanze in base alle quali per i soci Pubbliche Amministrazione della società, il mantenimento della stessa nella forma sociale consente una positiva valutazione della convenienza, in quanto viene comunque loro riconosciuto un rendimento sul capitale a fronte di servizi svolti sul territorio, anche se non perfettamente in linea con i rendimenti delle farmacie private (almeno attesi), a causa degli obblighi di servizio descritti.

In conclusione, la presenza di Ravenna Farmacie Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta una scelta non solo "*strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali*," ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come "*servizio di interesse generale di rilevanza economica*" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	182
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	1.237.113
2021	638.084
2020	310.359
2019	599.341
2018	624.582

Importi in euro	
Costo del personale (f)	8.454.034
Compensi amministratori	34.860
Compensi componenti organo di controllo	40.344

Compresa revisione

Importi in euro

FATTURATO	
2022	78.195.136
2021	73.210.996
2020	69.892.556
FATTURATO MEDIO	73.766.229

Voci A1+A5 Bilancio

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società (per approfondimenti si veda paragrafo 3.3.4 della Relazione Tecnica).
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Azioni da intraprendere:

//

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e):** Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f):** Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g):** Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**

- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai sensi dell'art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nei territori delle tre provincie della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nei territori delle tre provincie della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (oggi ARERA) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;
- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione, tra l'altro, alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater. Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale.

Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	158
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance

Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance

Costo del personale (f)	9.076.792
Compensi amministratori	106.612
Compensi componenti organo di controllo	69.052

Compresa revisione

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	7.393.429
2021	7.781.275
2020	6.498.349
2019	7.041.108
2018	7.296.834

FATTURATO	
2022	68.119.665
2021	58.118.612
2020	56.648.679
FATTURATO MEDIO	60.962.319

Voci A1+A5 Bilancio

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società (per approfondimenti si veda paragrafo 3.3.5 della Relazione Tecnica).
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Azioni da intraprendere:

//

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e):** Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f):** Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g):** Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- **È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)**
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Plurima è una partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A..

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe "a") fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato. Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

La società risponde inoltre ai requisiti richiesti dall'art. 4 commi 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/2016.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	0
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

La società si avvale delle competenze fornite dai propri Soci e amministratori

Costo del personale (f)	0
Compensi amministratori	0
Compensi componenti organo di controllo	14.418

Compresa revisione

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	53.947
2021	60.515
2020	55.567
2019	34.575
2018	46.813

Importi in euro

FATTURATO	
2022	1.455.823
2021	1.454.262
2020	1.494.769
FATTURATO MEDIO	1.468.285

Voci A1+A5 Bilancio

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Plurima è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002, si veda nel dettaglio quanto riportato al paragrafo 3.3.6 della Relazione Tecnica).
L'attività viene gestita anche mediante collaborazioni con i soci.

Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori.

Si ritiene che, per tutte le motivazioni e finalità sopra indicate, Plurima S.p.A. non debba né possa essere oggetto di messa in liquidazione né di aggregazione in altre società esistenti: **non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.**

Azioni da intraprendere:

//

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- **Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)**

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna. La società SAPIR S.p.A. è, infatti, proprietaria di Asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, banchine, piazzali, ecc.), e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di SAPIR a più forte vocazione pubblicistica consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori. L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale di disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra, con diverse specificità, tra i compiti istituzionali degli enti territoriali (Regione, Comuni), che rappresentano, direttamente o indirettamente i principali soci pubblici.

Anche la Regione Emilia-Romagna, infatti, ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione, in relazione al ruolo esercitato dalla società nell'ambito di una infrastruttura strategica come il porto di Ravenna.

Occorre tenere conto che i diversi soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici e che possono essere potenzialmente in conflitto (Camera di commercio, enti territoriali di livello diverso).

È stata valutata, senza rilievi, la coerenza di SapiR con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo).

Si evidenzia che, dovendo inquadrare SapiR spa nel nuovo sistema di cui al Tusp, anche in relazione al c.d. vincolo di attività, gli azionisti di Ravenna Holding hanno valutato che certamente la stessa possa continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma appare ampia, e può certamente far valutare autonomamente assolti i cosiddetti vincoli di attività di cui al comma 2.

L'attività svolta da SapiR è poi inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale". In base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) si può così valutare, anche se in modo non automatico, l'attività svolta nel complesso dalla società.

Valutazioni specifiche merita l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

Si segnala che la Regione Emilia Romagna ha classificato nella revisione ex articolo 24 l'attività della società come pienamente riconducibile ai servizi di interesse generale (art. 4 co. 2 let. a).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	112
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	3.245.228
2021	3.042.114
2020	2.807.522
2019	3.570.682
2018	3.828.730

Importi in euro	
Costo del personale (f)	6.637.362
Compensi amministratori	291.847
Compensi componenti organo di controllo	62.520

Compresa revisione

Importi in euro

FATTURATO	
2022	38.586.894
2021	33.696.536
2020	26.949.880
FATTURATO MEDIO	33.077.770

Voci A1+A5 Bilancio

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co.2, lett.d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. La società non è soggetta all' applicazione dell'art.19 comma 5. In ogni caso, rinvenendo come ratio "di sistema" il contenimento delle spese complessive delle società a partecipazione pubblica, la società continuerà a prestare particolare attenzione ai costi fissi ed a quelli di produzione, al fine di contenerne l'impatto sul bilancio (per approfondimenti si veda paragrafo 3.3.7 della Relazione Tecnica).
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Azioni da intraprendere:

//

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e):** Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f):** Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g):** Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_8 (a)

Denominazione società partecipata: START ROMAGNA S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima. (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società Start Romagna Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A..

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

- 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da Start Romagna;
- 2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Dal 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	957
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance

Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	73.472
2021	98.352
2020	40.277
2019	93.317
2018	588.569

Importi in euro	
Costo del personale (f)	40.609.347
Compensi amministratori	82.595
Compensi componenti organo di controllo	65.900

Compresa revisione

Importi in euro

FATTURATO	
2022	95.720.182
2021	91.077.940
2020	80.449.830
FATTURATO MEDIO	89.082.651

Voci A1+A5 Bilancio

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co.2, lett.d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale (per approfondimenti si veda paragrafo 3.3.8 della relazione Tecnica). Si rileva inoltre che il percorso di integrazione delle tre società di TPL ha comportato significative diminuzioni dei costi di gestione con particolare riferimento alla riduzione del numero dei CDA e Collegi Sindacali e di alcune figure dirigenziali;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Azioni da intraprendere:

//

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e):** Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f):** Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g):** Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_9	(a)
Denominazione società partecipata:	Acqua Ingegneria S.r.l.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale	(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)**
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Acqua Ingegneria S.r.l. è società a capitale interamente pubblico che opera secondo il modello dell'In House providing svolgendo attività di autoproduzione di servizi strumentali agli enti partecipanti (art. 4, comma 2, lett. d, TSUP), in specifici servizi di ingegneria e architettura, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale dei soci.

Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita con effetto dal 04/01/2021, tramite lo scorporo di un ramo d'azienda della società Sapir Engineering, società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (S.A.P.I.R.). È divenuta a totale controllo pubblico per effetto di un aumento di capitale in data 26/02/2021 e contestuale vendita delle quote in mano all'azionista privato originario, e quindi conformata al modello di società in house a capitale interamente pubblico sempre con effetto dal 26/02/2021. I soci pubblici hanno acquisito la partecipazione nella società Acqua Ingegneria S.r.l. sulla base delle deliberazioni assunte dagli organi consiliari competenti.

Nel rispetto della previsione di cui all'art. 16 comma 3 del TUSP, viene previsto espressamente nello Statuto (art.3 comma 2) il vincolo a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari e comunque con le collettività rappresentate dai "soci indiretti" nel relativo territorio di riferimento.

A seguito della conformazione quale società "in house providing" a partecipazione pubblica totalitaria, sottoposta al controllo analogo congiunto esercitato dai Soci, Acqua Ingegneria S.r.l. ha adottato gli strumenti attuativi delle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti e prevenzione della corruzione e trasparenza (adozione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e nomina dell'O.d.V.; nomina del RPCT; adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza; costituzione e implementazione nel proprio sito web della sezione "Società Trasparente").

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico (nel pieno rispetto delle disposizioni previste per le società a controllo pubblico). L'attuale Amministratore Unico svolge l'incarico a titolo gratuito. Risultano adottati i regolamenti per il conferimento dei contratti, quello per il reclutamento del personale (ai sensi dell'art. 19, 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), il regolamento per il rimborso spese degli amministratori ed il regolamento cassa economale.

La società ha istituito un albo pubblico ad accesso continuo per servizi di ingegneria ed architettura da affidare a terzi. Ha aderito, inoltre, all'albo fornitori/appaltatori ed a quello dei servizi legali agli albi del socio Ravenna Holding S.p.a..

La presenza di Ravenna Holding S.p.a. nella compagine societaria di Acqua Ingegneria S.r.l. (e, per analoghe motivazioni, di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.) si pone come punto di riferimento nella società per la possibile attivazione dell'in house "a cascata" degli enti locali, soci indiretti (date le loro crescenti necessità di organico, in particolare per gli impegni relativi al Pnrr, con un intento di ottimizzazione della gestione tramite l'utilizzo di una struttura di servizio comune già in essere. Tali opportunità sono state previste dal legislatore - coerentemente con tale ragionamento - con le semplificazioni in materia di affidamenti in house introdotte dagli artt. 9-10 della L. n. 108/2021).

Al riguardo l'art. 14 del Patto Parasociale prevede espressamente che *"I soci si danno reciprocamente atto che alcuni dei Soci diretti, essendo sottoposti a loro volta al controllo analogo da parte dei rispettivi Soci indiretti, garantiscono l'esercizio di sistemi di governance sulla Società tali da rendere effettiva la forma, del controllo analogo congiunto "a cascata", come previsto dall'art.5 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)*.

Come previsto nelle premesse del Patto parasociale e del suo Accordo Attuativo, sottoscritti in pari data il 30.11.2021, i soci hanno previsto di affidare in senso ampio a Ravenna Holding S.p.A. l'esercizio di un "service" capillare, sfruttando l'unicità della struttura di Ravenna Holding S.p.A. già in essere per le proprie società controllate (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit, RPCT). Il "service" viene adottato in una logica di razionalizzazione e contenimento della spesa, consentendo quel contenimento della spesa della struttura societaria essenziale per la sua sostenibilità.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	14
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	16.796
2021	9.645
2020	0
2019	0
2018	0

primo anno di attività

Importi in euro

Costo del personale (f)	748.940
Compensi amministratori	0
Compensi componenti organo di controllo	18.921

Compresa revisione

Importi in euro

FATTURATO	
2022	834.840
2021	305.874
2020	0
FATTURATO MEDIO	570.357

Voci A1+A5 Bilancio

primo anno di attività

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Nota: il 2021 è il primo anno di attività della società

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Nota: il 2021 è il primo anno di attività della società

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d) non è calcolabile in quanto il 2021 rappresenta il primo anno di attività;**
- e) non è possibile operare un raffronto circa i risultati conseguiti negli ultimi 5 esercizi (art. 20, co. 2, lett. e) in quanto il 2021 rappresenta il primo anno di attività della società. Il 2022 ed il 2021 si sono chiusi con un utile di esercizio;**
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto, come si rileva dal business plan prospettico, la società è in grado di perseguire un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale senza registrare disequilibri né esigenze di ulteriori apporti di capitale da parte dei soci. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Azioni da intraprendere:

//

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- **Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)**

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)**

- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998; si occupa della gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna.
Tali servizi sono riconosciuti come servizi di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

TPER Spa ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.
Il TUSP all'articolo 26 comma 5 indica che " il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati....".

Inoltre il TUSP, all'articolo 1 comma 5 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)".

Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Anche la Corte dei Conti in sede di valutazione delle relazioni di revisione straordinaria delle partecipazioni relative ai Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 ricorre anche nei confronti di TPER in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso t.u., avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	2.025
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	1.686.971
2021	5.119.009
2020	3.180.942
2019	5.213.314
2018	8.280.182

Bilancio Separato

Importi in euro	
Costo del personale (f)	89.740.832
Compensi amministratori	142.000
Compensi componenti organo di controllo	137.000

Bilancio Separato

compreso revisione

Importi in euro	
FATTURATO	
2022	219.377.426
2021	213.852.881
2020	202.379.707
FATTURATO MEDIO	211.870.005

Bilancio Separato A1+A5

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	Parco della Salina di Cervia Srl	Diretta	Gestione ai fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero della Salina di Cervia e gestione del Centro Visite della Salina di Cervia	56,00	Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni ritenendo che la società sia riconducibile alle categorie indicate all'art. 4 del TUSP e che quindi svolga attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in quanto l'oggetto della società viene ritenuto un servizio di interesse generale in relazione alla tutela ambientale derivante dalla gestione del Parco della Salina di Cervia. La società è difatti strumento strettamente necessario per attuare il progetto di valorizzazione e sviluppo del parco turistico ecologico e per mantenere in buono stato di manutenzione il bene la cui gestione necessita di una struttura competente ed organizzata. La società risponde all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione come meglio approfondito nella relazione tecnica. Infine la società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate all'art. 20 comma 2 del TUSP per cui non si ravvisa la necessità di interventi di riassetto per la sua razionalizzazione. Ciò posto, si conferma il mantenimento della partecipazione societaria.
Dir_3	Ravenna Holding Spa	Diretta	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore	10,08	Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni ritenendo che la società sia riconducibile alle categorie indicate all'art. 4 del TUSP e che quindi svolga attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali per tutte le motivazioni di seguito riportate. La holding garantisce ai soci enti locali qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", si avvale del ruolo operativo fondamentale della holding. La holding rappresenta, pertanto, un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali poiché: a) opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento della catena di comando ma ne perfeziona le modalità di attuazione; b) provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale (bilancio consolidato, il controllo accentratore della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff delle controllate). La presenza della holding capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TUSP; consente inoltre di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato. In sintesi, - il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente la presenza delle holding. L'attività della società Ravenna Holding S.p.A. è in ogni caso direttamente riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; - la società risponde all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione come meglio approfondito nella Relazione tecnica; - la società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione. Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.
Dir_4	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Srl	Diretta	Progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse.	7,44	Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni ritenendo che la società sia riconducibile alle categorie indicate all'art. 4 del TUSP e che quindi svolga attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in quanto la stessa svolge una funzione da giudicarsi fondamentale nel campo della formazione professionale a livello locale, collocandosi in settori di specializzazione strategici per il territorio i quali, nonostante la possibilità di presidio anche da parte di altri soggetti, non trovano adeguata offerta, oltre a quella fornita dalla società, in certe categorie, anche a causa dello scarso rilievo economico delle specifiche attività formative. L'attività svolta dalla società si iscrive nelle politiche attive del lavoro con valenze tanto economiche quanto sociali. Si ritiene che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione come meglio approfondito nella Relazione tecnica. Infine la società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate all'art. 20 comma 2 del TUSP per cui non si ravvisa la necessità di interventi di riassetto per la sua razionalizzazione. Ciò posto si prevede di mantenere la partecipazione societaria, anche in considerazione del fatto che la società ha già formato oggetto, in anni recenti, di interventi di razionalizzazione e di riduzione dei costi, come già descritto nei precedenti piani di razionalizzazione.

Dir_5	Delta 2000 Srl	Diretta	L'attività della società è finalizzata all'ideazione, attuazione, coordinamento, gestione e rendicontazione tecnico-economica di azioni e progetti riferiti a programmi economici territoriali, al servizio degli Enti Locali, delle Associazioni, degli operatori e dell'intera collettività. I principali ambiti di intervento sono agricoltura e pesca, ambiente e territorio, turismo e cultura, industria e artigianato, risorse umane, cooperazione territoriale, progetti integrati	3,58	DELTA 2000 Srl è un Gruppo di Azione Locale e come tale ricade nell'applicazione dell'art. 4 co. 6 ai sensi del quale è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.5.2015. Si ritiene la partecipazione indispensabile per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente in quanto la società si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comunitarie, nazionali e regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche, quale strumento operativo di supporto agli Enti pubblici locali e alle imprese del territorio, per svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale. In particolare, in estensione a progetti o iniziative assegnate direttamente, partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare l'integrazione tra la fase di progettazione e la fase della gestione, agendo particolarmente sul potenziale endogeno per elevare l'impatto degli interventi programmati. Inoltre si rileva che la partecipazione alla società comporta benefici al Comune di Cervia grazie alla partecipazione ai progetti proposti ai soci nelle aree di intervento dei diversi programmi di finanziamento seguiti dal GAL. Una parte importante dell'attività di Delta2000 è difatti nella progettazione e gestione di programmi comunitari e regionali. Infine la società ricade nell'applicazione dell'art. 26 comma 6-bis del modificato DL. 175/2016 pertanto non le si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del TUSP. Ciò posto, si prevede di mantenere la partecipazione societaria.
Dir_6	Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. Srl consortile	Diretta	Svolgimento di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo	1,84	Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni ritenendo che la società sia riconducibile alle categorie indicate all'art. 4 del TUSP e che quindi svolga attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali in quanto essa svolge tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo. Tale valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale. Per quanto sopra esposto e visto l'orientamento (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016) del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2019 ad oggetto "Nozione di 'società a partecipazione pubblica di diritto singolare' di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", si ritiene che la società Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. S.r.l. consortile rientri nell'art. 1 comma 4 lett.a) quale società di diritto singolare. Infine non si ravvisa la necessità di interventi di riassetto per la sua razionalizzazione, rilevato che l'aggregazione con altre società aventi pari oggetto è stata già attuata con effetto dal 16/01/2017 ai sensi dell'art. 23 comma 4 della L.R. 9/2013 come modificato dalla L.R. 17/2014 art.27 comma 1. Le Amministrazioni interessate, unitamente alle tre agenzie provinciali, hanno infatti intrapreso un lavoro intenso e complesso a partire dal 2014, con le delibere assunte da 71 comuni, 3 province e 3 agenzie, in cui veniva affermata la volontà di aggregare le tre agenzie romagnole per poi procedere ad una gara unica per affidare il servizio. AMR nasce quindi il 16 gennaio 2017 come unica agenzia della mobilità dell'ambito territoriale Romagnolo, dall'aggregazione delle tre agenzie della mobilità della Romagna: AM Rimini, AMBRA Ravenna e ATR Forlì-Cesena. Con la costituzione di AMR è stato concluso un percorso lungo e complesso, che ha visto impegnati fin dal 2014 gli enti locali romagnoli e le tre agenzie territoriali, e che ha permesso di costituire uno strumento più efficace ed efficiente per la gestione di un aspetto strategico come quello del trasporto pubblico e della mobilità. Infine la società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate all'art. 20 comma 2 del TUSP per cui non si ravvisa la necessità di interventi di riassetto per la sua razionalizzazione. Ciò posto, si prevede di mantenere la partecipazione societaria.
Dir_7 e Indir_10	Hera Spa	Sia Diretta che Indiretta	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti	0,1611	Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni ritenendo che la società sia riconducibile alla categoria indicata all'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In quanto società quotata in mercati regolamentati è soggetta a dinamiche di piena trasparenza proprie delle società quotate, e per tali ragioni, non si appalesano potenziali criticità. Il controllo sulla società è assicurato dal "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari" che, oltre a disciplinare il coordinamento decisionale di un gruppo di azionisti pubblici in merito alle operazioni più significative della società Hera S.p.A., stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti. Ciò posto, e in quanto società con azioni quotate in mercati regolamentati, si prevede di mantenere la partecipazione societaria sia in modo diretto che indiretto.
Dir_8	Lepida Scpa	Diretta	Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione, dei servizi di accesso, dei servizi digitali degli Enti soci e degli enti collegati alla rete Lepida	0,0014	Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni ritenendo che la società sia riconducibile alle categorie indicate all'art. 4 del TUSP e che quindi svolga attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in quanto l'adesione alla stessa permette al Comune di Cervia di partecipare compiutamente agli obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna, così come previsti nella LR 11/2014 e di utilizzare appieno la rete in fibra ottica sfruttando tutte le possibili funzionalità ed applicazioni sviluppate in ambito regionale ed i collegamenti realizzati, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi. Si ritiene che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione come meglio approfondito nella Relazione tecnica. La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate all'art. 20 comma 2 del TUSP. Inoltre, così come previsto nei precedenti piani, è stata data attuazione al progetto di fusione per incorporazione della società Cup2000 nella società Lepida e la contestuale trasformazione eterogenea di Lepida da "Società per Azioni" a "Società Consortile per Azioni"; la fusiotrasformazione è decorsa dall'01/01/2019. Ciò posto, si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

Dir_9	Aeradria Spa	Diretta	La società gestiva i servizi aeroportuali dell'aerostazione Rimini Miramare. In data 26 novembre 2013 la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini	0,54	La società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 26 novembre 2013, pertanto al fine di addvenire all'effettiva dismissione della partecipazione è necessario attendere le tempistiche della procedura concorsuale in corso di svolgimento.
Dir_10	S.te.p.ra Scarl	Diretta	La società si occupava della promozione delle attività economiche della Provincia di Ravenna. Dal 2013 erano in corso procedure di liquidazione volontaria. In data 7 giugno 2019 la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna	0,07	La società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna in data 07 giugno 2019, pertanto al fine di addvenire all'effettiva dismissione della partecipazione è necessario attendere le tempistiche della procedura concorsuale in corso di svolgimento.
Ind_1	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	Indiretta	Attività di impresa funebre	10,08	Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni ritenendo che la società ASER S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP. La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con "impresa pubblica" l'attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell'art. 5 ultimo comma "I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre". Come statutariamente previsto, Aser S.r.l. applica tariffe calmierate approvate dai Comuni. Nonostante ciò, riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale (avendo adottato il regolamento ex art. 19, 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) ed operando nell'ambito di una rigorosa cornice "pubblicistica" - su disposizione degli enti locali - assunta anche in via di autolimitazione (pur non potendo applicare direttamente la normativa in materia di contratti pubblici, Aser ha adottato in via di autovincolo un proprio regolamento interno che sostanzialmente replica, per quanto compatibile, quelli delle altre società pubbliche sottoposte al regime pubblicistico, integrato dalle misure adottate nell' "Area Contratti" del PTPCT). Nell'ambito degli indirizzi e del coordinamento assicurato dalla capogruppo, Aser adotta e mantiene puntualmente aggiornato un sistema 231/anticorruzione/privacy (prevedendo passaggi in Cda a scadenze fisse annue), con formazione continua del personale. La normativa in materia di trasparenza risulta adottata in modo integrale. Inoltre, così come indicato da Statuto, Aser S.r.l. assume, con oneri a proprio carico, i servizi per gli indigenti (valore ultimo triennio circa €. 30.000 annui) e destina risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con i Comuni soci in corso da diversi anni (destinazione dell'1% del fatturato societario). Si ritiene inoltre che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione come meglio approfondito nella Relazione tecnica. La presenza di Aser Srl, in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta "indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali," e oggettivamente a tal fine infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione nello specifico contesto. La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione. Ciò posto, si prevede di mantenere la partecipazione societaria.
Ind_2	AZIMUT S.p.A.	Indiretta	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfezione; la gestione delle toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti	6,03	Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni in quanto AZIMUT S.p.a. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza. Il modello adottato per Azimut S.p.a. appare pienamente conforme a quello dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016. Sussiste inoltre un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027; in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione. Si ritiene che la società AZIMUT S.P.A. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP e che risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione come meglio approfondito nella Relazione tecnica. La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione. Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

Ind_3	Ravenna Entrate S.p.A.	Indiretta	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale	10,08	<p>Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni: Ravenna Entrate S.p.A. è una "società in house" che svolge il servizio pubblico di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali (attualmente per il solo Comune di Ravenna). Il modello gestionale adottato offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro tali funzioni anche per altri Comuni, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in essere. Si rileva pertanto il vantaggio, potenzialmente anche di natura economica, che il Comune può ottenere con la possibilità di affidare a Ravenna Entrate S.p.A. la gestione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali.</p> <p>Si ritiene che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione come meglio approfondito nella Relazione tecnica.</p> <p>La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.</p> <p>Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.</p>
Ind_4	Ravenna Farmacie S.r.l.	Indiretta	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso	9,32	<p>Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni: la distribuzione territoriale di Ravenna Farmacie S.r.l. evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (come ad esempio la località di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare; nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche a seguito di limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario.</p> <p>La presenza di Ravenna Farmacie S.r.l., nel contesto specifico rappresenta una scelta essenziale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli Enti Locali soci, da inquadrarsi come servizio pubblico locale ed in particolare come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) D.lgs. 175/2016.</p> <p>Si ritiene che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Si ritiene inoltre che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione come meglio approfondito nella Relazione tecnica.</p> <p>Essa non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.</p> <p>Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.</p>
Ind_5	Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.	Indiretta	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini	2,94	<p>Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni e la necessità di mantenimento della partecipazione in quanto la società dal 2009 è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna e gestore di tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.</p> <p>La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale. Le rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del Sistema Idrico Integrato agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre province della Romagna.</p> <p>Si ritiene che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione come meglio approfondito nella Relazione tecnica.</p> <p>Non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.</p> <p>Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.</p>

Ind_6	Plurima S.p.A.	Indiretta	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione	0,95	<p>Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni: ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse". Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002) e quindi rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato. La società detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli Enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.</p> <p>Si ritiene che Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.</p> <p>Tale attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i soci.</p> <p>Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società già dal 2020 ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre ed ha proceduto, inoltre, su indirizzo dei soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori; con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti è stato riconosciuto unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.</p> <p>Si ritiene che, per tutte le motivazioni e finalità sopra indicate, Plurima S.p.a. non debba né possa essere oggetto di messa in liquidazione né di aggregazione in altre società esistenti: non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.</p> <p>Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria.</p>
Ind_7	SAPIR S.p.A.	Indiretta	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)	2,97	<p>Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni ritenendo che la società concorra al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna e che rivesta un ruolo strategico riconducibile alla valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori. SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali.</p> <p>L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale di disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra, con diverse specificità, tra i compiti istituzionali degli Enti territoriali (Regione, Comuni), che rappresentano, direttamente o indirettamente i principali soci pubblici. Si evidenzia che, dovendo inquadrare Sapir spa nel sistema di cui al Tusp, anche in relazione al c.d. vincolo di attività, gli azionisti di Ravenna Holding hanno valutato che certamente la stessa possa continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il TUSP prevede espressamente (articolo 4 comma 3). L'attività svolta da Sapir è poi inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale".</p> <p>Si ritiene in conclusione che la società SAPIR S.p.A. rispetti pienamente il vincolo di scopo e quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e sia riconducibile ad almeno una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP. Si ritiene inoltre che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione come meglio approfondito nella Relazione tecnica.</p> <p>La società SAPIR S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione, ma nonostante ciò la società proseguirà il percorso avviato di evoluzione dell'assetto del gruppo.</p> <p>Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.</p>

Ind_8	Start Romagna S.p.A.	Indiretta	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima	2,47	<p>Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni: Start Romagna Spa è nata dalla aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, ed è quindi il frutto di un processo di aggregazione industriale che oggi vede un soggetto operativo sull'intero bacino romagnolo, individuato come perimetro integrato di futura aggiudicazione del servizio, visto anche il parallelo percorso di aggregazione delle agenzie per la mobilità provinciali in un'unica agenzia romagnola, e pertanto individuabile come perimetro ottimale di aggregazione. Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.</p> <p>Si ritiene pertanto che la società svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP. Si ritiene inoltre che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione come meglio approfondito nella Relazione tecnica. Essa non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.</p> <p>Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.</p>
Ind_9	Acqua Ingegneria S.r.l.	Indiretta	Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale	3,67	<p>La società è stata costituita con effetto dal 04/01/2021, tramite lo scorporo di un ramo d'azienda della società Sapir Engineering, società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (S.A.P.I.R.). È divenuta a totale controllo pubblico per effetto di un aumento di capitale in data 26/02/2021 e contestuale vendita delle quote in mano all'azionista privato originario, e quindi conformata al modello di società in house a capitale interamente pubblico sempre con effetto dal 26/02/2021.</p> <p>Svolge attività di autoproduzione di servizi strumentali agli enti partecipanti, in specifico servizi di ingegneria e architettura, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale dei soci e rientrando quindi nell'art. 4, comma 2, lett. d, del TUSP.</p> <p>Le ragioni e le finalità che hanno giustificato la scelta di costituire la società Acqua Ingegneria S.r.l., sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, sono rinvenibili nella relazione e nei prospetti contenuti nel documento "Società servizi di ingegneria in house - Mission e governance di Acqua Ingegneria S.r.l.", parte integrante e sostanziale delle deliberazioni di Consiglio comunale approvate dai soci per l'acquisizione della partecipazione nella suddetta società, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel business plan prospettico, da cui si rileva che la predetta società è in grado di perseguire un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale senza registrare disequilibri né esigenze di ulteriori apporti di capitale da parte dei soci; • nel piano economico-finanziario aggiornato, da cui sul piano della convenienza economica, si evidenzia una redditività gestionale rappresentata da un EBITDA (margine lordo operativo) sempre positivo per tutto il periodo di piano previsionale (fino al 2023); • nell'analisi di benchmarking, da cui si ricava che i principali indici economici patrimoniali e finanziari (ROE, ROI, Leverage, Autonomia finanziaria, Quick ratio), rapportati ai dati medi relativi a campioni di società che, per dimensioni e tipologia di attività svolta, sono state ritenute comparabili con Acqua Ingegneria S.r.l., si attestano su livelli da ritenersi soddisfacenti. <p>Essa non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), precisando che il 2021 è stato il primo anno di attività per la società e che il 2021 si è chiuso con un utile di esercizio.</p> <p>In base a quanto riportato nel business plan prospettico la società è in grado di perseguire un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale senza registrare disequilibri né esigenze di ulteriori apporti di capitale da parte dei soci, pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.</p> <p>Per tutto quanto sopra riportato si prevede di mantenere la partecipazione societaria.</p>
Ind_11	TPER S.p.A.	Indiretta	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel Comune di Bologna	0,004	<p>Si confermano gli esiti delle precedenti ricognizioni: TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.</p> <p>E' detenibile in quanto società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali.</p> <p>Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.</p> <p>Posto quanto sopra, si prevede al momento di mantenere la partecipazione societaria.</p>

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c) **Quota di partecipazione da cedere/alienare:** (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

L'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario ricercare un diverso modello per la gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, di promozione, di valorizzazione e di sviluppo turistico del territorio di Cervia. Il modello di società mista pubblico-privato sin qui utilizzato, se da un lato assicura la presenza di un socio competente perché scelto con gara e quindi idoneo ad assicurare adeguata organizzazione operativa e specializzata, presenta la criticità di una limitata rappresentatività delle realtà private territoriali e di una società di scopo non votata ad altri sviluppi.

Il desiderio dell'Amministrazione è di favorire un più ampio coinvolgimento a diverso titolo di soggetti privati, organizzati anche per gruppi di interesse, pur salvaguardando per il Comune un ruolo di regia e di controllo, nonché di salvaguardia della identità territoriale.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Coerentemente con il percorso intrapreso, con atto n. 11 del 09/03/2023 il Consiglio Comunale di Cervia ha già approvato lo scioglimento e messa in liquidazione della società Cervia Turismo s.r.l., da avviarsi non appena il nuovo modello per la gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, di promozione, di valorizzazione e di sviluppo turistico del territorio di Cervia diverrà operativo.

Entro fine 2023 si prevede la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci di Cervia Turismo srl al fine di deliberare la messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non si prevede il conseguimento di significativi risparmi in termini economici. Il beneficio va ricercato in termini di miglioramento della tipologia, della qualità e della modalità di organizzazione dei servizi resi, grazie alla presenza di una ampia rappresentatività del privato, costituito da soggetti aggreganti i singoli operatori del turismo presenti sul territorio cervese e soggetti operanti con grandi infrastrutture sul territorio di riferimento di Destinazione Romagna per l'attrazione del turismo. La loro lunga esperienza di imprenditori sul territorio porterà nuovi stimoli, approcci più creativi, nuove progettualità.

Si auspica inoltre di poter progressivamente intercettare ulteriori investitori privati così da integrare le sempre più esigue risorse pubbliche.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione	Dir_2	CERVIA TURISMO SRL	51,00	Completamento nel corso del 2024	NO
Fusione/Incorporazione/Scissione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

APPENDICE

Relazione sulla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società *in house*

L'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", prevede che:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. **Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.***

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Nella presente Appendice trova collocazione un estratto della relazione sulla prima ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica affidati a società in house.

In particolare il Comune di Cervia presenta un solo servizio pubblico locale non a rete di rilevanza economica affidato a società in house: la gestione delle farmacie comunali. La società affidataria è Ravenna Farmacie S.r.l.

Sarà invece compito di Atersir - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - effettuare la ricognizione della situazione gestionale del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica riferito alla gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, affidato alla società in house Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.a.

Ai fini della verifica periodica prevista dall'art. 30 del citato decreto n. 201/2022, vengono di seguito illustrati, per il servizio di gestione delle farmacie comunali, il contesto di riferimento, con particolare riguardo alla tipologia di servizio pubblico, il contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale e le modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

RAVENNA FARMACIE S.R.L.

Contesto di riferimento

Ravenna Farmacie S.r.l gestisce in regime di *in-house providing* n. 16 farmacie comunali affidate dai Comuni di Ravenna (n. 10 farmacie), Cervia (n. 3 farmacie), Cotignola (n. 1 farmacie), Fusignano (n. 1), Alfonsine (n. 1 farmacia), oltre ad 1 farmacia in convenzione a Bagnacavallo.

E' prevista l'apertura di una ulteriore farmacia comunale di Ravenna (in località Casemurate) entro aprile 2024.

Alcune farmacie sono collocate anche in siti oggettivamente di scarsa rilevanza commerciale (ragionevolmente non gestibili dal privato, come evidenziano le molte diserzioni di procedure pubbliche bandite negli anni), data la caratterizzazione sociale dell'interesse pubblico alla distribuzione sociale del farmaco. Solo il complesso delle farmacie affidate può sostenere complessivamente l'attività farmaceutica svolta dalla società, rafforzata dall'attività all'ingrosso di farmaci per equilibrare la gestione, potendo al contempo assicurare un elevato livello qualitativo del servizio (non diversamente sostenibile se non a costi ulteriori) oltre al vantaggio di potere utilizzare un proprio magazzino all'ingrosso di farmaci (sia in termini funzionali per il servizio di distribuzione capillare del farmaco alla cittadinanza, sia economici per la fornitura dei farmaci).

Quanto sopra per evidenziare che la valutazione del singolo contratto di servizio – così come richiesta dal sopracitato art. 30, non porterebbe a corrette conclusioni in quanto i n. 5 contratti di servizio in essere, devono considerarsi di fatto un "unico contratto di servizio".

Al di là del contratto di servizio di Ravenna stipulato nel 2007 con durata di 50 anni, tutti gli altri contratti di servizio scadono il 31.12.2026.

La società è attualmente partecipata da Ravenna Holding S.p.a. (92,47%), Comune di Ravenna (0,89%), Comune di Alfonsine (2,48%), Comune di Fusignano (1,77%), Comune di Cotignola (2,39%). Il Comune di Cervia vi partecipa indirettamente tramite Ravenna Holding S.p.A.

La società svolge servizi di interesse economico generale ai sensi dell'art. 4, 2° comma lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

La struttura organizzativa della società è infatti servente tutti i contratti di servizio, per cui appare integrata in modo sinergico agli stessi con riferimento all'attività delle strutture centrali (servizi legali, servizi affari generali - contratti, personale, ecc. - servizi amministrazione e controllo, affari societari, sistemi informatici, sistemi 231/anticorruzione, qualità, ecc.), non apparendo pertanto coerente scinderne i costi tra i vari contratti di servizio.

La struttura centrale appare inoltre in parte rilevante fornita dal service della capogruppo (Ravenna Holding), che è integrata a sua volta nello stesso organigramma societario di Ravenna Farmacie S.r.l. in modo indistinto al pari di quanto fornito alle altre società, considerando pertanto ulteriori sinergie e conseguente risparmi di spesa.

I costi indiretti beneficiano delle misure di contenimento dei costi strutturali della società sopra individuate costituendo intervento prioritario che garantisce l'efficienza della società e dei singoli contratti di servizio. La ripartizione di tali costi sui singoli contratti di servizio, data la loro stretta integrazione, rappresenta pertanto esercizio meramente formale e contabile, non consentendo presi singolarmente pro quota - al fine di una eventuale comparazione di mercato - in ogni caso una gestione autonoma del singolo contratto di servizio.

Ne consegue il rilievo primario dell'andamento della gestione della società rispetto a quella del singolo contratto di servizio.

I bilanci di esercizio della società hanno sempre chiuso con un risultato positivo nell'ultimo decennio.

L'utile 2022 è stato di €. 1.237.113, che rappresenta il migliore risultato di sempre.

Si riporta di seguito il conto economico riclassificato della società che evidenzia alcuni risultati intermedi (valore aggiunto, margine operativo lordo, risultato operativo) ritenuti indicatori rappresentativi della gestione aziendale.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	Anno 2022	Anno 2021	Δ
	importo in unità di €	importo in unità di €	importo in unità di €
Ricavi Commerciali delle vendite	74.434.855	70.257.667	4.177.188
- Costo del venduto	- 61.985.868	- 57.989.096	- 3.996.772
1^ MARGINE COMMERCIALE	12.448.987	12.268.571	180.416
Altri ricavi e proventi non commerciali	3.760.281	2.953.329	806.952
- Costi operativi esterni	- 5.061.083	- 4.758.360	- 302.723
VALORE AGGIUNTO	11.148.185	10.463.540	684.645
- Costo del personale	- 8.454.034	- 8.473.669	19.635
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	2.694.151	1.989.871	704.280
- Ammortamenti ed accantonamenti	- 1.111.692	- 1.121.659	9.967
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	1.582.459	868.212	714.247
Risultato della gestione finanziaria	54.621	23.468	31.153
RISULTATO LORDO (prima delle imposte)	1.637.080	891.680	745.400
- Imposte	- 399.967	- 253.596	- 146.371
RISULTATO NETTO	1.237.113	638.084	599.029

L'esame dei dati consuntivi del 2022 evidenzia come la Società, ed in particolare il volume delle vendite sia in incremento pure essendo ancora condizionati dall'emergenza sanitaria, specialmente nella prima parte dell'esercizio, che ha influenzato i consumi e causato problemi organizzativi difficilmente immaginabili in passato. A questa situazione si sono aggiunte le problematiche derivanti dalle conseguenze della situazione geopolitica internazionale, relativamente all'approvvigionamento e alla consegna di molti produttori di medicinali e di prodotti dell'area salutistica e medica per la mancanza di materie prime, per l'aumento esponenziale dei costi di produzione e trasporto.

L'attività ordinaria delle farmacie (vendite per contanti e al S.S.N) evidenzia una minima graduale ripresa economica del mercato farmaceutico, rispetto all'esercizio precedente, che ha permesso di mantenere positiva la tendenza delle vendite delle Farmacie nell'area extra SSN, mentre il fatturato dell'area e-commerce delle Farmacie ha registrato una diminuzione rispetto al 2021. Le motivazioni di questo ridimensionamento sono da ricercare nell'ingresso di nuovi concorrenti e nelle loro aggressive strategie commerciali.

Le vendite dell'area distributiva all'ingrosso sono invece in incremento, grazie soprattutto alle forniture conseguenti alla gara di appalto Intercent-ER attivate per le Province di Ferrara e Forlì. Il magazzino ha continuato a registrare progressi organizzativi in tutte le fasi (gestione degli acquisti e dei resi, ricevimento e stoccaggio della merce, consegna della merce a clienti), già evidenziati nelle precedenti annualità, pur in un contesto post pandemico di problematiche legate all'approvvigionamento ed alla consegna dei prodotti.

Complessivamente il fatturato delle farmacie e del magazzino nel 2022 è pari a € 74.434.855, in aumento rispetto all'esercizio precedente per € 4.177.188.

Gli altri ricavi e proventi registrano una crescita di circa € 806.952 attribuibile a diversi fattori quali: l'aumento della D.P.C. (distribuzione per conto dell'AUSL), i contributi erogati dall'AUSL a titolo di remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, la presenza di plusvalenze e sopravvenienze attive collegate rispettivamente alla vendita di un immobile non più strategico per la società e alla sottoscrizione del contratto nazionale di lavoro e di quello integrativo aziendale che ha permesso di liberare parte degli accantonamenti effettuati prudenzialmente negli esercizi precedenti.

I costi operativi esterni pari a € 5.061.083 si sono incrementati rispetto al 2021, a seguito principalmente dell'aumento dei costi variabili di produzione attribuibili principalmente ai costi energetici che hanno impattato sull'azienda, non solo per i costi di riscaldamento e illuminazione/raffrescamento, ma anche e soprattutto, sui costi di trasporto e spedizione.

L'incremento dei costi energetici ha, inoltre, generato un processo inflazionistico con riflessi su tutte le voci di costo e, conseguentemente, anche sulle altre spese generali.

Per quanto riguarda i costi per il personale, che rappresentano l'importo più rilevante del bilancio dopo quello per l'acquisto dei prodotti destinati alla vendita, i dati 2022 evidenziano un valore di € 8.454.034 in diminuzione rispetto al 2021 di € 19.635, a seguito della ritardata partenza degli effetti del rinnovo contrattuale e dell'integrativo aziendale dal 1° luglio 2022 e della difficoltà di reclutare farmacisti collaboratori, date le peculiari condizioni nel mercato evidenziate nel periodo pandemico.

Il Margine Operativo Lordo (MOL) 2022, pari a € 2.694.151, è in aumento rispetto al dato 2021 grazie all'incremento del fatturato, al positivo impatto degli altri ricavi e proventi ed alla attenta politica di gestione dei costi, nonostante gli inevitabili aumenti.

La voce ammortamenti e accantonamenti rileva un valore 2022 pari ad € 1.111.692, in linea con il valore 2021.

Il risultato operativo presenta un valore pari a € 1.582.459, in crescita rispetto al 2021 per circa € 714 mila. La gestione finanziaria si mantiene positiva e in crescita rispetto all'esercizio precedente, potendo beneficiare di alcuni interessi attivi su crediti commerciali.

L'esercizio 2022 chiude con un utile netto di € 1.237.113, che migliora i positivi risultati della gestione, seppure in una situazione generale di continuo cambiamento.

In conclusione si può rilevare che, nonostante la situazione economica generale, che sconta le conseguenze del conflitto geopolitico, che ha determinato forti rincari dei prezzi del gas e dell'energia, del carburante e la revisione dei prezzi nei contratti di beni e servizi, la società è stata capace di incrementare il fatturato e ottenere un ottimo risultato di esercizio, grazie anche all'impegno rivolto all'attenta gestione delle varie voci di costo, alle strategie attuate nel tempo ed alle scelte di massima prudenza adottate negli esercizi passati (come le scelte effettuate per la gestione del rinnovo contrattuale), oltre che per il concorso di alcune componenti straordinarie in parte legate alla buona gestione dell'emergenza Covid, ed in parte legate ad eventi straordinari dell'anno (quali la vendita di un fabbricato e la chiusura di alcuni contenziosi) che si sono conclusi con esito positivo. La società ha continuato inoltre ad offrire i propri servizi, con competenza e disponibilità, collaborando a tutte le iniziative di carattere sociale e sanitario in favore della cittadinanza.

Molti degli investimenti programmati per l'anno 2022 hanno subito rallentamenti, a causa dell'indisponibilità da una parte di macchinari e parti di ricambio e dall'altra di imprese disponibili ad effettuare i lavori con costi allineati alle previsioni.

Ciononostante, la società è stata in grado di concludere un importante progetto iniziato l'anno precedente, relativo al rinnovamento dell'area di ingresso merci del magazzino, con la realizzazione di tettoia a protezione dello spazio di scarico dei prodotti. Inoltre, sono stati effettuati lavori di ristrutturazione e di risanamento conservativo del fabbricato in via Faentina n. 100-102/B che ospita la Farmacia n.2 e i relativi ambulatori soprastanti.

Infine sono stati rinnovati i sistemi di climatizzazione di alcune sedi, oramai obsoleti e ad alto consumo, che sono stati sostituiti con macchinari più moderni ed a minore impatto ambientale, oltre all'installazione di nuovi impianti di illuminazione, a basso consumo, antincendio, di videosorveglianza e antintrusione.

Complessivamente nel 2022 la società ha effettuato investimenti per € 367.000, finanziati dal cash flow generato dalla gestione corrente.

Infine, si evidenzia che la società è riuscita a realizzare la vendita del fabbricato di via Maroncelli a Ravenna (ex sede della farmacia comunale n. 6), non più strategico per l'azienda, ottenendo inoltre una plusvalenza.

L'anno 2022 è stato caratterizzato dalle problematiche organizzative connesse o comunque ricollegate alla pandemia. Questo non ha influito significativamente sul numero totale dei dipendenti, se si fa salvo il periodo estivo, nel quale non è stato possibile reclutare tutti i farmacisti desiderati, con una riduzione dell'organico delle farmacie, per quel periodo.

Nel 2022 non mutano le caratteristiche chiave dei dipendenti della società, l'organizzazione è caratterizzata da una notevole stabilità, grazie all'elevata fedeltà dei dipendenti, nonostante si siano registrate alcune dimissioni per pensionamento.

Nel 2022 la dotazione organica è formata da circa 182 dipendenti (F.T.E.) ai quali si aggiungono le assunzioni stagionali (circa 4 dipendenti F.T.E) per far fronte alle esigenze estive. Nella dotazione organica è considerato il contratto in essere per la gestione della Farmacia Santo Monte di Bagnacavallo, oltre alle persone che sono in distacco presso la capogruppo Ravenna Holding.

I dipendenti, di cui 70% donne, hanno una scolarità media molto elevata essendo in gran parte laureati.

In tutti i settori dell'azienda è rinvenibile un'alta professionalità, come dimostrano le ripetute analisi condotte sui clienti, sia utenti finali che farmacie clienti del magazzino all'ingrosso.

Si sottolinea la grande attenzione che l'azienda pone nel garantire e salvaguardare i livelli occupazionali, indicando selezioni trasparenti per il reclutamento del personale mancante, selezioni che nel 2022 hanno riguardato l'area legale e societaria, i farmacisti ed i commessi di magazzino e farmacia. Grande attenzione viene posta anche all'inserimento di persone con ridotte capacità lavorative e vittime di situazioni familiari difficili: anche nel corso del 2022, come oramai da anni, il personale appartenente alle categorie protette è stato superiore a quanto previsto dalle pur severe leggi sull'impiego di tali categorie. Non solo, anche nel 2022 la società ha collaborato, attraverso il rapporto con Engim, al reinserimento lavorativo di persone deboli.

Le condizioni di perdurante incertezza non hanno impedito di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di gruppo ed economici assegnati per l'esercizio 2022.

Per quanto riguarda l'obiettivo di gruppo, si rileva che la società mantiene aggiornato il proprio Modello per la Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, anche con riferimento al P.T.P.C.T. e adempie con continuità agli obblighi in materia di trasparenza, normativamente previsti. Relativamente agli obiettivi economici, la società nel 2022 ha garantito e migliorato l'andamento economico previsto nel budget attuando tutte le misure percorribili per dare, in sicurezza, continuità all'erogazione dei servizi durante l'emergenza sanitaria, mantenendo peraltro elevato lo standard degli stessi.

Indicatori di redditività	OBIETTIVO 2022	RISULTATI AL 31/12/2022
EBITDA (o MOL) al netto dei canoni di gestione	>= 1.800.000 €	€ 3.381.577
UTILE NETTO	>= 150.000 €	€ 1.237.113
ROE	>= 0,5%	4,10%
ROI	>= 1,5%	3,03%

Per quanto riguarda la valorizzazione del rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza (anche con riferimento al contenimento del costo del personale), tenendo conto degli adeguamenti organizzativi legati all'emergenza sanitaria,

si riporta di seguito il valore al 31/12/2022 dell'indicatore assegnato:

Indicatore di efficienza	OBIETTIVO 2022	RISULTATO AL 31/12/2022
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	≤ 16,75%	15,27%

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio (al netto dei canoni di gestione di Ravenna Farmacie) del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione. Si evidenzia che i ricavi di Ravenna Farmacie sono fortemente influenzati dal fatturato realizzato dal magazzino, a bassa marginalità, che incide in modo rilevante sull'indicatore che ha al denominatore il valore della produzione, mentre è "trascurabile" sugli altri indicatori che hanno come denominatore l'utile. L'obiettivo dell'indicatore sopra esposto è riferito a valori della produzione del magazzino maggiori di 40 milioni di euro. Qualora si verificasse un calo della produzione del magazzino tale per cui il valore della produzione ad esso riferibile diminuisca sotto tale soglia, pertanto, l'indicatore dovrà essere riconsiderato.

Risultano pertanto di primaria rilevanza - per l'unitarietà di gestione dei vari contratti di servizio - gli indicatori riguardanti la società nella sua interezza considerati nello schema di PEF di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31.08.2023 "Linee Guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete" (dati estratti dal Bilancio di esercizio 2022).

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI			
		Anno 2022	Anno 2021
Margine primario di struttura	Patrimonio Netto - Attivo Fisso	12.037.994	10.293.745
Indice primario di struttura	Patrimonio Netto / Attivo Fisso	1,66	1,54
Margine secondario di struttura	(Patrimonio Netto + Passività Consolidate) - Attivo Fisso	12.759.013	11.143.377
Indice secondario di struttura	(Patrimonio Netto + Passività Consolidate) / Attivo Fisso	1,70	1,59

INDICATORI DI SOLIDITA'			
		Anno 2022	Anno 2021
Grado d'indipendenza da terzi	Patrimonio Netto / (Passività Consolidate + Passività Correnti)	1,37	1,50
Rapporto d'indebitamento	(Totale Passivo - Patrimonio Netto) / Totale Passivo	0,42	0,40

INDICATORI DI SOLVIBILITA'			
		Anno 2022	Anno 2021
Margine di disponibilità (CCN)	Attivo Circolante - Passività Correnti	12.759.013	11.143.377
Quoziente di disponibilità	Attivo Circolante / Passività Correnti	1,60	1,60
Margine di tesoreria	(Liquidità Differite + Liquidità Immedieate) - Passività Correnti	879.472	1.406.223
Quoziente di tesoreria	(Liquidità Differite + Liquidità Immedieate) / Passività Correnti	0,96	0,92

INDICATORI DI REDDITIVITA'			
		Anno 2022	Anno 2021
ROE	Risultato Netto d'Esercizio / Patrimonio Netto	4,10%	2,19%
ROI	Risultato Operativo / Capitale Investito Netto	3,03%	1,79%
ROS	Risultato Operativo / Ricavi Netti	2,13%	1,24%

Si evidenzia la capacità della società di incrementare la redditività della gestione, grazie anche ad una attenta gestione dei costi, nonostante la situazione economica generale verificatasi nel 2022. Dall'analisi degli indici di bilancio sopra riportati emerge il consolidamento di una situazione patrimoniale – finanziaria solida ed equilibrata, la buona capacità dell'impresa di produrre reddito e fronteggiare i propri impegni finanziari.

Ravenna Farmacie S.r.l. è certificata secondo le norme ISO 9001:2015 per tutti i suoi servizi. Il mantenimento di un sistema di qualità certificato secondo le norme ISO 9001 impegna quotidianamente l'Azienda e la propria organizzazione interna, ai fini del costante miglioramento dei servizi gestiti. La maturità del sistema organizzativo aziendale risulta confermato in sede di verifiche ispettive presiedute dall'Ente Certificatore, che non hanno mai evidenziato "non conformità" significative.

Ravenna Farmacie S.r.l. ha adottato da tempo il modello 231, integrato dal sistema anticorruzione, adottando anche integralmente la normativa in materia di trasparenza.

Contratto di servizio per la gestione delle farmacie comunali di Cervia

1. Efficienza del servizio

a) Contratto di servizio.

Il Comune di Cervia ha sottoscritto il contratto di servizio (prot. Ravenna Farmacie 2026 del 29.06.2027) relativo all'affidamento in gestione a Ravenna Farmacie S.r.l. attualmente di n. 3 farmacie all'interno del territorio comunale (via della Mimosa, località Malva, Pinarella via Tritone, n. 13 e Piazza dei Pesci, 3 Tagliata - succursale estiva), con durata fino al 31.12.2026 (salvo un rinnovo per un periodo di pari durata, da raccordarsi con quanto successivamente disposto dal D.Lgs. n. 201/2022).

I costi generali di struttura (integrati da quelli del service fornito da Ravenna Holding) servono indistintamente la totalità delle farmacie per n. 5 affidamenti in house providing (in parte prevalente da parte del Comune di Ravenna), costituendo la primaria voce di efficientamento, oltre a quelle di magazzino (per l'approvvigionamento di tutte le farmacie). La ripartizione formale di tali spese sulla base di parametri meramente contabili non consentirebbe in ogni caso di potere gestire autonomamente con tali risorse il contratto di servizio di Cervia. Le farmacie affidate dal Comune di Cervia hanno la possibilità di potere contare su un alto livello qualitativo del servizio (non diversamente sostenibili se non a costi ulteriori) oltre al vantaggio di potere utilizzare un proprio magazzino all'ingrosso di farmaci (sia in termini funzionali per il servizio di distribuzione capillare del farmaco alla cittadinanza, sia economici come già evidenziato sopra).

Fermo l'affidamento del servizio farmaceutico, tra le attività comprese nel servizio c'è anche *"la gestione di un magazzino per le proprie esigenze e per la vendita all'ingrosso di prodotti di cui è ammessa la vendita in farmacia"*. Richiamando quanto previsto all'art. 2 dello Statuto della Società *"Come esplicazione di una modalità di gestione di un servizio pubblico, la gestione integrata magazzino - farmacie rappresenta una forma di organizzazione complessiva voluta dagli enti soci idonea a creare condizioni ottimali per assicurare continuità e capillarità nella distribuzione al pubblico dei farmaci relativamente al territorio servito dalle farmacie gestite dalla società ed a quelli comunque approvvigionati, soddisfacendo pertanto finalità di interesse pubblico"*.

I farmaci hanno costi in parte regolamentati ed in parte non regolamentati. Questi ultimi hanno risentito nel 2022 di un incremento dell'indice Istat armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) su base annuale del 12,4%. Per quelli regolamentati, non potendo disporre di tale margine di incremento, si è acuita la situazione di carenza dei prodotti sul mercato.

Nessun onere economico consegue al Comune di Cervia per l'affidamento e l'esecuzione del contratto di servizio.

Viene riconosciuto al Comune un canone di gestione da parte di Ravenna Farmacie S.r.l. (in parte fissa – soggetta a revisione Istat - e variabile - sul margine operativo lordo): a) farmacia di Pinarella: €. 187.262,74, (compreso 9% del margine operativo lordo) (Nel 2021: € 177.551,31); b) farmacia della Malva: €. 123.000,00 (compreso 9,52% del margine operativo lordo) (Nel 2021: €. 121.579,22).

L'art. 5.5 del contratto prevede *“Qualora il Comune decidesse di esercitare il diritto di opzione per l'apertura di nuove farmacie, affiderà la gestione del relativo servizio alla società, alle condizioni economiche che saranno concordemente definite”*. L'affidamento di nuove farmacie dovrà essere comunque ricordato con quanto previsto dal D.Lgs. n. 201/2022.

b) Organico disponibile per il servizio.

Premesso che il numero dei dipendenti è variabile (per impatto stagionale e per difficoltà di reclutamento), l'organico standard è il seguente:

- Direttori: 2
- Farmacisti: 10
- Commessi: 3

Il personale riguarda in particolare le farmacie della Malva e di Pinarella (essendo quella di Tagliata solo stagionale).

L'organico appare adeguato al servizio affidato.

c) Andamento della gestione.

L'andamento della produzione 2022 con riferimento al contratto di servizio è descritto sinteticamente all'interno della relazione sulla gestione al Bilancio di esercizio 2022.

Il fatturato delle farmacie di Cervia per il 2022 è stato pari ad €. 4.478.674 (quello del 2021 €. 4.352.078).

L'andamento economico del servizio non presenta comunque in sé squilibri, tali da rendere necessario adottare misure di riequilibrio tra le parti.

Il dato del 2022 per tutte le farmacie comunali di Cervia è stato positivo. Il dato più significativo è quello della farmacia della Malva.

Se la sola gestione delle farmacie appare sostanzialmente sostenersi, il reddito del magazzino consente di disporre di un margine di maggiore tranquillità, coprendo in gran parte i costi di sede (direzione, amministrazione, gestione sede, ufficio personale, ecc.) che sono indiretti ed in grande parte fissi.

Per avvalorare l'importanza del magazzino, si evidenzia inoltre che tutte le farmacie del gruppo godono di un'unica scontistica (nella "vendita" dal magazzino alle farmacie) ad hoc per le farmacie di proprietà. Prese singolarmente molte farmacie non avrebbero accesso a sconti di questo tipo da parte di nessun grossista, con conseguente riduzione dei margini.

Si evidenzia che Ravenna Farmacie S.r.l è attualmente assegnataria dell'affidamento di Intercent-ER per la fornitura di prodotti farmaceutici di riferimento per le forniture pubbliche. Le farmacie della società si trovano pertanto in una situazione unica, potendo sfruttare una scontistica ulteriormente favorevole rispetto alla convenzione Intercent-ER così come per le forniture per rivendita dello stesso magazzino aziendale.

2. Qualità del servizio

a) Percezione del servizio da parte dell'utenza.

L'indagine di customer satisfaction viene svolta annualmente da impresa specializzata incaricata da Ravenna Farmacie S.r.l per ognuna delle farmacie gestite.

Diversi sono i parametri indagati: la competenza, l'attenzione alle esigenze, la gentilezza, la valutazione su specifiche prestazioni (elettrocardiogramma, autotest urine, autotest intolleranza alimentare, tamponi rapidi anticovid, autotest del sangue, holter, noleggio apparecchiature, servizio farmacup).

Vengono in particolare analizzate la disponibilità dei prodotti ed i tempi di attesa (in %). Si riportano di seguito gli esiti delle ultime due rilevazioni effettuate:

Farmacia in località Malva:

- Disponibilità dei prodotti: sempre 51% (2021: 40%); quasi sempre 47 % (2021: 60%)
- Tempi di attesa: normali 67% (2021: 72%); un po' lunghi ma accettabili 23% (2021: 14 %); lunghi 4 % (2021: 2%);

Farmacia in località Pinarella:

- Disponibilità dei prodotti: sempre 38 % (2021: 32 %); quasi sempre 54 % (2021: 63 %)
- Tempi di attesa: normali 71 % (2021: 74 %); un po' lunghi ma accettabili 13 % (2021: 5 %); lunghi 8 %(2021: 0).

Non è stata oggetto di valutazione la farmacia di Tagliata, in quanto stagionale.

Gli esiti del 2022 rispetto al 2021 non evidenziano significative discrepanze, rimanendo la valutazione dei servizi di livello ampiamente positivo.

b) Carta dei servizi. Indicatori della qualità del servizio.

Il servizio e gli impegni di Ravenna Farmacie S.p.a. sono riportati nella Carta dei Servizi.

Si rinvia pertanto nel dettaglio alla verifica delle risultanze di tali indicatori, che tengono conto, ampliandoli, di quelli contenuti nel Decreto direttoriale Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31.08.2023 *"Linee Guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete"* allegato 2 *"Indicatori di qualità"*.

L'allegato di detto Decreto ministeriale non prevede tra i servizi non a rete anche quelli farmaceutici. Ravenna Farmacie Srl garantisce che i servizi offerti (di base e specializzati) vengano erogati sulla base dei seguenti standard minimi (si tratta di standard che valgono per tutti i contratti di servizio gestiti, al fine di garantire uniformità di trattamento agli utenti in tutti i territori):

Servizio	Fattore di qualità	Indicatore	Standard
Fornitura di medicinali “mancanti” in caso di indisponibilità	Tempo di approvvigionamento	Tempo richiesto	24 ore
Terapia del dolore	Pronta disponibilità di adeguate quantità dei più comuni medicinali per la terapia del dolore	Giacenze da registro di carico/scarico	Evasione immediata della richiesta nel 90% dei casi
Condizioni di conservazione dei medicinali nei locali di vendita e nel magazzino	Congruietà delle condizioni climatiche dei locali necessarie alla corretta conservazione dei medicinali	Temperatura	Max 25° Temperature controllate nei frigoriferi per i medicinali che lo richiedono
Preparazione di formule magistrali ed officinali	Tempo di realizzazione e consegna	Tempo di evasione della richiesta	24 ore lavorative
Farmacovigilanza	Tempestività	Tempestività	Segnalazione immediata e comunque entro il tempo strettamente necessario a seconda della segnalazione pervenuta
Disponibilità elenchi specialità medicinali	Accessibilità dei dati relativi ai medicinali e loro aggiornamento continuo (modifiche Autorizzazione Immissione Commercio)	Tempo richiesto	Tempo reale (via telematica)
Guardia Farmaceutica notturna e diurna 1	Risposta alla chiamata	Tempo richiesto	5 min. (in caso di servizio con personale all’interno della farmacia) 20 min. (in caso di servizio “a chiamata” come tempo necessario per raggiungere la farmacia da parte del farmacista)
Guardia Farmaceutica notturna e diurna 2	Presenza di indicazioni delle farmacie di turno	Accessibilità e visibilità delle informazioni	Caratteri non inferiori al corpo 22 (ARIAL); adeguata illuminazione che permetta
Guardia Farmaceutica notturna e diurna 3	Indicazione sul sito web delle farmacie di turno	Accessibilità e visibilità delle informazioni sul sito web	Attivo 24 ore su 24
Prenotazioni di visite specialistiche ed esami di laboratorio	Riservatezza e tempestività compatibile con la prioritaria esigenza della dispensazione del farmaco	Tempo di erogazioni	Massimo 10 minuti dal proprio turno
Test diagnostici (non in tutte le farmacie)	1) esistenza di locale o area destinata ai servizi 2) garanzia dei valori	1) riservatezza 2) controllo e taratura periodica	1) presenza di almeno un elemento separato dal resto della farmacia

Servizio	Fattore di qualità	Indicatore	Standard
	rilevati	dell'apparecchiatura	2) Taratura e verifica annuale dello strumento come previsto dal produttore o taratura interna equivalente
Misurazione della pressione arteriosa	1) esistenza di area destinata al servizio 2) risposta scritta a garanzia dei valori rilevati	1) riservatezza 2) taratura e verifica dell'apparecchiatura	1) presenza di almeno un elemento separatore dal resto della farmacia 2) taratura e verifica annuale dello strumento
Noleggio apparecchiature elettromedicali e protesiche	1) garanzia sul corretto funzionamento e dimostrazione/spiegazione sul funzionamento 2) garanzia idonee condizioni igieniche	1) ispezione visiva da parte del farmacista e disponibilità di istruzioni scritte 2) ispezione e pulizia a cura del farmacista	Apparecchiatura perfettamente funzionante ed igienicamente idonea
Informazione su inclusione delle specialità medicinali nelle diverse categorie per assunzione spesa Servizio Sanitario	Accessibilità dei dati	Tempo richiesto	Tempo reale (via telematica)
Informazioni sulla disponibilità di un prodotto generico o specialità equivalente con minore o nulla quota a carico del cittadino (medicinali SSN) o disponibilità di generico di minor prezzo per SM a pagamento	1) garanzia di una scelta libera ed informata da parte del cittadino 2) accessibilità dei dati	1) frequenza dell'informazione 2) tempo richiesto	1) 100% (salvo conoscenza di una precedente scelta del cittadino) 2) tempo reale (via telematica)
Attività di educazione sanitaria in sedi esterne alla farmacia su richiesta di esterni	Competenza riconosciuta del soggetto invitante	Frequenza a corsi di aggiornamento e curriculum personale	Acquisizione annuale dei crediti minimi E.C.M.
Pubblicazione di campagne di vaccinazione	Regolarità, chiarezza	Visibilità dell'annuncio	Copertura del periodo
Esposizione dei prodotti parafarmaceutici	1) possibilità di discriminare tra differenti settori merceologici 2) visibilità del prezzo per ogni prodotto (o codice)	1) segnaletica interna 2) Etichetta o cartellino del prezzo	1) chiarezza dell'informazione esposta nei cartelli segnalatori 2) etichetta sui prodotti o cartellino in evidenza
Informazione sul prezzo dei medicinali	Applicazione del prezzo ufficiale nelle transazioni di vendita	Prezzo riportato nello scontrino	Applicazione del prezzo ufficiale nel 100% dei casi istantaneamente rispetto al cambio del prezzo (banca dati informatica)
Possibilità di reclamo	Velocità della risposta	Procedura formalizzata	Risposta scritta entro 15 giorni

3. Rispetto degli obblighi di servizio.

a) Provvedimenti dell'Ente affidante.

Nel corso del 2022 il Comune di Cervia non ha applicato penali né ha formalizzato contestazioni di alcun tipo a Ravenna Farmacie S.r.l. in merito all'esecuzione del contratto di servizio. Non si rilevano peraltro penali o contestazioni anche nelle annualità precedenti.

4. Specifiche verifiche per l'affidamento in house providing.

a) Misura del ricorso all'affidamento in house.

La scelta di affidare in house providing il servizio a Ravenna Farmacie S.r.l. si fonda sul riscontro del "*contesto socio economico*", che continua a confermare nel tempo la bontà della scelta effettuata a suo tempo dal Comune di Cervia.

La distribuzione territoriale delle farmacie evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Tale aspetto di supporto a finalità di carattere "sociale" opera, del resto, più in generale in un contesto territoriale in cui è oggettiva la difficoltà di coprire sul mercato nuove sedi di farmacie.

Il concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche si è concluso dopo ben n. 10 anni e n. 17 interpellati. Nonostante ciò, alcune sedi individuate in particolare nel ravennate, oggetto del concorso, non sono state assegnate. Si tratta di un evidente segnale di scarsa appetibilità di queste sedi, che l'Amministrazione comunale aveva individuato per offrire un servizio a località evidentemente prive di qualsiasi servizio accessibile senza lunghi tragitti in auto o con i mezzi pubblici.

Anche nel resto dell'Emilia-Romagna si giunge a conclusioni simili, con la mancata assegnazione delle sedi meno interessanti dal punto di vista economico: la stessa Regione ha sollecitato i Comuni a rivedere la pianta organica (il Comune di Ravenna, visto il calo demografico, ha cancellato la sede di Savio) e ad esercitare la prelazione per il 50% delle sedi, mentre le sedi rimanenti verranno riproposte per un futuro concorso regionale.

La normativa in materia di servizi farmaceutici è infatti caratterizzata dalla particolarità della prelazione concessa ai Comuni di istituire farmacie comunali fino al 50% della pianta organica.

Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio comunale dell'attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio FarmaCUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

La presenza di un magazzino gestito da una società pubblica comunale, oltre a contribuire all'equilibrio gestionale complessivo della società, è in grado di rifornire con continuità in primis le strutture sanitarie sul territorio nell'ambito dell'organizzazione complessiva "pubblica" idonea a creare condizioni ottimali per assicurare continuità e capillarità della distribuzione al pubblico dei

farmaci relativamente al territorio servito dalle farmacie comunali gestite dalla società.

Risulta inoltre oggettivo (ed essenziale per l'affidamento da parte del Comune di Cervia) l'effetto indotto sul contenimento dei costi dato dalla presenza di Ravenna Farmacie S.r.l. al fine di consentire una omogenea gestione di tutte le farmacie affidate alla società da parte degli Enti locali soci nei rispettivi territori, potendo assicurare un alto livello qualitativo del servizio (non diversamente sostenibile se non a costi ulteriori) oltre al vantaggio di potere utilizzare un proprio magazzino all'ingrosso di farmaci (sia in termini funzionali per il servizio di distribuzione capillare del farmaco alla cittadinanza, sia in termini economici come già sopra evidenziato).

La particolare mission della società è in ogni caso supportata dai positivi risultati di gestione registrati negli ultimi 10 anni, che confermano la consolidata sostenibilità economica della società, la bontà della scelta compiuta e l'assenza di scelte alternative.

b) Oneri in capo all'Ente affidante.

Non sussistono oneri economici in capo al Comune di Cervia, in quanto la remunerazione delle farmacie di Cervia è ad esclusivo carico dell'utenza.

c) Risultati in capo all'Ente affidante.

Quanto descritto al precedente paragrafo a) rende evidente che Ravenna Farmacie S.r.l. persegue pienamente le finalità per le quali era stata costituita e per cui permane la necessità, rispondendo ai bisogni del Comune di Cervia, che continuano ad essere presenti e necessari, e quindi soddisfacendo i risultati attesi dall'Ente.

Non si rinvengono al momento ulteriori significative esigenze in merito all'apertura di nuove sedi o di servizi aggiuntivi.

Infine, tra i risultati in capo all'Ente va certamente considerato il canone di gestione che il Comune di Cervia percepisce annualmente dalla società, come già nel dettaglio evidenziato al paragrafo "a) Contratto di servizio".